



**Nn. 2968 e 2969-A**

**ALLEGATO 3-II**

**RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

SUI

**DISEGNI DI LEGGE**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012) (n. 2968)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012  
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 (n. 2969)

**ALLEGATO 3-II**

**EMENDAMENTI**

*al disegno di legge di stabilità esaminati dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente,  
con indicazione del relativo esito procedurale*

## INDICE

### Disegno di legge n. 2968

- articolo 1 . . . . .	<i>Pag.</i>	3
- articolo 2 . . . . .	»	16
- articolo 3 . . . . .	»	27
- articolo 4 . . . . .	»	45
- articolo 5 . . . . .	»	201
- articolo 6 . . . . .	»	624
- proposta di coordinamento . . . . .	»	654

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012) (n. 2968)**

**Art. 1.**

**1.0.1**

AGOSTINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO  
**Respinto**

*Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Riduzione e controllo della spesa pubblica)*

1. È istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'"Anagrafe unica" delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla "Anagrafe unica", e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.

2. È istituito un Sistema Unico di Codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 1, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema Unico di Codifica di cui ai commi 1 e 2, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione della presente legge.

5. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, è istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge,

una centrale unica per gli acquisti di beni e servizi per ogni articolazione della pubblica amministrazione.

6. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento delle Centrali di cui al comma 6, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le Regioni e gli enti locali, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

8. Fermo restando il limite di cui al comma 7, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di *multi-utilities*, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

9. Per le finalità di cui al comma 7, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 7, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 8.

10. A decorrere dalla data di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 8.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 del presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Entro il 1° giugno 2012, è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° giugno 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati

centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 marzo 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° giugno 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 aprile 2012, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 maggio 2012. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

13. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

14. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 13 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

15. lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 14 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281«.

16. I maggiori risparmi di spesa di cui al presente articolo, valutati in 2,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, sono destinati per il 50 per cento per il finanziamento di misure finalizzate alla riduzione dei vincoli del Patto di stabilità per i Comuni virtuosi e per la restante quota al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'indebitamento netto.

## 1.0.2

AGOSTINI, BARBOLINI, MERCATALI, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

### Respinto

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Lotta all'evasione fiscale)*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

8. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-*bis* e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-*bis* e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

10. Le maggiori entrate di cui al presente articolo, valutate in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, sono destinati per il 50 per cento al finanziamento di un apposito Fondo finalizzato al finanziamento di specifiche iniziative per la riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese e per la restante quota al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'indebitamento netto».



**1.0.3**

AGOSTINI, BARBOLINI, MERCATALI, PEGORER, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure di entrata)*

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica una imposta patrimoniale straordinaria, pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regolate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 aprile 2012. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regolate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse, un importo pari al 15 per cento del valore delle attività medesime quale risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente. Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procederà all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il rimborso della eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2012, la dichiarazione, prevista dal decreto del Ministro dell'economia di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regolarizzate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non

presentare la dichiarazione di cui al precedente periodo; in tal caso, il prelievo regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia da emanare entro il 30 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Le maggiori entrate di cui al presente articolo sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

#### **1.0.4**

AGOSTINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO  
**Respinto**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. In attesa della riforma generale del sistema di valutazione del catasto dei fabbricati e dei terreni, finalizzata a rinnovare e superare l'attuale sistema estimativo basato sulla distinzione in categorie e classi e a favorire il progressivo miglioramento dei relativi livelli di perequazione, trasparenza e qualità, i valori immobiliari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono ricalcolati, ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte, con adeguate variazioni percentuali determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I coefficienti di rivalutazione delle rendite catastali sono calcolati sulla base dell'incremento dei valori nel mercato immobiliare locale e per tipologia immobiliare, a tal fine avvalendosi dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio, e possono essere differenziati all'interno di adeguate partizioni del territorio. Con il medesimo decreto di cui al presente comma sono conseguentemente adeguate le percentuali di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, e l'aliquota di equilibrio di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. A decorrere dal 12 gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

3. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

4. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 3, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

- a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
- b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. l'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come aggiornati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

8. le maggiori entrate di cui ai commi da 1 a 7, valutati in 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, sono destinate, per un ammontare pari a 3,4 miliardi di euro in ragione di anno, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9.

9. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"1-*quinquies*. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1,50, comma 1, lettere a), c), c-bis) e l), 55 e 66, con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza e cura dei figli minori. la detrazione è riconosciuta nel limite di:

a) 500 euro per il primo figlio, più 300 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 20.000 euro;

b) 450 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro;

c) 400 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro e inferiore a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 10.000 euro.

1-*sexies*. Le detrazioni di cui al comma 1-*quinquies* spettano in misura pari al 50 per cento degli importi determinati ai sensi del medesimo comma 1-*quinquies* per i figli di età superiore a otto anni.

1-*septies*. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio non goduto di cui al comma 1-*quinquies* è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre".

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio previsto dal comma 8.

10. Le risorse di cui al comma 8, per la quota non utilizzata ai fini di cui al comma 9, sono destinate per il 50 per cento ad un apposito Fondo per il finanziamento di misure finalizzate alla riduzione della pressione fiscale sulle imprese e per la restante parte al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'indebitamento netto».

---

### 1.0.5

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni immobiliari e devoluzione delle entrate al "Fondo per il rimborso dei contributi versati dalle imprese" per la riduzione del cuneo fiscale)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui patrimoni immobiliari, da applicare negli anni 2012, 2013 e 2014. Per patrimoni immobiliari si intendono gli immobili di valore complessivo superiore a 1.500.000 euro. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai fini esclusivi dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

2. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, applicando ai patrimoni di cui al comma 1, le seguenti aliquote:

- a) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
- b) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, l'1 per cento;
- c) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, l'1,5 per cento;

3. Le risorse finanziarie derivanti all'erario dall'applicazione delle aliquote stabilite dal comma 2, affluiscono a un fondo appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominato "Fondo per il rimborso dei contributi versati dalle imprese", che è utilizzato per ridurre la differenza tra il costo del lavoro a carico dell'impresa e la retribuzione netta nella busta paga del lavoratore, denominata cuneo fiscale».

---

**1.0.6**

AGOSTINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.***(Dismissione del patrimonio immobiliare)*

1. Il Ministro della difesa rende noti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi, distinti per territorio regionale, dei beni immobili in uso al Ministero della difesa non necessari a scopi istituzionali e che non sono stati avviati a procedure di valorizzazione, i quali possono essere trasferiti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, a Comuni, Province, Regioni. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione degli elenchi possono essere presentati all'Agenzia del demanio progetti di valorizzazione finalizzati all'alienazione dei beni immobili di cui al precedente periodo da parte di soggetti pubblici o privati, contenenti le necessarie autorizzazioni urbanistiche ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tali progetti possono prevedere l'utilizzo di fondi d'investimento immobiliari chiusi partecipati da Stato ed enti pubblici locali e regionali, ai sensi del citato art. 33, ovvero prevedere procedure dirette di alienazione attraverso gare ad evidenza pubblica. In nessun caso un bene immobiliare inserito nei progetti di valorizzazione di cui al periodo precedente può essere conferito al fondo o avviato ad alienazione prima della definitiva approvazione dell'autorizzazione urbanistica. Ciascun progetto di valorizzazione deve contenere la destinazione ad usi pubblici ovvero alla realizzazione di unità immobiliari da immettere sul mercato degli affitti a canoni sostenibili di una quota non inferiore al trenta per cento delle cubature autorizzate e delle superfici coinvolte.

2. L'Agenzia del demanio coordina la valutazione dei progetti di cui al comma 1, sulla base di criteri stabiliti previa intesa in sede di Conferenza unificata, da raggiungere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i progetti valutati positivamente, l'Agenzia del Demanio, entro sessanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dei progetti di valorizzazione di cui al comma 1, dispone il trasferimento dei beni nella proprietà degli enti pubblici locali e regionali, ovvero dei fondi pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il venticinque per cento dei proventi delle alienazioni restano nella disponibilità degli enti pubblici locali o regionali pro-

motori e possono essere impegnati al di fuori dei limiti posti dal patto di stabilità interno, mentre il restante settantacinque per cento è acquisito dallo Stato. I beni contenuti negli elenchi di cui al precedente comma 1 per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione, ovvero se presentati non abbiano ricevuto una valutazione positiva, vengono inseriti negli elenchi dei beni trasferibili secondo le ordinarie procedure disposte dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

3. Con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 gli enti pubblici locali o regionali possono avviare a dismissione parti del loro patrimonio immobiliare. Anche in tale caso il venticinque per cento dei proventi delle alienazioni restano nella disponibilità degli enti pubblici locali o regionali promotori e possono essere impegnati al di fuori dei limiti posti dal patto di stabilità interno, mentre il restante settantacinque per cento è acquisito dallo Stato.

4. Nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la previsione di cui all'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica anche alle regioni, agli enti locali e le Camere di Commercio, con esclusione del settore idrico. La partecipazione al programma di dismissioni consente l'accesso al fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto. La mancata partecipazione comporta l'aumento del 5 per cento del concorso dell'ente al patto di stabilità interno, che si eleva al 15 per cento nel caso delle Camere di commercio, salvo che la mancata partecipazione sia adeguatamente motivata con relazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 febbraio 2012 e dal medesimo autorizzata. Le modalità di dismissione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione.

5. Nel caso di infrastrutture caratterizzate da monopolio naturale, quali porti ed aeroporti, la dismissione non può superare il 49 per cento delle quote azionarie ma può prevedere la cessione dei compiti gestionali e operativi. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite normative di regolazione dei servizi e delle infrastrutture pubbliche locali nei settori ancora privi di regolazione, ivi compresa l'istituzione di apposite agenzie di regolamentazione aventi carattere federale.

6. Dalle misure di cui al presente articolo devono derivare entrate non inferiori a 5 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni 2012-2016 da destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

**1.0.7**

AGOSTINI, BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, Marco FILIPPI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente, ad eccezione di quelli relativi all'ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato Spa., sono ridotti per un ammontare non inferiore a 6 miliardi di euro e i relativi risparmi di spesa sono destinati:

a) per una quota non inferiore a 1,5 miliardi di euro a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2012, ad integrazione e potenziamento del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali;

b) per una quota non inferiore a 500 milioni di euro decorrere dal periodo di imposta in corso al gennaio 2012, ad integrazione e potenziamento del credito d'imposta per investimenti in ricerca e innovazione;

c) per una quota non inferiore a 4 miliardi di euro all'attuazione della disposizione di cui al comma 2.

2. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "le spese per il personale dipendente e assimilato" sono soppresse».

---

**Art. 2.****2.1**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis. All'articolo 01, del decreto-legge 1° gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il triennio 2006-2008", sono sostituite dalle seguenti: "gli anni dal 2006 al 2012";

b) il comma 7 è abrogato.

*Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro a partire dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**2.2**

TANCREDI

**Ritirato**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. L'articolo 79, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento di famiglia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta prestazione, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2012.

5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente la contribuzione per i trattamenti di famiglia».



**2.3**

MASCITELLI, DI NARDO, CAFORIO, CARLINO, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. L'assegno mensile di invalidità civile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concesso a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, è stabilito nella misura di 500 euro mensili, per tredici mensilità e viene erogato con le medesime condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 915 milioni di euro a decorrere dal 2012, si provvede mediante utilizzo dell'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 25-bis a 25-quinquies dell'articolo 5».

*Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 25, sono aggiunti i seguenti:*

«25-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

25-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 25-bis, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

25-quater. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

25-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2012 la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento».

**2.4**

PICHETTO FRATIN, CARRARA

**Ritirato**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, nelle more della definizione della concertazione previdenziale, prevista dall'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il personale del comparto sicurezza e difesa, può aderire, su base esclusivamente volontaria, a forme pensionistiche complementari negoziali attivate per altri comparti della pubblica amministrazione in attuazione del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. con le stesse modalità previste per questi ultimi».

**2.5**

BORNACIN

**Ritirato**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione ai soggetti di cui al comma 3 è corrisposto un nuovo speciale assegno vitalizio non reversibile pari ad euro 1.533 mensili, corrispondente alla sommatoria dei due assegni originari riferiti alla normativa indicata nel periodo in appresso, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data cessano di essere corrisposti agli aventi diritto lo speciale assegno vitalizio non reversibile di 1033 Euro mensili e l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni.

3-ter. Il vitalizio di cui al comma 3 bis è concesso al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti in misura non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, anche se deceduti successivamente al 26 agosto 2004 e per qualunque causa ovvero, ancora in vita. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il nuovo speciale assegno vitalizio sia stato già erogato a ciascuno dei genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto al suddetto beneficio"».

*Conseguentemente, per la copertura degli oneri di cui al comma 3-ter, valutati in euro 1.213.570 per l'anno 2011, ed euro 7.281.421 a de-*

*correre dal 2012, all'articolo 5, comma 1, sostituire l'importo: «1.235», con l'importo: «1.000».*

---

## 2.6

BORNACIN

### **Ritirato**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni in vigore, nei rispettivi regimi previdenziali, esclusivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica anche con riferimento ai casi a venire. In ogni caso si prescinde comunque da ogni successiva modificazione delle normative.

8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis possono richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza od al Ministero del lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguardano».

---

## 2.7

BORNACIN

### **Ritirato**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi ancora in vita. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il co-

niuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1° gennaio 2007.

2. A decorrere dal 26 agosto 2004, fatta salva la disciplina prevista dal comma 1 per i soggetti interessati, è altresì assicurata la rivalutazione costante, in forma semplificata, dei rispettivi trattamenti pensionistici. Detta rivalutazione è operata applicando sulla misura della pensione in essere dall'inizio di ogni anno, l'incremento percentuale derivante dalla sommatoria del tasso di inflazione medio pieno e del tasso percentuale di crescita annuo delle retribuzioni lorde di fatto dell'unità di lavoro equivalente, a tempo lavorativo pieno (ULA). Per i suddetti tassi, si fa riferimento a quelli rilevati annualmente dall'ISTAT sull'anno solare precedente, per ognuna delle categorie produttive di appartenenza. Ogni biennio, si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura intera della pensione in essere, con decorrenza di maturazione 1 settembre 2004, per le pensioni già attive all'entrata in vigore della legge, mentre per le pensioni costituite successivamente al 26 agosto 2004, la maturazione del primo incremento del 2,5 per cento decorre dalla data del pensionamento. Ove più favorevole, si applica comunque la disciplina di cui al comma 1"».

*Conseguentemente, per la copertura degli oneri di cui ai commi precedenti, valutati in euro 1.890.091 per l'anno 2011 e euro 331.400 a decorrere dal 2012, all'articolo 5, comma 1, sostituire l'importo: «1.235», con l'importo: «1.000».*

---

## 2.8

BORNACIN

### Ritirato

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il comma 2-bis, dell'articolo 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai fini della sua applicazione per quanto attiene l'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, si interpreta nel senso che essa è riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione ed è rappresentata dalla retribuzione lorda di fatto quale definita dall'ISTAT e cioè determinata dalla somma della componente continuativa ed accessoria nonché della componente saltuaria e occasionale delle retribuzioni, prescindendo, senza alcuna limitazione, da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale».

---

**2.9**

BORNACIN

**Ritirato**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il comma 2, dell'articolo 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».

---

**2.10**

BORNACIN

**Ritirato**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il comma 1, dell'articolo 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi».

---

**2.11**

BORNACIN

**Ritirato**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il comma 1, dell'articolo 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti spettano anche ai familiari di cui al comma 1 dell'articolo 3, degli invalidi inclusi quelli ancora in vita, sui loro trattamenti diretti pensionistici e di fine rapporto o equipolenti. Ai fini degli incrementi per la rideterminazione di detti trattamenti per i dipendenti appartenenti al comparto privato che abbiano presentato apposita domanda entro il 30 novembre 2007, è fatta comunque salva la possibilità, in luogo della percentuale di incremento del 7,5 per cento calcolata al momento del pensionamento, di conseguire la percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale relativa al passaggio, ancorché da posizione apicale, alla qualifica immediatamente superiore e la retribuzione contrattuale della qualifica ricoperta dal lavoratore sempre all'atto del pensionamento».

---

**2.12**

VIESPOLI, FLERES, SAIA

**Ritirato***Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 le parole: "e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: ", in misura pari al 29 per cento per l'anno 2012 e in misura pari al 33 per cento a decorrere dall'anno 2013"».

**2.0.1**

DE ANGELIS, GALIOTO, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

**Ritirato***Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguono l'accesso alla pensione di vecchiaia con il requisito anagrafico di sessantuno anni. Il requisito anagrafico di sessantuno anni è incrementato di un anno di età, ogni diciotto mesi a partire dal 1° gennaio 2012, sino al raggiungimento di 65 anni di età a decorrere dal 1° gennaio 2018.

2. Le risorse derivanti dal comma 1 affluiscono al Fondo per le politiche sociali e sono integralmente finalizzate alla promozione di misure di sostegno alla non autosufficienza e per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché alla graduale adozione di un sistema fiscale di vantaggio per le famiglie con figli. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere entro il 31 marzo 2012 un programma pluriennale sugli interventi dedicati alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavora-

trici con l'indicazione delle dotazioni del Fondo di cui al precedente periodo utilizzate a tal fine in ciascuna annualità. Il Fondo per le politiche sociali è ridenominato in: "Fondo per le politiche sociali e familiari".

3. Con effetto dal 1° gennaio 2012 il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si consegue esclusivamente con il requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di accesso ai trattamenti pensionistici vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011, nonché nei confronti:

– dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;

– dei lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni;

– dei titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

– dei lavoratori di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 che abbiano svolto una o più delle attività lavorative di cui al comma 1 del medesimo decreto per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa.

4. Le risorse derivanti dal comma 3 affluiscono al Fondo per le politiche sociali e familiari e sono integralmente finalizzate a favorire l'occupazione e al finanziamento di politiche attive del lavoro e di sostegno al reddito e delle politiche per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, alle Camere entro il 31 marzo 2012 un programma pluriennale sugli interventi dedicati al finanziamento di politiche attive del lavoro e di sostegno al reddito e delle politiche per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale con l'indicazione delle dotazioni del Fondo di cui al precedente periodo utilizzate a tal fine in ciascuna annualità».

**2.0.2**

POLI BORTONE, FLERES, CASTIGLIONE, CARRARA, SAIA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Misure a favore delle imprese agricole debtrici)*

1. Per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole, che beneficiano del credito agrario di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2012, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario.

2. Le imprese agricole debtrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2012 versando l'importo alla Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.) con le modalità di seguito indicate:

– con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

– con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno.

In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

3. La S.C.C.I. s.p.a., di cui al precedente comma, su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».



**2.0.3**

CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Istituto di previdenza generale)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto".

2. L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

3. L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2012. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto.

5. Entro il 28 febbraio 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

6. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

7. Alla costituzione degli organi di cui al comma 6 si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012.

8. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali.

9. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e rinnovazione».

---

**Art. 3.****3.1000/1**

LATRONICO, MAZZARACCHIO

**Ritirato**

*All'emendamento 3.1000, al primo "Conseguentemente", dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) sopprimere il comma 47».

**3.1000 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*All'elenco 1 di cui all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire l'elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili delle missioni e dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze come da tabella allegata relativa al Ministero medesimo.

b) sostituire l'elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili delle missioni e dei programmi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come da tabella allegata relativa al Ministero medesimo;

c) alla riga «Totale» in corrispondenza della voce «Riduzioni» sostituire gli importi per gli anni 2012, 2013 e 2014 con i seguenti:

2012: 9.606.088;

2013: 4.401.811;

2014: 4.259.348.

*Conseguentemente, all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il comma 9 con il seguente: «9. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "a decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2005 al 2011" e, alla fine, sono aggiunte le seguenti: "e a decorrere dal 2012 la somma di un milione di euro"»;

b) al comma 27, sostituire la parola «57» con la seguente: «57-ter»;

c) dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

«57-bis. Al comma 3 dell'articolo 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662" sono aggiunte le seguenti: "il cui onere non potrà essere superiore a 321,6 milioni di euro per l'anno 2012, 351,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 291,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014".

57-ter. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 3 allegato alla presente legge sono ridotte per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per gli importi ivi indicati».

d) al comma 88, apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «da 80 a 87» con le seguenti: «da 74 a 76 e da 79 a 87»;

2) aggiungere dopo l'ultimo periodo le seguenti parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Elenco 3 (articolo 4, comma 57-ter)

Norme	2012	2013	2014
Articolo 13, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102			38.690.000
Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61	13.067.259	33.167.952	
Articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471	40.103.116	33.167.952	40.103.116
Articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35	1.500.000	827.067	1.200.000
Articolo 5 della decreto-legge 20 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326	8.000.000	6.616.534	8.000.000
Articolo 29, comma 1, della decreto-legge 20 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326	1.000.000		2.000.000

*Conseguentemente, alla tabella C, apportare le seguenti modificazioni (tra parentesi, gli importi da sostituire):*

	2012	2013	2014
	<i>(in migliaia di euro)</i>		
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino			
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
LEGGE N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE			
(1.10 - CAPP. 1644, 1646)	21.700	21.700	5.612
	<b>(16.971)</b>	<b>(21.168)</b>	<b>(5.572)</b>
DECRETO-LEGGE N. 2 DEL 1993: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE n. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE			
(1.10 - CAPP. 1388, 1389)	187	155	155
	<b>(154)</b>	<b>(150)</b>	<b>(105)</b>
LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA n. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE			
(1.10 - CAP. 1551)	7.000	7.000	7.000
	<b>(5.721)</b>	<b>(7.000)</b>	<b>(7.000)</b>

*Conseguentemente alla tabella E, apportare le seguenti modificazioni (tra parentesi, gli importi da sostituire):*

	2012	2013	2014
	<i>(in migliaia di euro)</i>		
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche			
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
LEGGE FINANZIARIA N. 244 DEL 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)			
- ART. 2 COMMA 327: PIANO STRAORDINARIO DI TELERILEVAMENTO			
(Set. 27) INTERVENTI DIVERSI			
(1.9 - CAP. 8534)	500	-	-
	<b>(411)</b>	<b>(-)</b>	<b>(-)</b>

### RIDUZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE RIMODULABILI DI CIASCUN MINISTERO

TRIENNIO 2012-2014

*(migliaia di euro)*

MINISTERO MISSIONE Programma	2012		2013		2014	
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.029.998	2.454.000	712.692	400.710	956.998	674.005
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	410.055	187.107	92.318	13.005	310.574	222.689
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1)	148.146	4.192	55.291	0	65.575	228
1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3)	45.530	21.224	670	0	9.381	0.147

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO MISSIONE Programma	2012		2013		2014	
	Riduzioni	di cui predeterminata per legge	Riduzioni	di cui predeterminata per legge	Riduzioni	di cui predeterminata per legge
1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	1.762	782	763	0	622	0
1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	50.943	391	21.475	325	19.502	256
1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6)	2.084	725	1.504	441	1.195	350
1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	161.540	150.703	12.594	12.240	213.299	212.705
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	49.582	49.582	7.297	7.297	14.095	14.095
2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (1)	45.357	45.357	7.503	7.503	12.920	12.920
2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5)	4.225	4.225	794	794	1.175	1.175
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	1.490	56	580	47	627	37
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	1.007	0	189	0	317	0
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11)	483	56	390	47	310	37
4 Difesa e sicurezza del territorio (5)	869	869	163	163	274	274
4.1 Missioni militari di pace (8)	869	869	163	163	274	274
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	67.543	0	50.392	0	40.585	0
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5)	6.943	0	0	0	537	0
5.2 Sicurezza democratica (4)	60.600	0	50.392	0	40.047	0
6 Soccorso civile (8)	122.795	122.795	69.596	69.596	55.231	55.231
6.2 Protezione civile (5)	122.795	122.795	69.596	69.596	55.231	55.231
7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	39.622	39.622	32.948	32.948	26.185	26.185
7.1 Sostegno al settore agricolo (3)	39.622	39.622	32.948	32.948	26.185	26.185
8 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	106.389	92.365	0	0	7.194	7.050
8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	0	0	0	0	0	0
8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	106.389	92.365	0	0	7.194	7.050
9 Diritto alla mobilità (13)	928.575	924.010	4.636	840	153.684	150.667
9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8)	928.576	924.010	4.636	840	153.684	150.667
10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	204.173	203.567	114	0	191	0
10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (8)	204.173	203.567	114	0	191	0
11 Comunicazioni (15)	63.358	0	52.585	0	41.869	0
11.1 Servizi postali e telefonici (3)	7.038	0	5.863	0	4.651	0
11.2 Sostegno all'editoria (4)	56.319	0	46.832	0	37.218	0

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO MISSIONE Programma	2012		2013		2014	
	Riduzioni	di cui predeterminata per legge	Riduzioni	di cui predeterminata per legge	Riduzioni	di cui predeterminata per legge
13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	0	0	293	0	233	0
13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14)	0	0	293	0	233	0
14 Casa e assetto urbanistico (19)	782	782	0	0	0	0
14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (1)	782	782	0	0	0	0
16 Istruzione scolastica (22)	6.708	6.708	718	718	1.203	1.203
16.1 Sostegno all'istruzione (10)	6.708	6.708	718	718	1.203	1.203
17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	46.318	40.433	30.227	26.747	24.047	21.282
17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5)	12.386	12.228	10.299	10.165	8.185	8.081
17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	1.700	0	0	0	0	0
17.3 Sostegno alla famiglia (7)	21.129	21.129	10.695	10.695	8.499	8.499
17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (8)	7.077	7.077	5.885	5.885	4.702	4.702
17.5 Lotta alle dipendenze (4)	4.026	0	3.348	0	2.661	0
18 Politiche previdenziali (25)	37.113	37.113	30.861	30.861	24.526	24.526
18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)	37.113	37.113	30.861	30.861	24.526	24.526
21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	108.911	57.546	88.366	47.732	70.180	37.887
21.2 Organi a rilevanza costituzionale (2)	33.763	13.148	28.075	10.934	22.312	8.689
21.3 Presidenza del Consiglio dei ministri (3)	75.149	44.398	60.291	36.799	47.868	29.198
22 Giovani e sport (30)	37.894	5.274	27.161	3.480	21.585	2.766
22.1 Attività ricreative e sport (1)	32.620	0	23.681	0	18.819	0
22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (2)	5.274	5.274	3.480	3.480	2.766	2.766
23 Turismo (31)	8.387	8.387	5.808	5.808	4.617	4.617
23.1 Sviluppo e competitività del turismo (1)	8.387	8.387	5.808	5.808	4.617	4.617
24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	65.118	553	47.863	655	39.111	520
24.2 Indirizzo politico (2)	190	0	135	0	190	0
24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	4.300	0	0	0	0	0
24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4)	59.628	553	46.528	655	37.321	520
24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	1.000	0	1.200	0	1.600	0
25 Fondi da ripartire (33)	724.316	677.295	170.667	160.812	120.988	105.058
25.1 Fondi da assegnare (1)	556.085	509.065	144.227	134.371	73.511	57.581
25.2 Fondi di riserva e speciali (2)	168.231	168.231	26.441	26.441	47.477	47.477
26 Debito pubblico (34)	0	0	0	0	0	0
26.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	0	0	0	0	0	0



MINISTERO MISSIONE Programma	2012		2013		2014	
	Riduzioni	di cui predeterminata per legge	Riduzioni	di cui predeterminata per legge	Riduzioni	di cui predeterminata per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	124.118	113.562	45.210	44.592	58.800	51.549
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	115.330	113.387	45.000	44.650	54.712	51.228
1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3)	18.894	18.340	14.110	14.010	15.559	14.863
1.3 Sviluppo sostenibile (5)	50.215	50.182	23.709	23.703	19.232	19.171
1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	521	0	95	0	951	0
1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (11)	784	744	63	56	306	232
1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12)	35.127	34.633	6.292	6.206	11.298	10.400
1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)	9.788	9.470	731	676	7.366	6.813
2 Ricerca e innovazione (17)	123	98	23	18	225	180
2.1 Ricerca in materia ambientale (3)	123	98	23	18	225	180
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	436	0	80	0	796	0
3.1 Indirizzo politico (2)	22	0	4	0	41	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	414	0	76	0	755	0
4 Fondi da ripartire (33)	8.229	77	107	24	3.067	241
4.1 Fondi da assegnare (1)		77	107	24	3.067	241

**3.1000 (testo 2)**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'elenco 1 di cui all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire l'elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili delle missioni e dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze come da tabella allegata relativa al Ministero medesimo.

b) sostituire l'elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili delle missioni e dei programmi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come da tabella allegata relativa al Ministero medesimo.

c) alla riga «Totale» in corrispondenza della voce «Riduzioni» sostituire gli importi per gli anni 2012, 2013 e 2014 con i seguenti:

2012: 9.606.088;

2013: 4.401.811;

2014: 4.259.348;

d) alla riga «Totale» in corrispondenza della voce «di cui predeterminate per legge» sostituire gli importi per gli anni 2012, 2013 e 2014 con i seguenti:

2012: 8.254.335;

2013: 3.193.407;

2014: 2.799.778.

*Conseguentemente, all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il comma 9 con il seguente: «9. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "a decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2005 al 2011" e, alla fine, sono aggiunte le seguenti: "e a decorrere dal 2012 la somma di un milione di euro"»;

b) al comma 27, sostituire la parola «57» con la seguente: «57-ter»;

c) dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

«57-bis. Al comma 3 dell'articolo 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662" sono aggiunte le seguenti: "il cui onere non potrà essere superiore a 321,6 milioni di euro per l'anno 2012, 351,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 291,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014"».

57-ter. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 3 allegato alla presente legge sono ridotte per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per gli importi ivi indicati».

d) al comma 88, apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «da 80 a 87» con le seguenti: «da 74 a 76 e da 79 a 87»;

2) aggiungere dopo l'ultimo periodo le seguenti parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## ELENCO 3

(articolo 4, comma 57-ter)

Norme	2012	2013	2014
Articolo 13, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102			38.960.000
Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61	13.097.259	10.832.306	
Articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471	40.103.116	33.167.952	40.103.116
Articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35	1.500.000	827.067	1.200.000
Articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326	8.000.000	6.616.534	8.000.000
Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326	1.000.000		2.000.000

*Conseguentemente, alla tabella C, apportare le seguenti modificazioni (tra parentesi, gli importi da sostituire):*

2012                      2013                      2014

(in migliaia di euro)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

LEGGE N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE

(1.10 - CAPP. 1644, 1646)

21.700                      21.700                      5.612  
**(16.971)**                      **(21.168)**                      **(5.572)**

DECRETO-LEGGE N. 2 DEL 1993: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE n. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO DETTENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE			
(1.10 - CAPP. 1388, 1389)	187	155	155
LEGGES N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA	(154)	(150)	(105)
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA n. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGES FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE			
(1.10 - CAP. 1551)	7.000 (5.721)	7.000 (7.000)	7.000 (7.000)

*Conseguentemente alla tabella E, apportare le seguenti modificazioni (tra parentesi, gli importi da sostituire):*

	2012	2013	2014
	<i>(in migliaia di euro)</i>		
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche			
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
LEGGES FINANZIARIA N. 244 DEL 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGES FINANZIARIA 2007)			
- ART. 2 COMMA 327: PIANO STRAORDINARIO DI TELERILEVAMENTO			
(Set. 27) INTERVENTI DIVERSI			
(1.9 - CAP. 8534)	500 (411)	- (-)	- (-)

**RIDUZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE RIMODULABILI  
DI CIASCUN MINISTERO**

TRIENNIO 2012-2014

(migliaia di euro)

MINISTERO MISSIONE Programma	2012		2013		2014	
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.029.998	2.454.000	712.692	400.710	956.998	574.095
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	410.055	187.107	92.318	13.005	310.574	222.689
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1)	148.146	4.192	55.291	0	65.575	228
1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3)	45.580	21.224	670	0	9.381	9.147
1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	1.762	782	763	0	622	0
1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	50.943	391	21.475	325	19.502	258
1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6)	2.084	725	1.504	441	1.195	350
1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	161.540	159.703	12.594	12.240	213.299	212.705
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	49.582	49.582	7.297	7.297	14.095	14.095
2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (1)	45.357	45.357	6.503	6.503	12.920	12.920
2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5)	4.225	4.225	794	794	1.175	1.175
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	1.490	56	580	47	627	37
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	1.007	0	189	0	317	0
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11)	483	56	390	47	310	37
4 Difesa e sicurezza del territorio (5)	869	869	163	163	274	274
4.1 Missioni militari di pace (8)	869	869	163	163	274	274
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	67.543	0	50.392	0	40.585	0
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5)	6.943	0	0	0	537	0
5.2 Sicurezza democratica (4)	60.600	0	50.392	0	40.047	0
6 Soccorso civile (8)	122.795	122.795	69.596	69.596	55.231	55.231
6.2 Protezione civile (5)	122.795	122.795	69.596	69.596	55.231	55.231

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO MISSIONE Programma	2012		2013		2014	
	Riduzioni	di cui predeterminata per legge	Riduzioni	di cui predeterminata per legge	Riduzioni	di cui predeterminata per legge
7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	39.622	39.622	32.948	32.948	26.185	26.185
7.1 Sostegno al settore agricolo (3)	39.622	39.622	32.948	32.948	26.185	26.185
8 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	106.389	92.365	0	0	7.194	7.050
8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	0	0	0	0	0	0
8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	106.389	92.365	0	0	7.194	7.050
9 Diritto alla mobilità (13)	928.575	924.010	4.636	840	153.684	150.667
9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8)	928.576	924.010	4.636	840	153.684	150.667
10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	204.173	203.567	114	0	191	0
10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (8)	204.173	203.567	114	0	191	0
11 Comunicazioni (15)	63.358	0	52.685	0	41.869	0
11.1 Servizi postali e telefonici (3)	7.038	0	5.853	0	4.651	0
11.2 Sostegno all'editoria (4)	56.319	0	46.832	0	37.218	0
13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	0	0	293	0	233	0
13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14)	0	0	293	0	233	0
14 Casa e assetto urbanistico (19)	782	782	0	0	0	0
14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (1)	782	782	0	0	0	0
16 Istruzione scolastica (22)	6.708	6.708	718	718	1.203	1.203
16.1 Sostegno all'istruzione (10)	6.708	6.708	718	718	1.203	1.203
17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	46.318	40.433	30.227	26.747	24.047	21.282
17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5)	12.386	12.228	10.299	10.165	8.185	8.081
17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	1.700	0	0	0	0	0
17.3 Sostegno alla famiglia (7)	21.129	21.129	10.695	10.695	8.499	8.499
17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (8)	7.077	7.077	5.885	5.885	4.702	4.702
17.5 Lotta alle dipendenze (4)	4.026	0	3.348	0	2.661	0
18 Politiche previdenziali (25)	37.113	37.113	30.861	30.861	24.526	24.526
18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)	37.113	37.113	30.861	30.861	24.526	24.526
21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	108.911	57.546	88.366	47.732	70.180	37.887
21.2 Organi a rilevanza costituzionale (2)	33.763	13.148	28.075	10.934	22.312	8.689
21.3 Presidenza del Consiglio dei ministri (3)	75.149	44.398	60.291	36.799	47.868	29.198
22 Giovani e sport (30)	37.894	5.274	27.161	3.480	21.585	2.766
22.1 Attività ricreative e sport (1)	32.620	0	23.681	0	18.819	0
22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (2)	5.274	5.274	3.480	3.480	2.766	2.766
23 Turismo (31)	8.387	8.387	5.808	5.808	4.617	4.617
23.1 Sviluppo e competitività del turismo (1)	8.387	8.387	5.808	5.808	4.617	4.617

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO MISSIONE Programma	2012		2013		2014	
	Riduzioni	di cui predeterminata per legge	Riduzioni	di cui predeterminata per legge	Riduzioni	di cui predeterminata per legge
24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	65.118	553	47.863	655	39.111	520
24.2 Indirizzo politico (2)	190	0	135	0	190	0
24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	4.300	0	0	0	0	0
24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4)	59.628	553	46.528	655	37.321	520
24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	1.000	0	1.200	0	1.600	0
25 Fondi da ripartire (33)	724.316	677.295	170.667	160.812	120.988	105.058
25.1 Fondi da assegnare (1)	556.085	509.065	144.227	134.371	73.511	57.581
25.2 Fondi di riserva e speciali (2)	168.231	168.231	26.441	26.441	47.477	47.477
26 Debito pubblico (34)	0	0	0	0	0	0
26.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	0	0	0	0	0	0
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b>	<b>124.118</b>	<b>113.562</b>	<b>45.210</b>	<b>44.692</b>	<b>58.800</b>	<b>51.649</b>
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	115.330	113.387	45.000	44.650	54.712	51.228
1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3)	18.894	18.349	14.110	14.010	15.559	14.563
1.3 Sviluppo sostenibile (5)	50.215	50.182	23.709	23.703	19.232	19.171
1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	521	0	96	0	951	0
1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (11)	784	744	63	56	306	232
1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12)	35.127	34.633	6.292	6.206	11.298	10.449
1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)	9.788	9.479	731	676	7.366	6.813
2 Ricerca e innovazione (17)	123	98	23	18	225	180
2.1 Ricerca in materia ambientale (3)	123	98	23	18	225	180
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	436	0	80	0	796	0
3.1 Indirizzo politico (2)	22	0	4	0	41	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	414	0	76	0	755	0
4 Fondi da ripartire (33)	8.229	77	107	24	3.067	241
4.1 Fondi da assegnare (1)	8.229	77	107	24	3.067	241

**3.1**

MORANDO

**Ritirato**

*Alla tabella C, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma «Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche», voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto Nazionale di Statistica (24.4 - cap. 1680), apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

2013:

CP: + 7.000;

CS: + 7.000.

2014:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

*Conseguentemente, all'articolo 3, elenco 1, voce Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 Fondi da ripartire (33) programma 25.1 Fondi da assegnare (1), incrementare le riduzioni ivi previste dei seguenti importi:*

2012:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

2013:

CP: + 7.000;

CS: + 7.000.

2014:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.



**3.2**

LATRONICO

**Ritirato**

*All'Elenco 1, Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero, di cui all'articolo 3 del disegno di legge n. 2968, alla voce Ministero dello sviluppo economico, missione Ricerca e innovazione (7.1), programma Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale, azzerare le riduzioni di 8.500 migliaia di euro previste per l'anno 2012.*

*Conseguentemente al medesimo Elenco 1, missione Sviluppo e riequilibrio territoriale (2.1), programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, aumentare dello stesso importo le riduzioni previste.*

---

**3.3**

CURSI

**Ritirato**

*All'Elenco 1, Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero, di cui all'articolo 3, alla voce Ministero dello Sviluppo Economico, missione Ricerca e innovazione (7.1) programma Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale, azzerare le riduzioni di 8.500 migliaia di euro previste per l'anno 2012.*

*Conseguentemente al medesimo Elenco 1, missione Sviluppo e riequilibrio territoriale (2.1) programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, aumentare dello stesso importo le riduzioni previste.*

---

**3.4**

D'ALÌ, ALICATA

**Ritirato**

*Con riferimento all'articolo 3, recante le Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri, sostituire la tabella contenente le riduzioni delle dotazioni finanziarie facenti capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'elenco 1 richiamato nell'articolo 3 citato, e allegato alla legge, con la nuova tabella di seguito riportata.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 110, aggiungere il seguente:*

«110-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzioni di spesa di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le risorse finanziarie dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finalizzate all'attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono ridotte, per quanto concerne gli interventi di tutela ambientale, di euro 10.000.000,00 per l'anno 2012, di euro 2.000.000,00 per l'anno 2013, di euro 13.271,910,00 per l'anno 2014, nonché, per quanto concerne la tutela del rischio idrogeologico, di euro 1.000.000,00 per l'anno 2012 e di euro 6.717.681,00 per l'anno 2014».

#### Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero triennio 2012-2014

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	riduzioni	di cui pre-determinate per legge	riduzioni	di cui pre-determinate per legge	riduzioni	di cui pre-determinate per legge
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare . . . . .	113.100.000	105.370.833	43.200.000	43.200.000	38.810.409	36.810.409
1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) . . . . .	105.400.000	105.370.833	43.200.000	43.200.000	36.810.409	36.810.409
1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3) . . . . .	18.085.335	18.085.335	13.964.035	13.964.035	14.108.178	14.108.178
1.3 Sviluppo sostenibile (5). . . . .	48.900.000	48.900.000	23.467.290	23.467.290	16.830.056	16.830.056
1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8). . . . .	0	0	0	0	0	0
1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientali (11) . . . . .	635.965	635.965	35.965	35.965	35.965	35.965
1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12) . . . . .	31.903.267	31.874.100	5.732.710	5.732.710	5.736.710	5.736.710
1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13) . . . . .	5.875.433	5.875.433	0	0	100.000	100.000
2. Ricerca e innovazione (3) . . . . .	0	0	0	0	0	0
2.1 Ricerca in materia ambientale (3) . . . . .	0	0	0	0	0	0
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32). . . . .	0	0	0	0	0	0
3.1 Indirizzo politico (2) . . . . .	0	0	0	0	0	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) . . . . .	0	0	0	0	0	0
4. Fondi da ripartire (33). . . . .	7.700.000	0	0	0	2.000.000	0
4.1 Fondi da assegnare (1) . . . . .	7.700.000	0	0	0	2.000.000	0

**3.5**

MASSIDDA

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 10, comma 19, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della Corte dei conti" sono inserite le seguenti: ", nonché i dipendenti di altri ministeri che, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto per almeno un triennio incarichi di componente presso i collegi di cui al presente comma,"».

**3.0.1**

GRILLO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "destinate alla ricerca" sono aggiunte le seguenti: "al sostegno dell'editoria".

2. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno dell'editoria è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2012.

3. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278 e dall'articolo 20, comma 3-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, il sesto periodo è sostituito con il seguente: "La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici e i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta di applica con l'aliquota dei beni diversi".

5. All'onere di 120 milioni di euro per l'anno 2012 derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 e dal risparmio derivante dall'attuazione del

comma 3, si provvede mediante le maggiore entrate di cui al comma 4 e la destinazione di 85 milioni di euro delle maggiori entrate derivate dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».

*Conseguentemente, sopprimere la riduzione di 75.870 per l'anno 2012 prevista dal punto 11.2 dell'elenco 1 di cui all'articolo 3.*

---

**Art. 4.****4.1**

BERTUZZI

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 1.230;  
2013: - 1.230;  
2014: - 1.230.

---

**4.2**

BERTUZZI

**Ritirato**

*Al comma 3, sostituire le parole: «euro 1.230.000» con le seguenti: «euro 500.000».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 730;  
2013: - 730;  
2014: - 730.

---

**4.3**

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal

2014. Alle emittenti radiotelevisive locali verranno, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

*7-ter.* A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 27, comma 9, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "pari all'1 per cento del fatturato" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 5 per cento del fatturato"».

---

#### 4.4

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

#### **Ritirato**

*Sopprimere il comma 8.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «1.235 milioni» con le seguenti: «1.233 milioni».*

---

#### 4.5

SCANU, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI

#### **Ritirato**

*Sopprimere il comma 8.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 2.000;

2013: - 2.000;

2014: - 2.000.

---

#### 4.6

BUTTI, ADAMO

#### **Ritirato**

*Al comma 9, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2012 la somma di un milione di euro», aggiungere il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2005 dette somme possono essere utilizzate anche per finanziare i*

maggiori costi per il personale statale operante in Campione d'Italia gravanti sul bilancio del comune stesso».

---

#### 4.7

VACCARI

##### **Ritirato**

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è ridotta in misura pari ad euro 16.000.000 per l'anno 2012».

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 30, sostituire le parole «euro 14» e «euro 26», rispettivamente con le seguenti: «euro 7» e «euro 13».*

---

#### 4.8

INCOSTANTE, ADAMO

##### **Ritirato**

*Al comma 10, sostituire le parole: «57.448.387 per l'anno 2012 e ad euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2013» con le seguenti: «27.448.387 per l'anno 2012 e ad euro 15.010.352 a decorrere dall'anno 2013».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 20.000;

2013: - 15.000;

2014: - 15.000.

---

#### 4.9

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

##### **Ritirato**

*Al comma 12, al paragrafo c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per il personale inserito in graduatoria di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 1996 del 2008».*

*Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti "0,25 per cento".

25-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 25-bis, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010».

---

#### 4.10

BERTUZZI

##### Ritirato

*Sopprimere il comma 14.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 10.000;

2013: - 10.000;

2014: - 10.000.

---

#### 4.11

ADAMO, INCOSTANTE

##### Ritirato

*Sopprimere il comma 14.*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 1.500;

2013: - 1.500;

2014: - 1.500.

---

#### 4.12

VACCARI

##### Ritirato

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-bis. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i funzionari tecnici antincendi volontari di cui agli articoli 5 e 26, comma 7 del



decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76; i capi reparto volontari ed i capi squadra volontari operanti in un distaccamento volontario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76; nonché i capi distaccamento volontari con anzianità nell'incarico di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, di almeno 5 anni, sono abilitati alla formazione iniziale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, esclusivamente del personale volontario che abbia manifestato l'intenzione di prestare servizio presso i distaccamenti stessi secondo le modalità previste dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nell'applicazione del comma 13.

*15-ter.* Il personale permanente cessato volontariamente dal servizio e reclutato fra il personale volontario di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, conserva le abilitazioni conseguite ad istruttore professionale del Corpo nazionale vigili del fuoco precedentemente possedute, esclusivamente al fine della formazione del personale operante o che intende operare presso i distaccamenti volontari secondo le modalità di cui al comma precedente.

*15-quater.* Il personale volontario operativo in possesso di patente per la guida dei veicoli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di terza categoria da almeno 10 anni è abilitato alla formazione esclusivamente del personale che presta servizio presso i distaccamenti volontari per il conseguimento delle patenti ministeriali fino alla terza categoria.

*15-quinquies.* L'attività di formazione prestata dal personale volontario di cui ai commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*, viene svolta a titolo gratuito e non costituisce richiamo in servizio, rimanendo impregiudicato l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, nonché le tutele assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa».

---

#### 4.13

VACCARI, MONTI

#### **Ritirato**

*Sopprimere i commi 17 e 18.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 30, sostituire le parole «euro 14» e «euro 26», rispettivamente con le seguenti: «euro 10» e «euro 20».*

---

**4.14**

BUTTI

**Ritirato**

*Sopprimere i commi 17 e 18.*

*Conseguentemente, ridurre in maniera proporzionale tutte le rubriche della allegata Tabella A.*

---

**4.15**

D'ALIA, GALIOTO, GUSTAVINO

**Ritirato**

*I commi 17 e 18 sono soppressi.*

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente, fino a concorrenza, gli importi di tutte le rubriche della allegata Tabella A.*

---

**4.16**

BOSONE, BASSOLI, AGOSTINI, MERCATALI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, LEGNINI, BERTUZZI

**Ritirato**

*Sopprimere i commi 17 e 18.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 3.000;

2013: -

2014: -

**4.17**

DE ANGELIS

**Ritirato**

*Sopprimere i commi 17 e 18.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate nella allegata Tabella C.*

---

**4.18**

PISTORIO, OLIVA, ASTORE

**Ritirato**

*Sopprimere i commi 19 e 21.*

*Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.*

---

**4.19**

LUMIA, BERTUZZI

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 19.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 5.000;

2013: - 5.000;

2014: - 5.000.

**4.20**

INCOSTANTE, ADAMO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 19.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 2.000;

2013: - 2.000;

2014: - 2.000.

**4.21**

D'ALIA, SERRA, GALIOTO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 19.*

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente, fino a concorrenza, gli importi di tutte le rubriche della allegata Tabella A.*

**4.22**

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 19.*

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 10.000;

2013: - 10.000;

2014: - 10.000.

**4.23**

DELLA MONICA, LI GOTTI, D'ALIA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, SERRA

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 21.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 13,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

#### 4.24

CASSON, ZANDA, INCOSTANTE, DE SENA, ARMATO

#### **Ritirato**

*Sopprimere il comma 21.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 13,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

**4.25**

LUSI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, ARMATO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 21*

*Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 13,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere

conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

#### 4.26

LUMIA

#### Ritirato

*Sopprimere il comma 21.*

*Conseguentemente,*

*all'articolo 5, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;



b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 13,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

#### 4.27

SALTAMARTINI

##### **Ritirato**

*Sopprimere comma 21.*

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente di pari importo gli stanziamenti di tutte le rubriche dell'allegata tabella A.*

---

#### 4.28

D'ALIA, SERRA, GALIOTO

##### **Ritirato**

*Il comma 21 è soppresso*

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente, fino a concorrenza, gli importi di tutte le rubriche della allegata tabella A.*

---

**4.29**

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 21.*

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 13.100;  
2013: - 13.100;  
2014: - 13.100.

---

**4.30**

FLERES, VIESPOLI, CENTARO, FERRARA, PISCITELLI, SAIA, CASTIGLIONE, CARRARA

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 21*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**4.5000 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al comma 21, dopo le parole: «le disposizioni di cui al comma 3» aggiungere le seguenti: «ed infine è aggiunto il seguente periodo: "È autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013 per l'attribuzione ai medesimi funzionari e ufficiali di un trattamento economico accessorio da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"»;*

*al comma 41, secondo periodo, dopo le parole: «nelle qualifiche», aggiungere le seguenti: «secondo la Tabella 1 allegata al presente articolo» e conseguentemente inserire la seguente tabella:*

TABELLA 1

(Articolo 4, comma 41)

		Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Commissione Tributaria di I° grado	Giudice	0,50
	Vice Presidente di Sezione	1
	Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Commissione	2
Commissione Tributaria di II° grado	Giudice	1
	Vice Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Sezione	2
	Presidente di Commissione	2,50
Commissione Tributaria Provinciale e I° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)	Giudice	1,50
	Vice Presidente di Sezione	2
	Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Commissione	3,50
Commissione Tributaria Provinciale e II° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonché Commissione Tributaria Centrale	Giudice	2
	Vice Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Sezione	3
	Presidente di Commissione	4

*il comma 47 è soppresso.*

*All'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, le parole: «1.235» sono sostituite dalle seguenti: «1.143»;*

*aggiungere in fine il seguente periodo: «Una quota pari a 100 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo è destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Per le medesime finalità, è altresì autorizzata per l'anno 2013 la spesa di 50 milioni di euro. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario».*

*al comma 5, le parole: «950 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «949 milioni»;*

*dopo il comma 25, sono aggiunti i seguenti:*

*25-bis.* Il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra Poste Italiane s.p.a. e il Ministero dello sviluppo economico, è approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente».

*25-ter.* In favore dei Policlinici universitari gestiti direttamente da Università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2012, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i Policlinici universitari gestiti direttamente da Università non statali è stabilito con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

*25-quater.* Il fondo istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2012.

*25-quinquies.* L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26-ter, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è ridotta di 18 milioni di euro per l'anno 2012 e di 25 milioni di euro per l'anno 2013. L'ultimo periodo del citato comma 26-ter è soppresso.

*25-sexies.* Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in euro 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed è attribuito per il 50 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 35 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. Onlus, con l'obbligo per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

*25-septies.* Nel saldo finanziario, in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabi-

lità interno, non sono considerate le spese sostenute dal Comune di Bartetta per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo del fabbricato di Via Roma. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2011.

*25-octies.* In via straordinaria, per l'anno 2012, per la provincia ed il comune di Milano, coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si intendono così ridefinite:

è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore all'1,5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati nell'ultimo consuntivo;

non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione dell'indebitamento legato esclusivamente alle opere essenziali connesse al grande evento EXPO Milano 2015, ricomprendendovi altresì eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, salvo quanto sopra previsto per gli investimenti indispensabili per la realizzazione del grande evento EXPO MILANO 2015.

*25-nonies.* Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012.

*Conseguentemente, all'elenco 2, di cui all'articolo 5, comma 1, inserire le seguenti finalità:*

interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Unione italiana ciechi

all'elenco 2, di cui all'articolo 5, comma 1, sopprimere la seguente finalità:

contributo statale ai policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e ospedale pediatrico Bambino Gesù

*alla tabella A voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 4.700;

2013: - 5.600;

2014: - 5.600.

*alla tabella A voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 3.000.

*alla tabella B, per l'anno 2013, ridurre in maniera lineare gli importi di tutte le rubriche, con esclusione della voce Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo di 25 milioni di euro.*

*alla tabella C, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma «Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche», voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1980): Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto Nazionale di Statistica (24.4 - cap. 1680), apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

*Alla tabella C, alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo», programma «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy», apportare le seguenti variazioni:*

	2012	2013	2014
	<i>(in migliaia di euro)</i>		
<b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>			
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero			
- art. 8 comma 1 punto b: lettera b: Attività promozionale delle esportazioni italiane (4.2 - cap. 2531)			
Competenza	- 4.000	- 4.000	- 4.000
Cassa	- 4.000	- 4.000	- 4.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica			
- art. 1 comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi e legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 519 - Stabilizzazione personale (4.2 - cap. 2501)			
Competenza	4.000	4.000	4.000
Cassa	4.000	4.000	4.000

**4.5000 (testo 2)**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al comma 21, dopo le parole: «le disposizioni di cui al comma 3» aggiungere le seguenti: ed infine è aggiunto il seguente periodo: «È autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia di un trattamento economico accessorio da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;*

*al comma 41, secondo periodo, dopo le parole: «nelle qualifiche», aggiungere le seguenti: «secondo la Tabella 1 allegata al presente articolo» e conseguentemente inserire la seguente tabella:*

TABELLA 1

(Articolo 4, comma 41)

		Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Commissione Tributaria di I° grado	Giudice	0,50
	Vice Presidente di Sezione	1
	Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Commissione	2
Commissione Tributaria di II° grado	Giudice	1
	Vice Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Sezione	2
	Presidente di Commissione	2,50
Commissione Tributaria Provinciale e I° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)	Giudice	1,50
	Vice Presidente di Sezione	2
	Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Commissione	3,50
Commissione Tributaria Provinciale e II° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonché Commissione Tributaria Centrale	Giudice	2
	Vice Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Sezione	3
	Presidente di Commissione	4

*il comma 47 è soppresso.*

*All'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, le parole: «1.235» sono sostituite dalle seguenti: «1.143»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari a 100 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo è destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. E' altresì rifinanziata di 50 milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario».*

*dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

*«7-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire il fondo di cui al comma 7.»;*



dopo il comma 25, sono aggiunti i seguenti:

"25-bis. Il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra Poste Italiane s.p.a. e il Ministero dello sviluppo economico, è approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

25-ter. In favore dei Policlinici universitari gestiti direttamente da Università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2012, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i Policlinici universitari gestiti direttamente da Università non statali è stabilito con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

25-quater. Il fondo istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2012.

25-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26-ter, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è ridotta di 18 milioni di euro per l'anno 2012 e di 25 milioni di euro per l'anno 2013. L'ultimo periodo del citato comma 26-ter è soppresso.

25-sexies. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in euro 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed è attribuito per il 50 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.R.I.F.O.R. Onlus, per il 35 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. Onlus, con l'obbligo per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

25-septies. Nel saldo finanziario, in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 13 dicembre

2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dal Comune di Barletta per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo del fabbricato di Via Roma. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2011. A tal fine, la dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2011. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

*25-octies.* In via straordinaria, per l'anno 2012, per la provincia ed il comune di Milano, coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015, le sanzioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si intendono così ridefinite:

"è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore all'1,5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati nell'ultimo consuntivo;

non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione dell'indebitamento legato esclusivamente alle opere essenziali connesse al grande evento EXPO Milano 2015, ricomprendendovi altresì eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, salvo quanto sopra previsto per gli investimenti indispensabili per la realizzazione del grande evento EXPO MILANO 2015".

*25-nonies.* Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012».

*Conseguentemente, all'elenco 2, di cui all'articolo 5, comma 1, inserire le seguenti finalità:*

interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Unione italiana ciechi.

*all'elenco 2, di cui all'articolo 5, comma 1, sopprimere la seguente finalità:*

contributo statale ai policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e ospedale pediatrico Bambino Gesù

*alla tabella A voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 4.700;

2013: - 5.600;

2014: - 5.600.

*alla tabella A voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 3.000.

*alla tabella B, per l'anno 2013, ridurre in maniera lineare gli importi di tutte le rubriche, con esclusione della voce Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo di 25 milioni di euro.*

*alla tabella C, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma "Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche", voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1980): Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto Nazionale di Statistica (24.4 - cap. 1680), apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

*Alla tabella C, alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo», programma «Sostegno all'interna-*

zionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy*», *apportare le seguenti variazioni:*

	2012	2013	2014
	<i>(in migliaia di euro)</i>		
<b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>			
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero			
- art. 8 comma 1 punto b: lettera b: Attività promozionale delle esportazioni italiane (4.2 - cap. 2531)			
Competenza	- 4.000	- 4.000	- 4.000
Cassa	- 4.000	- 4.000	- 4.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica			
- art. 1 comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi e legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 519 - Stabilizzazione personale (4.2 - cap. 2501)			
Competenza	4.000	4.000	4.000
Cassa	4.000	4.000	4.000

#### **4.31**

MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, PEDICA

#### **Ritirato**

*Sopprimere il comma 22.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «1.235 milioni» con le seguenti: «1.085 milioni».*

**4.32**

GALITO

**Ritirato**

*Il comma 22 è soppresso*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: «1.235» con la seguente: «1.085».*

**4.33**PINOTTI, LUSI, GHEDINI, PASSONI, CABRAS, SANNA, SCANU, Vittoria FRANCO,  
CARLONI**Respinto**

*Sopprimere il comma 22.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

#### 4.34

TANCREDI

##### **Ritirato**

*Sopprimere il comma 22.*

*Conseguentemente, ridurre corrispondentemente tutte le rubriche della allegata tabella A di cui all'articolo 6, comma 1.*

---

#### 4.35

BALDASSARRI

##### **Ritirato**

*Sopprimere il comma 22.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate nella allegata tabella C.*

---

**4.36**

PISTORIO, OLIVA

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 22.*

*Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni per l'anno 2012.*

---

**4.37**

BONFRISCO

**Ritirato**

*All'articolo 4, sopprimere il comma 23.*

*Conseguentemente, alla tabella A, in corrispondenza della voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», gli importi di «114.256» e «111.209» riportati, rispettivamente, sotto le colonne denominate «2013» e «2014» sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: «64.256» e «61.209».*

---

**4.38**

SCANU, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 23.*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 0;  
2013: - 50.000;  
2014: - 0.

---

**4.39**

ADAMO, INCOSTANTE

**Ritirato***Sopprimere il comma 25.**Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 320;

2013: - 320;

2014: - 320.

**4.40**

ANDRIA, LUSI, CARLONI, ARMATO, INCOSTANTE

**Ritirato***Sopprimere il comma 26.**Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 10.000;

2013: - 10.000;

2014: - 10.000.

**4.41**

AGOSTINI

**Respinto***Sopprimere i commi da 30 a 36**Conseguentemente,**alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 35.000;

2013: - 35.000;

2014: - 35.000.

*alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 25.000;

2013: - 25.000;

2014: - 25.000.



*alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 17.503;  
2013: - 17.503;  
2014: - 17.503.

---

#### **4.42**

BERTUZZI

##### **Ritirato**

*Sopprimere i commi da 30 a 36.*

*Conseguentemente,*

*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 32.000;  
2013: - 32.000;  
2014: - 32.000.

*alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 27.000;  
2013: - 27.000;  
2014: - 27.000.

*alla tabella A, voce Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 18.503;  
2013: - 18.503;  
2014: - 18.503.

---

#### **4.43**

GALIOTO

##### **Ritirato**

*I commi da 30 a 36 sono soppressi*

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente fino a concorrenza gli importi di tutte le rubriche della allegata tabella A.*

---

**4.44**

PETERLINI, GALIOTO

**Ritirato**

*Sopprimere dal comma 30 al comma 36.*

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente in maniera lineare, fino al 3% a decorrere dall'anno 2012 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C. i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**4.45**

LANNUTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Sopprimere i commi da 31 a 36.*

*Conseguentemente, all'articolo 5. dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

25-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 25bis, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010».

**4.46**

SANGALLI, FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI

**Ritirato**

*Sopprimere i commi 30, 31 e 33.*

*Conseguentemente all'articolo 5 dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Via dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta a 42.502.210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014».

**4.47**

GALIOTO

**Ritirato**

*I commi 30,31 e 33 dell'articolo 4 sono soppressi.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 42.502.210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante riduzione lineare delle risorse di parte corrente iscritte ai capitoli di bilancio di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.*

**4.48**

VACCARI, MAURO

**Ritirato**

*Al comma 30 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) le parole: «euro 14» sono sostituite dalle seguenti: «euro 8»;*
- b) le parole: «euro 26» sono sostituite dalle seguenti: «euro 16».*

**4.49**

BUBBICO, FIORONI, SANGALLI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI

**Ritirato**

*Sopprimere i commi 34 e 35.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

*«25-bis. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014».*

**4.50**

FIORONI, SANGALLI

**Ritirato**

*Dopo il comma 35 è inserito il seguente:*

*«35-bis. L'articolo 44-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato».*

**4.51**

BALDASSARRI

**Ritirato**

*Sopprimere i commi 37 e 38.*

*Conseguentemente, al comma 55, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il garante del contribuente di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212».*

---

**4.52**

BARBOLINI, AGOSTINI, MERCATALI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

**Ritirato**

*Sopprimere i commi 37 e 38*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 1.400;  
2013: - 1.400;  
2014: - 1.400.

---

**4.53**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo il comma 39, inserire il seguente:*

*«39-bis. All'articolo 54, comma 3. del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 14 ottobre 1958 è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso i titolari di patentini non sono tenuti a fare richieste scritte di acquisto nei confronti dei rivenditori né a registrare in appositi registri gli acquisti di generi di monopolio"».*

*Conseguentemente gli oneri di cui al comma 39-bis si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2% a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**4.54**

GERMONTANI

**Ritirato**

*Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:*

«40-bis. All'articolo 18 comma 2 del decreto legislativo n 545 del 1992 aggiungere il seguente periodo: "I Componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che, nelle more del mandato, compiono il settantacinquesimo anno di età, permangono in servizio fino alla fine della Consiliatura"».

**4.55**

LATRONICO

**Ritirato**

*Al comma 41, secondo periodo, dopo le parole: «nelle qualifiche», aggiungere le seguenti: «secondo la Tabella 1 allegata al presente articolo».*

*Conseguentemente, inserire la seguente tabella:*

TABELLA 1

(Articolo 4, comma 41)

		Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Commissione Tributaria di I° grado	Giudice	0,50
	Vice Presidente di Sezione	1
	Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Commissione	2
Commissione Tributaria di II° grado	Giudice	1
	Vice Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Sezione	2
	Presidente di Commissione	2,50
Commissione Tributaria Provinciale e I° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)	Giudice	1,50
	Vice Presidente di Sezione	2
	Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Commissione	3,50
Commissione Tributaria Provinciale e II° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonché Commissione Tributaria Centrale	Giudice	2
	Vice Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Sezione	3
	Presidente di Commissione	4

**4.56**

COSTA

**Ritirato**

*Dopo il comma 41, inserire il seguente:*

«41-bis. I componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che, nelle more del mandato, compiono il settantacinquesimo anno di età permangono in servizio fino alla fine della consiliatura».

---

**4.57**

LATRONICO

**Ritirato**

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. Al fine di ridurre le spese di giustizia, per l'espletamento degli accertamenti nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuate esclusivamente in via telematica. previa consultazione dell'Archivio dei rapporti, costituito in apposita sezione dell'Anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le richieste telematiche devono seguire procedure compatibili con quelle in uso presso le banche e gli intermediari finanziari e da questi adottate ai fini e secondo le modalità previsti dall'art. 32, comma 1, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Ministero della giustizia, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste alle banche ed agli intermediari finanziari e delle relative risposte.».

---

**4.58**

LATRONICO

**Ritirato**

*Dopo il comma 41, è aggiunto il seguente:*

«41-bis. All'articolo 19, comma 1, numero 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nelle more dell'espletamento del concorso, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa può applicare presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato consiglieri di tribunale amministrativo regionale di cui all'articolo 18, ricompresi, all'atto della ricognizione dei posti vacanti per l'indizione della selezione di cui al periodo precedente, nell'ultimo terzo del ruolo,

per un periodo di sei mesi prorogabili fino alla data di immissione in servizio dei consiglieri di Stati vincitori del concorso. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa sceglie i magistrati da applicare presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato tra coloro che hanno presentato apposita istanza secondo criteri obiettivi e predeterminati e nel rispetto del principio di rotazione. I consiglieri di tribunale amministrativo regionale applicati presso il Consiglio di Stato sono posti in posizione di fuori ruolo presso il Tribunale di appartenenza, fino al momento della cessazione del periodo di applicazione. L'applicazione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato. Dall'applicazione di tale istituto non possono derivare ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

---

**4.59**

BELISARIO, DI NARDO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 47.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «1.235 milioni» con le seguenti: «1.228 milioni».*

---

**4.60**

ANTEZZA, BUBBICO, CHIURAZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 47.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 4, dopo le parole: «ridotta di» inserire le seguenti: «7 milioni di euro per l'anno 2011 e di».*

---

**4.61**

PISTORIO, OLIVA

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 47.*

*Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in*

*bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7 milioni per l'anno 2011.*

---

**4.62**

LATRONICO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 47.*

---

**4.63**

CARUSO

**Ritirato**

*Dopo il comma 48 è aggiunto il seguente:*

«48-bis. Al fine del contenimento delle relative spese attraverso la definizione, anche in via preventiva, di contenzioso giudiziario, ai candidati ai concorsi per esame, a duecento posti di notaio, indetti con i decreti dirigenziali del Dipartimento per gli Affari di Giustizia in data 29 dicembre 2000 e in data 20 dicembre 2002, già nominati notai nelle residenze per ciascuno indicate, dopo il superamento delle prescritte prove scritte ed orali, giusti i decreti dirigenziali 8 gennaio 2004, 3 maggio 2006 e 29 maggio 2006, sono riconosciuti i titoli in forza dei quali ha avuto luogo la detta nomina, che è definitivamente confermata. Sono dichiarati estinti, con l'integrale compensazione di ogni spesa tra le parti e rinuncia al risarcimento di ogni danno da parte dello Stato, gli eventuali giudizi pendenti davanti a qualsivoglia giurisdizione fra i detti soggetti e l'Amministrazione dello Stato.».

---

**4.64**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo il comma 48, inserire il seguente:*

«48-bis. L'articolo 38, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"38. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quarto quello dichiarato ed il reddito dichiarato non risulti congruo almeno per due periodi d'imposta."».

*Conseguentemente gli oneri di cui al comma 48-bis si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al*



*2% a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**4.65**

MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 51.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

25-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 25-bis, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010».

---

**4.66**

D'ALIA, GALIOTO

**Ritirato**

*Il comma 51 è soppresso.*

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente, fino a concorrenza, gli importi di tutte le rubriche della allegata tabella A.*

---

**4.67**

BASSOLI, Ignazio MARINO, MERCATALI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, GHEDINI, GRANAIOLO, PASSONI, PORETTI, LEGNINI

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 51.*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 10.000;

2013: - 10.000;

2014: - 10.000.

---

**4.68**

DELLA MONICA, LI GOTTI, CECCANTI, MARINARO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 51.*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 10.000;

2013: - 10.000;

2014: - 10.000.

---

**4.69**

D'ALIA, GALIOTO

**Ritirato**

*Sostituire il comma 51 con il seguente:*

«51. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'art. 2946 del codice civile e decorre dalla data in cui è cessata la violazione degli obblighi comunitari da parte dello Stato».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente, fino a concorrenza, gli importi di tutte le rubriche della allegata tabella A.*

---

**4.70**

DE LILLO, D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI, CECCANTI

**Ritirato**

*Sostituire il comma 51 con il seguente:*

«51. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'art. 2946 del codice civile e decorre dalla data in cui è cessata la violazione degli obblighi comunitari da parte dello Stato».

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire l'importo: «1.235», con l'importo: «1.200».*

---

**4.71**

MERCATALI

**Ritirato**

*Sostituire il comma 51 con il seguente:*

«51. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'art. 2946 del codice civile e decorre dalla data in cui è cessata la violazione degli obblighi comunitari da parte dello Stato».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 10.000;

2013: - 10.000;

2014: - 10.000.

**4.72**

LEGNINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 52, inserire il seguente:*

«52-bis. Al Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 19, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Tali incarichi sono conferiti fornendone esplicita motivazione a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che siano in possesso di un diploma di laurea o laurea specialistica o altro titolo universitario equivalente rilasciato da istituti universitari stranieri, e abbiano maturato un periodo di esperienza lavorativa di almeno 2 anni anche non continuativi e a qualsiasi titolo nella pubblica Amministrazione, in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, in funzioni che siano equivalenti a quelle immediatamente inferiori a quelle di cui al presente articolo, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da esperienze di lavoro maturate per almeno un biennio anche non continuativo, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato".

b) All'articolo 28, comma 2, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "Il possono, altresì, essere ammessi i cittadini italiani muniti di diploma di laurea o laurea specialistica o altro titolo universitario equivalente rilasciato da istituti universitari stranieri, che abbiano maturato un

periodo di esperienza di almeno 2 anni anche non continuativi e a qualsiasi titolo nella pubblica Amministrazione o in aziende private, in funzioni equivalenti a quelle immediatamente inferiori a quelle di cui al presente articolo".

*c) All'articolo 28-bis, comma 3, infine è aggiunto il seguente periodo: «Il possono, altresì, essere ammessi i cittadini italiani muniti di diploma di laurea o laurea specialistica o altro titolo universitario equivalente rilasciato da istituti universitari stranieri, che abbiano maturato un periodo di esperienza di almeno 5 anni anche non continuativi e a qualsiasi titolo nella pubblica Amministrazione o in aziende private, in funzioni equivalenti a quelle immediatamente inferiori a quelle di cui al presente articolo"».*

*Conseguentemente, al comma 53 le parole: «compreso tra i 10 e i 15» sono sostituite dalle seguenti: «compreso tra i 12 e i 17».*

---

#### **4.73**

POLI BORTONE, FLERES, SAIA, CARRARA

#### **Ritirato**

*Al comma 54, dopo le parole: «sono stabiliti i tempi» inserire le seguenti: «la facoltà di trasferire i canoni in leasing».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

#### **4.74**

AGOSTINI

#### **Ritirato**

*Sopprimere i commi 56 e 57*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 10.000;  
2013: - 10.000;  
2014: - 10.000.

---

**4.75**

PICHETTO FRATIN, TANCREDI, LENNA

**Ritirato**

*Sopprimere i commi 56 e 57.*

---

**4.76**

AGOSTINI

**Ritirato**

*Al comma 56, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al personale di cui al presente comma sono comunque attribuiti, nell'ambito degli ordinamenti delle singole Autorità amministrative indipendenti, trattamenti accessori idonei ad assicurare retribuzioni adeguate alla quantità e qualità del servizio reso a parità di funzioni, in coerenza con l'ordinamento giuridico ed economico stabilito in via generale per il personale di ciascuna Autorità».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 10.000;

2013: - 10.000;

2014: - 10.000.

**4.77**

ZANETTA

**Ritirato**

*Dopo il comma 56 aggiungere il seguente*

*«56-bis. Il personale, anche dirigenziale, che ricade nelle previsioni del comma 56 alla data di entrata in vigore della presente legge, può transitare su domanda con le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente nei rispettivi ruoli delle Autorità amministrative indipendenti presso le quali presta servizio, a condizione che la corrispondente qualifica presenti capienza di organico».*

---

**4.78**

D'ALÌ, ALICATA

**Ritirato**

*Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:*

«57-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 23, al secondo periodo, dopo le parole: "si provvede", inserire la seguente: "anche"».

---

**4.79**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

**Ritirato**

*Sostituire il comma 59 con il seguente:*

«59. È soppressa l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI, istituita con l'art. 14, commi 28 e 29, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Le funzioni esercitate dall'ASSI, ai sensi del medesimo articolo 14, con esclusione del finanziamento agli ippodromi e dello stanziamento dei montepremi, sono trasferite al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali. Le corse di cavalli sono considerate attività di iniziativa privata e verranno effettuate, sotto il controllo sanitario del Ministero delle politiche agricole, dai soggetti abilitati e nelle strutture riconosciute idonee, iscritti in apposito albo, tenuto dal Ministero per le politiche agricole. In sede di attuazione del presente comma, verranno iscritti nel suddetto albo i soggetti e le strutture che attualmente effettuano le corse per conto dell'ASSI. I proventi derivanti dalla raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, sia all'interno che all'esterno degli ippodromi sia con metodi telematici, saranno di spettanza del soggetto che organizza e finanzia la corsa, detratti gli oneri fiscali, quali l'imposta unica scommesse, che rimarrà di spettanza dell'A.A.M.S. A carico dei medesimi soggetti ricadranno, altresì, tutti i costi per la raccolta delle scommesse, inclusi i compensi per i raccoglitori (Agenzie). Le scommesse verranno raccolte sotto la vigilanza dell'A.A.M.S. Le immagini delle corse resteranno di esclusiva proprietà dei soggetti organizzatori delle stesse, che ne sopporteranno tutti i costi per la realizzazione e diffusione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma».

---

**4.80**

PERTOLDI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, RANDAZZO

**Ritirato***Sopprimere il comma 60.**Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 1.571;

2013: - ;

2014: - .

**4.81**

ANDRIA, ROILO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, GHEDINI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

**Ritirato***Sopprimere il comma 61.**Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 10.000;

2013: - 6.000;

2014: - 6.000.

**4.82**

TANCREDI

**Ritirato***Al comma 61, sostituire le parole: «I benefici di cui all'articolo 6» con le seguenti: «I benefici di cui all'articolo 6-bis».***4.83**

GRILLO

**Ritirato***Al comma 61 sostituire le parole: «articolo 6» con le seguenti: «articolo 6-bis».*

**4.84**

MAZZARACCHIO, PICHETTO FRATIN, TANCREDI

**Ritirato**

*Al comma 61, aggiungere dopo la parola: «2013», le seguenti parole: «, con esclusione delle imprese armatori ali che esercitano le attività di pesca».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni utilizzando l'accantonamento relativo al MEF:*

2012: - 1.000;

2013: - 1.170;

2014: - 1.170.

**4.85**

LATRONICO

**Ritirato**

*Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:*

«62-bis. A tal fine, nonché allo scopo di assicurare maggiore continuità finalizzata ad una migliore razionalizzazione organizzativa, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 23 aprile 1959 n. 189, con esclusione della sola procedura ivi richiamata al primo periodo per l'adozione del provvedimento di rinnovo, si applicano, con effetto a decorrere dal mandato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche alla fattispecie di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, per la quale il rinnovo dell'incarico in attuazione del presente comma, è disposto con la medesima procedura già stabilita per la nomina».

**4.86**

FLUTTERO

**Ritirato**

*Al comma 63, aggiungere infine i seguenti periodi: «dei quali euro 6.000.000 annui sono destinati alla prosecuzione delle attività di cui all'articolo 18 comma 15 della legge 23 luglio 2009 n. 99. All'articolo 4 comma 31-bis del decreto legge 12 luglio 2011 n. 107, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011 n. 130, sopprimere l'ultimo periodo.».*



**4.87**

FLUTTERO

**Ritirato**

*Dopo il comma 63 aggiungere il seguente:*

«63-bis. Al fine di realizzare per il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera una struttura amministrativo-contabile analoga a quella prevista dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e maggiormente funzionale ai compiti d’istituto del Corpo, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, emana entro 12 mesi apposito regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Detto provvedimento sostituisce il regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di Porto approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391. In attesa dell’emanazione del regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa per quanto riguarda la contabilizzazione delle entrate e delle spese e la gestione delle permute.».

**4.88**

LATRONICO

**Ritirato**

*Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:*

«66. Per le finalità di cui al comma 62, all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."».

**4.89**

GRANAIOLA

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 68.*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 6.000;

2013: - 2.000;

2014: -.

**4.90**

RUSCONI, AGOSTINI, MERCATALI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, BASTICO, CARLONI, LEGNINI, ADAMO, BLAZINA

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 74.*

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 1.700;

2013: - 5.200;

2014: - 5.200.

**4.91**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, AGOSTINI, MERCATALI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, BASTICO, CARLONI, LEGNINI, ADAMO, BLAZINA

**Ritirato**

*Sopprimere i comma 75 e 76.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:*

«25-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

*25-ter.* All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelievi per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

*25-quater.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*25-quinquies.* A decorrere dalla medesima data di cui al comma *25-quater*, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, *12-bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a *37-ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma *4-bis* dell'articolo *8-bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo *8-bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244"».

**4.92**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Sopprimere i commi 75 e 76.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti "0,25 per cento".

25-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 25-bis, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010».

**4.93**

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI, RUSCONI

**Ritirato**

*Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:*

«76-bis. Le disposizioni di cui ai commi 75 e 76 sono applicate alle scuole con lingua di insegnamento slovena e alla scuola bilingue slovena-italiana nel rispetto dell'articolo 11, comma 2 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il quale per quanto attiene alla riorganizzazione di tali scuole richiama esplicitamente la vigenza del comma 9 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998.

76-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 76-bis si provvede fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 76-quater e 76-quinquies.

76-quater. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

*76-quinquies.* All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelievi per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro"».

---

#### 4.94

VITA, RUSCONI, MERCATALI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, BASTICO, CARLONI LEGNINI, BLAZINA

#### Ritirato

*Sopprimere il comma 79.*

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 800;  
2013: - 3.740;  
2014: - 6.680.

---

#### 4.95

VITA, RUSCONI, MERCATALI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, BASTICO, CARLONI, LEGNINI, BLAZINA

#### Ritirato

*Sopprimere i commi 80, 81, 82, 83, 85 e 86.*

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 10.000;  
2013: - 10.000;  
2014: - 10.000.

---

**4.96**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, MERCATALI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, BASTICO, CARLONI, LEGNINI, BLAZINA

**Ritirato**

*Sopprimere i commi da 80 a 83.*

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 10.000;

2013: - 10.000;

2014: - 10.000.

---

**4.97**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, MERCATALI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, BASTICO, CARLONI, LEGNINI, BLAZINA

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 84.*

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 6.600;

2013: - 6.600;

2014: - 6.600.

---

**4.98**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, MERCATALI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, BASTICO, CARLONI, LEGNINI, BLAZINA

**Ritirato**

*Al comma 84, primo periodo, sostituire le parole: «in un decennio» con le seguenti: «ogni sette anni».*

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 6.600;

2013: - 6.600;

2014: - 6.600.

---

**4.99**

VITA

**Ritirato**

*Al comma 84, nel penultimo periodo, sostituire le parole: «il Rettore tiene» con le seguenti: «il Rettore e il Direttore dell'Istituzione AFAM tengono»; dopo le parole: «dell'Università» aggiungere le seguenti: «e dell'Istituzione AFAM» e nell'ultimo periodo dopo le parole: «alle Università» aggiungere le seguenti: «e alle Istituzioni AFAM».*

---

**4.100**

VALDITARA, BAIO

**Ritirato**

*Al comma 84, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 6, comma 10 dopo le parole: "presso enti pubblici e privati" aggiungere: "anche di carattere universitario". Al comma 11 dopo le parole: "didattica e di ricerca" aggiungere le seguenti: "in via prevalente" e prima di: "presso un altro ateneo" sopprimere: "anche"».*

---

**4.101**

VITA, RUSCONI, MERCATALI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, BASTICO, CARLONI, LEGNINI, BLAZINA

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 86.*

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 2.900;

2013: - 2.900;

2014: - 2.900.

**4.102**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 87.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

*«25-bis. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre*

1986, n. 917, le parole "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti "0,25 per cento".

25-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 25-bis, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010».

---

#### 4.103

RUSCONI

##### Ritirato

*Sopprimere il comma 87.*

*Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma: Presidenza del Consiglio dei Ministri, voce: Ministero dell'economia e delle finanze: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3 - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 21.500;

2013: - 43.000;

2014: -.

---

#### 4.104

FLERES, CENTARO, FERRARA, SAIA

##### Ritirato

*Sopprimere il comma 87.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---



**4.105**

FLERES, CENTARO, FERRARA, SAIA

**Ritirato**

*Sostituire il comma 87 con il seguente:*

«87. Allo scopo di evitare dispersioni o sottoutilizzo di competenze didattiche, negli istituti secondari di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di cattedre di insegnamenti teorici impartiti all'interno delle materie scolastiche svolte in compresenza con i predetti docenti soprannumerari; su tali cattedre verranno temporaneamente utilizzati i suddetti insegnanti tecnico-pratici in esubero».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**4.106**

DE ANGELIS

**Ritirato**

*Sostituire il comma 87 con il seguente:*

«87. Allo scopo di evitare dispersioni o sottoutilizzo di competenze didattiche, negli istituti secondari di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero è accantonato un pari numero di cattedre di insegnamenti teorici impartiti all'interno delle materie scolastiche svolte in compresenza con i predetti docenti soprannumerari. Su tali cattedre verranno temporaneamente utilizzati i suddetti insegnanti teorico-pratici in esubero».

**4.107**

VALDITARA

**Ritirato**

*Dopo il comma 88, aggiungere i seguenti:*

«88-bis. A decorrere dall'anno 2012, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca il "fondo per l'eccellenza delle università", finalizzato a promuovere la qualità della ricerca universitaria e la gestione efficiente delle risorse attribuite alle università, da ripartire tra i dieci atenei migliori risultanti in base ai criteri di cui al successivo comma 88-quater.

88-ter. Il Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro il 31 marzo 2012, sentito il parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fissa i criteri per la selezione degli atenei, la costruzione della graduatoria e la distribuzione delle risorse del fondo di cui al precedente comma 88-bis.

88-quater. Alla ripartizione del fondo, che avviene con cadenza annuale, provvede il Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento della graduatoria.

88-quinquies. La dotazione del fondo di cui al precedente comma 88-bis è di 100 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2012».

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2012 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.*

---

#### 4.108

VICARI

#### Ritirato

*Dopo il comma 89, inserire il seguente:*

«89-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

"7-bis. Il divieto di cui al precedente comma 7 non si applica alle scuole comunali dell'infanzia che abbiano rispettato nell'annualità 2010 il patto di stabilità interno"».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente di 5 milioni di euro gli importi di tutte le rubriche della allegata Tabella A.*

---

#### 4.109

GALIOTO

#### Ritirato

*Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:*

«89-bis. Il comma 11 dell'articolo 6 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è sostituito dal seguente:

"11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo o ente o istituto di

ricerca, sulla base di una convenzione tra i due atenei o enti o istituti di ricerca finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei o enti o istituti di ricerca dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo o ente o istituto di ricerca, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo o ente o istituto di ricerca. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni"».

---

#### 4.110

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

##### **Ritirato**

*Dopo il comma 89, inserire il seguente:*

«89-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso».

*Conseguentemente gli oneri di cui al comma 89-bis si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

#### 4.111

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

##### **Ritirato**

*Dopo il comma 89, inserire il seguente:*

«89-bis. All'articolo 29, primo comma, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "decorsi sessanta giorni dalla notifica" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi centocinquanta giorni dalla notifica".».

*Conseguentemente gli oneri di cui al comma 89-bis si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

#### **4.112**

GRANAIOLA, BASSOLI

##### **Ritirato**

*Sopprimere i commi da 93 a 100.*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 30.000;

2013: - 30.000;

2014: - 30.000.

---

#### **4.113**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

##### **Ritirato**

*Sopprimere il comma 94.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «1.235 milioni» con le seguenti: «1.215 milioni».*

---

#### **4.114**

GRANAIOLA, BASSOLI, AGOSTINI, CHIAROMONTE, MERCATALI, BIONDELLI, BOSONE, CHITI, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, LEGNINI

##### **Ritirato**

*Sopprimere il comma 94.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 20.000;

2013: - 20.000;

2014: - 20.000.

---

**4.115**

GRANAIOLA, BASSOLI, CHIAROMONTE, MERCATALI, BIONDELLI, BOSONE, CHITI, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, LEGNINI

**Ritirato**

*Sostituire il comma 96 con il seguente:*

«96. A decorrere dall'anno 2013 le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che sono tenute a garantire al predetto personale assistenza sanitaria immediata, fornita da uffici e ambulatori posti nei pressi del porto, delle Capitanerie di porto e degli aeroporti, tramite medici generici, specialisti ed altro personale sanitario in grado di effettuare:

- a) visite mediche preventive rispetto alla data di imbarco;
- b) visite ed esami di primo soccorso sanitario;
- c) visite ed esami richiesti dal personale in attesa di imbarco dai porti ed aeroporti italiani sia nelle strutture del Servizio sanitario nazionale che in convenzione con laboratori di analisi e radiologici esterni;
- d) servizio di medicina medico legale, per le malattie e gli infortuni;
- e) visita biennale di convalida dell'idoneità alla navigazione;
- f) assistenza odontoiatrica».

*Conseguentemente,*

a) *al comma 95 sostituire le parole «pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.» con le seguenti: «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.»;*

b) *sostituire il comma 98 con il seguente:*

«98. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, esclusivamente per le regioni che hanno predisposto il servizio di assistenza sanitaria immediata di cui al comma 96.».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 8,700;  
2013: - 4.000;  
2014: - 4.000.

**4.116**

GRANAIOLA, BASSOLI, MERCATALI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, GHEDINI, Ignazio MARINO, PASSONI, PORETTI, LEGNINI

**Ritirato**

*Sopprimere i commi da 96 a 100.*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 10.000;

2013: - 10.000;

2014: - 10.000.

**4.117**

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO

**Ritirato**

*Sopprimere i commi 96 e 97.*

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente fino a concorrenza gli importi di tutte le rubriche della allegata tabella A.*

**4.118**

GRANAIOLA, BASSOLI, CHIAROMONTE, MERCATALI, BIONDELLI, BOSONE, CHITI, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, LEGNINI

**Ritirato**

*Al comma 97, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera d) dopo le parole: «Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti» inserire le seguenti: «salvaguardando per il personale medesimo il diritto di optare per il mantenimento nei ruoli del Ministero della salute,» e dopo le parole: «del medesimo Ministero» aggiungere le seguenti: «in misura pari al personale trasferito»;*

b) *alla lettera e) dopo la parola: «biomedico» inserire le seguenti: «salvaguardando per il personale medesimo il diritto di optare per il mantenimento dei rapporti convenzionali con il Ministero della salute» e dopo le parole: «con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie» aggiungere le seguenti: «in misura pari al personale trasferito»;*

c) *alla lettera f) dopo le parole: «con i medici generici fiduciari» inserire le seguenti: «salvaguardando per il personale medesimo il diritto di optare per il mantenimento dei rapporti convenzionali con il Ministero della salute» e dopo le parole: «con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie» aggiungere le seguenti: «in misura pari al personale trasferito».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 10.000;

2013: - 10.000;

2014: - 10.000.

---

#### **4.119**

GALIOTO, D'ALIA, GUSTAVINO

##### **Ritirato**

*Sopprimere il comma 98.*

---

#### **4.120**

BALDASSARRI, D'UBALDO

##### **Ritirato**

*Dopo il comma 100, inserire i seguenti:*

«100-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi della finalizzazione prevista nell'elenco n. 1 dell'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, è autorizzata per l'ammontare di 15 milioni di euro anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di dare continuità ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 2, comma 250, per la destinazione delle risorse.

100-ter. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 100-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 dell'autorizzazione di spesa (obblighi finanziari connessi alla gestione di servizi pubblici gestiti in regime convenzionale) recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58».

---

**4.121**

SCANU, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI

**Ritirato**

*Al comma 103, apportare le seguenti modifiche:*

*secondo periodo, sostituire le parole: «secondo le modalità e nei limiti delle» con le parole: «anche in deroga alle»;*

*terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, se più favorevole, lo stipendio in godimento».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 10.000;

2013: - 10.000;

2014: - 10.000.

---

**4.122**

SCANU, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 103 inserire il seguente:*

*«103-bis. Ai fini dell'adeguamento del canone di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, di cui all'art. 279, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque sia il titolo della conduzione, si applica un canone mensile non inferiore a quello determinato ai sensi della normativa in materia di equo canone, e comunque non superiore al 20% del reddito familiare annuo lordo del conduttore. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente disposizione».*

---

**4.123**

BONFRISCO

**Ritirato**

*Dopo il comma 103, inserire il seguente:*

*«103-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 769:*

*1) nella rubrica, la parola: "quadriennale" è sostituita dalla seguente: "triennale";*



2) al comma 1, le parole: "anni quattro" sono sostituite dalle seguenti: "anni tre";

b) all'articolo 784:

1) nella rubrica, la parola: "quadriennale" è sostituita dalla seguente: "triennale";

2) al comma 1, le parole: "anni quattro" sono sostituite dalle seguenti: "anni tre";

c) all'articolo 948, comma 2, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

#### 4.124

GERMONTANI, RUTELLI

##### **Ritirato**

*Dopo il comma 104 inserire il seguente:*

«104-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di assegnazione degli alloggi concessi in uso dalla amministrazione della difesa affinché:

a) vengano garantiti la funzionalità degli enti, comandi e reparti delle forze armate;

b) al contempo vengano garantiti i diritti degli occupanti;

c) venga sospesa ogni azione finalizzata al recupero forzoso dell'alloggio sino al 30 giugno 2012;

d) venga, nello stesso tempo, valutata la modifica del decreto 18 maggio 2010, individuando un ulteriore elenco di immobili da alienare, anche risolvendo i contenziosi eventualmente ancora in essere o situazioni di servitù militari non irrisolvibili;

e) venga sancito il diritto alla permanenza degli affittuari dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, modificando quanto invece attualmente previsto all'articolo 7, comma 14, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 112 del 2010, sia per quanto riguarda il reddito che per quanto riguarda la durata, mentre, per quanto riguarda la concessione dell'usufrutto, la norma di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), dello stesso regolamento estesa anche al coniuge superstite, qualora il decesso dell'usufruttuario avvenga in data posteriore all'atto di acquisto dell'usufrutto, applicando il meccanismo del 20 per cento sulla quota della pensione di reversibilità o altro reddito;

f) vengano riviste le norme previste all'art. 7, comma 11, lettere a) e b), dello stesso regolamento;

g) vengano soppresse le norme previste l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale del 16 marzo 2011 relativo ai canoni di mercato. Le somme derivanti dalla alienazione prevista dal presente comma afflui-

scono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa».

---

#### 4.125

GERMONTANI, RUTELLI

##### **Ritirato**

*Dopo il comma 104 inserire il seguente:*

«104-bis. Il canone di occupazione dovuto dagli utenti aventi titolo e dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, ferme restando le tutele previste all'art. 286, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito in misura non superiore al 20 per cento del reddito familiare lordo».

---

#### 4.126

LATRONICO

##### **Ritirato**

*Dopo comma 106, aggiungere il seguente:*

«106-bis. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa per i mutui accesi entro il 31 dicembre 2009, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 nell'ambito delle procedure concorsuali ed in particolare degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis l.f. è autorizzata a sottoscrivere accordi transattivi con le imprese beneficiarie delle agevolazioni, accettando a saldo e stralcio un importo pari al 50% del credito residuo vantato a titolo di mutuo agevolato ovvero il minor valore di realizzo attribuibile ai beni sui quali sussiste la causa di prelazione indicata nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, 3° comma, lettera d) della legge fallimentare. Gli accordi transattivi di cui sopra saranno validi ed efficaci solo dopo l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del competente Tribunale. Tali disposizioni si applicano anche alle società oggetto di revoca del finanziamento o non soggette alla disciplina fallimentare».

**4.127**

BASSOLI, MERCATALI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, GRANAIOLA, LEGNINI, Ignazio MARINO, PORETTI

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 108.*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 9.500;

2013: - 9.500;

2014: - 9.500.

---

**4.128**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 108.*

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, alla tabella 8 ivi richiamata, alla voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 36.550;

2013: - 36.550;

2014: - 36.550.

---

**4.129**

FANTETTI

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 109.*

---

**4.130**

SANGALLI

**Ritirato**

*Al comma 109, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 5.000;

2013: - 5.000;

2014: - 5.000.

---

**4.131**

SANGALLI

**Ritirato**

*Alla lettera a) del comma 109, dell'articolo 4, alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Sono escluse le spese sostenute per la realizzazione di specifici progetti i cui oneri non sono a carico del bilancio delle Camere di commercio, finanziati con fondi provenienti dall'unione europea e da altri soggetti pubblici o privati. Sono comunque esclusi i contratti a tempo determinati stipulati ai sensi dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 10.000;

2013: - 10.000;

2014: - 10.000.

**4.132**

FANTETTI

**Ritirato**

*Al comma 109, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) aggiungere in fine il seguente periodo: "Sono escluse le spese sostenute per la realizzazione di specifici progetti i cui oneri non sono a carico del bilancio delle Camere di commercio, finanziati con fondi provenienti dall'unione europea e da altri soggetti pubblici o privati. Sono comunque esclusi i contratti a tempo determinati stipulati ai sensi dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni. Le camere di commercio garantiscono comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione degli obiettivi di risparmio già vigenti a legislazione vigente"».*

**4.133**

BORNACIN

**Ritirato**

*Al comma 110, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*«a-bis) al comma 7, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: "Le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali essenziali, se con bilancio in utile negli ultimi tre esercizi, potranno procedere ad assunzioni a termine nel rispetto delle ragioni tecnico-produttive-organizzative di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 368"».*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire l'importo: «1.235», con l'importo: «1.200».*

---

**4.134**

SANGALLI

**Ritirato**

*Al comma 110, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: – 5.000;

2013: – 5.000;

2014: – 5.000.

**4.135**

SANGALLI

**Ritirato**

*Il primo periodo della lettera b) del comma 110, dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

*«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012 la spesa annua per le nuove assunzioni nelle aziende speciali delle Camere di commercio sommata alla spesa annua relativa al personale già in servizio non può superare il tetto del 30 per cento delle entrate correnti delle aziende».*

---

**4.136**

FANTETTI

**Ritirato**

*Al comma 110, lettera b), capoverso «8-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2012 la spesa annua per le nuove assunzioni nelle aziende speciali delle Camere di commercio sommata alla spesa annua relativa al personale già in servizio non può superare il tetto del 30% delle entrate correnti delle aziende».*

---

**4.137**

D'AMBROSIO LETTIERI

**Ritirato**

*Dopo il comma 110, inserire il seguente:*

«110-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 23-bis, aggiungere i seguenti:

"23-bis.1. A far data dall'entrata in vigore della legge 14 settembre 2011 n. 148, le disposizioni di cui al comma 23-bis dell'articolo 1 della medesima legge, si applicano alle regioni sottoposte ai piani di rientro in attuazione dell'articolo 1 comma 180 delta legge 30 dicembre 2004 n. 311, nel rispetto dei complessivi livelli di spesa programmati nel piano di rientro.

23-bis.1.1. La spesa relativa agli incarichi a tempo determinato conferiti nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali attivate a seguito delle deroghe autorizzate ai sensi del precedente comma non rientra nei limiti imposti dall'articolo 9 comma 28 della legge 30 luglio n. 122"».

*Conseguentemente: Ridurre proporzionalmente fino a 20 milioni di euro gli importi di tutte le rubriche della allegata tabella A.*

**4.138**

LATRONICO

**Ritirato**

*Dopo il comma 110, sono aggiunti i seguenti:*

«110-bis. All'articolo 10, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo le parole "la medesima attività," è aggiunto: "della prevalenza o meno ad altra attività commerciale, in caso di esercizio congiunto,".

110-ter. L'articolo 10, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito, con modificazioni, in legge 2 aprile 2007, n. 40, come integrato dal comma 110-bis, si applica anche in caso di avvio dell'attività di estetista in locali dove si esercita l'attività di vendita di farmaci».

**4.139**

LATRONICO

**Ritirato**

*Dopo il comma 110, aggiungere il seguente:*

«110-bis. Al fine di ampliare l'ambito di applicazione della disciplina in materia di cancellazione delle ipoteche senza alcun onere per il debitore e per rendere più agevole la circolazione dei beni immobili, all'art. 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 7-*quater*, è inserito il seguente:

"7-*quinqüies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cancellazione di cui all'articolo 40-*bis* si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell'art. 2847 del codice civile. Per tali ipoteche, il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni di credito da garantire con l'ipoteca, per le richieste ricevute prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma"».

**4.140**

Giancarlo SERAFINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 110 aggiungere il seguente:*

«110-bis. Il comma 5, dell'articolo 48, della legge 4 novembre 2010, n. 183, è soppresso».

**4.141**

DI STEFANO, TANCREDI

**Ritirato**

*Dopo il comma 110 aggiungere il seguente:*

«110-bis. Il comma 3, dell'articolo 8, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è soppresso».

---

**4.142**

CASTIGLIONE, FLERES, CARRARA

**Ritirato**

*Dopo il comma 110, aggiungere il seguente:*

«110-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, il comma 562 è sostituito dal seguente:

"562. Gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute dall'anno 2006, ivi compreso il personale di cui al comma 558"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**4.2000/1**

DE LILLO, GHEDINI, MASCITELLI, BASSOLI

**Ritirato**

*All'emendamento 4.2000, alle parole: «Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti articoli», anteporre la seguente modifica:*

*All'articolo 4, sostituire il comma 51 con il seguente: «La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2946 del codice civile e decorre dalla data in cui è cessata la violazione degli obblighi comunitari da parte dello Stato».*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire l'importo: «1.235», con l'importo: «1.200».*

---



**4.2000/100**

IL GOVERNO

**Accolto**

*All'emendamento 4.2000, all'articolo 4-ter, comma 1, dopo le parole: «caserme assegnate in uso alle forze armate», inserire la seguente: «di-smissibili».*

---

**4.2000/2**

TANCREDI

**Ritirato**

*All'emendamento 4.2000, all'articolo 4-ter, in fine, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, della legge n. 148 del 14 settembre 2011, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di permuta con immobili a realizzarsi in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedere anche immobili già in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in regime di locazione, nella percentuale massima del 75 per cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovrà interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili"».

*Conseguentemente, ridurre corrispondentemente tutte le rubriche della allegata tabella A di cui all'articolo 6, comma 1.*

---

**4.2000/3**

PASTORE

**Ritirato**

*All'emendamento 4.2000, all'articolo 4-septies comma 1, il primo capoverso è sostituito con il seguente: «Il Governo è delegato ad adottare, su proposta dei Ministri competenti uno o più decreti legislativi per la riforma degli ordinamenti professionali entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».*

*Conseguentemente, è soppresso il comma 2 del medesimo articolo.*

---

**4.2000/4**

PASTORE

**Accolto**

*All'emendamento 4.2000, all'articolo 4-septies, comma 9, dopo le parole: «modelli societari», inserire le seguenti: «e associativi».*

---

**4.2000/5**

POLI BORTONE, MASCITELLI

**Respinto**

*All'emendamento 4.2000, all'articolo 4-decies, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. I depositi fiscali che immettono in consumo prodotti energetici soggetti al pagamento dell'accisa in regime agevolato, sul volume convenzionale a 15° C, vendono gli stessi utilizzando la richiamata unità di misura convenzionale».

---

**4.2000/6**

POLI BORTONE

**Respinto**

*All'emendamento 4.2000, all'articolo 4-decies, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. I depositi fiscali che immettono in consumo prodotti energetici soggetti al pagamento dell'accisa sul volume convenzionale a 15°C, vendono gli stessi, ai depositi commerciali, utilizzando la richiamata unità di misura convenzionale».

---

**4.2000/400**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 4.2000, all'articolo 4-undecies, al comma 14, le parole: «capitale sociale inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «ricavi o patrimonio netto inferiori».*

---

**4.2000/10000**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2 dell'articolo 4-ter et vicies, dopo le parole: «personalmente dalla parte» aggiungere le seguenti parole: «che ha sottoscritto il mandato».*

---

**4.2000/101 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*All'emendamento 4.2000, dopo l'articolo 4-quinquies et vicies è aggiunto il seguente:*

«Art. 4-sexies et vicies. – (Modificazioni dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) – 1. All'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, primo periodo:

1) le parole: "ed euro 7.500.000 per l'anno 2012", sono sostituite dalle seguenti: ", euro 7.500.000 per l'anno 2012 ed euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2013";

2) le parole: ", in via sperimentale per un triennio,", sono soppresse;

b) al comma 7-bis:

1) all'alinea, le parole: "e a euro 7.500.000 per l'anno 2012", sono sostituite dalle seguenti: ", a euro 7.500.000 per l'anno 2012 e a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2013";

2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) quanto a 1.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze"».

---

**4.2000/101 (testo 2)**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo l'articolo 4-quinquies et vicies, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 4-sexies et vicies.**

*(Modificazioni dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)*

1. All'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2012" sono aggiunte le seguenti: "ed euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2013"; inoltre, sono soppresse le parole: ", in via sperimentale per un triennio,».

*Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - - ;  
2013: - 1.000;  
2014: - 1.000.

---

**4.2000/7**

MORANDO

**Ririrato**

*All'emendamento 4.2000, alla tabella C, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma «Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche», voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1080): Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto Nazionale di Statistica (24.4. - cap. 1680), apportare le seguenti variazioni:*

2012:  
CP: + 10.000:  
CS: + 10.000.

2013:  
CP: + 7.000:  
CS: + 7.000.

2014:  
CP: + 5.000:  
CS: + 5.000.

*Conseguentemente, all'articolo 3, elenco 1, voce Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 Fondi da ripartire (33) programma 25.1 Fondi da assegnare (1), incrementare le riduzioni ivi previste dei seguenti importi:*

2012:

CP: + 10.000:

CS: + 10.000.

2013:

CP: + 7.000:

CS: + 7.000.

2014:

CP: + 5.000:

CS: + 5.000.

---

#### **4.2000**

IL GOVERNO

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)*

1. Ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e i requisiti anagrafici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificati, per le lavoratrici, dall'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano

il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanarsi entro il 31 dicembre 2023, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze. Resta ferma la disciplina vigente di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma.

#### **Art. 4-ter.**

*(Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire o trasferire beni immobili dello Stato, a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui alla legge 196 del 2009 articolo 1, comma 3, ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero ad una o più società, anche di nuova costituzione. I predetti beni sono individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Il primo decreto di individuazione è emanato entro il 30 aprile 2012; sono conferiti o trasferiti beni immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e delle caserme assegnate in uso alle forze armate. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono conferiti o trasferiti i suddetti beni immobili e sono stabiliti i criteri e le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società, nonché per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni delle società e i limiti per l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte del predetto fondo e delle società. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2012.

2. Alla cessione delle quote dei fondi o delle azioni delle società di cui al comma 1 si provvede mediante le modalità previste dai suddetti decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, che dovranno prioritariamente prevedere il collocamento mediante offerta pubblica di vendita, applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con legge 30 luglio 1994, n. 474. Il Ministero dell'economia e delle finanze può accettare come corrispettivo delle predette cessioni anche titoli di Stato, secondo i criteri e le caratteristiche definite nei decreti ministeriali di cui al comma 1.

3. I proventi netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 2, sono destinati alla riduzione del debito pubblico. Nel caso di operazioni che abbiano ad oggetto esclusivamente immobili liberi, i proventi della cessione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Negli altri casi i decreti ministeriali di cui al comma 1, prevedono l'attribuzione di detti proventi all'Agenzia del Demanio per l'acquisto sul mercato, secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, di titoli di Stato da parte della medesima Agenzia, che li detiene fino alla scadenza. L'Agenzia destina gli interessi dei suddetti titoli di Stato al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione connessi. Tali operazioni non sono soggette all'imposta di bollo e ad ogni altra imposta indiretta, nè ad ogni altro tributo o diritto di terzi.

4. Alle società di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per le società di investimento immobiliare quotate di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai conferimenti ed ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento ed alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 410. La valutazione dei beni conferiti o trasferiti è effettuata a titolo gratuito dall'Agenzia del Territorio, d'intesa con l'Agenzia del Demanio relativamente agli immobili di proprietà dello Stato dalla stessa gestiti.

5. I decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono la misura degli eventuali canoni di locazione delle Pubbliche Amministrazioni sulla base della valutazione tecnica effettuata dall'Agenzia del Demanio. Indicano inoltre la misura del contributo a carico delle Amministrazioni utilizzatrici in relazione alle maggiori superfici utilizzate rispetto ai piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

6. Relativamente alle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali maggiori entrate, fino ad un massimo di 5 mi-

lioni annui rispetto alle previsioni, derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi o la attribuzione di risorse per riduzioni di capitale, possono essere utilizzate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per aumenti di capitale di società partecipate, anche indirettamente, dal medesimo Ministero, ovvero per la sottoscrizione di capitale di società di nuova costituzione. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere versate ad apposita contabilità speciale di tesoreria. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

7. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8, è aggiunto infine il seguente:

"8-bis. I fondi istituiti dalla società di gestione risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di proprietà degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre Pubbliche amministrazioni nonché altri immobili di proprietà dei medesimi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le azioni della predetta società di gestione del risparmio possono essere trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del Demanio. Con apposita convenzione la stessa società di gestione del risparmio può avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia del Demanio".

8. Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato all'estero, la vendita dei cespiti individuati nel piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero ai sensi dell'articolo 1, comma 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata mediante trattativa privata, salve comprovate esigenze, anche in deroga al parere della Commissione Immobili del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La stima del valore di mercato dei beni di cui al presente comma può essere effettuata anche avvalendosi di soggetti competenti nel luogo dove è ubicato l'immobile oggetto della vendita. I relativi contratti di vendita sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

9. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 8 sono destinate alla riduzione del debito pubblico.

*Conseguentemente,*

*all'articolo 5, comma 4, sostituire le parole: "4.798 milioni" con le seguenti: "4.799 milioni";*



*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - ;

2013: - 1000;

2014: - 1000.

#### **Art. 4-quater.**

*(Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i terreni a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell'Agenzia del Demanio mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400 mila euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 351 del 2001.

2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola, giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. Nell'eventualità di incremento di valore dei terreni alienati derivante da cambi di destinazione urbanistica, intervenuti nel corso del quinquennio successivo all'alienazione medesima, è riconosciuta allo Stato una quota pari al 75% del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita; le disposizioni di attuazione del presente periodo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'Agenzia del Demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.

4. Le regioni, le province, i comuni possono vendere, per le finalità e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del Demanio mandato irrevocabile a vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli Enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.

5. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti sono destinate alla riduzione del debito pubblico.

#### **Art. 4-quinquies.**

*(Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti locali)*

1. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014".

2. All'articolo 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle parole: "20 per cento".

3. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. In particolare sono stabilite:

a) distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;

b) la percentuale annua di riduzione del debito;

c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1, dell'articolo 4-ter.

4. Agli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 8 dell'articolo 4-ter, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d) e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

#### **Art. 4-sexies.**

*(Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)*

1. Al fine di assicurare il miglioramento organizzativo nel settore del trasporto pubblico locale, all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 13

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è apportata la seguente modificazione:

a) le parole: "struttura paritetica da istituire" sono sostituite dalle seguenti: "struttura paritetica istituita nell'ambito della predetta Conferenza".

2. Al fine di realizzare un sistema liberalizzato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato e di perseguire gli obiettivi di liberalizzazione e privatizzazione dei medesimi servizi secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di assicurare, mediante un sistema di *benchmarking*, il progressivo miglioramento della qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, al predetto articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.";

b) al comma 3, prima delle parole: "ai fini della relazione al Parlamento" aggiungere la seguente: "anche";

c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo";

d) al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento";

e) al comma 32, lettera a), dopo le parole: "alla somma di cui al comma 13", aggiungere le seguenti: "ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma";

f) al comma 32, lettera d), sostituire le parole: "a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente" con le seguenti: "a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente";

g) dopo il comma 32, aggiungere il seguente comma:

"32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo

120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131".

*h)* al comma 33, primo periodo, sostituire le parole: "ovvero ai sensi del comma 12" con le seguenti: "ovvero non ai sensi del comma 12";

*i)* al comma 33, secondo periodo, dopo le parole: "nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12", aggiungere le seguenti: "e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma";

*l)* al comma 33, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13.";

*m)* dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

"33-*bis*. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità.

33-*ter*. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

*a)* i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;

*b)* le modalità attuative del comma 33-*bis*, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;

*c)* le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.";

*n)* al comma 34, aggiungere, all'inizio, il seguente periodo: «Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.»;

*o)* dopo il comma 34, aggiungere il seguente comma:

"34-*bis*. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale. Con riguardo al trasporto pubblico regionale, sono fatti salvi gli affidamenti

già deliberati in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007."

#### **Art. 4-septies.**

*(Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)*

1. All'articolo 3 comma 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5".

3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari già vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe." sono soppresse.

#### **Art. 4-octies.**

*(Programmazione della ricerca e premialità)*

1. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca assicura la coerenza dei Piani e Progetti di ricerca e di attività proposti dagli Enti Pubblici di Ricerca vigilati con le indicazioni del Programma Nazionale della Ricerca, anche in sede di ripartizione della quota del 7% del fondo di finanziamento ordinario dei predetti Enti di ricerca, preordinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti medesimi.

#### **«Art. 4-novies.**

*(Fondo nuovi nati)*

1. Le misure, relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 2011 sull'apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonché di quelle successivamente recuperate in ragione del carattere rotativo del Fondo stesso.

**Art. 4-decies.**

(Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni all'obbligo di copertura assicurativa)

1. Il comma 3-*bis*, dell'articolo 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 è sostituito dai seguenti:

"3-*bis*. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario *ad acta* con oneri a carico dell'ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3-*ter*. La certificazione di cui al comma 3-*bis* non può essere rilasciata, a pena di nullità:

a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale;

b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-*bis* e 3-*ter*, dell'articolo 9, del decreto legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano valide le certificazioni prodotte in applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009.

3. All'articolo 210, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti *pro-*

*soluto* certificati dall'ente ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

4. L'obbligo di cui al comma 2-*bis*, dell'articolo 210, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"4-*ter*. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del comma 1-*bis* dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

4-*quater*. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-*ter*, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia precedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.

4-*quinquies*. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-*ter*, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada".

#### **Art. 4-*undecies*.**

*(Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini)*

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera *a*), del comma 2, dell'articolo 43, del decreto legge n. 78 del 2010 sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'Ufficio Locale del Governo, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal secondo periodo della medesima lettera, avviene in favore del medesimo Ufficio.



3. L'Ufficio Locale del Governo è presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal Prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria, a quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella della salute e della sicurezza pubblica, nonché alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.

5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, da parte degli enti interessati, l'adozione del provvedimento conclusivo è rimessa all'Ufficio Locale del Governo.

6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione all'Ufficio Locale del Governo è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.

7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi».

8. Il comma 1-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

9. A partire dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il Collegio Sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma.

10. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

11. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.

12. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)".

13. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

"2477. Sindaco e revisione legale dei conti.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.

La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-*bis*.

L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.»

14. All'articolo 2397 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per le società aventi capitale sociale inferiore a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

15. Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto sociale, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati suoi articoli.

16. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

17. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del Codice della

strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-*bis*, è sostituito con il seguente:

"9-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;

b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;

c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;

d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;

e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;

f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;

g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, così come modificato dal presente comma e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;

h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;

i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate".

**Art 4-duodecies.**

*(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: "40. (L) Certificati", e sono premessi i seguenti commi:

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato";

d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

"44-bis. Acquisizione d'ufficio di informazioni. - 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.";

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

"72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli. - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti. 2. Le amministrazioni

certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione";

f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà", ed è aggiunta la seguente lettera: "d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2".

2. All'articolo 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25, 26 e 27";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"25. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 27.

26. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

27. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246".

**«Art. 4-terdecies.**

*(Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici)*

1. L'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - *(Eccedenze di personale e mobilità collettiva)* - 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della Regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153".

2. Le procedure di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge".

#### **Art. 4-*quaterdecies*.**

*(Semplificazione procedimento distretti turistici)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.».

#### **Art. 4-*quinqüesdecies*.**

*(Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione)*

1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali con il sistema della finanza di progetto, le cui procedure sono state

avviate, ai sensi della normativa vigente, e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, riducendo ovvero azzerando l'ammontare del contributo pubblico a fondo perduto, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le seguenti misure:

a) le imposte sui redditi e l'IRAP generati durante il periodo di concessione possono essere compensati totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;

b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della direttiva IVA 2006/112 CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea;

c) l'ammontare del canone di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, l'integrazione prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, della legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.

2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto nonché le modalità e i termini delle misure previste al comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione del concessionario, e successivamente riportate nel contratto di concessione da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura massima del contributo pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non può eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere in conformità con la disciplina nazionale e comunitaria in materia.

3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 è subordinata all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 104, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo del costo medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto di concessione vigente, nonché alla rideterminazione delle misure previste al comma 1 sulla base dei valori consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla luce delle stime di traffico registrate nel medesimo periodo.



**Art. 4-sexiesdecies.**

*(Interventi per la realizzazione del corridoio Torino – Lione e del Tunnel del Tenda)*

1. Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.

2. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.

3. Le risorse finanziarie a carico dello Stato italiano previste per la realizzazione del nuovo Tunnel di Tenda, nell'ambito dell'accordo di Parigi del 12 marzo 2007 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, ratificato con legge 4 agosto 2008, n. 136, da attribuire all'ANAS s.p.a., committente delegato incaricato della realizzazione dell'opera, sono da considerare quali contributi in conto impianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 22 e 23 dell'accordo di cui al comma 3, della propria quota di partecipazione per i lavori di costruzione del nuovo tunnel di Tenda, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire all'ANAS per il contratto di programma.

5. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 6 e 8 del predetto accordo, della propria quota di partecipazione dei costi correnti della gestione unificata del tunnel di Tenda in servizio, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire all'ANAS per il contratto di servizio.

**Art. 4-septiesdecies.**

*(Cessione partecipazioni ANAS)*

1. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, Anas S.p.A. trasferisce a Fintecna S.p.A. al valore netto contabile risultante al momento della cessione

tutte le partecipazioni detenute da Anas S.p.A. anche in società regionali; la cessione è esente da imposte dirette, indirette e da tasse."

**Art. 4-octiesdecies.**

*(Finanziamento opere portuali)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo il comma 2-undecies, è inserito il seguente:

"2-undecies. 1). Per il solo anno 2012, per le finalità di cui al comma 2-novies, può essere disposto, ad integrazione delle risorse rinvenienti dalla revoca dei finanziamenti, l'utilizzo delle risorse del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni."

**Art. 4-noviesdecies.**

*(Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: "lettera i)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera m)".

2. A decorrere dall'anno 2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche e integrazioni, una quota non superiore a 200 milioni di euro alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50% destinato prioritariamente alla tipologia di apprendi-

stato professionalizzante o contratto di mestiere stipulato ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

3. Al fine di promuovere l'occupazione femminile, all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

"*e*) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo nonché quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo". Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, le aree geografiche di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 lettera *e*) come modificata dal presente comma sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di incentivare l'uso del contratto di lavoro a tempo parziale, le lettere *a*) e *b*) del comma 44 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come sostituiti, da ultimo, dall'articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole: "convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio" sono soppresse.

5. Sono introdotte le seguenti misure di incentivazione del telelavoro:

*a*) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro, i benefici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 8 marzo 2000, n. 53, possono essere riconosciuti anche in caso di telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile;

*b*) al fine di facilitare l'inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possono essere adempiuti anche utilizzando la modalità del telelavoro;

*c)* ai medesimi fini di cui alla precedente lettera *b)*, fra le modalità di assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro;

*d)* al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, le offerte di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, comprendono anche le ipotesi di attività lavorative svolte in forma di telelavoro, anche reversibile.

6. Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono riconosciuti in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. All'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl" sono soppresse.

7. Per l'anno 2012 ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento, può disporre la deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al presente comma sono esclusivamente a carico del bilancio della regione. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

8. Al fine di accelerare la piena operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, la Conferenza Stato-Regioni sancisce intesa sul decreto di natura non regolamentare volto a stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni interessate, nonché le disposizioni di attuazione del medesimo articolo 2 entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.

9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e di semplificare la gestione del rapporto di lavoro sono introdotte le seguenti misure:

a) l'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 è abrogato;

b) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"g) l'Ente nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente."

#### **Art. 4-vicies.**

*(Fondo di rotazione per le politiche comunitarie)*

1. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea a titolo di cofinanziamento di interventi nei settori dell'agricoltura e della pesca, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la quota di saldo del contributo comunitario e di quello statale corrispondente.

2. Le somme anticipate sulla quota comunitaria, ai sensi del comma 1, sono reintegrate al Fondo di rotazione a valere sugli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di saldo per gli interventi che hanno beneficiato delle anticipazioni stesse.

3. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali attiva le necessarie azioni di recupero delle somme anticipate dal Fondo di rotazione e non reintegrate a causa del mancato riconoscimento delle spese da parte dell'Unione europea.

4. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1 destina le risorse finanziarie a proprio carico, provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007/2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi.

#### **Art. 4-semel et vicies.**

*(Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali)*

1. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla

legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.

2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25" sono sostituite dalle seguenti: "alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-*bis* e 8-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

b) prima dell'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle

risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.".

**Art. 4-bis et vicies.**

*(Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile)*

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, primo comma, le parole: "il proprio indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti: "l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine";

b) all'articolo 133, il terzo comma è abrogato;

c) all'articolo 134, il terzo comma è abrogato;

d) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.";

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.";

3) il quarto comma è abrogato;

e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da: "Il giudice può autorizzare per singoli atti" sino a: "l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni" sono soppresse;

f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da: "anche a mezzo telefax" sino a: "l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione" sono soppresse;

g) all'articolo 183, l'ottavo comma è abrogato;

h) all'articolo 250, il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.";

i) all'articolo 366, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, dopo le parole: "se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma" sono aggiunte le seguenti: "ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine";

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.";

l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.";

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 173-*bis*, al terzo comma, le parole da: "a mezzo di posta ordinaria" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.";

b) all'articolo 173-*quinquies*, al primo comma, le parole da: "a mezzo di telefax" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli."

3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo le parole: "a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890" sono inserite le seguenti: "ovvero a mezzo della posta elettronica certificata";

b) all'articolo 3, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: "La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8";

c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: "può eseguire notificazioni in materia civile, amministrative stragiudiziale, direttamente," sono aggiunte le seguenti: "a mezzo posta elettronica certificata, ovvero";

2) al comma 1 le parole: "e che sia iscritto nello stesso albo del notificante" sono soppresse;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere



previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.";

d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nella notificazione di cui all'articolo 4, l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.";

2) al comma 2, alle parole: "Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario è anteposto il seguente periodo: "Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.";

3) al comma 3, le parole: "In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 2".

4. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.".

5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 4-ter et vicies.**

*(Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello)*

1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.

2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto.

**Art. 4-quater et vicies.**

*(Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello)*

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 283 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio";

b) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: "la trattazione dell'appello è collegiale", sono inserite le seguenti: "ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti";

c) all'articolo 351 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma, dopo le parole: «il giudice provvede con ordinanza, sono aggiunte le seguenti: «non impugnabile»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente:

"il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»;

d) all'articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies";

e) all'articolo 431 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio".

2. All'articolo 445-bis del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 4-quinquies et vicies.**

*(Modifiche in materia di spese di giustizia)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;

b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta".

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di 5 anni.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

**4.0.1000/300**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 4.0.1000, all'articolo 4-quater, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:*

«13-bis. L'attuazione dei commi 11, 12 e 13, avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione».

**4.0.1000**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Patto di stabilità interno)*

1. All'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12, primo periodo, le parole: "può essere" sono sostituite dalla seguente: "è";

b) al comma 12, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La riduzione è distribuita tra i comparti interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, 150 milioni di euro alle province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

c) al comma 12-quater le parole: "Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al comma".

2. All'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il contributo degli enti territoriali alla manovra per l'anno 2012 è ridotto di 95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario, di 20 milioni di euro per le province e di 65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. È ulteriormente ridotto, per un importo di 20 milioni di euro, l'obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le predette riduzioni sono attribuite ai singoli enti con il decreto di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".

3. All'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea le parole «in quattro classi, sulla base dei» sono sostituite dalle seguenti: "in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei";

b) alla lettera a), prima delle parole: "prioritaria considerazione" sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013".

c) alla lettera c), prima delle parole: "incidenza della spesa del personale" sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,";

d) alla lettera f), prima delle parole: "tasso di copertura" sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,";

e) alla lettera g), prima delle parole: "rapporto tra gli introiti" sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,";

f) alla lettera h), prima delle parole: "effettiva partecipazione" sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,";

g) alla lettera l), prima delle parole: "operazione di dismissione" sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,".

4. All'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 2-ter è soppresso.

5. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nell'alinea, le parole: ", ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto articolo 20, debbono adeguare" sono sostituite dalle seguenti: "adeguano".

6. All'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 4 è soppresso.

7. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

#### **Art. 4-ter.**

##### *(Patto di stabilità interno degli enti locali)*

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel

rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

a) per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e a 19,7 per cento per gli anni 2013 e successivi;

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012 e a 15,4 per cento per gli anni 2013 e successivi;

c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le percentuali per gli anni 2013 e successivi sono pari a 15,4 per cento.

Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. Gli enti che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe più virtuosa, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 3, pari a zero, ovvero a un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 6.

6. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti diversi da quelli di cui al comma 5 applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale,

d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo 20, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:

a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 20,1 per cento per gli anni 2013 e successivi;

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni 2013 e successivi;

c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni 2013 e successivi, a 15,8 per cento.

7. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante al fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

8. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

9. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 7.

10. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

12. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

14. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'articolo 5, del decreto legge 13 agosto, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.



17. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dal presente articolo.

18. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «[www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it)». Le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato ai sensi del presente articolo. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmati ci entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 19. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Decorsi 15 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere rettificata.

21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di

debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelievi.

22. In considerazione della specificità della città di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

24. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. La mancata comunicazione della situazione di commissariamento secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

25. Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

26. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

27. Dopo il primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è aggiunto il seguente: "Gli enti locali della regione Siciliana e della regione Sardegna, sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo."

28. Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive

modificazioni, in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.

29. Gli enti locali di cui al comma 28 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

31. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

32. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

#### **Art. 4-*quater*.**

##### *(Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)*

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2011 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 50B/11/CP e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 60B/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per

gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore all'obiettivo di competenza per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.

**Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza finanziaria aggiuntivo rispetto al 2011**

*(in migliaia di euro)*

REGIONI	2012	2013 e succ.
ABRUZZO	26.465	56.838
BASILICATA	18.348	39.405
CALABRIA	36.764	78.956
CAMPANIA	98.398	211.325
EMILIA ROMAGNA	49.491	106.289
LIGURIA	23.408	50.272
LAZIO	119.357	256.338
LOMBARDIA	95.810	205.765
MARCHE	22.223	47.728
MOLISE	9.396	20.179
PIEMONTE	68.892	147.957
PUGLIA	54.713	117.504
TOSCANA	47.183	101.332
UMBRIA	20.321	43.642
VENETO	54.231	116.470
TOTALE	745.000	1.600.000

Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni

2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2011 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 50B/11/CS e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 60B/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna Regione a statuto ordinario non può essere superiore all'obiettivo di cassa per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.

**Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di cassa aggiuntivo rispetto al 2011**

*(in migliaia di euro)*

REGIONI	2012	2013 e succ.
ABRUZZO	26.557	57.035
BASILICATA	20.770	44.606
CALABRIA	39.512	84.857
CAMPANIA	89.286	191.755
EMILIA ROMAGNA	58.630	125.917
LIGURIA	28.687	61.609
LAZIO	69.539	149.346
LOMBARDIA	118.203	253.860
MARCHE	23.710	50.921
MOLISE	10.406	22.349
PIEMONTE	78.392	168.359
PUGLIA	46.824	100.561
TOSCANA	57.991	124.545
UMBRIA	19.582	42.056
VENETO	56.911	122.224
TOTALE	745.000	1.600.000

Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:

a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) delle spese per la concessione di crediti;

c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;

d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010;

e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali, ovvero ai dati effettivi degli enti locali ove disponibili;

g) delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;

h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;

i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del de-

creto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio;

j) delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

k) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'articolo 5, del decreto legge 13 agosto, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

l) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

5. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 4.

6. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale «Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali» ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma.

7. Il complesso delle spese finali relative all'anno 2012, 2013 e successivi, sia in termini di competenza finanziaria che di cassa, delle regioni a statuto ordinario che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocate nella classe più virtuosa, non può essere superiore alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009, ridotta dello 0,9 per cento.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 7, le regioni a statuto ordinario calcolano la media della spesa finale del triennio 2007-2009, sia in ter-

mini di competenza che di cassa, rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.

9. Le regioni a statuto ordinario diverse da quelle di cui al comma 7, ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, applicano le tabelle rideterminate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

10. Il concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 13 agosto, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, nella seguente tabella.

### **Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2011**

*(in migliaia di euro)*

AUTONOMIE SPECIALI	2012			2013 e successivi		
	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Totale	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Totale
BOLZANO	59.347	242.216	301.563	59.347	297.198	356.545
FRIULI VENEZIA GIULIA	77.217	229.350	306.567	77.217	281.411	358.628
SARDEGNA	76.690	237.544	314.234	76.690	291.466	368.156
SICILIA	198.582	572.826	771.408	198.582	702.853	901.435
TRENTINO ALTO ADIGE	4.537	27.571	32.108	4.537	33.829	38.366
TRENTO	59.346	225.462	284.808	59.346	276.641	335.987
VALLE D'AOSTA	24.281	95.031	119.312	24.281	116.602	140.883
TOTALE	500.000	1.630.000	2.130.000	500.000	2.000.000	2.500.000



11. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

12. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 11 e 12, le modalità attuative del patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo

4-ter. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

14. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2012-2014, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato,

l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Le modalità per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilità interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 17.

15. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

16. A decorrere dall'anno 2013 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e il monitoraggio, con riferimento a ciascun ente, a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2012, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità interno e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. Restano ferme per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

17. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «[www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it)». Le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso i prospetti e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

18. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 17. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

19. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio provvedono a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un prospetto che evidenzi il rispetto del patto di stabilità con riferimento all'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce.

20. Le informazioni previste dai commi 17, 18 e 19 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

21. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

22. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli

scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi.

23. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 si considerano adempienti al patto di stabilità interno, a tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, provvedono a:

a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;

b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.

A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilità interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.

24. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 21. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto è effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente.

25. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle

regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

#### 4.0.1

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, DELLA SETA, FERRANTE, MERCATALI, BUBBICO, Marco FILIPPI, BARBOLINI, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Incentivi per gli interventi diretti alla riqualificazione energetica degli edifici)*

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2012, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2012, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m<sup>2</sup>K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2012, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una de-

trazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

4. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2012, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con Impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma da 1 a 4, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2012 e ad 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere su quota parte delle risorse di cui al comma da 6 a 14.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 6, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

8. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

A decorrere dal periodo d'imposta 2012, In tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

10. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

12. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972; n. 633.

13. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

14. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nei conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

15. Entro il 1 giugno 2012, è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1 giugno 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 marzo 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

- a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle po-



litiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

c) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° giugno 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 aprile 2012, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 maggio 2012. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

16. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

17. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 16 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

18. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 16 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

**4.0.2**

AGOSTINI, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, GHEDINI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Al comma 8, dell'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, la lettera e) è soppressa.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,7 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi da 3 a 7, pari a 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, e dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 8 a 20, pari a 2,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012.

3. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) I commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono indivi-

duate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al presente comma e i relativi contenuti tecnici.

7. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzati nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

8. A decorrere dal 1 gennaio 2012, è istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'"Anagrafe unica" delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla "Anagrafe unica", e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.

9. È istituito un Sistema Unico di Codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 8, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema Unico di Codifica di cui ai commi 8 e 9, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

12. Fermo restando il limite di cui al comma 11, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di multi-utilities, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle

medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

13. Per le finalità di cui al comma 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 11, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 8.

14. A decorrere dalla data di cui al comma 11, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 12. 15. Le disposizioni di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Entro il 1 giugno 2012, è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- e) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- f) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- g) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- h) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° giugno 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 marzo 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

- a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1 giugno 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispose, entro il 30 aprile 2012, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 maggio 2012. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

17. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

18. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 17 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

19. lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. l'allocazione delle funzioni di cui al comma 18 del presente articolo è effettuata previo ac-

cordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

20. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. l'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili».

#### **4.0.3**

AGOSTINI, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, GHEDINI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere i/segunte:*

#### **«Art. 4-bis.**

1. Al comma 8, dell'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, la lettera e) è sostituita con la seguente:

"e) la lettera d) è soppressa".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,7 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2013, si prov-

vede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi da 3 a 7, pari a 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, e dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 8 a 20, pari a 2,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012.

3. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelievi per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;



c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al presente comma e i relativi contenuti tecnici.

7. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzati nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-*bis* e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-*bis* e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'"Anagrafe unica" delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla "Anagrafe unica", e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati de-

riva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.

9. È istituito un Sistema Unico di Codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 8, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

10. le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema Unico di Codifica di cui ai commi 8 e 9, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

12. Fermo restando il limite di cui al comma 11, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di *multi-utilities*, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

13. Per le finalità di cui al comma 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avranno trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e

delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 11, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 8.

14. A decorrere dalla data di cui al comma 11, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 12. 15. le disposizioni di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Entro il 11 giugno 2012, è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai

seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

l'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° giugno 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 marzo 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa Intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

c) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° giugno 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 aprile 2012, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 maggio 2012. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

17. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

18. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 17 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

19. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. l'allocazione delle funzioni di cui al comma 18 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.«

20. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. la presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche

a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione al/e amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili».

#### 4.0.4

AGOSTINI, MERCATALI, Marco FILIPPI, BARBOLINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis

1. Per l'anno 2012, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo-1, comma 89 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, limitatamente agli enti locali virtuosi che hanno rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2009, non sono considerate le spese in conto capitale complessivamente sostenute, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, per la realizzazione di opere di pubblica utilità, per la messa in sicurezza delle scuole, per interventi a tutela dell'ambiente e messa in sicurezza del territorio e per la mobilità sostenibile.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2012, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi da 3 a 7, pari a 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, e dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 8 a 20, pari a 2,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012.

3. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione

delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al presente comma e i relativi contenuti tecnici.

7. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzati nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

8. A decorrere dal 1 gennaio 2012, è istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'"Anagrafe unica" delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla "Anagrafe unica", e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.

9. È istituito un Sistema Unico di Codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 8, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema Unico di Codifica di cui ai commi 8 e 9, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. A decorrere dallo gennaio 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

12. Fermo restando il limite di cui al comma 11, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di *mufti-utilities*, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

13. Per le finalità di cui al comma 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 11, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 8.

14. A decorrere dalla data di cui al comma 11, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 12. 15. Le disposizioni di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Entro il 1 giugno 2012, è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPAIS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° giugno 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presi-



dente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 marzo 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

c) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° giugno 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 aprile 2012, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 maggio 2012. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

17. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

18. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 17 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

19. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 18 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

20. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili».

**4.0.5**

BUBBICO, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Al fine di rafforzare e garantire la prosecuzione delle operazioni di concessione di garanzie su finanzia menti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese, al Fondo finanzia d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Tali risorse sono destinate in via prioritaria al finanziamento di interventi mirati a facilitare operazioni di partecipazione al capitale di rischio delle imprese, di concessione di garanzie su finanzia menti, e al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

2. Ai maggiori oneri pari a 500 milioni di euro per ciascun degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi da 3 a 9.

3. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro".

4. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le

somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

8. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

**4.0.6**

BUBBICO, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, SANGALLI, TOMASELLI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica e la ricerca industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della medesima legge, con priorità di intervento nelle aree sotto utilizzate.

2. Ai maggiori oneri pari a 500 milioni di euro per ciascun degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate di cui ai commi da 3 a 9.

3. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

4. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed im-

mobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente".

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

8. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

#### **4.0.7**

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, Marco FILIPPI, ARMATO, FIORONI, GARRAFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati internazionali almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nei primi sei mesi dell'anno 2011 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo

semestre 2010, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore allo gennaio 2012. Alle imprese, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per gli anni 2012, 2013 e 2014 un credito di imposta nella misura del 30 per cento del valore degli investimenti realizzati nel corso degli ultimi 15 anni in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti;

2. Ai maggiori oneri pari a 500 milioni di euro per ciascun degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi da 3 a 9.

3. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";

4. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelievi per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro».

A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente".

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

8. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

#### **4.0.8**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MORANDO, MERCATALI, BUBBICO, BIANCO, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Misure sui ritardati pagamenti della PA)*

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera a) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituita, per iniziativa della CDP Spa, in concorso con altri soggetti finanziari, anche privati, una apposita società, di seguito denominata "Impresa Sicura Spa", presso la quale è istituito il Fondo temporaneo di intervento per la liquidità delle imprese, di seguito denominato "Fondo". Il capitale sociale di impresa sicura Spa, cui CDP Spa concorre utilizzando fondi anche rivenienti dal risparmio postale, è costituito da almeno 1 miliardo di euro e la dotazione



del Fondo è stabilita in 1,5 miliardi di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013. Alla dotazione del Fondo, CDP Spa concorre pro quota, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie anche di cartolarizzazione di crediti acquisiti dalle imprese di cui al comma 2, senza garanzie dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.

2. I soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato ad Impresa Sicura Spa che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.

3. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di accesso da parte delle imprese agli interventi del Fondo di cui al comma 1 e le procedure per la regolazione del rapporto tra la società Impresa Sicura Spa e le amministrazioni pubbliche titolari del debito».

#### **4.0.9**

BARBOLINI, MORANDO, MERCATALI, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Misure per favorire l'emersione delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e delle relative pertinenze)*

1. Al fine di favorire l'emersione di nuova di base imponibile, a titolo sperimentale per il triennio 2012-2014, alle spese documentate, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro annui, sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenti e le spese sostenute per la riparazione di auto, moto e biciclette,

si applica la detrazione per oneri nella misura prevista dall'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della detrazione le spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni e degli immobili pertinenziali e per la riparazione delle auto, moto e biciclette devono essere certificate da apposita fattura contenente la specificazione della natura, qualità e quantità degli interventi realizzati.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, per il triennio 2012-2014, alle prestazioni di servizi e opere per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali, nonché per la riparazione di auto, moto e biciclette si applica l'aliquota iva ridotta di cui alla Tabella A, parte m, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Al prestatore d'opera che emette false fatture destinate all'utilizzo delle agevolazioni di cui al comma 2, è inibito, l'esercizio dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno.

5. I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui al comma 1, senza averne il titolo e detraggono spese non sostenute, sono sottoposti alla sanzione pari a 10 volte la somma illegittimamente detratta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in

vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

#### 4.0.10

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

1. Al fine di garantire gli assetti concorrenziali nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita del gas naturale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono stabilite, tenendo conto dei principi del diritto comunitario, disposizioni volte all'attuazione dell'obbligo di cessione delle quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato. In ogni caso decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna società operante nel settore, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nel medesimo settore, è tenuta a dismettere le quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di gas naturale.

2. Al fine di contribuire alla costruzione di un mercato interno concorrenziale, alla sicurezza degli approvvigionamenti, allo sviluppo di un mercato unitario dell'energia a dimensione europea, tramite la realizzazione delle necessarie infrastrutture di interconcessione; Cassa depositi e

prestiti SpA è autorizzata, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, ad assumere partecipazioni, anche di controllo, nelle società proprietarie di infrastrutture energetiche nazionali e sovranazionali, anche tramite operazioni di fusione tra le società acquisite e partecipate da CDP S.p.A. stessa».

---

#### 4.0.11

POLI BORTONE, FLERES, CARRARA, SAIA

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Soccorso pubblico e difesa civile)*

1. Al comma 209 dell'articolo 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 dopo le parole: "negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate" e prima delle parole: "ai volontari in ferma breve" inserire la parola: "preferibilmente".

2. Per le esigenze connesse al soccorso pubblico ed alla difesa civile, in deroga alle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, così come inserito dal comma 208 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la spesa di 87.822.000 euro per l'assunzione nelle carriere iniziali del Corpo Nazionale vigili del fuoco dei volontari idonei della graduatoria di cui al decreto ministeriale n. 1996 del 2008.

3. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede quanto a 87.822.000 euro mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui ai commi 209 e 210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 87.822.000 di euro si provvede mediante riduzione, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**4.0.12**

DE ANGELIS, GALIOTO, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di spese  
per consumi intermedi della pubblica amministrazione)*

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del *deficit* rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2009 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 20 miliardi di euro per l'anno-1013 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2014. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2012, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 miliardi per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2013, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 miliardi per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2014. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 marzo 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza

pubblica. ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

**Art. 4-ter.**

*(Contributi in conto capitale alle imprese  
e fiscalità zero sui nuovi investimenti e base imponibile IRAP)*

1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti all'ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato S.p.A. al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2012 in 23 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2012, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi e lo creano nuova occupazione, ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie per le quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai controlli che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per i successivi. Per le aree svantaggiate del Mezzogiorno tale credito d'imposta può essere collegato a uno schema tre per quindici e cioè all'introduzione di una unica aliquota pari al 15% da applicarsi sui redditi ai fini IRPEF dei lavoratori e in riferimento agli oneri per contributi sociali, e del 15% sull'IRES delle imprese. Il credito d'imposta, pertanto, può essere fatto valere per la copertura della differenza tra le aliquote ordinarie e quelle di vantaggio introdotte per un numero di anni corrispondente all'esaurimento del credito d'imposta. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi di euro, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

5. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro, a valere sui risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

#### **Art. 4-quater.**

##### *(Deduzione per carichi di famiglia)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. – (*Deduzioni per oneri di famiglia*). – 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto».

3. La deduzione di cui al comma 1 è stabilita in 3.000 euro per l'anno di imposta 2012, in 3.000 euro per l'anno di imposta 2013 e di 5.000 euro a decorrere dall'anno di imposta 2014.

4. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2012 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 1-bis.

#### **Art. 4-quinquies.**

1. Al decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, all'articolo 10 il comma 6 è soppresso. Conseguentemente nel triennio 2012-2014 si applicano le disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, al netto di quelli destinati agli interventi a favore delle famiglie e delle imprese di cui ai precedenti articoli 4-ter e 4-quater, e comunque per un importo non inferiore a 18 miliardi di euro nel 2012, 22 miliardi di euro nel 2013 e 25

miliardi a decorrere dal 2014 sono destinati esclusivamente alla riduzione del *deficit* pubblico nel 2012, al suo azzeramento nel 2013 e alla determinazione di un avanzo nel 2014».

---

#### **4.0.13**

CICOLANI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Revisione dei bilanci dei partiti)*

1. Il comma 14 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, è sostituito dal seguente:

"14. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministro del tesoro, sulla base del controllo di conformità alla legge compiuto dai competenti Uffici delle Amministrazioni delle Camere, l'avvenuto riscontro delle regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Gli importi corrispondenti alle conseguenti riduzioni di spesa nei Bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono versati al bilancio dello Stato secondo le modalità di cui all'art. 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148"».

---



**Art. 5.****5.1**

BELISARIO, DI NARDO, CARLINO, DE TONI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*All'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «1.235 milioni» con le seguenti: «835 milioni»;*

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al fine di consentire alle Regioni il rinnovo del parco veicoli destinati al trasporto pubblico locale, nonché di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche dell'Unione europea in materia di ambiente, clima ed energia, conformemente alla direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, nell'ambito di un programma nazionale per il trasporto urbano, da definire d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono destinati al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, 700 milioni di euro per l'anno 2012.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, possono, altresì, essere utilizzate le risorse liberate del FAS relative al ciclo di programmazione 2000-2006 di cui alla delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79.»;

c) *al comma 8, sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;*

d) *al comma 14, sostituire le parole: «242 milioni» con le seguenti: «142 milioni».*

**5.2**

DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*All'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:*

a) *Al comma 1, sostituire le parole: «1.235 milioni» con le seguenti: «1.035 milioni»;*

b) *dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i cittadini ad una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s, è autorizzata la spesa, a

favore del Ministero dello sviluppo economico, di 400 milioni di euro per l'anno 2012 finalizzati alla realizzazione di infrastrutture passive, aperte e neutre, per lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga.

*7-ter.* Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure di cui al comma precedente.

*7-quater.* Al finanziamento delle misure di cui al comma *7-bis* possono essere destinate le risorse pubbliche afferenti agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007-2013; le risorse finanziarie appositamente destinate dalla Cassa depositi e prestiti e le risorse, appositamente destinate, provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la Coesione e dai fondi strutturali relativi al periodo di programmazione 2014-2020.»;

*c) al comma 8 sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

---

### 5.3

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### **Ritirato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «1.235 milioni» con le seguenti: «1.035».*

*Conseguentemente, dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«*25-bis.* È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2012 a favore del Fondo per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 1, comma 1264 della legge finanziaria 2007 e finalizzato a garantire su tutto il territorio nazionale l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti».

---

### 5.4

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### **Ritirato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «1.235 milioni» con le seguenti: «1.200 milioni».*

*Conseguentemente, All'articolo 6, comma 2, alla Tabella C ivi richiamata missione: Ricerca di base e applicata, programma: Ricerca per il settore della sanità pubblica, voce: Ministero della salute, decreto legi-*

slativo n. 502 del 1992: riordino della disciplina in materia sanitaria – Art. 12, comma 2: Fondo finanziamento attività ricerca (2.1 – cap. 3392), *apportare le seguenti variazioni:*

2012: + 35.000.

---

## 5.5

TONINI

### Ritirato

*Al comma 1, dopo la voce: «Partecipazione italiana a Banche e Fondi internazionali» inserire la seguente: «Cooperazione allo sviluppo».*

---

## 5.6

ESPOSITO

### Ritirato

*Al comma 1, all'elenco 2, inserire le seguenti finalità:*

interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

---

## 5.7

GALIOTO

### Ritirato

*Al comma 1, elenco 2, aggiungere le seguenti voci: «Contributo una tantum all'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPV1), per la realizzazione del Centro per l'autonomia e la mobilità (CAM) con annessa scuola cani guida per ciechi; Contributo all'ANPVI per il funzionamento del Centro per l'autonomia e la mobilità (CAM) con annessa scuola cani guida per ciechi, del Centro nazionale di docu-*

mentazione, degli uffici provinciali di segretariato sociale e dell'Istituto per la formazione, la ricerca e l'integrazione (IFRI)».

---

## 5.8

PICHETTO FRATIN, AZZOLLINI

### Ritirato

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. In favore dei Policlinici universitari gestiti direttamente da Università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2012, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i Policlinici universitari gestiti direttamente da Università non statali è stabilito con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-ter. Il fondo istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2012».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 5, comma 1, sostituire la parola: «1.235» con la parola: «1.135».*

---

## 5.9

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, DE TONI

### Ritirato

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti delle assegnazioni di risorse già operate a valere sul Fondi di programmazione regionali nel periodo 2012-2014».*

---

**5.10**

ESPOSITO, LATRONICO

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per le finalità di riequilibrio economico e sociale e per le esigenze dell'intero periodo di programmazione di cui al comma 2, la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al citato articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, può essere destinata anche alle spese di esercizio, relative a tre annualità, degli interventi finanziati con gli investimenti di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché di quelli finanziati con i fondi strutturali, con le risorse individuate ai sensi dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero a quelli per opere strategiche».

---

**5.11**

LATRONICO

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Gli investimenti delle imprese, in aumento o sottoscrizione di capitale delle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, destinati ad investimenti infrastrutturali per la realizzazione delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, sono dedotti dal reddito di impresa per l'equivalente dell'investimento effettuato. Tali investimenti non possono essere dismessi per almeno 5 anni dalla loro effettuazione pena la perdita del bilancio. La spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è rideterminata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino alla concorrenza del risparmio corrispondente all'onere necessario per far fronte alle conseguenti maggiori esigenze finanziarie derivanti dal presente comma».

---

**5.12**

ZANETTA

**Ritirato**

*Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole «per l'anno 2015» sono inserite le parole «e di 2.000 milioni per l'anno 2016»; le parole «titoli giuridici perfezionati» sono sostituite dalle parole*

«obbligazioni giuridiche assunte»; *dopo le parole* «Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale» *sono inserite le parole* «e con il Ministro dello sviluppo economico».

*Conseguentemente, ridurre corrispondentemente tutte le rubriche della allegata tabella A di cui all'articolo 6, comma 1.*

---

### 5.350

ESPOSITO, LATRONICO

#### Ritirato

*All'articolo 5, comma 3 aggiungere dopo le parole:* «da destinare prioritariamente» *le seguenti:* «ad interventi a favore dello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio nelle aree urbane,».

---

### 5.13

FLERES, VIESPOLI, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, SAIA, CARRARA

#### Ritirato

*Al comma 3, dopo la parola* «infrastrutturali» *aggiungere la seguente:* «e di viabilità».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

### 5.14

ZANETTA

#### Ritirato

*Al comma 3 sostituire le parole* «titoli giuridici perfezionati» *con* «obbligazioni giuridiche assunte»; *dopo le parole* «Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale» *aggiungere* «e con il Ministro dello sviluppo economico».

---

**5.15**

Izzo

**Ritirato**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le parole "30 giugno 2010", di cui all'articolo 2, comma 239 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"».

*Conseguentemente, ridurre corrispondentemente tutte le rubriche della allegata Tabella A di cui all'articolo 6, comma 1.*

**5.16**

Izzo

**Ritirato**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di parte corrente è diminuito di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 per il proseguo degli interventi di cui all'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17».

**5.17**

Izzo

**Ritirato**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di assicurare il completamento della riclassificazione catastale degli immobili rurali, di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 30 aprile 2012».

**5.18**

Izzo

**Ritirato**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di assicurare il completamento della riclassificazione catastale degli immobili rurali, di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla

legge 12 luglio 2011, n. 106, il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 31 dicembre 2011».

### 5.19

ADAMO, VIMERCATI, DE TONI, CARLINO, Giancarlo SERAFINI, COLLI, MERCATALI, CANTONI, BAIO, VALDITARA, CONTINI, MURA, GALIOTO, BASSOLI, BOSONE, CERUTI, D'AMBROSIO, Marco FILIPPI, FONTANA, GALPERTI, Mariapia GARAVAGLIA, ICHINO, MAZZUCONI, MONACO, ROILO, Paolo ROSSI, RUSCONI, SIRCANA, TREU

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 4 del decreto-Iegge n. 2 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42, il comma 4-novies è sostituito con il seguente:

"4-novies. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali, anche per la quota a carico dei medesimi, in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-Iegge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nonché per la realizzazione delle opere e delle attività connesse previste per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 di cui all'art. 14 del Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

6-ter. Le opere e le attività connesse previste per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 di cui all'art. 14 del Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 sono escluse dal saldo del patto di stabilità interno, per gli anni dal 2012 al 2014, per gli enti locali che hanno sottoscritto l'Accordo di programma siglato il 12 Luglio 2011 per un ammontare di 761 milioni per l'anno 2012, 854 milioni per l'anno 2013 e 923 milioni per l'anno 2014».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Ulteriori misure di risparmio di spesa)*

1. È istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'"Anagrafe unica" delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla "Anagrafe unica", e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di



iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.

2. È istituito un Sistema Unico di Codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 1, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema Unico di Codifica di cui ai commi 1 e 2, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione della presente legge.

5. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, è istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, una centrale unica per gli acquisti di beni e servizi per ogni articolazione della pubblica amministrazione.

6. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento delle Centrali di cui al comma 6, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le Regioni e gli enti locali, da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione della presente legge.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

8. Fermo restando il limite di cui al comma 7, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi

della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di *multi-utilities*, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

9. Per le finalità di cui al comma 7, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del

comma 7, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 8.

10. A decorrere dalla data di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 8.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 del presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata di vigore della presente legge.

12. Entro il 1° giugno 2012, è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° giugno 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 marzo 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

c) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° giugno 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 aprile 2012, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 maggio 2012. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

13. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

14. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 13 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

15. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 14 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

16. I maggiori risparmi di spesa di cui al presente articolo, valutati in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, sono destinati per un ammontare di 761 milioni per l'anno 2012, 854 milioni per l'anno 2013 e 923 milioni per l'anno 2014 alla copertura dei maggiori oneri di cui ai

commi 6-bis e 6-ter e per la restante quota al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'indebitamento netto».

## 5.20

DE LUCA

### Ritirato

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis) Al fine di ripristinare forme efficaci di incentivazione delle attività produttive localizzate nel Mezzogiorno, viene rilanciato il programma strategico Industria 2015 per favorire le connessioni tra imprese del Nord e quelle del Sud e promuovere l'attivazione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro a vantaggio dei lavoratori e delle imprese. A tal fine sono stanziati risorse pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

6-ter) All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"1. soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti, sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

8. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32,

comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

10. Le maggiori entrate di cui al presente articolo, valutate in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, sono destinati per un ammontare non inferiore ad euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 alla copertura delle disposizioni di cui al comma 6-bis e per la restante quota al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'indebitamento netto».

## 5.21

PINZGER, THALER AUSSEHOFER, FOSSON

### Ritirato

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

### «Articolo 16.

*(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: Euro 2.887,43;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: Euro 1.924,95;

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; esercizi pubblici di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: Euro 962,46;

d) alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, residence turistico, alberghieri e campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di seconda, terza e quarta

categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: Euro 384,98;

e) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore a uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: Euro 192,50.

2. Per le imprese stagionali, gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di apertura al pubblico».

*Conseguentemente agli oneri di cui al comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3% a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

## 5.22

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

### Ritirato

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 7 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

"b-bis) i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale C/1;

b-ter) i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D/2, con attività stagionale, limitatamente al periodo di chiusura dell'esercizio";

b) al comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) gli immobili posseduti da società di persone limitatamente alla parte dell'immobile adibita ad abitazione principale da uno dei soci"».

*Conseguentemente agli oneri di cui al comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3% a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**5.23**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Sono esentati dal pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della bolletta per la fornitura del servizio idrico i pensionati con reddito personale annuo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 12.000 euro, o non superiore a 18.00 se cumulato con quello del coniuge.

6-ter. Per i pensionati di cui 81 comma 6-bis le tariffe per l'esercizio di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e del gas sono ridotte del 70 per cento».

*Conseguentemente agli oneri di cui al comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3% a decorrere dall'anno 1011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese riinodulabili.*

---

**5.24**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 60 per cento"».

*Conseguentemente gli oneri di cui al comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2% a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.25**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. L'articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005t n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155 è soppresso».



*Conseguentemente agli oneri di cui al comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3% a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

## 5.26

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

### Ritirato

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma , le parole "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi alle persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

*Conseguentemente agli oneri di cui al comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3% a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

## 5.27

ESPOSITO

### Ritirato

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le imposte o maggiore imposte pretese per le operazioni indicate nell'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, come integrato dall'articolo 2, comma 14-*septies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge dicembre 2005 n. 248 non possono essere riscosse anche se oggetto di controversie definite con sentenze passate in giudicato negative per il contribuente.

Ai fini di cui sopra l'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate procede allo sgravio delle somme, eventualmente iscritte a ruolo a tale titolo. In ipotesi di pagamento da parte del contribuente non si fa luogo a rimborso.

Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le rubriche di cui all'articolo 6, comma 1, tabella A».

---

**5.28**

ADAMO, VIMERCATI, DE TONI, CARLINO, Giancarlo SERAFINI, COLLI, CANTONI, BAIO, VALDITARA, CONTINI, MURA, GALIOTO

**Ritirato**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'esercizio in corso, gli Enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel DPCM n. 34678 del 22/10/2008, sono tenuti a conseguire l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero dal 2012 e fino al 2016"».

---

**5.1000/1**

LATRONICO, MAZZARACCHIO

**Ritirato**

*All'emendamento 5.1000, all'articolo 5, al comma 7, dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale" aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di favorire gli investimenti di sviluppo delle risorse energetiche strategiche nazionali di idrocarburi, garantendo maggiori entrate per l'erario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di destinazione di una quota delle citate maggiori entrate da destinare allo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi, assicurando, in ogni caso, la neutralità finanziaria per la finanza pubblica anche con riguardo ai vincoli derivanti dal patto di stabilità interno».*

---

**5.1000**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'articolo 5, sostituire il comma 7 con i seguenti:*

«7. All'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: «Eventuali maggiori entrate rispetto all'importo di 3.150 milioni di euro sono riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

*7-bis.* Per l'anno 2012 è istituito un apposito fondo con una dotazione di 750 milioni di euro, destinato, quanto a 200 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 220 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

*7-ter.* All'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «2.300 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «3.050 milioni di euro». Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

## 5.29

POLI BORTONE, FLERES, CARRARA, SAIA

### Ritirato

*Sostituire il comma 7 con i seguenti:*

«7. All'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Eventuali maggiori entrate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate per il 50 per cento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; il restante 50 per cento è riassegnato nell'anno 2011, quanto a 190 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 200 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento

di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 90 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266". Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

*7-bis.* La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radio-televisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e degli introiti equiparati al canone, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni, 2011, 2012 e 2013, ed è riconosciuta integralmente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'espletamento della gara di cui all'articolo 1 comma 8 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. A decorrere dal 2012, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione dei presenti commi si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

### 5.30

TANCREDI

#### Ritirato

*Sostituire il comma 7 con i seguenti:*

«7. All'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Eventuali maggiori entrate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate per il 50 per cento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; il restante 50 per cento è riassegnato nell'anno 2011, quanto a 190 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 200 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 90 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266". Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

*7-bis.* La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radio-televisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e degli introiti equiparati al canone, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni, 2011, 2012 e 2013, ed è riconosciuta integralmente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'espletamento della gara di cui all'articolo 1 comma 8 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. A decorrere dal 2012, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**5.31**

D'AMBROSIO LETTIERI

**Ritirato**

*Sostituire il comma 7 con i seguenti:*

«7. All'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Eventuali maggiori entrate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate per il 50 per cento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; il restante 50 per cento è riassegnato nell'anno 2011, quanto a 190 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 200 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 90 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266". Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

*7-bis.* La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radio-televisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e degli introiti equiparati al canone, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni, 2011, 2012 e 2013, ed è riconosciuta integralmente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'espletamento della gara di cui all'articolo 1 comma 8 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. A decorrere dal 2012, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo

sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore presente legge».

---

### 5.32

BUTTI, TANCREDI, VITA

#### **Ritirato**

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. All'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Eventuali maggiori entrate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate per il 47 per cento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; il 47 per cento è riassegnato nell'anno 2011, quanto a 180 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 198 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 27 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 90 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 90 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 90 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il 6 per cento delle maggiori entrate è riassegnato al Ministero dello sviluppo economico per le finalità di cui al comma 9 con l'abbattimento del limite di 240 milioni di euro ivi previsto". Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

---

### 5.33

POLI BORTONE, FLERES, CARRARA, SAIA

#### **Ritirato**

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. All'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Eventuali maggiori entrate rispetto alla stima di cui al presente

comma sono riassegnate per il 45 per cento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; il 45 per cento è riassegnato nell'anno 2011, quanto a 180 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 198 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 27 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 90 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 90 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 90 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il 10 per cento delle maggiori entrate è riassegnato al Ministero dello sviluppo economico, per le finalità di cui al comma 9, con l'abbattimento del limite di 240 milioni di euro ivi previsto, che destinerà l'intero importo al settore televisivo locale. La ripartizione tra i vari bacini di utenza avverrà proporzionalmente alla ripartizione contenuta nel decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 giugno 2011, mentre la ripartizione tra le emittenti di ciascun bacino avverrà proporzionalmente alle graduatorie approvate dai Corecom per la distribuzione dei contributi ex articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, relativi all'anno 2010". Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

### 5.34

TANCREDI

#### Ritirato

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. All'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Eventuali maggiori entrate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate per il 45 per cento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; il 45 per cento è riassegnato nell'anno 2011, quanto a



180 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 198 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 27 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 90 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 90 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 90 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il 10 per cento delle maggiori entrate è riassegnato al Ministero dello sviluppo economico, per le finalità di cui al comma 9, con l'abbattimento del limite di 240 milioni di euro ivi previsto, che destinerà l'intero importo al settore televisivo locale. La ripartizione tra i vari bacini di utenza avverrà proporzionalmente alla ripartizione contenuta nel decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 giugno 2011, mentre la ripartizione tra le emittenti di ciascun bacino avverrà proporzionalmente alle graduatorie approvate dai Corecom per la distribuzione dei contributi ex art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, relativi all'anno 2010". Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

### 5.35

D'AMBROSIO LETTIERI

#### **Ritirato**

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. All'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Eventuali maggiori entrate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate per il 45 per cento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; il 45 per cento è riassegnato nell'anno 2011, quanto a 180 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 198 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 27 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 90 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici,

quanto a 90 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 90 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il 10% delle maggiori entrate è riassegnato al Ministero dello sviluppo economico, per le finalità di cui al comma 9, con l'abbattimento del limite di 240 milioni di euro ivi previsto, che destinerà l'intero importo al settore televisivo locale. La ripartizione tra i vari bacini di utenza avverrà proporzionalmente alla ripartizione contenuta nel decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 giugno 2011, mentre la ripartizione tra le emittenti di ciascun bacino avverrà proporzionalmente alle graduatorie approvate dai Corecom per la distribuzione dei contributi ex articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, relativi all'anno 2010". Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

### 5.36

BUTTI, LENNA, TANCREDI, VITA

#### **Ritirato**

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. All'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Eventuali maggiori entrate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate per il 45 per cento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; il 45 per cento è riassegnato nell'anno 2011, quanto a 180 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 198 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 27 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 90 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 90 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 90 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il 10 per cento delle maggiori entrate è riassegnato al Ministero dello sviluppo economico per le finalità di cui al comma 9 con l'abbattimento del limite di 240 milioni di euro ivi previ-

sto". Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

---

### 5.37

VITA

#### Ritirato

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. All'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "eventuali maggiori entrate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate per il 45 per cento al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato, per il 45 per cento al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore delle telecomunicazioni e per il 10 per cento per le finalità di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite di 240 milioni di euro ivi previsto"».

---

### 5.38

VIMERCATI, VITA

#### Ritirato

*Al comma 7, sostituire dalle parole: «Eventuali maggiori entrate» fino alle parole: «è riassegnato nell'anno 2011,» con le seguenti: «Eventuali maggiori entrate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate per il 30 per cento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; il restante 70 per cento è riassegnato, nell'anno 2011, quanto a 150 milioni di euro alla creazione di un fondo a disposizione del Ministero dello sviluppo economico per finanziare progetti per la copertura in banda larga nei sessanta principali distretti industriali italiani e per la dematerializzazione dei servizi burocratici comunali e la loro trasformazione in servizi di e-government, quanto a 150 milioni per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui all'articolo 1 comma 9 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».*

---

**5.39**

VIMERCATI, VITA

**Ritirato**

*Al comma 7, sostituire dalle parole: «Eventuali maggiori entrate» fino alle parole: «è riassegnato nell'anno 2011,» con le seguenti: «Eventuali maggiori entrate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate per il 40 per cento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; il restante 60 per cento è riassegnato, nell'anno 2011, quanto a 150 milioni di euro alla creazione di un fondo a disposizione del Ministero dello sviluppo economico per finanziare progetti per la copertura in banda larga nei sessanta principali distretti industriali italiani e per la dematerializzazione dei servizi burocratici comunali e la loro trasformazione in servizi di e-government».*

---

**5.40**

VIMERCATI, VITA

**Ritirato**

*Al comma 7, sostituire dalle parole: «Eventuali maggiori entrate» fino alle parole: «è riassegnato nell'anno 2011,» con le seguenti: «Eventuali maggiori entrate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate per il 40 per cento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; il restante 60 per cento è riassegnato, nell'anno 2011, quanto a 150 milioni per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui all'articolo 1 comma 9 della legge 13 dicembre 2010 n. 220».*

---

**5.41**

VIMERCATI, VITA

**Ritirato**

*Al comma 7, sostituire dalle parole: «Eventuali maggiori entrate» fino alle parole: «è riassegnato nell'anno 2011,» con le seguenti: «Eventuali maggiori entrate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate per il 40 per cento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; il restante 60 per cento è riassegnato, nell'anno 2011, quanto a 150 milioni di euro alla creazione di un fondo a disposizione del Ministero dello sviluppo economico per finanziare progetti per la copertura in banda larga nei sessanta principali distretti industriali italiani e per la dematerializzazione dei servizi burocratici comunali e la loro trasformazione in servizi di e-govemment».*

---

**5.42**

GIARETTA, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

**Ritirato**

*Al comma 7, sostituire le parole: «sono riassegnate per il 50 per cento» con le seguenti: «sono riassegnate per il 20 per cento», le parole: «il restante 50 per cento» con le seguenti: «il restante 80 per cento» e le parole: «100 milioni al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del Fondo di garanzia» con le seguenti: «550 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del Fondo di garanzia».*

---

**5.43**

MILANA, RUTELLI, BAIO

**Ritirato**

*Al comma 7 sostituire le parole: «riassegnate per il 50 per cento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» con le seguenti: «riassegnate per il 40 per cento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e per il 10 per cento distribuito al settore televisivo locale in ogni singola regione del territorio nazionale, proporzionalmente alla popolazione e, all'interno delle singole regioni, a tutte le emittenti televisive locali, proporzionalmente ai posizionamenti nelle graduatorie Corecom».*

---

**5.44**

TONINI

**Ritirato**

*Al comma 7, sostituire le parole da: «quanto a 200 milioni» fino alle parole: «fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266» con le seguenti: «quanto a 170 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 180 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 25 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza, per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 95 milioni di euro al Ministero degli Affari esteri per il finanziamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo, quanto a 80 milioni di*

euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266».

---

#### 5.45

PISTORIO, OLIVA, ASTORE

##### **Ritirato**

*Al comma 7 sostituire dalle parole: «quanto a 200 milioni di euro» fino alle parole: «di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266», con le seguenti: «agli investimenti relativi alla banda larga».*

---

#### 5.46

GALIOTO

##### **Ritirato**

*Al comma 7, sostituire le parole: «quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266» con le seguenti: «quanto a 350 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266».*

*Conseguentemente, alla Tabella B, di cui all'articolo 6, comma 1, aggiungere la seguente rubrica: «Ministero dello sviluppo economico» con i seguenti importi:*

2012: 250.000;

2013: 250.000;

2014: 250.000.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 si provvede mediante riduzione lineare per gli anni 2012, 2013 e 2014 dei capitoli di bilancio della Tabella C di cui all'articolo 6, comma 2.*

---

#### 5.47

LATRONICO

##### **Ritirato**

*Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) le parole: «100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro al Ministero*

dello sviluppo economico» e dopo le parole: «n. 266» aggiungere le seguenti: «e quanto a 40 milioni di euro alle finalità di cui al comma 7-bis.»;

b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e degli introiti equiparati al canone, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni, 2011, 2012 e 2013, ed è riconosciuta integralmente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi del comma 7. A decorrere dal 2012, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

## 5.48

POLI BORTONE, FLERES, CARRARA, SAIA

### Ritirato

*Dopo l'ultimo periodo del comma 7, aggiungere il seguente: «Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante nella forma della trasmissione di programmi in contemporanea, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.49**

LATRONICO

**Ritirato**

*Dopo l'ultimo periodo del comma 7, aggiungere il seguente: «Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante nella forma della trasmissione di programmi in contemporanea, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali».*

---

**5.50**

TANCREDI

**Ritirato**

*Al comma 7, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante nella forma della trasmissione di programmi in contemporanea, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali».*

---

**5.51**

D'AMBROSIO LETTIERI

**Ritirato**

*Dopo l'ultimo periodo del comma 7, aggiungere il seguente: «Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante nella forma della trasmissione di programmi in contemporanea, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali».*

---



**5.52**

ADAMO, VIMERCATI, DE TONI, CARLINO, Giancarlo SERAFINI, COLLI, CANTONI, BAIO, VALDITARA, CONTINI, MURA, GALIOTO

**Ritirato**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 aggiungere infine il seguente:

"21-octies. In via straordinaria e fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 del presente articolo non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 34678 del 22 ottobre 2008, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento"».

**5.53**

LATRONICO

**Ritirato**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di favorire gli investimenti di sviluppo delle risorse energetiche strategiche nazionali di idrocarburi, garantendo maggiori entrate per l'erario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di destinazione di una quota, non inferiore al 50 per cento, delle citate maggiori entrate a favore allo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi».

**5.54**

DE ANGELIS, GALIOTO, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

**Ritirato**

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le condizioni economiche di assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, in esito alla risoluzione delle procedure di infrazione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia per alcune nonne del testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177). Le condizioni di gara mirano ad assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare. Le ri-

sorse realizzate mediante la predetta gara sono impiegate per lo sviluppo della banda larga nelle regioni del Mezzogiorno».

---

**5.55**

BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

**Ritirato**

*Al comma 8, dopo le parole: «per l'anno 2012, da destinare» aggiungere le seguenti: «quanto a 200 milioni di euro al finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e quanto a 200 milioni».*

---

**5.56**

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

**Ritirato**

*Al comma 8, sostituire le parole da: «a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci» fino alla fine del comma con le seguenti: «al fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011».*

---

**5.57**

VALDITARA

**Ritirato**

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2012 è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 5.000 ai soggetti che acquistano autoveicoli ad alimentazione elettrica e ai soggetti che acquistano autoveicoli ad alimentazione ibrida elettrica – termica ovvero che aggiungono un propulsore ad alimentazione elettrica rendendo ibrido un autoveicolo già in loro possesso, nonché un incentivo ai comuni che intendono realizzare impianti di distribuzione e ricarica dell'energia a colonnina per le auto dotate di propulsori ad alimentazione elettrica;

8-ter. Per il finanziamento dei contributi e degli incentivi di cui al precedente comma 8-bis, viene istituito il "fondo di incentivazione per la mobilità sostenibile urbana" con una dotazione di euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014;

8-quater. Il ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio de-

creto disciplinano l'erogazione del contributo tenendo conto della dotazione del fondo di cui al precedente comma, nonché dei progetti di realizzazione degli impianti di distribuzione e ricarica da parte dei comuni».

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2012 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.*

---

## 5.58

TANCREDI

### Ritirato

*Dopo il comma 8, è inserito il seguente:*

«8-bis. Nelle more della attuazione del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione sul territorio nazionale del trasporto ferroviario regionale, con specifico riferimento al trasporto pendolare in ambito interregionale, regionale e locale, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per i servizi di trasporto ferroviario regionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al quale è assegnato annualmente l'importo di cui al comma 2.

2. All'onere derivante dall'istituzione del fondo di cui al comma 1 si provvede mediante l'aumento di 0,03 euro per litro, ovvero per chilo nell'ipotesi di cui alla lettera c), delle aliquote di accisa previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai seguenti prodotti:

- a) benzina;
- b) olio da gas o gasolio usato come carburante;
- c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti., da emanare, entro il 31 dicembre 2011, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni interessate per la copertura degli oneri relativi ai servizi di trasporto ferroviario regionale di cui al medesimo comma».

---

**5.59**

VACCARI

**Ritirato**

*Dopo il comma 8, è inserito il seguente:*

«8-bis. Nelle more della attuazione del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione sul territorio nazionale del trasporto ferroviario regionale, con specifico riferimento al trasporto pendolare in ambito interregionale, regionale e locale, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per i servizi di trasporto ferroviario regionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, al quale è assegnato annualmente l'importo di cui al comma 2.

2. All'onere derivante dall'istituzione del fondo di cui al comma 1 si provvede mediante l'aumento di 0,03 euro per litro, ovvero per chilo nell'ipotesi di cui alla lettera c), delle aliquote di accisa previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai seguenti prodotti:

- a) benzina;
- b) olio da gas o gasolio usato come carburante;
- c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, entro il 31 dicembre 2011, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni interessate per la copertura degli oneri relativi ai servizi di trasporto ferroviario regionale di cui al medesimo».

**5.60**

GALIOTO

**Ritirato**

*Dopo il comma 8, è inserito il seguente:*

«8-bis. Nelle more della attuazione del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione sul territorio nazionale del trasporto ferroviario regionale, con specifico riferimento al trasporto pendolare in ambito interregionale, regionale e locale, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per i servizi di trasporto ferroviario re-

gionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al quale è assegnato annualmente l'importo di cui al secondo periodo del presente comma. All'onere derivante dall'istituzione del fondo di cui al primo periodo si provvede mediante l'aumento di 0,03 euro per litro, ovvero per chilo nell'ipotesi di cui alla lettera c), delle aliquote di accisa previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai seguenti prodotti:

a) benzina;

b) olio da gas o gasolio usato come carburante;

c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, entro il 31 marzo 2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni interessate per la copertura degli oneri relativi ai servizi di trasporto ferroviario regionale.».

---

## 5.61

BERSELLI

### Ritirato

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. È autorizzata la spesa di 6.527.240 di euro al fine di attribuire alle famiglie delle vittime del disastro aereo del Monte Serra, avvenuto il 3 marzo 1977, indennizzo, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'importo di 200.000,00 euro per ciascuna vittima, corrisposto, nell'ordine, al coniuge, al convivente, ai figli, ai genitori, ovvero ai fratelli o alle sorelle qualora siano gli unici superstiti. Dall'indennizzo sono dedotte le somme eventualmente già percepite a titolo di risarcimento del danno dai componenti il nucleo familiare della vittima, al netto delle spese legali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, le parole: «di 1.235 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «di 1.228,47 milioni».*

---

**5.62**

ARMATO, BUBBICO, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE

**Ritirato**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, si applicano anche per gli anni 2012, 2013 e 2014».

*Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 24.000;

2013: - 24.000;

2014: - 24.000.

---

**5.63**

ARMATO, BUBBICO, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE

**Ritirato**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. In favore del fondo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, sono stanziati 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014».

*Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 12.000;

2013: - 12.000;

2014: - 12.000.

---

**5.64**

ARMATO, BUBBICO, DE LUCA, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, INCOSTANTE, GARRAFFA, DE SENA, FIORONI, SANGALLI, TOMASELLI

**Ritirato**

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020, attraverso interventi di riduzione delle emissioni in atmosfera con l'impiego di motori alimentati a gas metano e capaci di garantire rendimenti efficienti, è disposto un contributo in conto capitale ed in conto interessi a favore degli operatori esercenti il trasporto pubblico locale per il rinnovo del parco mezzi circolante. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dello sviluppo eco-

nomico e sentite le Regioni interessate, sono definite le modalità di accesso agli aiuti e la misura degli stessi, a valere anche sul Quadro strategico nazionale 2007-2013, PON Trasporti e mobilità, opportunamente rimodulato. Gli aiuti, limitati a tre esercizi, ove risultino in contrasto con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono notificati alla Commissione europea».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Riduzione e controllo della spesa pubblica)*

1. È istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'"Anagrafe unica" delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla "Anagrafe unica", e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.

2. È istituito un Sistema Unico di Codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 1, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema Unico di Codifica di cui ai commi 1 e 2, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione della presente legge.

5. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, è istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, una centrale unica per gli acquisti di beni e servizi per ogni articolazione della pubblica amministrazione.

6. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento delle Centrali di cui al comma 6, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con le regioni e gli enti locali, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. A decorrere dallo gennaio 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

8. Fermo restando il limite di cui al comma 7, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di *multi-utilities*, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

9. Per le finalità di cui al comma 7, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 7, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 8.

10. A decorrere dalla data di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 8.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 del presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Entro il 1° giugno 2012, è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENP ALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° giugno 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30



marzo 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° giugno 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 aprile 2012, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 maggio 2012. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

13. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle

funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

14. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 13 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

15. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 14 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

## 5.65

DE LUCA, BUBBICO, ARMATO, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, INCOSTANTE GARRAFFA, DE SENA, FIORONI, SANGALLI, TOMASELLI

### Ritirato

*Dopo il comma 8 aggiungere i seguente:*

«8-bis. È autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per il triennio 2012-2014 da destinare a misure di sostegno del settore del trasporto su gomma e delle aziende di trasporto pubblico su gomma al fine del rinnovo del parco mezzi circolante. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e sentita le Regioni interessate, sono definite, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti di Stato, le modalità di utilizzo delle risorse e la ripartizione delle stesse tra le diverse misure, in coerenza con le esigenze del settore».

*Consequentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

### «Art. 5-bis.

*(Riduzione e controllo della spesa pubblica)*

1. È istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'"Anagrafe unica" delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla "Anagrafe unica", e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.

2. È istituito un Sistema Unico di Codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il sistema assicura la tenuta la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 1, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema Unico di Codifica di cui ai commi 1 e 2, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione della presente legge.

5. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, è istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, una centrale unica per gli acquisti di beni e servizi per ogni articolazione della pubblica amministrazione.

6. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento delle Centrali di cui al comma 6, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le Regioni e gli enti locali, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

8. Fermo restando il limite di cui al comma 7, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di *multi-utilities*, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

9. Per le finalità di cui al comma 7, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 7, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 8.

10. A decorrere dalla data di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 8.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 del presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata di vigore della presente legge.

12. Entro il 1° giugno 2012, è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° giugno 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 marzo 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 10 giugno 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 aprile 2012, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 maggio 2012. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e rinnovazione.

13. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

14. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 13 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

15. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 14 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

**5.66**

BARBOLINI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, GHEDINI

**Ritirato**

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. A decorrere dal 1° gennaio 2012, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'Imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata, per l'intero ammontare, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

*9-bis.* le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 9 sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle Imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 9, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

*9-ter.* Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 9.

*9-quater.* Ai maggiori oneri di cui al comma 9, pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi da *9-quinquies* a *9-septies*.

*9-quinquies.* All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

*9-sexies.* All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

*9-septies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
- b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

- a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
- c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

## 5.67

DE ANGELIS, GALIOTO, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

### Ritirato

*Dopo il comma 9 inserire i seguenti:*

«9-bis All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera 1-*quater*) è aggiunta la seguente:

"1-*quinquies*) le spese relative alla salute della famiglia e alla formazione dei figli e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli Immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati per un importo complessivo annuo non superiore a euro 3.000 oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997".

9-*ter*. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, - come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2009 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 20 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2014. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2012, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 miliardi per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2013, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 miliardi per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2014. A tale fine le amministrazioni adottano



con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

*9-quater.* Le disposizioni di cui al comma 9-ter si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

*9-quinquies.* Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 marzo 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

---

## 5.68

MERCATALI, GHEDINI

### Ritirato

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e 2011", sono sostituite dalle seguenti: ",2011 e 2012"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 48.000;  
2013: - ;  
2014: - .

---

## 5.69

BARBOLINI, MERCATALI, BUBBICO, MUSI, LEDDI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

### Ritirato

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 12-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Recesso e portabilità dei conti correnti";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario".

12-*ter*. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. È considerata scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario".

12-*quater*. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è abrogato.

12-*quinqües*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-*sexies*, sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.

12-*sexies*. La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente comma e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti.

12-*septies*. Il comma 9, dell'articolo 2-*quinqües* del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è sostituito dal seguente:

"9. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno della chiusura del suddetto conto corrente"».

**5.70**

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

**Ritirato**

*dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

12-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.

12-quater. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17 aggiungere infine il seguente periodo: "Non possono altresì essere imposti vincoli o obblighi alla vendita contestuale di determinate tipologie di carburante, all'utilizzo di apparecchiature *self-service* e alla distribuzione esclusivamente automatizzata di carburanti";

b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

"22-bis. Ai fini del rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete, le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 17 a 22, compatibilmente con i principi di non discriminazione, di tutela della concorrenza e di piena liberalizzazione dell'accesso al mercato da parte dei nuovi entranti".

12-quinquies. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi:

a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;

b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);

c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

12-*sexies*. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al comma 12-*quinquies*».

---

## 5.71

BUBBICO, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, TOMASSELLI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, GHEDINI

### Ritirato

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

12-*ter*. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

12-*quater*. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-*quinquies*, e ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ed all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

12-*quinquies*. Negli esercizi commerciali di cui al comma 12-*quater* la vendita dei medicinali prevista ai sensi del medesimo comma 12-*quater* deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico».

---

**5.72**

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

**Ritirato**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 131 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter é aggiunto il seguente:

"2-quater. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta, giorni prima della medesima".

2. CONSAP S.P.A. è autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.

3. Ai sensi dell'articolo 58, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, CONSIP S.P.A. è autorizzata a scegliere, su incarico di CONSAP S.P.A., l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza RC Auto da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 2. Nel rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP S.P.A. seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di cui al comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma».

**5.73**

BUBBICO, GHEDINI, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

**Ritirato**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, stabiliti dalle autorità competenti, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio».

**5.74**

VALDITARA

**Ritirato**

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

12-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7 comma 2 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, al primo periodo sostituire le parole «non superiore a duecentomila euro» con le parole «non superiore a quattrocentomila euro».

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2012, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 800 milioni di euro l'anno.*

**5.75**

DE ANGELIS, GALIOTO, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

**Ritirato**

*dopo il comma 12 inserire il seguente:*

12-bis. Il contratto collettivo aziendale stipulato da un'organizzazione o coalizione sindacale rappresentativa della maggioranza dei lavoratori interessati, secondo i criteri stabiliti dalla disciplina della materia contenuta in un accordo stipulato dalle confederazioni imprenditoriali e sindacali

comparativamente maggiormente rappresentative, produce i propri effetti nei confronti di tutti i lavoratori dell'unità produttiva per la quale il contratto stesso è stato stipulato. Il contratto collettivo aziendale di cui al presente comma può disporre che, salva la disciplina vigente in materia di licenziamenti nulli in quanto dettati da motivi discriminatori, o intimati per ragione di matrimonio, o nel periodo di inibizione per la tutela della lavoratrice madre, i rapporti di lavoro dipendente costituiti dopo la sua stipulazione - intendendosi per tali tutti quelli qualificabili come rapporti di lavoro subordinato, nonché gli altri rapporti di collaborazione continuativa, di associazione in partecipazione, o di lavoro associato in cooperativa o in società commerciale, nei quali il prestatore tragga dal rapporto più di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo, salvo che la retribuzione annua lorda annua superi i 40.000 euro - siano assoggettati a una disciplina contrattuale della stabilità e della cessazione del rapporto che:

a) in riferimento al licenziamento disciplinare di cui sia accertata l'illegittimità o comunque difetto di giustificazione attribuisca a entrambe le parti la possibilità di opzione tra la reintegrazione e un indennizzo aggiuntivo;

b) in riferimento al licenziamento per motivo economico od organizzativo sostituisca il controllo giudiziale circa il motivo con l'obbligo per l'impresa di pagare al lavoratore un'indennità di licenziamento e di erogare al lavoratore un trattamento complementare di disoccupazione e l'assistenza necessaria per il reperimento della nuova occupazione».

## 5.76

DE ANGELIS, GALIOTO, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, BRUNO, DIGILIO, RUSSO

### **Ritirato**

*Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Al fine di agevolare l'occupazione femminile nelle regioni del Mezzogiorno, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2012, 2013, 2014, un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici dome rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito d'imposta è concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato dal

regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempi indeterminato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.

*12-ter.* Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma *12-bis*, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione.

*12-quater.* Alle donne lavoratrici di cui al comma *12-ter* è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.

*12-quinquies.* Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2009 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 20 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2014. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2012, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2013, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2014. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

*12-sexies.* Le disposizioni di cui al comma *12-quinquies* si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza. del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.



12-septies. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-quinquies le regioni, entro il 31 marzo 2012 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

### 5.77

DE ANGELIS, GALIOTO, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, BRUNO, DIGILIO, RUSSO

#### Ritirato

*Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Al fine di agevolare l'occupazione giovanile nelle regioni del Mezzogiorno, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementano il numero delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti, di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni» con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2012, 2013, 2014 un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempi indeterminato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.

12-ter. Le giovani lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma 12-bis, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione.

12-quater. Alle giovani donne lavoratrici di cui al comma 12-ter è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.

12-quinquies. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2009 per i comuni e le province. Tale riduzione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 20 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2014. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2012, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2013, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2014. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

12-*sexies*. Le disposizioni di cui al comma 12-*quinquies* si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

12-*septies*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-*quinquies* le regioni entro il 31 marzo 2012 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea»

## 5.78

GALIOTO

### Ritirato

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. Alla legge 23 settembre 1993, n. 379, dopo l'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Art. 2-*bis*. - 1. È assegnato, per l'anno 2012, all'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI), un contributo *una tantum* di euro 200.000 per la realizzazione del Centro per l'autonomia e la mobilità (CAM) con annessa scuola cani guida per ciechi.

2. È assegnato per l'anno 2012, all'ANPVI, un contributo di euro 500.000 per il funzionamento del Centro per l'autonomia e la mobilità (CAM) con annessa scuola cani guida per ciechi, del Centro nazionale di documentazione, degli uffici provinciali di segretariato sociale e dell'Istituto per la formazione, la ricerca e l'integrazione (IFRI).

3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'ANPVI trasmette al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali una relazione sull'impiego dei fondi ad essa assegnati in applicazione della presente legge, e sui risultati conseguiti nell'esercizio precedente"».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, ridurre proporzionalmente fino a concorrenza tutte le rubriche della allegata tabella A.*

---

### 5.79

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

#### Ritirato

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 1, la lettera f) è soppressa».

*Conseguentemente gli oneri di cui al comma 12-bis si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2% a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

### 5.80

DE ANGELIS, GALIOTO, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, BRUNO, DIGILIO, RUSSO

#### Ritirato

*Dopo il comma 13 inserire i seguenti:*

«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è adottato il «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel Mezzogiorno», di seguito denominato «piano». Il Piano è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo. Il Piano dispone altresì

le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cui al comma successivo.

*13-ter.* Per le finalità di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014.

*13-quater.* Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2009 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 20 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2014. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2012, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2013, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2014. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

*13-quinquies.* Le disposizioni di cui al comma *13-quater* si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

*13-sexies.* Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma *13-quater* le regioni, entro il 31 marzo 2012 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

**5.81**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Sostituire il comma 14, con il seguente:*

«14. È rifinanziato, per un importo pari a 242 milioni di euro nell'anno 2012, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, come previsto al comma 21, art.80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

**5.82**

BERTUZZI

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 15.*

*Conseguentemente, al comma 25 sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «170 milioni di euro».*

**5.83**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Al comma 15, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «12 milioni»*

*Conseguentemente, All'articolo 6, comma 2, alla tabella C ivi richiamata, missione: Istruzione universitaria, programma: Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n.245 del 1990: norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.3 - cap.1690), apportare le seguenti variazioni:*

2012: + 8.000.

**5.84**

GALIOTO

**Ritirato**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, previa stipula di convenzione, ad avvalersi di società strumentali a totale partecipazione della regione in quanto compatibili con la normativa comunitaria, attivando l'affidamento *in house*, nella misura del 30 per cento dello stanziamento, di interventi di ricerca e innovazione nell'ambito degli assi prioritari del Programma operativo nazionale "Ricerca e Competitività" 2007-2013, in relazione alle quote fissate per ogni regione».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente fino a concorrenza gli importi di tutte le rubriche della allegata tabella A.*

**5.85**

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

**Ritirato**

*Al comma 16, sostituire le parole: «è incrementata di 700 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementata di 300 milioni di euro».*

**5.86**

TANCREDI

**Ritirato**

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le unità produttive e industriali, di cui all'articolo 48 gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa, anche mediante la costituzione di società di servizi nell'ambito delle disponibilità esistenti, sono soggette a chiusura se, entro il 31 dicembre 2015, non hanno raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione. Qualora il citato obiettivo non risultasse conseguito con il bilancio 2015 per il complesso delle unità produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente

riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che hanno raggiunto tale capacità.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di assicurare l'apporto delle professionalità indispensabili per lo sviluppo delle attività e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2015."».

---

### 5.87

PICETTO FRATIN, CARRARA

#### Ritirato

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. In ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione ed efficientamento degli arsenali e degli stabilimenti militari, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applicano gli articoli 30, comma 2-bis, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni».

---

### 5.88

BONFRISCO

#### Ritirato

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1476:

1) al comma 2, le parole "sottufficiali e" sono sostituite dalle seguenti: "marescialli e ispettori, sergenti e sovrintendenti,";

2) al comma 3:

2.1) le parole "sottufficiali e" sono sostituite dalle seguenti: "marescialli e ispettori, sergenti e sovrintendenti,";

2.2) dopo le parole "livello considerato", sono inserite le seguenti: ", nella misura di un rappresentante ogni 350 elettori, o frazione superiore alla metà, secondo le modalità individuate nel regolamento";

b) all'articolo 1478, al comma 5, dopo la parola "militare", sono inserite le seguenti: "partecipa alle attività negoziali di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e"».

---

## 5.89

PICHELTO FRATIN, CARRARA

### Ritirato

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-bis. Le aziende a partecipazione statale e private, che hanno rapporti contrattuali per la fornitura di beni o servizi all'amministrazione della difesa di importo complessivo superiore a 50.000 euro, qualora procedano all'assunzione di personale non dirigenziale nei 5 anni successivi alla conclusione del contratto di fornitura di beni o servizi, hanno l'obbligo di riservare in favore del personale militare in servizio un'aliquota di posti pari a:

a) 20 per cento, se l'importo contrattuale è superiore a euro 50.000 e inferiore a euro 500.000;

b) 25 per cento, se l'importo contrattuale è superiore a euro 500.000 e inferiore a euro 1.000.000;

c) 30 per cento, se l'importo contrattuale è superiore a euro 1.000.000.

16-ter. Il Ministero del lavoro e l'INPS vigilano sul rispetto della riserva di posti, di cui al comma 16-bis, ed effettuano controlli con cadenza almeno biennale. Le aziende che risultano inadempienti sono assoggettate a una sanzione amministrativa pari al 5 per cento dell'importo complessivo dei contratti di fornitura stipulati con l'amministrazione della difesa nell'ultimo quinquennio. Gli importi delle sanzioni amministrative confluiscono in un apposito fondo del bilancio della difesa da utilizzarsi per il ricollocamento del personale militare».

---

## 5.90

PICHELTO FRATIN, CARRARA

### Ritirato

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-bis. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole "e al fondo per le aree sottosviluppate" sono sostituite con le se-



guenti: ", al fondo per le aree sottosviluppate, alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento dei programmi del Ministero della difesa"».

### 5.91

PICCHETTO FRATIN, CARRARA

#### Ritirato

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 si applicano ai colonnelli e ai generali dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, con la stessa decorrenza del medesimo decreto del Presidente della Repubblica».

### 5.92

PICCHETTO FRATIN, CARRARA

#### Ritirato

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-bis. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 531 è inserito il seguente:

"Art. 537-bis. (*Cooperazione con altri Paesi per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale*). – 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d'armamento, è autorizzato a svolgere, per conto di Paesi con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, attività contrattuale, ovvero di supporto tecnico-amministrativo, per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale e per le correlate esigenze di supporto logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Paesi, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei citati accordi. Nell'ambito dei medesimi accordi può essere prevista la cessione di sistemi d'arma, di mezzi e degli gli equipaggiamenti in uso alle Forze armate, ai sensi dell'articolo 310.

2. Gli accordi di cui al comma 1 regolano i reciproci rapporti con riguardo sia alle somme da corrispondere al Ministero della difesa per l'attività contrattuale e di supporto tecnico amministrativo svolta, sia al trasferimento e alla gestione delle risorse finanziarie rese disponibili per l'esecuzione della citata attività.

3. Le somme corrisposte come rimborso degli oneri sostenuti direttamente dal Ministero della difesa, di cui al comma 2, nonché i proventi derivanti dalle cessioni di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate ai fondi di cui all'ar-

articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche in deroga alla vigente disciplina in materia di riassegnazione di risorse agli stati di previsione dei Ministeri."».

---

**5.93**

SCANU, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI

**Ritirato**

*Il comma 17 è sostituito dal seguente:*

«17. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2012, fino al 31 dicembre 2012 è autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2012 per il personale di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009».

---

**5.94**

INCOSTANTE, ADAMO

**Ritirato**

*Il comma 17 è sostituito dal seguente:*

«17. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2012, fino al 31 dicembre 2012 è autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2012 per il personale di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009».

---

**5.95**

BONFRISCO

**Ritirato**

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. il Ministero della difesa individua misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria finalizzate al recupero di risorse da destinare al mantenimento dei necessari livelli di operatività dello strumento militare, anche mediante l'utilizzo di banche dati centralizzate, nonché attraverso attività di verifica, analisi e valutazione condotte dallo Stato mag-

giore della difesa per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel quadro delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le finalità di cui al presente comma:

1) con apposita convenzione tra lo Stato maggiore della difesa e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati i dati e gli elementi di informazione necessari per l'alimentazione della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le modalità di trasmissione dei relativi flussi informatici;

2) le risorse rese disponibili a seguito dell'adozione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria individuate, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, con decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché le maggiori entrate comunque riferite ad attività di pertinenza del Ministero della difesa e non altrimenti destinate da disposizioni legislative o regolamentari confluiscono nei fondi di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alla ripartizione delle disponibilità dei predetti fondi, fermo restando il divieto di utilizzare risorse di conto capitale per il finanziamento di spese correnti, si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, previa verifica tecnica della neutralità sui saldi di finanza pubblica effettuata dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

3) in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sono individuati i capitoli di spesa corrente relativi allo strumento militare, tra i quali il Ministro della difesa è autorizzato a disporre, con propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e finanze, le variazioni compensative di bilancio necessarie per il conseguimento dei livelli di operatività necessari all'assolvimento delle missioni istituzionali affidate, nonché al rispetto di accordi e impegni assunti a livello internazionale».

---

## 5.96

CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

### Ritirato

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) al comma 18 la parola "1.000" è sostituita dalla seguente "1.400";

2) dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

"25-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 le parole ", nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari", sono soppresse;
- b) al comma 6, il secondo periodo è soppresso».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Soppressione della società "Difesa Servizi Spa" e riduzioni spese militari)*

1. L'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e lo statuto della società "Difesa servizi Spa", di cui il decreto del Ministro della difesa 10 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2011 sono abrogati.

2. Nelle more della costituzione di un esercito europeo, il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di riordino delle Forze armate volto alla riduzione degli effettivi e delle spese correnti, per ottenere un risparmio annuo non inferiore a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

3. Qualora entro la data indicata al comma 2 non sia emanato il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo comma, il Ministro dell'economia e delle finanze riduce di pari importo le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti nel bilancio del Ministero della difesa come spese rimodulabili.

4. Per gli anni 2012 e 2013 il finanziamento previsto per gli interventi a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia non può superare lo stanziamento per tale voce previsto per l'anno 2011 diminuito del 20 per cento.

5. A decorrere dall'anno 2014, la riduzione di cui al comma 4 è aumentata di un ulteriore 10 per cento.

6. Le riduzioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano agli interventi di cooperazione allo sviluppo.

7. Nell'ambito degli interventi correttivi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di salvaguardare la funzionalità e l'efficienza operativa delle Forze armate, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, ciascuno per la parte di sua competenza, individuano, anche in relazione agli impegni assunti in ambito internazionale, le misure di ottimizzazione della spesa per il recupero di risorse attraverso una rimodulazione delle spese per i sistemi d'arma, condotta sulla base di un riesame delle più immediate esigenze operative e delle prioritarie esigenze di sicurezza dei contingenti impegnati fuori area.

8. Le spese di cui al comma 7 nel triennio 2012-2014 non possono comunque superare l'ammontare per l'anno 2010 di tali spese ridotto del 30 per cento».

**5.97**

LATRONICO

**Ritirato**

*All'articolo 5, dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Per il personale proveniente dai consorzi agrari, anche assunto successivamente allo gennaio 1997 e collocato in mobilità collettiva alla data del 31 dicembre 2008, le regioni, sentite le parti sociali, possono individuare le modalità di ricollocazione presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, ovvero presso le regioni stesse o presso altri enti locali del territorio anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

**5.98**

CURSI

**Ritirato**

*All'articolo 5, dopo il comma 20, aggiungere i seguenti*

«21. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lett. a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è autorizzato un contributo quindicennale di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

22. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato un contributo quindicennale di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

*Conseguentemente ridurre di pari importo proporzionalmente tutti gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 1, della allegata tabella A.*

**5.99**

LUSI, GHEDINI, PASSONI, ROILO, TREU

**Ritirato**

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-bis. Lo svolgimento nel corso dell'anno solare di prestazioni lavorative di durata non superiore a trenta giorni consecutivi, per le quali il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, non comporta la decadenza dallo stato di disoccupazione. Il prestatore è in tal caso soggetto alla sola sospensione del godimento del sussidio per i pe-

riodi corrispondenti allo svolgimento delle prestazioni medesime. Alle prestazioni di lavoro di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818».

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Lotta all'evasione fiscale)*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro".

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
- b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, D. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

8. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo II del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

10. Le maggiori entrate di cui al presente articolo, valutate in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, sono destinati per il 50 per cento al finanziamento di un apposito Fondo finalizzato al finanziamento di specifiche iniziative per la riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese e per la restante quota al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'indebitamento netto».

---

### 5.100

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 22, inserire i seguenti:*

«22-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2013.

22-ter. Al fine di consentire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o, in alternativa, la facoltà, per l'impresa che risulta dall'operazione, di usufruire, nei successivi tre anni, di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a partire dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---



**5.101**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

**Ritirato**

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

«22-bis. I termini di cui all'articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono prorogati al 31 dicembre 2012».

**5.102**

SANGALLI, FIORONI

**Ritirato**

*Dopo il comma 23 inserire i seguenti:*

«23-bis. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo le parole: "100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011" sono sostituite le seguenti: "e 2012".

23-ter. All'articolo 5, comma 24, dopo le parole: "dai commi da 19 a 23", inserire il seguente: "23-bis"».

*Conseguentemente, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta a 100 milioni di euro per l'anno 2012.*

**5.103**

D'ALÌ, ALICATA

**Ritirato**

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. - (Proroghe per servizi ambientali essenziali). – Senza ulteriori oneri per la finanza pubblica il regime di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 della legge n. 26 del 2010 è prorogato fino al 31 dicembre 2013 nelle Province le cui Amministrazioni abbiano assunto espressa delibera in tal senso entro il 30 dicembre 2011».

*Conseguentemente è prorogata l'attività degli organi e delle organi e delle strutture di servizio di cui alla legge regionale della Regione Campania n. 10 del 1993 e di cui all'articolo 11, comma 8 del decreto-legge n. 90 del 2008 convertito nella legge n. 123 del 2008.*

**5.104**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo il comma 24, inserire il seguente:*

«24-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. I fondi pensione adottano un sistema unificato per la gestione delle scadenze e delle modalità d'invio dei dati. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, uno o più decreti ministeriali per determinare gli standard tecnici necessari per l'invio dei dati, le modalità di pagamento dei contributi singole scadenze per il versamento"».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro a partire dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**5.105**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, MERCATALI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, BASTICO, CARLONI, LEGNINI, BLAZINA

**Ritirato**

*Al comma 25, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «180 milioni».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 30.000;

2013: - 30.000;

2014: - 30.000.

**5.2000**

IL GOVERNO

**Accolto**

*All'articolo 5, dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:*

«25-bis. Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e

oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili, di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

25-ter. Le somme versate entro il 31 ottobre 2011 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 3, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

25-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane è disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare, per l'anno 2012, maggiori entrate pari a 65 milioni di euro».

*Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: -            ;  
2013: - 65.000;  
2014: - 65.000.

**Riepilogo somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  
non riassegnate**

*(dati in milioni di euro)*

Disposizioni	Entrate non riassegnate
Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 596 (Brevetti)	32.087
Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Sanzioni Antitrust)	70.714
Articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Sanzioni Autorità energia elettrica e gas)	4.099
<b>Totale</b>	<b>106.900</b>

**5.106**

BUBBICO, FIORONI, SANGALLI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:*

«25-bis. All'articolo 36, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Limitatamente alle iniziative di incentivazione in favore delle imprese, i predetti residui si intendono perenti se non sono pagati entro il quinto esercizio successivo".

25-ter. A favore delle iniziative agevolate agli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, i cui residui delle spese in conto capitale risultino perenti alla data di conversione del presente decreto legge, è disposta la immediata riassegnazione delle economie liberate per effetto di revoche, totali o parziali, relative alle agevolazioni predette».

**5.107**

PORETTI, PERDUCA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

«25-bis. All'articolo 8, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, le parole: ", per un periodo non superiore ai sei anni,", sono abrogate.

All'articolo 17, primo comma, numero 6 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure aver conseguito il diploma biennale alla Scuola di Specializzazione per le professioni forensi di cui all'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398"».

**5.108**

VITA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 40, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il numero 5 è abrogato».

**5.109**

CASELLI

**Ritirato**

*Al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, le parole: «una quota pari all'otto per mille», sono sostituite dalle seguenti: «una quota pari al quattro per mille».*

---

**5.110**

POLI BORTONE, FLERES, CARRARA, SAIA

**Ritirato**

*All'articolo 5, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

"2-ter. È stabilita, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, una tassa di soggiorno per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente che svolgono una qualsiasi attività sul territorio nazionale"».

---

**5.111**

BEVILACQUA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, la cifra "2.840,51 euro" è sostituita dalla seguente: "5.681 euro"».

*Conseguentemente, ridurre in maniera proporzionale tutte le rubriche della allegata tabella A.*

---

**5.112**

BEVILACQUA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, aggiungere, infine: "Il predetto limite di reddito per le de-

trazioni di cui ai commi 1 e 1-bis è raddoppiato qualora riferito a persona con disabilità"».

*Conseguentemente*, ridurre in maniera proporzionale tutte le rubriche della allegata tabella A.

### 5.113

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

25-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *i-septies*) è sostituita dalle seguenti:

«*i-septies*) le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

*i-septies.1)* le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio».

25-ter. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

25-quater. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 25-ter spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.

*25-quinquies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *25-bis* a *25-quater*, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

*a)* al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

*b)* in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui alla lettera *a)* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010;

*c)* all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

---

## 5.114

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

### **Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire i seguenti:*

«*25-bis.* All'articolo 50) comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la lettera *c)* è soppressa;

*25-ter.* All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"*3-bis.* Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nel confronti dei percipienti"».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro a partire dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.115**

PEDICA, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti "0,25 per cento".

25-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 25-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010».

*Conseguentemente, alla tabella C, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, Programma Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2 – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 92.715;  
CS: + 92.715.

2013:

CP: + 39.796;  
CS: + 39.796.

2014:

CP: + 54.232;  
CS: + 54.232.

**5.116**

DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti "0,25 per cento"».



25-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 25-bis, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010».

*Conseguentemente, alla tabella C, missione: Casa e assetto urbanistico programma: Politiche abitative, urbane e territoriali voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1 - cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 70.000;

CS: + 70.000.

2013:

CP: + 70.000;

CS: + 70.000.

2014:

CP: + 70.000;

CS: + 70.000.

---

### 5.117

BUTTI

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Tale percentuale è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute ed è stabilita con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi". La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dallo gennaio 2011».

---

### 5.118

TANCREDI

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. All'articolo 23, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "e dei gestori di pubblici servizi" inserire le seguenti: ", per quest'ultimi limitatamente alle attività direttamente» connesse e strumentali al servizio pubblico e con esclusione di quelle attinenti la gestione del rapporto di lavoro di natura privatistica"».

---

**5.119**

LUMIA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

«25-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente: "e-bis) i testimoni hanno accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;"

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 7.000;

2013: - 7.000;

2014: - 7.000.

**5.120**

ANTEZZA, MONGIELLO, BUBBICO, CHIURAZZI, ANDRIA, BERTUZZI, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 5-quater a 5-quinquies sono abrogati;

b) al comma 5-sexies, le parole: "può intervenire anche nei territori" sono sostituite dalle seguenti: "interviene nei territori"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Lotta all'evasione fiscale)*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti, i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelievi per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 7 e i relativi contenuti tecnici.

9. I dati comunicati ai sensi del comma 7 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-*bis* e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-*bis* e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

**5.121**

AMATI, BUBBICO, CASOLI, CHIURAZZI, LEGNINI, MAGISTRELLI, SALTAMARTINI, SBARBATI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente:

"5-septies. A seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza, successive al 28 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, dopo aver verificato le disponibilità di cassa e le capacità finanziarie degli enti colpiti soggetti al patto di stabilità interno può autorizzare, con proprio decreto che definisce le compensazioni finanziarie ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le Regioni interessate a derogare dai vincoli del patto di stabilità per un ammontare definito da suddividere fra Regioni e singoli comuni o province esclusivamente per opere di ripristino, manutenzione e prevenzione conseguenti allo stato di calamità"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Lotta all'evasione fiscale)*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre

modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, il. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, il. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, il. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, il. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti

comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

8. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzati nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-*bis* e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-*bis* e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

---

### 5.122

CASELLI

#### Ritirato

*Al comma 7 dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è soppressa la lettera i).*

---

### 5.123

BARBOLINI

#### Ritirato

*Dopo il comma 25 inserire i seguenti:*

«25-*bis*. All'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Lo statuto stabilisce il limite massimo della partecipazione individualmente detenibile in una misura compresa tra lo 0,5 e il 3 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti sono alienate entro tre anni dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca";

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. In deroga al comma 2, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i fondi pensione, italiani o esteri, possono detenere fino al 5 per cento del capitale sociale. I patrimoni degli organismi di investimento

collettivo del risparmio e dei fondi pensione che sono gestiti da un medesimo gestore, italiano o estero, non possono essere complessivamente investiti in una quota del capitale sociale della banca superiore al 5 per cento. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria degli organismi e dei fondi di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge. Sono nulle le clausole statutarie che prevedono limiti partecipativi diversi da quelli stabiliti dal presente comma.

*3-bis.* Ai fini del computo dei limiti di cui ai commi 2 e 3 si tiene conto delle partecipazioni detenute nel capitale della banca sia direttamente, sia indirettamente secondo quanto stabilito dall'articolo 22.

*3-ter.* Lo statuto prevede modalità di nomina degli organi sociali idonee ad assicurare che uno o più componenti dell'organo amministrativo e di quello con funzioni di controllo, e comunque non più di un terzo, siano nominati dagli organismi e dai fondi di cui al comma 3, che detengano ciascuno almeno il 2 per cento del capitale sociale. Lo statuto può disciplinare, inoltre, le modalità con cui gli organismi e i fondi di cui al comma 3 concorrono nelle decisioni dell'assemblea ed esercitano altri diritti amministrativi";

*c)* al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del presente comma non si tiene conto degli organismi e dei fondi di cui al comma 3, che in ogni caso non possono essere soci";

*d)* dopo il comma 4 è inserito il seguente:

*"4-bis.* L'ammissione a socio ha luogo, su domanda, con deliberazione del consiglio di amministrazione da comunicarsi all'interessato. Lo statuto può subordinare l'ammissione a socio, oltre che ai requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venire meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta. La domanda di ammissione si intende accolta qualora la determinazione contraria dell'organo amministrativo non venga comunicata all'aspirante socio entro 60 giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta alla banca";

*e)* dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

*"6-bis.* È nulla ogni clausola dello statuto che limiti la trasferibilità delle azioni.

*6-ter.* Lo statuto di una banca popolare con azioni quotate in un mercato regolamentato può prevedere che l'assemblea si tenga contestualmente in luoghi diversi, tra loro connessi mediante idonei mezzi di telecomunicazione".

*25-ter.* All'articolo 22 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "Ai fini dell'applicazione dei capi III", la parola: "e" è sostituita dalla seguente: ",," e dopo la parola: "IV" sono aggiunte le seguenti: "e V"».



**5.124**

BONFRISCO, COSTA, D'UBALDO, FANTETTI, PAOLO FRANCO, MURA, MUSI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In deroga a quanto stabilito al comma 2, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i fondi pensione, italiani ed esteri, possono detenere fino al 2 per cento del capitale sociale delle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati. Il limite fino al 2 per cento del capitale sociale può essere esteso anche alle società di assicurazione esercenti il ramo vita e alle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo n. 153 del 1999 e alle altre fondazioni, purché tenute per legge ad una gestione cautelativa del loro patrimonio. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge."».

**5.125**

SANGALLI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, dell'articolo 5 è inserito il seguente:*

«25-bis. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, è sostituito dal seguente:

"6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna Camera di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio e le singole Unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento di tali obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello stato. Il collegio dei revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa."».

**5.126**

FANTETTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 è sostituito dal seguente:

"6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna Camera di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio e le singole Unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento di tali obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello stato. Il collegio dei revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa."».

---

**5.127**

MUSSO, GALIOTO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: "ed è quindi approvato dalla regione" aggiungere le seguenti: "entro il termine di sessanta giorni."».

---

**5.128**

PARDI, BUGNANO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

25-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 25-bis, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010».

*Conseguentemente, alla tabella C, missione: Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:*

2012: + 75.870;

2012: + 63.090;

2013: + 50.138.

## 5.129

LUSI

### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le seguenti parole: ", delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo e del tempo libero".

25-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. la Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1 gennaio 2012:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

### 5.130

VITA

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le seguenti: ", delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo e del tempo libero".».

---

### 5.131

FERRARA, FLERES, CENTARO, SAIA

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito con il seguente: "I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Se-

nato della Repubblica, secondo le rispettive competenze entro trenta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi di cui al comma 1".».

---

**5.132**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 27, comma 9, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "pari all'1 per cento del fatturato" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 5 per cento del fatturato"».

---

**5.133**

IZZO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, e aggiunto il seguente:*

«25-bis. All'articolo 38, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e si tengono in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro della maggioranza dei partecipanti, salvo i casi che soddisfano contemporaneamente le caratteristiche di straordinarietà e di forza maggiore".».

---

**5.134**

IZZO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, e aggiunto il seguente:*

«25-bis. All'articolo 38, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e si tengono in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro della maggioranza dei partecipanti, salvo i casi straordinari e di forza maggiore".».

---

**5.135**

CORONELLA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Al comma 1, dell'articolo 208, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire la lettera *b*) con la seguente:

"*b*) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;".».

**5.136**

PORETTI, PERDUCA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

Art. 25-bis. - (*Disposizioni in materia di assunzione di personale nella Pubblica amministrazione*). - 1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

"5-ter. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato»;

*b*) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

"5-quater. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. In presenza di norme che stabiliscono blocchi ovvero limitazioni delle assunzioni, il termine di decorrenza della vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici resta sospeso sino alla data di durata del blocco o limitazione".

5-quinquies. Le pubbliche amministrazioni, relativamente alle qualifiche ed alle mansioni di concorsi già indetti e di cui non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei, coprono i propri fabbisogni di personale attingendo alle graduatorie di concorsi pubblici ancora in vigore fino all' esaurimento prima di poter procedere con l'indizione di un nuovo concorso o con l'assunzione senza concorso di lavoratori a tempo determinato o comunque alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato".

2. All'articolo 3 e successive modificazioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 102 è sostituito dal seguente:

"102. Per il triennio 2011-2014, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente".

3. Alla disciplina di cui al comma 2 si applica l'ultimo periodo del comma 5-*quater* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante:

a) l'utilizzo delle risorse derivanti dal risparmio dovuto alle cessazioni di permanenze in servizio del personale presso le singole amministrazioni durante l'anno precedente;

b) utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa derivanti dalle previsioni di cui ai commi 5 e 6.

5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri;

b) Ministri e viceministri;

c) sottosegretari di Stato;

d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;

e) Presidenti di autorità indipendenti.

6. Non può superare il trattamento economico complessivo lordo attribuito ogni anno al primo presidente della Corte di cassazione il trattamento economico complessivo massimo annuo dei seguenti soggetti:

*a)* i titolari di rapporti di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche ed enti pubblici di ogni genere, comunque denominati, ed in particolare con:

- 1) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- 2) le amministrazioni degli organi costituzionali;
- 3) le autorità indipendenti;
- 4) le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- 5) gli enti pubblici anche economici o di ricerca;
- 6) le università;
- 7) gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259;
- 8) la Banca d'Italia;
- 9) la RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

*b)* i titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis;

*c)* i titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti o organismi di cui alla lettera *a)*, il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura, il cui svolgimento avvenga nel territorio italiano;

*d)* gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile:

- 1) nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero una delle amministrazioni, enti od organismi di cui alla lettera *a)*;
- 2) nelle società controllate dalle o collegate alle società di cui al numero 1);

*e)* ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle società di cui alla lettera *d)*;

*j)* ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle società di cui alla lettera *d)*, il quale comporti il conferimento di consulenze, incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio italiano con i medesimi soggetti.

7. I risparmi di cui al comma 4 devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili; in caso di accertamento di minori economie ri-



spetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

### 5.137

PERDUCA, PORETTI

#### Ritirato

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

«25-bis. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Il superamento del computo massimo dei termini procedimen- tali senza che sia stato emesso il provvedimento finale determina raccogli- mento della domanda di cui all'articolo 2 e il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche nei casi previsti dall'arti- colo 3.

5-ter. I termini procedurali per il compimento degli atti di compe- tenza dell'amministrazione previsti dal presente regolamento sono peren- tori. Il superamento di detti termini costituisce fatto illecito sanzionabile a norma dell'articolo 328, comma primo, del codice penale. Il responsa- bile che abbia provocato col proprio fatto illecito, colposo o doloso, un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danneggiato"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Lotta all'evasione fiscale)*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle se- guenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle se- guenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle se- guenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle se- guenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle se- guenti: "1.000 euro";

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al

comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

8. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-*bis* e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-*bis* e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

10. Le maggiori entrate di cui al presente articolo, valutate in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, sono destinati per il 50 per cento al finanziamento di un apposito Fondo finalizzato al finanziamento di specifiche iniziative per la riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese e per la restante quota al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'indebitamento netto».

---

## 5.138

COMPAGNA

### Ritirato

*Dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:*

«25-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal, seguente:

"3. Il servizio civile ha la durata massima di dodici mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la durata del servizio può essere prevista o articolata per un periodo minore in relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego.";

b) al comma 4, le parole: "trenta ore" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro ore" e le parole: "millequattrocento ore" sono sostituite dalle seguenti: "millecentocinquanta ore"».

---

**5.139**

BARBOLINI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 32, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I professionisti iscritti in ordini o collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente polizza Assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale contro terzi. le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse. In assenza di copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse".».

**5.140**

CASELLI

**Ritirato**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 26, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo";

b) al comma 26, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) nelle aree non soggette a vincoli di inedificabilità assoluta come previsto dagli articoli 32 e 33 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio, in mancanza della quale si applica la legislazione nazionale";

c) al comma 27, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idro-

gologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

*Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «21 per cento».*

---

## 5.141

GUSTAVINO, GALIOTO

### **Ritirato**

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Ai concorsi per l'assunzione negli Istituti non trasformati si applica quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Limitatamente al personale laureato di livello dirigenziale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale addetto alla ricerca, la disciplina concorsuale prevista dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente il personale del Servizio sanitario nazionale viene adeguata, in relazione ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, con la previsione del possesso della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero del dottorato di ricerca conseguito in area o su tematiche di ricerca pertinenti od affini al posto a selezione.

Tale disciplina trova applicazione in via transitoria per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Non è consentita la mobilità del personale addetto alla ricerca reclutato con le modalità previste dal presente articolo, qualora sprovvisto dei requisiti specifici richiesti per il personale dirigenziale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, ed integrazione.

I reclutamenti avvengono nei limiti dei posti disponibili in organico, compatibilmente con le disponibilità finanziarie degli Istituti e nel rispetto della programmazione regionale"».

---

**5.142**

BONFRISCO, CICOLANI, FANTETTI, LATRONICO, MAZZARACCHIO, PICHETTO FRATIN, VACCARI, ZANETTA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. All'articolo 1, comma 460, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi e per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle cooperative di cui alla Sezione II del Capo V del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni".

25-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) le parole "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali";

*b*) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per le società cooperative per le quali la misura degli utili netti annuali da destinare a riserva legale è stabilita dall'articolo 37 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 6 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla medesima misura".

25-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 25-bis e 25-ter si provvede con le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148».

**5.143**

PICHETTO FRATIN, BONFRISCO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Il terzo periodo, comma terzo, dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è sostituito dal seguente: "In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di cui al comma 3 del presente articolo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Sono considerate valide le comunicazioni effettuate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, in misura pari

al minimo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le comunicazioni, effettuate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse".

Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è sostituito dal seguente: "In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Sono considerate valide le comunicazioni effettuate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, in misura pari al minimo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le comunicazioni effettuate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse".

Alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

---

#### 5.144

ALICATA, FLERES

##### **Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per gli intermediari iscritti nella sezione A, a cui è consentita la contemporanea iscrizione nelle sezioni A ed E del registro"».

---

#### 5.145

VIESPOLI, FLERES, SAIA

##### **Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e successive modificazioni, sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Le sedi della Scuola sono ubicate nelle città di Bergamo, Benevento e Catanzaro. Il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi si riunisce a Roma"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni*

*di spesa di cui alla tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

### **5.146**

CICOLANI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 11, è aggiunto il seguente periodo: "La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.";

b) all'articolo 143, comma 1, dopo le parole: "gestione funzionale ed economica" sono inserite le seguenti: "eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa";

c) all'articolo 143, comma 4, dopo le parole: "anche un prezzo" sono inserite le seguenti: "nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate";

d) all'articolo 143 il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel bando di gara che nel piano economico finanziario e nella convenzione siano previsti, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 97"».

---

### **5.147**

GRILLO, GALLO, ZANETTA, CICOLANI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«Al comma 19 dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nella programmazione triennale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione approvati sulla base della normativa vigente, che gli ope-



ratori economici possono presentare proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti in programmazione e che usufruiranno, a fronte di tale iniziativa, ove ritenuta di pubblico interesse e posta a base di gara, del diritto di prelazione"».

---

**5.148**

TANCREDI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. All'articolo 211, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il primo, il secondo e il quarto trattino;
- b) al quinto trattino sopprimere le parole ", e servizi logistici"».

---

**5.149**

PISTORIO, OLIVA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. Nell'ultimo capoverso del comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "tale data" e "per l'anno 2007" sono sostituite, rispettivamente, con "il 31 dicembre 2011" e "dal l'anno 2012", la cifra "44,09" è sostituita con "42,5"».

*Conseguentemente, inserire di seguito i seguenti commi:*

«25-ter. Al comma 1-bis, dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera b) sostituire la parola: "4,65" con la seguente: "8,5";
- alla lettera c) sostituire la parola: "5,90" con la parola: "8,5".

25-quater. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

25-quinques. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

25-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

## 5.150

COMPAGNA

### Ritirato

*Dopo il comma 25, sono aggiunti i seguenti:*

«25-*bis*. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1250 è sostituito dal seguente: "1250. Le risorse statali del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono finalizzate: per finanziare il funzionamento e le attività dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia; per sostenere il funzionamento e le attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento e le attività della Commissione per le adozioni internazionali nonché la piena attuazione e implementazione della convenzione de L'Aja, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9, della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni; per finanziare l'elaborazione di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia anche attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia; per finanziare ogni altro intervento avente natura nazionale o sperimentale a favore della famiglia. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il sottosegretario delegato alle politiche della famiglia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al presente comma, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il ministro o il sottosegretario delegato alle politiche della famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi previsti dal presente comma";

b) i commi 1251,1252 e 1253 sono soppressi.

25-ter. Resta fermo l'adempimento degli impegni finanziari assunti alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

25-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non possono essere utilizzate per le esigenze di cui articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122».

### 5.151

BARBOLINI, MORANDO, AGOSTINI, MERCATALI, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: " 1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: " 1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

25-ter. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

*25-quater.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*25-quinquies.* Al fine di favorire l'emersione di nuova di base imponibile, a titolo sperimentale per il triennio 2012-2014, alle spese documentate, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro annui, sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali e le spese sostenute per la riparazione auto, moto e biciclette, si applica la detrazione per oneri nella misura prevista dall'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della detrazione le spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni e degli immobili pertinenziali e per la riparazione delle auto, moto e biciclette devono essere certificate da apposita fattura contenente la specificazione della natura, qualità e quantità degli interventi realizzati.

*25-sexies.* Ai medesimi fini di cui al comma *25-quinquies*, per il triennio 2012-2014, alle prestazioni di servizi e opere per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali, nonché per la riparazione di auto, moto e biciclette si applica l'aliquota (va ridotta di cui alla Tabella A, parte 111, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

*25-septies.* Al prestatore d'opera che emette false fatture destinate all'utilizzo delle agevolazioni di cui al comma *25-sexies*, è inibito l'esercizio dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno.

*25-octies.* I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui al comma *25-quinquies*, senza averne il titolo e detraggono spese non sostenute, sono sottoposti alla sanzione pari a 10 volte la somma illegittimamente detratta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*25-novies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di attuazione dei commi da *25-quinquies* a *25-octies* del presente articolo».

---

### 5.152

BARBOLINI, MORANDO, AGOSTINI, MERCATALI, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«*25-bis.* All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

*25-ter.* All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro"».

---

**5.153**

PISTORIO, OLIVA, ASTORE

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: "; il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale"».

*Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.*

**5.154**

BUBBICO, FIORONI, SANGALLI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. All'articolo 1, comma 134 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sostituire le parole: "30 giugno 2007" con le seguenti: "31 dicembre 2010"».

**5.155**

PERDUCA, PORETTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. L'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, il. 125, e l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal 30 settembre 2011 sono abrogati. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 17.300.000, sono versati al bilancio dello Stato».

**5.156**

BARBOLINI, MERCATALI, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

25-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, riacquistano efficacia».

**5.157**

BASTICO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 14, comma 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 112, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Sono escluse dal computo di cui al primo periodo le spese di personale finalizzate al funzionamento delle scuole dell'infanzia comunali paritarie".

25-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 25-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 25-quater e 25-quinquies.

25-quater. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro"».

*25-quinquies.* All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelievi per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro"».

## 5.158

BASTICO

### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«*25-bis.* Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 14, comma 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 112, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Sono escluse dal computo di cui al primo periodo le spese di personale finalizzate al funzionamento degli asili nido".

*25-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *25-bis* si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi *25-quater* e *25-quinquies*.

*25-quater.* All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro"».



*25-quinquies.* All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelievi per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro"».

### **5.159**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«*25-bis.* All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 7-*quinquies*, sono aggiunti i seguenti:

"7-*sexies.* Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per interventi relativi all'edilizia scolastica";

"7-*septies.1.* Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per gli interventi sul risparmio ed efficientamento energetico, nonché quelle sostenute con i diversi proventi e incentivi percepibili dagli enti locali tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili, con l'esclusione delle fonti energetiche assimilate alle fonti rinnovabili»;

*b)* al comma 20, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità";

*25-ter.* I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2011 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2009 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2009, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2010.

*25-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25-*bis* e 25-*ter*, pari a 800 milioni di euro a decorrere dal

2012, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

b) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera a) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010;

c) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,10 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 210 milioni di euro annui"».

## 5.160

GRILLO

### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Il comma 10-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 20 l è sostituito dal seguente:

"10-ter. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 affidano i contratti pubblici di importo inferiore alle soglie fissate dall'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante procedure conformi a quanto stabilito all'articolo 125, commi 4,

8 e 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli appalti di importo superiore alle soglie fissate dall'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, tali soggetti affidano i contratti pubblici nel rispetto di quanto stabilito dalla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni"».

## 5.161

VACCARI

### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«26. L'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies*, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

"1. In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria è istituito un fondo per l'erogazione di contributi per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Il predetto fondo è ripartito tra i comuni della regione confinanti con regioni a statuto speciale e province autonome in proporzione alla popolazione residente.

2. La ridefinizione della procedura di erogazione e riparto dei contributi, di cui al primo periodo, tramite l'assegnazione delle somme ai comuni interessati dalla presenza di beneficiari, indicata al secondo periodo, riguarda sia le assegnazioni il cui diritto maturerà solo a decorrere dal 2012, che quelle dei precedenti esercizi finanziari per cui siano già intervenuti atti di riparto, ma che non abbiano ancora registrato il trasferimento delle somme".

27. L'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies* 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

"1. In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con la Repubblica di San Marino è istituito un fondo per l'erogazione di contributi per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Il predetto fondo è ripartito tra i comuni di cui alla legge 3 agosto 2009 n. 117 in proporzione alla popolazione residente.

2. La ridefinizione della procedura di erogazione e riparto dei contributi, di cui al primo periodo, tramite l'assegnazione delle somme ai comuni interessati dalla presenza di beneficiari, indicata al secondo periodo, riguarda sia le assegnazioni il cui diritto maturerà solo a decorrere dal

2012, che quelle dei precedenti esercizi finanziari per cui siano già intervenuti atti di riparto, ma che non abbiano ancora registrato il trasferimento delle somme"».

---

## 5.162

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti;*

«25-bis. Il comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato.

25-*ter*. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 191 del 2009.

25-*quater*. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25-*bis* e 25-*ter* sono trasferite ad un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate a finanziare i piani straordinari diretti a prevenire e rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale».

---

**5.162a**

PICHETTO FRATIN

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:*

«25-bis. All'articolo 4-*quiquies* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. I beni di cui al comma 1 possono altresì formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4, della legge 15 dicembre 1998, n. 441";

b) al comma 3, sono soppresse le parole: "di affitto" e dopo le parole: "comma 2" sono aggiunte le seguenti: "e 2-bis";

c) al comma 4, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 2-bis";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le regioni, le province, i comuni e tutte le altre amministrazioni ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono impiegare con le modalità di cui al presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola. A tal fine, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, torna ad avere efficacia l'articolo 13, della legge 23 aprile 1949, n. 165".».

**5.163**

MASCITELLI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Il comma 3-*ter* dell'articolo 5 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:

"3-*ter*. Per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a un milione di euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile si presume un rendimento del 3 per cento annuo, che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi".

25-*ter*. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2012 per un ammontare complessivo annuale non superiore a un milione

di euro; L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per 11 periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.

*25-quater.* All'articolo 11, comma 4-*bis*.1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000," sono soppresse;

b) le parole: "euro 1.850" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.850".

*25-quinquies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25-*bis*, 25-*ter* e 25-*quater*, pari a 500 milioni a decorrere dal 2012, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui alla lettera a) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010;

c) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010».

## 5.164

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI

### Respinto

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-*bis*. All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La sospensione della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata per tutti i contribuenti al 31 dicembre 2013".

*2-bis.* La ripresa della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versati per effetto delle disposizioni di sospensione fino al 31 dicembre 2013 avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2012. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,».

*25-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *25-bis* si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi da *25-quater* a *25-septies*.

*25-quater.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

*25-quinquies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma *25-quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

*25-sexies.* All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

*25-septies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma *25-sexies*, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.».

**5.165**

LATRONICO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:*

«25-bis. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono rese pubbliche le metodologie e le classificazioni adottate dall'ISTAT, in coerenza con i criteri comunitari e ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nella redazione dell'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 3.";

b) all'articolo 1, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. In sede di approvazione dei provvedimenti riguardanti la finanza pubblica vengono identificate le amministrazioni pubbliche che, benché comprese nell'elenco di cui al precedente comma 3, debbano ritenersi esclusi dai relativi effetti, anche tenuto conto del contributo che esse forniscono al complesso della spesa pubblica.";

c) all'articolo 13, comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Le amministrazioni che non ottemperino agli obblighi di trasmissione di cui al medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono soggette alle sanzioni ivi previste."».

**5.166**

ZANETTA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo la parola: "geotermiche", sono aggiunte le seguenti: "e gli impianti sperimentali previsti dall'articolo 1, comma 3-bis del presente decreto legislativo"».



**5.167**

PERDUCA, PORETTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

«25-bis. Gli articoli 986, 987, 988 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono abrogati. I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato».

---

**5.168**

PERDUCA, PORETTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. Gli articoli 992, 993,994,995,996 e 1870 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,sono abrogati. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati annualmente in euro 326.000.000, sono versati al bilancio dello Stato».

---

**5.169**

PERDUCA, PORETTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. Le promozioni di cui agli articoli 1076, 1077, 1082, 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, producono effetti ai soli fini giuridici e non anche economici. I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato».

---

**5.170**

PERDUCA, PORETTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. L'articolo 1621 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

"Art. 1621. - *(Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari).* - 1. Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il trattamento economico a carico dello Stato, ovvero del Ministero della difesa.

2. In coordinamento con l'Ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale del comando militare."

Gli articoli 1622, 1623, 1624 e 1625 sono soppressi. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 8.631.618 sono versati al bilancio dello Stato.».

---

**5.171**

PERDUCA, PORETTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

«25-bis. L'articolo 1802 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e i commi 22 e 23 dell'articolo 43 e l'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono abrogati. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati annualmente in euro 35.378.577, sono versati al bilancio dello Stato».

---

**5.172**

PERDUCA, PORETTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. Gli articoli 1803, 1804, 1815, 1816, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono abrogati. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati annualmente in euro 5.854.277, sono versati al bilancio dello Stato».

---

**5.173**

ZANETTA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, articolo 3, al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nel caso in cui non sia stata raggiunta l'intesa di cui al primo periodo, a decorrere dal 2012, il 60 per cento dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi della lettera a) del comma 1 del pre-

sente articolo, sono attribuiti da ciascuna regione alle province, fatta salva la normativa regionale che riconosca una compartecipazione provinciale superiore."».

---

**5.174**

D'ALÌ, ALICATA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. – (Funzionalità Enti parco nazionali). – All'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "e i Presidenti degli Enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394"».

---

**5.175**

PICHETTO FRATIN, LATRONICO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: ", ai Presidenti degli enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394"».

---

**5.176**

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

"5. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, siano costituiti

in forma monocratica. In ogni caso, le amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione del provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli".

*25-ter.* I componenti dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi non possono essere in numero superiore a tre e non possono far parte contemporaneamente di più di un collegio sindacale.

*25-quater.* I membri dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere in numero superiore a tre. Le disposizioni del presente comma si applicano anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.

*25-quinquies-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché delle società da esse controllate, di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria o creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

*25-sexies.* Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore della presente legge dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione del primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

*25-septies.* Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento del rispettivi statuti al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi *24-bis*, *25-ter* e *25-quater*, nonché ad assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in

vigore della presente legge, gli organi di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori dei conti, siano costituiti da un numero non superiore, a tre componenti. In ogni caso, le amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

*25-octies.* A decorrere dall'anno 2012 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui al comma *25-sexies*, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2010 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di accrescere l'efficienza dei servizi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal gennaio 2012 l'organizzazione di convegni, di giornate e di feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle amministrazioni e delle agenzie dello Stato, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; l'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, nel sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile, per le medesime finalità, l'utilizzo di video o audio-conferenze, anche attraverso il sito internet istituzionale; In ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare un aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere fuori dall'orario di ufficio. Il personale che partecipa a tali eventi non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e per le autorità indipendenti, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al presente comma, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Per le Forze armate e le Forze di polizia, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o dell'Unione europea».

**5.177**

GALITO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche ai ministri e ai sottosegretari".».

**5.178**

ZANETTA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'art. 15 comma 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, la dizione »grande derivazione« si intende, al fine della rivalutazione del sovracanone, quella di potenza nominale media superiore a 220 Kw come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 925/80».

**5.179**

SCANU, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 inserire i seguenti:*

«25-bis. Il comma 5-bis, dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato.

25-ter. Le risorse stanziare di cui al comma precedente pari a 7.500.000 euro, per l'anno 2012, sono assegnate al Ministero della difesa, per dare immediato avvio alla bonifica del Poligono di Salto di Quirra».

**5.180**

AGOSTINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:*

«25-bis. Al comma 104, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "Sono escluse altresì le spese sostenute dagli enti locali per l'acquisizione dei beni demaniali dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 comma 434 e successivi della legge 30 di-

cembre 2004 n. 311, nel limite dell'importo certificato dall'Agenzia del demanio".

25-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 25-bis, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui all'articolo 5-bis».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Ulteriori misure di risparmio di spesa)*

1. È istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'"Anagrafe unica" delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla "Anagrafe unica", e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità anche contabile, dei funzionari responsabili.

2. È istituito un sistema unico di codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 1, dalla ragioneria generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del sistema unico di codifica di cui ai commi 1 e 2, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione della presente legge.

5. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, è istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, una centrale unica per gli acquisti di beni e servizi per ogni articolazione della pubblica amministrazione.

6. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento delle Centrali di cui al comma 6, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le Regioni e gli enti locali, da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione della presente legge.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

8. Fermo restando il limite di cui al comma 7, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di *multi-utilities*, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

9. Per le finalità di cui al comma 7, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 7, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 8.

10. A decorrere dalla data di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 8.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 del presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata di vigore della presente legge.

12. Entro il 1 giugno 2012, è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° giugno 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30



marzo 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° giugno 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 aprile 2012, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 maggio 2012. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

13. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle

funzioni istituzionale alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

14. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 13 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

15. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 14 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

16. I maggiori risparmi di spesa di cui al presente articolo, valutati in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, sono destinati in quota parte, fino a concorrenza dei relativi oneri, valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, a copertura delle disposizioni di cui al comma 25-bis dell'articolo 5 e per la restante quota al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'indebitamento netto».

---

## 5.181

FLERES, VIESPOLI, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, CARRARA, SAIA

### **Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire i seguenti:*

«25-bis. All'articolo 1, dopo il comma 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"129-bis. La quota di cofinanziamento relativa all'utilizzo dei fondi strutturali europei di competenza di Regioni ed enti locali, può essere utilizzata in deroga alle regole ordinarie sul patto di stabilità e non concorre a determinare, agli stessi fini, l'obiettivo di finanza pubblica da esso individuato"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.182 (v. testo 2)**

LUSI, LEGNINI, MARINI, AGOSTINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO

*Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:*

«25-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «31 ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti «30 dicembre 2013»;

b) al comma 3-quater, lettere a) e b), le parole «entro il mese di dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «entro il mese di dicembre 2013».

25-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, il. 102, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La ripresa della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versati per effetto delle disposizioni di sospensione fino al 31 dicembre 2013 avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2012. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate".

25-quater. «Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 25-bis e 25-ter, valutati, rispettivamente, nel limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate all'articolo 5-bis».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Lotta all'evasione fiscale)*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelievi per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed inurbili detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

8. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

### **5.182 (testo 2)**

LUSI, LEGNINI, MARINI, AGOSTINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:*

«25-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 3, le parole "31 ottobre 2011" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2013";

al comma 3-quater, lettere a) e b), le parole "entro il mese di dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti "entro il mese di dicembre 2013".

25-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La ripresa della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versati per effetto delle disposizioni di sospensione fino al 31 dicembre 2013 avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2012. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»

25-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 25-bis e 25-ter, valutati, rispettivamente, nel limite massimo di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui all'articolo 5-bis».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Ulteriori misure di risparmio di spesa)*

1. È istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'"Anagrafe unica" delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla "Anagrafe unica", e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.

2. È istituito un Sistema Unico di Codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 1, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema Unico di Codifica di cui ai commi 1 e 2, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione della presente legge.

5. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, è istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, una centrale unica per gli acquisti di beni e servizi per ogni articolazione della pubblica amministrazione.

6. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento delle Centrali di cui al comma 6, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le Regioni e gli enti locali, da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione della presente legge.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

8. Fermo restando il limite di cui al comma 7, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di multi-utilities, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

9. Per le finalità di cui al comma 7, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 7, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 8.

10. A decorrere dalla data di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 8.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 del presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata di vigore della presente legge.

12. Entro il 1 giugno 2012, è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai

seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

Istituto postelegrafonici (IPOST);

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1 giugno 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 marzo 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

c) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° giugno 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci del-



l'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 aprile 2012, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 maggio 2012. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

13. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

14. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 13 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

15. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 14 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

---

## 5.183

ZANETTA

### Ritirato

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo il comma 2-undecies, è inserito il seguente:

"2-undecies.1). Per le finalità di cui al comma 2-decies, può essere disposto, ad integrazione delle risorse rinvenienti dalla revoca dei finanziamenti, l'utilizzo delle risorse del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010. n. 73, e successive modificazioni."».

---

## 5.184

CICOLANI

### Ritirato

*All'articolo 5, dopo il comma 25, inserire i seguenti:*

«25-bis. All'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, prima delle parole: "lettera r)," sono inserite le seguenti: "lettera n)," e le parole: "e lettera u)," sono sostituite dalle seguenti: ", lettera u) e lettera v),";

b) nel secondo periodo, dopo le parole: "degli articoli" sono aggiunte le parole: "132 e" e la parola: "168" è sostituita dalla seguente: "169";.

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In relazione al comma 2, lettera v), ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite ivi previsto, non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto."».

---

## 5.185

MENARDI, FLERES, VIESPOLI, CARRARA, CASTIGLIONE, PISCITELLI, POLI BORTONE, SAIA

### Ritirato

*All'articolo 5, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) la preferenza per sistemi geotermici a norma di regolamenti vigenti, per la climatizzazione degli edifici pubblici richiesti dagli insediamenti riqualificati"».

---

**5.186**

ALLEGRI, ZANETTA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sopprimere i commi 2-bis e 2-ter e sostituire il comma 2-quater con il seguente:

"2-quater. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: "unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati," sono inserite le seguenti: "indipendentemente dalla categoria catastale,"».

**5.187**

ZANETTA

**Ritirato**

«25-bis. All'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis le parole: "30 settembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012";

b) al comma 2-ter, le parole: "30 novembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2012";

c) al comma 2-ter, le parole: "20 novembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "20 novembre 2013"».

**5.188**

ALLEGRI, ZANETTA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: "30 settembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012";

2) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: "20 novembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";

3) al comma 2-ter, terzo periodo, le parole: "20 novembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"».

**5.189**

ZANETTA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma. 1, la lettera t-bis) è soppressa;
- b) i commi dal 2-bis al 2-quater sono soppressi.

*Conseguentemente, all'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:*

«d-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma. 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni».

**5.190**

BARBOLINI, MERCATALI, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Al comma 2 lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2012".

25-ter. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono. obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per Importi unitari inferiori a 300 euro"».

## 5.191

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

### Ritirato

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, secondo periodo:

1) le parole: "30 settembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012";

2) le parole: "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda," sono soppresse;

3) dopo le parole: "di ruralità", le parole: "dell'immobile" sono soppresse.

b) al comma 2-ter:

1) le parole: "20 novembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";

2) le parole: "20 novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2013";

3) aggiungere in fine le seguenti parole: "Fino al 31 marzo 2012, i fabbricati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono considerati rurali indipendentemente dalla categoria catastale"».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 5, comma 4, dopo le parole: «ridotta di» inserire le seguenti: «3 milioni di euro per l'anno 2011 e di»;*

*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 15.000;

2013: - 15.000;

2014: - 15.000.

**5.192**

VITALI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:*

«25-bis. Alla lettera gg-quinquies del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto il seguente periodo: "; nel caso in cui la posizione debitoria di cui al periodo precedente si riferisca esclusivamente a debiti verso enti locali è obbligatorio l'invio di un solo sollecito di pagamento e le procedure cautelari o esecutive previste dalla legge possono essere intraprese a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'invio di detto avviso"».

**5.193**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. All'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 settembre 2011, n. 214, sopprimere i commi 2 e 3».

*Conseguentemente, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, all'articolo 4, sopprimere il comma 2.*

**5.194**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "è ridotto di un ulteriore 10 per cento, casi cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento", con le seguenti: "è ridotto di un ulteriore 30 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 50 per cento";

b) sopprimere il comma 3».

**5.195**

VITA, LUSI, BUTTI, PARDI, ZANDA, ARMATO, BLAZINA, CARLONI, CASSON, CHITI, DE SENA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, GRANAIOLA, LUMIA, MARINARO, MARITATI, MICHELONI, NEROZZI, PASSONI, PERDUCA, PORETTI, RANDAZZO, STRADIOTTO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "destinate alla ricerca", sono inserite le seguenti: "al sostegno dell'editoria".

25-ter. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno dell'editoria è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2012.

25-quater. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contenuti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.

25-quinquies. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, lettera c), il sesto periodo, è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi".

25-sexies. Agli oneri derivante dall'attuazione del comma 25-bis, pari a 75.870 milioni di euro per l'anno 2012, 63.090 milioni di euro per l'anno 2013 e 50.138 milioni di euro per l'anno 2014, e del comma 25-ter pari a 80 milioni per l'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate all'articolo 5-bis».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Lotta all'evasione fiscale)*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1913, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate 16 seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



4. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli dette dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

8. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

## 5.196

VITA, LUSI, BUTTI, PARDI, ZANDA, ARMATO, BLAZINA, CARLONI, CASSON, CHITI, DE SENA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, GRANAIOLA, LUMIA, MARINARO, MARITATI, MICHELONI, NEROZZI, PASSONI, PERDUCA, PORETTI, RANDAZZO, STRADIOTTO

### Ritirato

*Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Al comma 1 dell'articolo 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "destinate alla ricerca", sono inserite le seguenti: "al sostegno dell'editoria.

25-ter. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno dell'editoria è autorizzata la spesa di 80 milioni per l'anno 2012.

*25-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *25-bis*, pari a 75.870 milioni di euro per l'anno 2012, 63.090 milioni di euro per l'anno 2013 e 50.138 milioni di euro per l'anno 2014, e del comma *25-ter* pari a 80 milioni per l'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo *5-bis*».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Lotta alla evasione fiscale)*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "2.500 euro", sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";
- b) al comma 5, le parole: "2.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- c) al comma 8, le parole: "2.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- d) al comma 12, le parole: "2.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- e) al comma 13, le parole: "2.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
- b) il comma 3, dell'articolo 32 e il comma 3, dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6, del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle parte dei soggetti passivi.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

8. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

### 5.197

GHEDINI, ROILO, AGOSTINI, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, CARLONI, ICHINO, LEGNINI, PASSONI, NEROZZI, TREU

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:*

«25-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. Le economie di spesa di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento del Fondo per le politiche sociali e familiari finalizzate alla non autosufficienza e alla realizzazione di azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro, anche di natura fiscale e previdenziale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere entro il 30 giugno 2012 un programma pluriennale sugli interventi dedicati alla realizzazione delle finalità di cui al comma 3-bis con l'indicazione delle dotazioni del Fondo di cui al comma 3 utilizzate a tal fine in ciascuna annualità.".

25-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 25-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 5-bis».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Lotta all'evasione fiscale)*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

8. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

10. Le maggiori entrate di cui al presente articolo, valutate in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, sono destinate per il 30 per cento al finanziamento di un apposito Fondo finalizzato al finanziamento di specifiche iniziative per la riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese e per la restante quota al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'indebitamento netto».

---

## 5.198

PERDUCA, PORETTI

### Ritirato

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

«25-bis. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, all'articolo 16 aggiungere, in fine, il seguente comma:

"11-bis. Il personale dei ruoli delle Forze armate che risulti in esubero può transitare, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze, o di altre amministrazioni, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione, sentito il parere delle Organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative a livello nazionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il personale transitato nei ruoli civili delle amministrazioni di cui al precedente periodo conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sull'Amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della difesa e dell'economia e delle finanze, che tenga conto dell'età anagrafica, della categoria, specialità e delle qualifiche possedute dal militare, nonché dell'incarico e delle mansioni svolte al momento della presentazione della domanda di transito. Ai fini dell'invarianza della spesa, con l'accordo di cui al primo periodo, vengono individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento"».

---

### 5.199

POLI BORTONE, FLERES, CASTIGLIONE, SAIA, CARRARA

#### Ritirato

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 17, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sopprimere la lettera e)».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

### 5.200

GERMONTANI, MOLINARI

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente comma:*

«25-bis. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

"3. A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito all'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, per coloro che sono titolari

solo di reddito da pensione, sulla parte eccedente gli importi che superino cinque volte il trattamento minimo Inps"».

## 5.201

BASTICO

### Ritirato

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, le parole "a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015", le parole "devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni" sono sostituite dalle seguenti "sono costituiti con 1.000 alunni, quale media regionale di riferimento", ed alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "I tetti numerici di cui al periodo precedente sono raggiunti nel rispetto della competenza delle regioni a programmare le autonomie scolastiche sul territorio, nell'ambito della funzione di organizzazione della rete scolastica svolta in collaborazione con gli enti locali".

25-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 25-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate all'articolo 5-bis».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

### «Art. 5-bis.

*(Lotta all'evasione fiscale)*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:



"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelievi per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

8. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-*bis* e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-*bis* e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

## 5.202

VITALI, AGOSTINI, GHEDINI, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-*bis*. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini di favorire il concorso degli enti al raggiungimento degli obiettivi di saldo stabiliti dal patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtù-sità:

a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni *standard*;

b) rispetto degli indicatori di deficitarietà strutturale di cui al decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2009;

- c) rispetto del patto di stabilità interno nel triennio precedente;
- d) squilibrio della parte corrente del bilancio;
- e) grado di autofinanziamento della spesa in conto capitale;
- f) riduzione del debito.

Il valore medio degli indicatori per gli enti locali è individuato sulla base delle seguenti classi demografiche e dovrà tenere conto anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al primo periodo:

- a) per le province:
  - 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
  - 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
- b) per i comuni:
  - 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
  - 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
  - 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Annualmente, i criteri di virtuosità possono essere modificati o aggiornati con la legge di stabilità"».

## 5.203

VITALI

### Ritirato

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

«25-bis. All'articolo 20 il comma 2 del decreto-legge n. 98 del 2011 come modificato, è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di ripartire tra gli enti del singolo livello di governo l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, previo accordo sancito in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per i Comuni e le Province, e previo accordo sancito in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per le Regioni, sono ripartiti in due classi secondo i seguenti parametri di virtuosità:

- a) equilibrio della parte corrente del bilancio;
- b) riduzione dello *stock* di debito;
- c) rispetto del patto di stabilità interno;

d) percorso di convergenza verso i fabbisogni *standard*.

Gli obiettivi del patto di stabilità e la distribuzione del fondo sperimentale di riequilibrio sono ripartiti in relazione al posizionamento dei comuni sulla base dei parametri indicati.

Ai fini della individuazione del posizionamento dei comuni nelle classi di virtuosità di cui al primo periodo del presente comma si tiene conto per il 50 per cento dell'andamento degli stessi nell'ultimo quinquennio e per il restante 50 per cento dell'andamento dall'entrata in vigore della presente legge"».

## 5.204

VITALI

### Ritirato

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

«25-bis. All'articolo 20 comma 2 del decreto-legge n. 98 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281" sono sostituite dalle seguenti "previo accordo sancito in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per i Comuni e le Province e previo accordo sancito in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per le Regioni;

b) le parole "sulla base dei seguenti parametri di virtuosità" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti "secondo parametri di virtuosità finanziaria relativi all'ultimo quinquennio, tenuto conto della determinazione dei fabbisogni standard ove effettuata"».

## 5.205

VITALI

### Ritirato

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

«25-bis. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 33 dell'articolo 23 è così sostituito:

"33. La disciplina introdotta dal comma 32 si applica ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per

quanto riguarda la disciplina dei rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010. La previgente disciplina continua inoltre ad applicarsi con riferimento ai rimborsi spese derivanti dalle procedure esecutive relative alle entrate degli enti locali".

b) al comma 34, la lettera c) è abrogata».

---

### 5.206

CICOLANI

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. All'articolo 36, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 la parola "gratuitamente" è soppressa.».

---

### 5.207

LATRONICO

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:*

«25-bis. Alla fine dell'ultimo periodo del comma 35-octies, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole "e codice fiscale" con le parole "o codice fiscale o di un regolare titolo di soggiorno anche di breve durata ai sensi del Regolamento UE n. 810/2009, ferme restando le disposizioni della legge 15 luglio 2009, n. 94"».

---

### 5.208

TANCREDI

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, della legge n. 148 del 14 settembre 2011, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di permuta con immobili a realizzarsi in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedere anche immobili già in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in regime di locazione, nella percentuale massima del 75 per cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovrà interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili"».

*Conseguentemente, ridurre corrispondentemente tutte le rubriche della allegata tabella A di cui all'articolo 6, comma 1.*

---

**5.209**

GALIOTO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Al comma 3, articolo 13 del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del settembre 2011, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "in via transitoria, l'incompatibilità tra la carica di sindaco di comune sotto i 20.000 abitanti e di parlamentare non si applica a coloro che siano parlamentari in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, che siano sindaci incaricati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rieletti nella legislatura successiva fino al termine della consiliatura"».

---

**5.210**

DE LILLO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Al comma 3, articolo 13 del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del settembre 2011, dopo il primo periodo, inserire il seguente: »In via transitoria, l'incompatibilità tra la carica di sindaco di comune sotto i 20.000 abitanti e di parlamentare non si applica a coloro che siano parlamentari incaricati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, che siano sindaci incaricati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rieletti nella legislatura successiva fino al termine della consiliatura».

---

**5.211**

ZANETTA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma. 16, primo periodo, infine, sono aggiunte le seguenti parole: ", o unione ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

c) al comma 16, secondo periodo, dopo la parola: "convenzione", sono aggiunte le seguenti: "o unione"».

---

## 5.212

ZANETTA

### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, articolo 16, apportare le seguenti. modificazioni:

a) al comma. 16, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: ", o unione ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

b) al comma 16, secondo periodo, dopo la parola: "convenzione", sono aggiunte le seguenti: "o unione"»;

c) il comma. 31 è soppresso"».

---

## 5.213

ZANETTA

### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, articolo 16, comma. 16, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: ", o unione ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

b) al secondo periodo, dopo la parola: "convenzione", sono aggiunte le seguenti: "o unione"».

---

**5.214**

MICHELONI, TONINI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI

**Ritirato***Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Al comma 6, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2012" sono aggiunte le seguenti: "Dalla presente riduzione sono esentati gli impiegati a contratto assunti presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e gli istituti di cultura, di cui agli articoli 93 e 152 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 7.500;

2013: - 7.500;

2014: - 7.500.

**5.215**

TANCREDI

**Ritirato***Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. I Comuni possono affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di cassa e di tesoreria, in deroga a quanto disposto dall'art. 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla società Poste Italiane S.p.A.».

**5.216**

TANCREDI

**Ritirato***Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. L'articolo 80, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disposizione ivi prevista si applica anche alle società a partecipazione pubblica non inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».



**5.217**

TANCREDI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire i seguenti:*

«25-bis. Per la gestione di una o più fasi procedurali riguardanti gli incentivi previsti da norme statali, il Ministero competente può avvalersi di un Soggetto gestore, con il quale può stipulare apposite convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

25-ter. Il Soggetto gestore è individuato mediante procedura aperta, ristretta o negoziata o dialogo competitivo in conformità con la disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oppure è scelto mediante affidamento diretto nei casi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e da quello interno. L'Amministrazione, in particolare, procederà senz'altro ad affidamento diretto qualora, per le caratteristiche dell'erogazione degli incentivi, abbia individuato l'unico organismo in possesso di una rete capillare per l'erogazione di servizi presente in ogni Comune, nonché di tecnologie e mezzi tali da soddisfare le esigenze di celere distribuzione degli incentivi stessi secondo le individuate modalità, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale ovvero sia titolare di diritti esclusivi. Tale organismo deve altresì essere in possesso di collaudate competenze per l'adeguato svolgimento della tipologia di servizi previsti dalla normativa, in ragione della notevole esperienza maturata nel settore, nell'adempimento di precedenti rapporti convenzionali per analoghi servizi già in atto con lo Stato italiano, ed in particolare nei rapporti convenzionali in essere con le Amministrazioni centrali dello Stato, nonché aver maturato una specifica esperienza nella progettazione e nella gestione di soluzioni integrate di elevata complessità, al fine di favorire l'accesso dei cittadini ai servizi ed alle risorse pubbliche e di consentire la realizzazione di quegli obiettivi di efficienza che l'amministrazione si pone nell'erogazione dei servizi pubblici».

**5.218**

COMPAGNA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, sono aggiunti i seguenti:*

«25-bis. Le misure, relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4. del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 2011 sull'apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonché di quelle

successivamente recuperate in ragione del carattere rotativo del Fondo stesso.

25-ter. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 25-bis non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

### 5.219

PICCHETTO FRATIN

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivati dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la spesa di 87,642 milioni di euro per l'anno 2012, di 125,061 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,726 milioni di euro per l'anno 2014».

*Conseguentemente alla tabella B – Fondo speciale di conto capitale – voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: – 87,642;  
2013: – 125,061;  
2014: – 121,726.

---

### 5.220

FERRARA, FLERES, CENTARO, SAIA

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2012 per il finanziamento dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 26, allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico in riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1 milione di euro, per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.221**

CICOLANI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire i seguenti:*

«25-bis. All'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i contributi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, il decreto di cui al presente comma è emanato entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse. In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detto termine è pari a trenta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta l'obbligo di procedere alla verifica ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità dei soggetti competenti all'espletamento delle fasi procedurali".

25-ter. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, le delibere assunte dal CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l'obbligo di procedere alla verifica ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità dei soggetti competenti all'espletamento delle fasi procedurali.

25-quater. Per le delibere del CIPE di cui al comma 25-ter, sottoposte al controllo preventivo della Corte dei conti, i termini previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, sono ridotti di un terzo».

**5.222**

VIESPOLI, FLERES

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successivamente modificato dall'articolo 7, comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, relativo agli interventi a favore del comune di Pietrelcina è prorogato per gli anni 2012 e 2013 nei limiti di 500.000 euro annui. Al relativo onere, pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

### 5.223

SAIA, FLERES

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. A partire dal 2012 è eliminata l'Irap e sospeso il pagamento dei contributi previdenziali per due anni per le piccole imprese che creano nuovi posti di lavoro».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

### 5.224

POLI BORTONE, VIESPOLI, FLERES, CASTIGLIONE, SAIA, CARRARA

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Nel rispetto del principio di territorialità dell'imposta è prevista, a beneficio delle regioni in cui si localizzano le attività imprenditoriali estere, una compartecipazione straordinaria del 20 per cento del gettito derivante dalle imposte sui redditi, generato dalle predette attività economiche».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.225**

SAIA, FLERES

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. A partire dal 2012 è introdotta la deducibilità del 30% delle spese per prestazioni effettuate dalle categorie di lavoratori autonomi a maggiore probabilità di sommerso, individuate dall'Istat nell'indagine più recente».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**5.226**

POLI BORTONE, FLERES, CASTIGLIONE, CARRARA, SAIA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Sono esentate dalla ritenuta fiscale, limitatamente alla quota di contributi a carico dello Stato, le somme di cui alla lettera c), comma 1, articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**5.227**

CASELLI

**Ritirato**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Al fine di ridurre il contenzioso tributario le liti fiscali di valore non superiore a 100.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, nonché dei soggetti abilitati alla riscossione, liquidazione e accertamento di tutte le entrate degli Enti locali, iscritti all'Albo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 446 del 1997 gli pendenti alla data del 1° ottobre 2011

dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:

- a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;
- b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro il 10 per cento del valore della lite».

---

### 5.228

CASELLI

#### Ritirato

*Aggiungere infine il seguente comma: «Le somme ricavate dalla cessione di beni rientranti nel patrimonio disponibile degli Enti locali sono escluse dal patto di stabilità interno per l'anno 2012.»*

---

### 5.229

MICHELONI, MORANDO, BARBOLINI, TONINI, MERCATALI, RANDAZZO, BERTUZZI, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Entro il 28 febbraio 2012, i contribuenti italiani che detengono valori patrimoniali in conti correnti e depositi presso Istituti di credito e finanziari della Confederazione Svizzera, sono tenuti a dichiararne l'esistenza all'amministrazione finanziaria dello Stato italiano.

25-ter. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, entro il 30 marzo 2012, il Governo italiano conclude con il Governo della Confederazione Svizzera un accordo, nel rispetto dell'accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione Europea e della direttiva del Consiglio 2003/48/CE, che replichi i contenuti della bozza di convenzione fiscale parafata del 10 agosto 2011 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale di Germania e di quella del 24 agosto 2011, tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito.

25-quater. Ai soggetti che abbiano effettuato le dichiarazioni nei termini di cui al comma 25-bis, si applicano le ritenute sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera previste nell'ambito dell'accordo di cui al comma 25-ter concluso tra la il Governo italiano e la Con-

federazione Svizzera. *25-quinquies*. Ai soggetti che non adempiono alle dichiarazioni di cui al comma *25-bis*, le ritenute sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera previste nell'ambito dell'accordo di cui al comma *25-ter* concluso tra la il Governo italiano e la Confederazione Svizzera, sono triplicate in ragione di anno. In ogni caso, i soggetti che non adempiono alle dichiarazioni di cui al comma *25-bis*, sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai precedenti cinque periodi d'imposta».

---

**5.230**

MICHELONI, TONINI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«*25-bis*. La retribuzione di cui all'articolo 157 del DPR 5 gennaio 1967 n. 18 è di norma fissata e corrisposta in valuta locale. I contratti stipulati in euro dopo il 1° gennaio 2003, sono riconvertiti in valuta locale al cambio dell'euro alla data del 1° gennaio 2003. E fatta salva la facoltà del singolo dipendente di optare per la valuta Euro».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 2.500;  
2013: - 2.500;  
2014: - 2.500.

---

**5.231**

MICHELONI, TONINI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«*25-bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativi alle detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti si applicano anche con riferimento all'anno 2012. La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 5.000;  
2013: - 5.000;  
2014: - 5.000.

---

**5.232**

SANGALLI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, le disposizioni attuative della convenzione di cui all'articolo 5, comma 3-*quater* del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, finalizzate a favorire l'attenuazione da parte degli istituti di credito degli oneri finanziari sulle piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti, sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: – 20.000;

2013: – 20.000;

2014: – 20.000.

**5.233**

PERDUCA, PORETTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

«25-bis. L'articolo 55, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 7.500.000, sono versati al bilancio dello Stato».

**5.234**

MICHELONI, TONINI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI,

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli insegnanti di ruolo che svolgono corsi di lingua e cultura all'estero sono richiamati in Italia.

25-ter. I maggiori risparmi di spesa, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, sono destinati per una quota pari ad 1 milione di euro al funzionamento del Comites, per un ammontare pari a 750 mila euro al funzionamento dei CGIE e per un ammontare pari a 12 milioni di euro alla concessione di contributi ad associazioni e comitati per l'assi-



stenza educativa, scolastica, culturale, ricreativa e sportiva dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie. La restante quota è destinata al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica».

---

### 5.235

MICHELONI, TONINI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI,

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Dal 1° gennaio 2012, il Ministero degli affari esteri predispone un Piano per ristrutturazione del personale diplomatico e amministrativo dislocato nelle sedi all'estero al fine di raggiungere entro la 31 dicembre 2014 il seguente rapporto: a) 20 per cento del personale delle sedi all'estero deve essere composto da diplomatici e amministrativi di ruolo inviati dal MAE; b) 80 per cento rappresentato da personale a contratto assunto in loco.

25-ter. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 25-bis sono destinati ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero degli affari esteri che viene ripartito annualmente, in via esclusiva, in misura pari all'80 per cento in favore dei servizi e della rete consolare all'estero, e per la restante quota in favore del miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica».

---

### 5.236

GRILLO, GALLO, ZANETTA, CICOLANI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. Al fine di favorire la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali con il sistema del *project financing*, azzerando o riducendo l'ammontare del contributo pubblico a fondo perduto, i proventi generati dalle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere esentati totalmente o parzialmente dall'imposizione fiscale diretta. La durata e l'entità di tale esenzione dovranno essere definite nel contratto di concessione, di costruzione e di gestione che dovrà essere approvato con un decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

*Conseguentemente, ridurre in maniera proporzionale tutte le rubriche della allegata tabella A di cui all'articolo 6, comma 1, del presente disegno di legge.*

---

**5.237**

GRILLO, GALLO, ZANETTA, CICOLANI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. Dopo l'articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

"Art. 140-bis. - (*Completamento di lavori pubblici*). - 1. Ai fini del completamento dei lavori pubblici affidati con procedure di evidenza pubblica è consentita nei soli confronti dell'affidatario con la condivisione dello stesso, la conversione, in tutto o in parte, della tipologia contrattuale tra quelle indicate all'articolo 53, comma 1, ovvero all'articolo 173"».

---

**5.238**

GRILLO, GALLO, ZANETTA, CICOLANI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. Il comma 5 dell'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:

"5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 91 e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico finanziario della concessione. Se comportano variante urbanistica, questa è approvata dal Comune entro trenta giorni dalla chiusura della conferenza di servizi"».

---

**5.239**

ZANETTA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono attribuiti per l'anno 2012, 10 milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione

lacuale. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le rubriche della allegata tabella A del presente disegno di legge.*

---

## 5.240

ZANETTA

### Ritirato

*Dopo il comma 25, inserire i seguenti:*

«25-bis. Le risorse finanziarie a carico dello Stato italiano previste per la realizzazione del nuovo Tunnel di Tenda, nell'ambito dell'accordo di Parigi del 12 marzo 2007 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, ratificato con legge 4 agosto 2008, n. 136, da attribuire all'ANAS S.p.a, committente delegato incaricato della realizzazione dell'opera, sono da considerare quali contributi in conto impianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1026 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

25-ter. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 22 e 23 dell'accordo di cui al comma 25-bis, della propria quota di-partecipazione per i lavori di costruzione del nuovo tunnel di Tenda, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS per il contratto di programma.

25-quater. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 6 e 8 del predetto accordo, della propria quota di partecipazione dei costi correnti della gestione unificata del tunnel di Tenda in servizio, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS per il contratto di servizio».

---

## 5.241

TANCREDI

### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. È prorogato l'articolo 13-bis della Legge 222/2007 con una dotazione di 4 milioni di euro annui per il biennio 2011 e 2012 per il funzionamento di base del medesimo destinatario ed a sostegno di attività in-

frastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, e con modalità analoghe».

*Conseguentemente, ridurre corrispondentemente tutte le rubriche della allegata tabella A di cui all'articolo 6, comma 1.*

---

### 5.242

POLI BORTONE, FLERES, CARRARA, SAIA

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. I contratti in essere alla data del 31 dicembre 2011, stipulati con società di diritto pubblico o di diritto privato a partecipazione maggioritaria pubblica, aventi ad oggetto la fornitura di prodotti petroliferi a qualsiasi uso destinati, si intendono prorogati di 24 mesi dalla data di scadenza naturale, a richiesta del soggetto fornitore da inoltrarsi entro il 31 dicembre 2011. Tale richiesta obbliga il richiedente ad applicare una riduzione incondizionata del costo della prestazione pari al 5 per cento sulla base imponibile a far tempo dal 1° gennaio 2012».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

### 5.243

GRAMAZIO

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. Per i componenti della struttura di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e per i componenti del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituito con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 25 novembre 2008, previa ridefinizione delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 6 del d. lgs 30 marzo 2001, n. 165, si procede in conformità delle disposizioni dell'articolo 17, commi 10 e 11 del decreto legislativo 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. All'attuazione della norma si provvede a gravare sulle disponibilità dei relativi capitoli di competenza già esistenti».

*Conseguentemente, ridurre corrispondentemente tutte le rubriche della allegata tabella A di cui all'articolo 6, comma 1.*

---

**5.244**

CICOLANI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire i seguenti:*

«25-bis. Al fine di consentire l'urgente avvio degli investimenti e interventi infrastrutturali, con capitali privati, di ammodernamento, ampliamento e adeguamento del sistema aeroportuale del Paese, i contratti di programma in deroga per gli aeroporti previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modifiche e integrazioni, sono approvati con il procedimento previsto dallo stesso articolo 17, comma 34-bis, previa consultazione degli utenti ai sensi della normativa vigente, nel rispetto di quanto previsto nelle relative delibere adottate dall'Ente Nazionale per l'aviazione civile, la cui approvazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, deve intervenire in forma espressa.

25-ter. Gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi quelli inseriti nell'ambito dei contratti di programma o convenzione unica previsti dalla stessa disposizione, sono considerati, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Parte II, Titolo III, Capo IV, infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per l'approvazione e l'esecuzione degli stessi interventi, nonché dei Piani di Sviluppo Aeroportuale, le società di gestione si avvalgono delle procedure approvative dettate dalle disposizioni di cui al periodo che precede, nonché delle disposizioni di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili».

---

**5.245**

CICOLANI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni autostradali sono approvati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (Nars) che si esprime entro trenta giorni

dalla richiesta; decorso il predetto termine senza che il Nars abbia espresso il parere, i predetti aggiornamenti o revisioni possono comunque essere approvati».

## 5.246

DE LUCA

### Ritirato

*Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti commi:*

«25-bis. Sono assegnati, per il triennio 2012-2014, 650 milioni di euro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle opere completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee relative al corridoio ferroviario n. 5 e al corridoio ferroviario n. 8, e i relativi collegamenti trasversali, e 650 milioni di euro per la realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi di adeguamento sismico e risanamento idrogeologico nelle regioni Sicilia ed in Calabria.

25-ter. È istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'«Anagrafe unica» delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla "Anagrafe unica", e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.

2. È istituito un Sistema Unico di Codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 1, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Le modalità operative per l'istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema Unico di Codifica di cui ai commi 1 e 2, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione della presente legge.

5. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, è istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge,

una centrale unica per gli acquisti di beni e servizi per ogni articolazione della pubblica amministrazione.

6. Le modalità operative per l'istituzione ed il funzionamento delle Centrali di cui al comma 6, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le Regioni e gli enti locali, da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione della presente legge.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

8. Fermo restando il limite di cui al comma 7, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di *multi-utilities*, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

9. Per le finalità di cui al comma 7, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 7, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 8.

10. A decorrere dalla data di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 8.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 del presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata di vigore della presente legge.

12. Entro il 1° giugno 2012, è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- d) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° giugno 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati

centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 marzo 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

c) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° giugno 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 aprile 2012, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 maggio 2012. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il



Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

13. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

14. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 13 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

15. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 14 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

16. I maggiori risparmi di spesa di cui al presente articolo, valutati in 2,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, sono destinati per un ammontare non inferiore ad euro 1,3 miliardi per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 alla copertura delle disposizioni di cui al comma 25-*bis* e per la restante quota al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'indebitamento netto».

---

### 5.247

FLERES, SAIA, PISCITELLI, MENARDI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-*bis*. Nel caso di affidamento di opere pubbliche mediante concessione, i concessionari di opere autostradali e ferroviarie sono obbligati ad affidare con gara ad evidenza pubblica la realizzazione della progettazione e della esecuzione dei lavori».

---

### 5.248

PICHETTO FRATIN

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:*

«25-*bis*. Il titolare di una concessione di derivazione di acque, per qualsiasi uso, ha il diritto di utilizzare l'energia idraulica (pressione) delle

proprie condotte inserendovi una turbina per produrre energia idroelettrica, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 29 dicembre 2009, n. 387, con l'onere del pagamento del relativo canone, triplicato, dandone comunicazione all'amministrazione concedente».

---

## 5.249

VICARI

### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Al fine di promuovere la realizzazione di progetti di piccole e medie dimensioni per l'impiego di tecnologie per l'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili nelle strutture edilizie di piena proprietà pubblica e destinate esclusivamente ad uso pubblico, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 322 della legge 24 dicembre 2007, n. 44 è aumentato, per l'anno 2012 di un importo pari a 3 milioni di euro».

*Conseguentemente: ridurre di pari importo proporzionalmente tutti gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 1, della allegata tabella A.*

---

## 5.250

POLI BORTONE, FLERES, CARRARA, SAIA

### Ritirato

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. I depositi fiscali che immettono in consumo prodotti energetici soggetti al pagamento dell'accisa in regime agevolato, sul volume convenzionale a 15°C, vendono gli stessi utilizzando la richiamata unità di misura convenzionale».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.251**

POLI BORTONE, FLERES, CARRARA, SAIA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. I depositi fiscali che immettono in consumo prodotti energetici soggetti al pagamento dell'accisa sul volume convenzionale a 15°C, vendono gli stessi, ai depositi commerciali, utilizzando la richiamata unità di misura convenzionale».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**5.252**

MAGISTRELLI, AMATI, CASOLI, SBARBATI, SALTAMARTINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Per far fronte agli interventi conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito alcune zone della regione Marche, nel periodo dal 1° al 6 marzo 2011, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, nonché al fine di adottare misure per il ristoro dei danni e per il rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi e di finanziare interventi di ripristino di infrastrutture e strutture danneggiate e di difesa dal rischio idrogeologico, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2011 e di 150 milioni di euro per l'anno 2012 per la Regione Marche, da destinare altresì ai Comuni e alle Province che hanno effettuato i lavori di somma urgenza a seguito dei medesimi eventi.

25-ter. Al fine di consentire di far fronte all'emergenza di cui al comma 25-bis, le disposizioni di cui ai commi da 2-quater a 2-octies dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non si applicano alla Regione Marche fino al 1° gennaio 2013.

25-quater. In deroga al Patto di stabilità interno, la Regione Marche, in relazione agli eventi calamitosi di cui al comma 25-bis, possono prevedere autonomi interventi finanziari a valere su fondi disponibili nel bilancio regionale. I suddetti interventi finanziari posti in essere dalle regioni Basilicata e Puglia sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alle risorse stanziare al precedente comma 25-bis.

*25-quinquies.* In relazione agli eventi calamitosi e in attesa dell'OPCM per l'utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del comma *25-bis*, sono sospesi, per i soggetti direttamente colpiti dagli eventi calamitosi, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi obbligatori contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché le esposizioni debitorie verso gli istituti di credito».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Lotta all'evasione fiscale)*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

*2-bis.* I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
- b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 7 e i relativi contenuti tecnici.

9. I dati comunicati ai sensi del comma 7 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-*bis* e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-*bis* e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

**5.253**

POLI BORTONE, FLERES, CARRARA, SAIA

**Ritirato**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali verranno, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**5.254**

CICOLANI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire i seguenti:*

«25-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, le modalità, i limiti e le condizioni alle quali le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38, comma 1, e 42-bis, comma 1, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedali ere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche. Gli investimenti in questione possono essere rappresentati da azioni di società eser-

centi la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.

25-ter. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - (*Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto*) (*articolo 37-sexies, legge n. 109/1994*) - 1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purché destinate alla sottoscrizione da parte dei clienti professionali di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; dette obbligazioni sono nominative.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.

3. Le obbligazioni connesse alla realizzazione di infrastrutture strategiche godono dello stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico."».

---

### 5.255 (v.testo 2)

LUSI, PINOTTI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, MARCO FILIPPI, MARCUCCI

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Nelle aree dello Spezzino e della Lunigiana direttamente colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, è istituita, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una zona a burocrazia zero per favorire la ripresa delle attività imprenditoriali commerciali.

25-ter. Ai fini di cui al comma 25-bis, sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2016».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 15.000;  
2013: - 15.000;  
2014: - 15.000.

---

**5.255 (testo 2)**

LUSI, PINOTTI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, AGOSTINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO

**Respinto**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Nelle aree dello Spezzino e della Lunigiana direttamente colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011 e nel territorio del Comune di Genova colpito dagli eventi alluvionali del 4 novembre 2011, è istituita, per un periodo di 3 anni a decorrere dal 1 gennaio 2012, una zona a burocrazia zero per favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività imprenditoriali e commerciali.

25-ter. Le aree territoriali nelle quali istituire le zone a burocrazia zero di cui al comma 25-bis sono individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni Liguria e Toscana e i sindaci dei territori colpiti dalle alluvioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

25-quater. Ai fini di cui al comma 25-bis, sono stanziati 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 25.000;

2013: - 25.000;

2014: - 25.000.

*Alla medesima Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 15.000;

2013: - 15.000;

2014: - 15.000.

**5.256**

FIORONI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire i seguenti:*

«25-bis. il raccordo autostradale Perugia-Bettolle è escluso a decorrere dell'anno 2012 dal pedaggiamento di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



*25-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma *25-quater*.

*25-quater.* Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

*a)* Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;

*b)* Ministri e Vice Ministri;

*c)* Sottosegretari di Stato;

*d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

*e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

**5.257**

GALIOTO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007, al sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 2006 n. 51, possono essere rilocalizzati. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2014. Al fini del completamento degli Interventi di cui al comma 1, ammessi al programma straordinario di edilizia residenziale di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, le disponibilità di cui alla lettera a), comma 1, del citato articolo 18 per una quota pari a 36 milioni di euro, all'uopo esistenti presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ad esclusione di quelle già altrimenti finalizzate ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ovvero ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, sono trasferite per la medesima cifra per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, articolo 18; conseguentemente le dotazioni di cui alla lettera a) sono ridotte per la medesima quota».

**5.258**

VICARI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«26. 1. Per le finalità di eco compatibilità e sviluppo, sono destinati 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2013-2014, al rinfianziamento dei contributi previsti dall'articolo 29, comma 9, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, erogati secondo le modalità definite dal relativo Accordo di Programma.

2. La misura dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'articolo 43, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è rideterminata in euro 350 per le instal-

lazioni degli impianti a GPL e in euro 500 per le installazioni degli impianti a metano, nei limiti delle risorse ivi disponibili.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con le associazioni di settore, provvede a rivedere l'Accordo di programma sottoscritto in data 9 gennaio 2006, al fine di compensare la rideterminazione della misura degli incentivi, prevista dal comma precedente, con una equivalente riduzione del prezzi massimi delle installazioni indicati nel listino allegato allo stesso Accordo.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è disposto un aumento dell'accisa del GPL autotrazione di 0,0085 €/lt.».

---

## 5.259

SCARRA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, ALLEGRINI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

### Ritirato

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. Al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, le somme non utilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 35, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, nell'ambito delle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché le somme non utilizzate derivanti dal completamento delle procedure di spesa relative alle misure di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 giugno 2010, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo spesa 7095 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che non vengono utilizzate per le finalità di cui al medesimo decreto 10 giugno 2010, sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, così come disposto dall'articolo 2, comma 5-undecies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 255, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2011, n. 10. Conseguentemente, il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2007, è prorogato al 31 dicembre 2012».

---

**5.260**

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 356 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 11 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si attuano a decorrere dal 1° gennaio 2012».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 5.000;  
2013: - 5.000;  
2014: - 5.000.

**5.261**

LUSI, ANDRIA, CARLONI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichetta tura e fiscale.

25-ter. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici effettuata dai medesimi imprenditori ittici e acquacoltori, singoli o associati.

25-quater. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati connessi alla violazione di norme in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

25-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della

loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, difitngatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività".

25-*sexies*. All'articolo 18 della legge n. 99 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"3. Al consumatore finale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura devono essere fornite, a cura dell'imprenditore ittico e dell'imprenditore dell'acquacoltura, le informazioni di cui all'articolo 58, comma 6, del Reg. 1224/2009".

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano al di sotto della soglia definita dall'articolo 58, comma 8, del Reg. n. 1224/2009, nel caso di vendita diletta al consumatore".».

## 5.262

ANDRIA, CARLONI, LUSI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-*bis*. Al fine di favorire investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendale, alla ristrutturazione finanziaria e produttiva, anche secondo i parametri indicati dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il settore della pesca e dell'acquacoltura, a facilitare le fusioni e le concentrazioni nel settore, alla realizzazione di reti di imprese, alla creazione di società miste, a tutoraggi di *start-up* e prestiti partecipativi, nonché all'incentivazione di interventi che favoriscano l'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano per lo sviluppo della filiera ittica.

25-*ter*. Per il finanziamento del Piano di cui al comma 25-*bis* è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per il triennio 2012-2014. Con il medesimo decreto di cui al comma 25-*bis* sono definite le modalità di ripartizione delle risorse stanziare a favore del Piano.

25-*quater*. Per la definizione del procedimento istruttorio e la prestazione delle relative garanzie, le imprese interessate si avvalgono dell'ope-

rato dei Confidi di settore – Consorzi nazionali ed unitari di garanzia fidi di primo grado di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. A tal fine, per il triennio 2012-2014, sono vincolate il 20 per cento delle complessive risorse del Piano».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 5.000;

2013: - 5.000;

2014: - 5.000.

---

### 5.263

CARLONI, LUSI, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, al 31 dicembre 2012».

---

### 5.264

LUSI, ANDRIA, CARLONI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999, permangono nel patrimonio delle medesime società, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2 commi 5-decise, 5-undecies e 5-duodecies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10».

---

**5.265**

ANDRIA, PIGNEDOLI, LUSI, CARLONI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

**Ritirato**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto della normativa europea, le somme non utilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 35, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nell'ambito delle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché le somme non utilizzate derivanti dal completamento delle procedure di spesa relative alle misure di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 10 giugno 2010, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo di spesa 7095 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che, per tali importi, non vengono utilizzate per le finalità di cui al medesimo decreto 10 giugno 2010, sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, così come disposto dall'articolo 2, comma 5-undecies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10».

**5.266**

GERMONTANI, MOLINARI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere, in fine, il seguente:*

«25-bis. 1. Al fine di promuovere il telelavoro, quale forma alternativa di esecuzione della prestazione lavorativa da eseguirsi anche in parte al di fuori dell'azienda mediante l'impiego di strumenti telematici, in via sperimentale, per il biennio 20122013, i contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano la possibilità di concedere alle aziende:

a) una riduzione degli elementi retributivi pari al 5 per cento compensata da un apposito premio al raggiungimento di determinati obiettivi concordati tra lavoratore e datore di lavoro per il periodo di lavoro svolto in modalità di telelavoro;

b) una riduzione della contribuzione dovuta dal datore di lavoro annualmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (008) sul premio di cui alla lettera a) pari al 2 per cento della retribuzione lorda annua spettante al tele lavoratore per la durata del rapporto di lavoro;

c) una riduzione dei premi assicurativi, a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il telelavoratore pari all'1 per cento.

2. Al telelavoratore sono riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente per tutta la durata dell'incentivo di cui al comma 1; lettera b).

3. L'incentivo di cui al comma 1, lettera b), si applica in aggiunta alle riduzioni contributive già spettanti alla generalità dei lavoratori dipendenti.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012-2013, si provvede mediante riduzione in maniera proporzionale di tutte le rubriche della allegata tabella A di cui all'articolo 6, comma 1 del presente disegno di legge, fino, a 90 milioni per il 2012 e 100 milioni per il 2012 e il 2013, e riduzione in maniera proporzionale tutti gli stanziamenti della allegata tabella C di cui all'articolo 6, comma 1 del presente disegno di legge, fino a 510 milioni per il 2012 e 500 milioni per il 2012 e il 2013».

## 5.267

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Al fine di provvedere, per l'anno 2012, al sostegno delle famiglie dei lavoratori e dei pensionati, mediante l'assegnazione di un *bonus* straordinario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono valide anche per l'anno 2012. A tal fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i termini per la richiesta nonché per l'erogazione del beneficio sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. A tal fine il Fondo di cui al comma 22 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2012, 400 milioni di euro per l'anno 2013 e 400 milioni di euro per l'anno 2014.

25-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 25-bis, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:



1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui alla lettera a) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010;

c) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010».

---

## 5.268

CASTIGLIONE, FLERES, CARRARA, SAIA

### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti previdenziali, per comprovate esigenze organizzative, possono stipulare, con scadenza al 31 dicembre 2013, contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti con agenzie di somministrazione il cui onere nel biennio non può superare il limite del 50% delle economie realizzate negli anni 2009, 2010 e 2011 con il collocamento in pensione del personale dipendente».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.269**

FONTANA, BARBOLINI, PEGORER

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per gli anni 2010, 2011 e 2012 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2012 dell'assegno ivi previsto».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 16.200;

2013: - 0;

2014: - 0.

**5.270**

PERDUCA, PORETTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire i seguenti:*

«25-bis. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

25-ter. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. Hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi gli associati e i soci, salvo il caso in cui questi non partecipino all'amministrazione della società per effetto di pattuizione a norma dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

25-quater. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al punto 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della Giustizia. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 25-ter.

*25-quinquies.* Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

*25-sexies.* L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.

*25-septies.* Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

*25-octies.* La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata. Sono nulli i relativi atti costitutivi e quelli successivamente intervenuti di modifica dei patti sociali, contenenti la detta indicazione. Sono altresì nulli i contratti stipulati con terzi a seguito delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.

*25-novies.* La violazione di quanto previsto ai commi *25-sexies* e *25-septies* costituisce illecito disciplinare.

*25-decise.* I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

*25-undecies.* Gli avvocati, le associazioni e le società possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

*25-duodecies.* Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali».

---

## 5.271

PERDUCA, PORETTI

### Ritirato

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«*25-bis.* L'organo dell'Ordine professionale, con funzioni amministrative e politiche che rappresenta gli iscritti all'albo a livello nazionale

e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti, è il Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale è eletto dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi. Gli ordinamenti professionali definiscono ogni ulteriore aspetto costitutivo, organizzativo, ed elettorale nonché i criteri per la nomina del Presidente, vice presidente, segretario e tesoriere. I bilanci del Consiglio Nazionale sono sottoposti al controllo del Collegio nazionale dei Revisori, composto da tre membri effettivi ed uno supplente, scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali. il Collegio nazionale dei revisori è eletto dai Presidenti dei Collegi territoriali dei Revisori riuniti in assemblea, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi. il Collegio è presieduto dal più anziano per iscrizione. Le competenze dovute ai revisori sono liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento. Gli ordinamenti professionali definiscono ogni ulteriore aspetto costitutivo, organizzativo ed elettorale».

## 5.272

PERDUCA, PORETTI

### Ritirato

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. Al Consiglio Nazionale, oltre alla rappresentanza politica ed istituzionale, a livello nazionale, degli iscritti all'albo e la promozione dei rapporti i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti. sono affidate le seguenti funzioni:

a) l'adozione di un regolamento: per la definizione della propria organizzazione e degli affari di propria competenza; per la tenuta e l'aggiornamento periodico degli albi; per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione agli albi; per la certificazione attestante la qualificazione professionale e controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione albi; per la formazione professionale e l'alta formazione, d'intesa con le università; per la disciplina della pubblicità professionale;

b) la determinazione della misura degli oneri a carico degli iscritti agli Ordini territoriali destinati alle spese di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale;

c) l'adozione del codice di deontologia professionale;

d) l'emanazione di direttive generali e la definizione di obiettivi, priorità e programmi relativi all'attività di formazione e aggiornamento professionale;

e) la formulazione di pareri sui progetti di legge e di regolamenti che interessano la professione;

- f) il coordinamento e la promozione dell'attività dei Consigli degli ordini territoriali per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento della categoria;
- g) la vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli degli ordini territoriali;
- h) la formulazione di pareri in merito alla riunione degli ordini territoriali e alla loro separazione;
- i) la definizione di livelli minimi di qualità delle principali prestazioni professionali, anche d'intesa con altri Consigli Nazionali di professioni appartenenti alla medesima area;
- j) la decisione in via amministrativa avverso le deliberazioni dei Consigli degli ordini territoriali in tema di iscrizione e cancellazione all'albo e all'elenco speciale, e sui ricorsi in materia elettorale;
- k) la formulazione della proposta al Ministro della Giustizia delle tariffe professionali e dell'ordinamento professionale;
- i) ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti».
- 

**5.273**

PERDUCA, PORETTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. L'organo dell'Ordine professionale a cui è affidata l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari a libello nazionale è la Commissione disciplinare nazionale. La commissione disciplinare nazionale è eletta dai Presidenti delle Commissioni disciplinari territoriali riuniti in assemblea, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi. La commissione è presieduta dal più anziano per iscrizione. Gli ordinamenti professionali definiscono ogni ulteriore aspetto costitutivo, organizzativo ed elettorale».

---

**5.274**

PERDUCA, PORETTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. L'organo dell'Ordine professionale, con funzioni amministrative e politiche, che rappresenta gli iscritti all'albo a livello locale, e promuove i rapporti con gli enti locali, è il Consiglio dell'Ordine territoriale. Il Consiglio dell'Ordine territoriale è eletto dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi. Gli ordinamenti profes-

sionali definiscono ogni ulteriore aspetto costitutivo, organizzativo, ed elettorale nonché i criteri per la nomina del Presidente, vice presidente, segretario e tesoriere. I bilanci del Consiglio dell'Ordine territoriale sono sottoposti al controllo del Collegio territoriale dei revisori, composto da tre membri effettivi ed uno supplente scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il Collegio territoriale dei Revisori è eletto dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi. Il Collegio è presieduto dal più anziano per iscrizione. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico. Le competenze dovute ai revisori sono liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento. Gli ordinamenti professionali definiscono ogni ulteriore aspetto costitutivo, organizzativo ed elettorale».

## 5.275

PERDUCA, PORETTI

### Ritirato

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. Al Consiglio dell'Ordine territoriale, oltre alla rappresentanza politica ed istituzionale, a livello locale, degli iscritti all'albo e la promozione dei rapporti con gli enti locali, sono affidate, nel rispetto delle direttive politico-istituzionali del Consiglio Nazionale, le seguenti funzioni:

a) provvedere alla tenuta degli albi, alloro aggiornamento e alla verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;

b) determinare la missiva degli oneri associativi a carico degli iscritti agli Ordini territoriali destinati alle spese di organizzazione e funzionamento e provvedere alla loro riscossione unitamente a quella dei contributi dovuti al Consiglio Nazionale;

c) formulare proposte o pareri nei confronti degli organi di livello nazionale;

d) al fine del mantenimento dei requisiti per l'esercizio della professione degli iscritti, attraverso l'obbligo della formazione continua, provvedere all'accreditamento, all'organizzazione e al controllo dei percorsi formativi di aggiornamento obbligatori, nel rispetto dei regolamenti adottati dal Consiglio Nazionale, organizzando appositi corsi, anche di intesa con università e istituzioni o associazioni scientifiche e culturali. Per l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento i consigli degli Ordini possono promuovere la costituzione di fondazioni anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati. In ogni caso l'organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di attività commerciale;

e) esercitare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

- j) curare l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale dipendente;
- g) promuovere o resistere alle liti con l'eventuale potere di conciliare e transigere;
- h) formulare i pareri in materia di liquidazione degli onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;
- i) svolgere le altre funzioni previste dagli ordinamenti professionali e da altre disposizioni di legge o regolamentari».
- 

**5.276**

PERDUCA, PORETTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. L'organo dell'Ordine professionale a cui è affidata l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari a libello locale è la Commissione disciplinare territoriale. La commissione disciplinare territoriale è eletta dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea, è costituita da tre membri effettivi e uno supplente, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi. La Commissione è presieduta dal più anziano per iscrizione. Gli ordinamenti professionali definiscono ogni ulteriore aspetto costitutivo, organizzativo ed elettorale».

---

**5.277**

PORETTI, PERDUCA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali degli avvocati la fissazione di tariffe obbligatorie minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti».

---

**5.278**

VITALI, GHEDINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come Individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione, a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. la presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133, l'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione detta spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

25-ter. Entro l'11 giugno 2012, è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito »Istituto«, l'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto poste telegrafici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° giugno 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle ge-



stioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 marzo 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° giugno 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 aprile 2012, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 maggio 2012. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

*25-quater.* Quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al commi *25-bis* e *25-ter*, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, è destinata all'attuazione delle disposizioni di cui al comma *25-quinquies*.

*25-quinquies.* All'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"*3-bis.* A decorrere dall'anno 2012, i comuni beneficiari di finanziamenti per opere infrastrutturali assegnati dal CIPE condizionati al reperimento di una quota di cofinanziamento dell'opera che, a causa dei vincoli del Patto di stabilità interno e dei vincoli finanziari del proprio bilancio, non riescano ad assicurare il reperimento di tale quota, possono indicare altre opere da realizzare il cui costo sia compreso entro i limiti del finanziamento assegnato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per l'attuazione della presente disposizione"».

---

### 5.279

LATRONICO, MAZZARACCHIO, TANCREDI

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«*25-bis.* L'articolo 16, comma 8, del decreto-legge n. 98 del 2011, non si applica alle procedure concorsuali definite con la sottoscrizione di contratti di lavoro il cui esercizio delle relative prestazioni si sia consolidato, in termini di legittimo affidamento, per un periodo di tempo superiore a 10 anni».

---

### 5.280

CASTIGLIONE, FLERES, CARRARA, SAIA

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«*25-bis.* Al fine di favorire l'occupazione giovanile, anche temporanee come strumento efficace per superare i problemi gravanti sul mercato del lavoro, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato, per l'anno 2011, a destinare alla spesa per personale relativa alla somministra-

zione di lavoro, con variazioni interne di bilancio, le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica allo scopo di continuare a garantire l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero».

### 5.281

GHEDINI, ROILO, AGOSTINI, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, CARLONI, ICHINO, LEGNINI, PASSONI, NEROZZI, Anna Maria SERAFINI, TREU

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

25-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 25-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa derivanti dall'articolo 5-bis».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Lotta all'evasione fiscale)*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati, a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, male e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto

nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

8. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-*bis* e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, il 6-*bis* e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo II del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

10. Le maggiori entrate di cui al presente articolo, valutate in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, sono destinate per il 40 per cento al finanziamento di un apposito Fondo finalizzato al finanziamento di specifiche iniziative per la riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese e per la restante quota al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'indebitamento netto».

---

### 5.282 (v. testo 2)

LUSI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINO, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in euro 3,6 milioni di euro annui ed è attribuito per il 50 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione – I.R.I.FO.R. Onlus, per il 35 per cento all'I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale – I.E.R.F.O.P. Onlus, con l'obbligo per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge.

25-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 25-*bis*, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 25-*quater*.

25-*quater*. A decorrere dal 1 gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti

responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1 gennaio 2012:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere al dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 3,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

**5.282 (testo 2)**

LUSI, CASTRO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

**Respinto**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011, il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in euro 3,6 milioni di euro annui ed è attribuito per il 50 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione – I.R.I.FO.R. Onlus, per il 35 per cento all'I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale – I.E.R.F.O.P. Onlus, con l'obbligo per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge.

25-ter. Agli oneri di cui al comma 25-bis, si provvede:

a) per l'importo di euro 1.300.000 annui, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che è ridotto in misura corrispondente;

b) per l'importo di euro 2.300.000 annui, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, ai sensi degli articoli 11-quaterdecies, comma 10, e 12, comma 1-quinquies, del decreto legge medesimo».

**5.283**

MICHELONI, TONINI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

25-bis. L'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 è ridotta del 15 per cento in misura permanente. Il restante 85 per cento deve essere rimodulato secondo i livelli di costo della vita territoriali.

25-ter. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 25-bis, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 sono destinati:

a) per un ammontare pari a 5 milioni di euro in ragione di anno, in favore delle Camere di commercio italiane all'estero;

b) per un ammontare pari a 500.000 euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, in favore del Museo nazionale dell'emigrazione di Roma;

c) per un ammontare pari a 2 milioni di euro in ragione di anno, in favore degli interventi di cui alla legge n. 416 del 1981 relativi al sostegno della stampa italiana all'estero;

d) per la restante quota al rifinanziamento della cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987».

---

**5.284**

FIRRARELLO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Il dipendente pubblico che fruisce dei benefici previsti dalla legge 104 del 1992 ha diritto a non più di due giorni di permesso al mese».

---

**5.285**

FIRRARELLO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Il dipendente pubblico ha il diritto di fruire dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992, per l'assistenza nei riguardi di persona in condizione di grave handicap, a condizione che si tratti di coniuge o persona con legame di parentela di primo grado».

---

**5.286**

FIRRARELLO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Al dipendente pubblico disabile che fruisce, per se stesso, dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992, è assolutamente vietato prestare assistenza nei riguardi di altre persone in situazione di grave handicap».

---



**5.287**

FIRRARELLO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Il dipendente pubblico riconosciuto inabile al lavoro al 70 per cento, deve essere collocato in quiescenza».

**5.288**

MICHELONI, TONINI, PEGORER, MERCATALI, RANDAZZO, BERTUZZI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

25-ter. Alle minori entrate di cui al comma 25-bis, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 25-quater.

25-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 30 gennaio 2012, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile

2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

---

**5.289**

PORETTI, PERDUCA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

«25-bis. In presenza di norme che stabiliscono blocchi ovvero limitazioni delle assunzioni, il termine di decorrenza della vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici resta sospeso sino alla data di durata del blocco o limitazione».

---

**5.290**

PERDUCA, PORETTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

«25-bis. Le tariffe professionali sono stabilite ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali, sentito il Consiglio di Stato, e indicano i livelli minimi e massimi articolati in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. Le tariffe professionali sono vincolanti ed inderogabili se non per giustificato motivo. Se le parti convengono una clausola di contenuto contrario questa è nulla e sono dovuti gli onorari minimi. A tale norma deve attenersi ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze. La violazione delle tariffe costituisce illecito disciplinare. Per professioni che non hanno una tariffa stabilita dalla legge, il compenso per la prestazione deve essere stabilito su accordo delle parti con determinazione consensuale scritta all'atto del conferimento dell'incarico, o, in difetto, dal giudice, anche arbitrale. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che stabiliscono tariffe, aliquote, tabelle di compensi e corrispettivi per attività professionali per materie ovvero per settori determinati».

**5.291**

BARBOLINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

«25-bis. Al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica, in ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del Territorio e L'azienda Autonoma dei Monopoli di Stato in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale prima di avviare nuove procedure concorsuali, attingono fino alla loro completa utilizzazione dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria di cui alla *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008».

**5.292**

BARBOLINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

«25-bis. All'articolo 7, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 – convertito in legge 24 novembre 2000 n. 326 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis). I professionisti iscritti in Ordini o Collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente Polizza Assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile Professionale conto terzi.

Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse.

In assenza di copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse"».

**5.293**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:*

*25-bis.* Ai soggetti affetti da patologia oncologica certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura sanitaria privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. È nulla qualsiasi disposizione prevista dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore che comporti una riduzione del trattamento economico in caso di assenze per malattia qualora la causa delle assenze stesse sia una patologia oncologica certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura sanitaria privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

*25-ter.* All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *25-bis*, valutato nel limite massimo di 400 milioni di euro a decorrere dal 2012, si provvede mediante utilizzo dell'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi da *40-quater* a *40-octies*.

*25-quater.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

*25-quinquies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma *25-quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

*25-sexies.* All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010».

**5.294**

MASCITELLI, CARLINO, DE TONI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:*

«25-bis. La disposizione di cui al comma 86 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 non si applica in caso di accertato raggiungimento degli obiettivi finanziari del piano di rientro dal disavanzo sanitario, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio regionale.».

---

**5.295**

PICHETTO FRATIN

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'Anno Accademico 2012/2013 i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli ulteriori oneri al fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un nuovo corso di laurea, e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio.

25-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».

---

**5.296**

CORONELLA, IZZO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. Ai sensi degli articoli 3, comma 1 e 4 della legge 20 marzo 1975, n. 70, le Autorità di bacino distrettuali, istituite dall'articolo 63 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono equiparate, e quindi inclusi

nella allegata tabella – parte VI della legge 20 marzo 1975, n. 70, ad Enti Scientifici di ricerca e sperimentazione».

---

### 5.297

ADAMO, RUSCONI

#### Ritirato

*Dopo il comma 25 inserire i seguenti:*

«25-bis. A partire dal 1° settembre 2012 e fino al completamento delle procedure concorsuali in atto per i Dirigenti scolastici e in ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2012-2013, in tutte le istituzioni scolastiche autonome conferite in reggenza a dirigente di altro istituto, il docente che ricopre la funzione di vicario, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, è esonerato dall'insegnamento e percepisce l'indennità di funzione superiore così come prevista dall'articolo 146 del CCNL/07».

*Conseguentemente, alla tabella A; voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 10.000;

2013: - 10.000;

2014: - 10.000.

---

### 5.298

Vittoria FRANCO, RUSCONI, AGOSTINI, MERCATALI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, BASTICO, CARLONI, LEGNINI, ADAMO, BLAZINA

#### Ritirato

*Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:*

«25-bis. È concesso all'Accademia della Crusca, con sede in Firenze, un contributo annuo di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2012.

25-ter. Il contributo di cui al comma 25-bis, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, è versato dal Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. L'Accademia della Crusca, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego del contributo medesimo».

*Conseguentemente, alla tabella A. Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 800;

2013: - 800;

2014: - 800.

---

### **5.299**

GALIOTO

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Per consentire la realizzazione delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 16 della legge n. 38 del 23 febbraio 2011, gli stanziamenti del triennio 2011-2013 autorizzati dalla legge 13 dicembre 2010 n. 220 per le finalità della legge sono assegnati in un apposito fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia che provvederà alla loro erogazione.».

---

### **5.300**

MARCO FILIPPI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

«25-bis. Per le finalità di eco compatibilità e sviluppo, sono destinati 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2013-2014, al rinfianziamento dei contributi previsti dall'art. 29, comma 9, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, erogati secondo le modalità definite dal relativo Accordo di programma. La misura dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'articolo 43, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è rideterminata in euro 350 per le installazioni degli impianti, a GPL e in euro 500 per le installazioni degli impianti, a metano, nei limiti delle risorse ivi disponibili. Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con le associazioni di settore, provvede a rivedere l'Accordo di programma sottoscritto in data 9 gennaio 2006, al fine di compensare la rideterminazione della misura degli incentivi, prevista dal comma precedente, con una equivalente riduzione dei prezzi massimi delle installazioni indicati nel listino allegato allo stesso Accordo.».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 30.000;

2013: - 30.000;

2014: - 30.000.

---

### **5.301**

PORETTI, PERDUCA

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

«25-bis. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza) nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali degli avvocati la fissazione di tariffe obbligatorie minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti».

---

### **5.302**

SANTINI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologica (CNSAS) e assegnato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, un contributo di euro 500.000 euro. Per il medesimo periodo, analogo contributo è assegnato al Club alpino italiano (CAI)».

*Conseguentemente, ridurre corrispondentemente tutte le rubriche della allegata tabella A di cui all'articolo 6, comma 1.*

---

### **5.303**

ZANETTA

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Sono escluse dagli effetti. del comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli impianti sperimentali previsti dall'articolo



1, comma 3-*bis* del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 5.304

ZANETTA

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-*bis*. I sovracaroni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato».

---

### 5.305

ZANETTA

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-*bis*. Per l'anno 2011 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

25-*ter*. Al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sostituire la parola: «sessanta» con la parola: «quaranta». Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto anche per i riparti non ancora disposti alla data di entrata in vigore della presente legge.

25-*quater*. All'onere derivante dal comma 1, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2009, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

---

**5.306**

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 è inserito in seguente:*

«25-bis). Per le iniziative agevolate ai sensi dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati adottati provvedimenti definitivi di concessione dei contributi spettanti o di decadenza dalle agevolazioni, qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, così come determinato all'art. 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 3 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2009, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione, il Ministero dello Sviluppo economico adotta il provvedimento di revoca totale delle agevolazioni. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali».

**5.307**

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:*

«25-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale sono destinate le risorse economiche, umane e strumentali dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. All'ISPRA sono altresì trasferiti le funzioni e i compiti assegnati alla medesima Agenzia ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.

25-ter. All'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, i commi da 1 a 17 e da 19 a 22 sono soppressi.

25-quater. Le nomine di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011 «Costituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare» pubblicato, per sunto, nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2011, n. 124, decadono a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».

**5.308**

BONINO, PORETTI, PERDUCA

**Respinto**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. È autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: - 10.200;

2013: - 10.200;

2014: - 10.200.

---

**5.309**

FIORONI, AGOSTINI, FERRANTE

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata e pubblica e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone dell'Umbria colpite dal terremoto del 15 dicembre 2009, sono autorizzati limiti di impegno ventennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

25-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".».

---

**5.310**

DE FEO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. Nell'ottica della ripresa della crescita economica, ai fini della conoscenza della effettiva lavorazione del prodotto "made in Italy", è disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità dei prodotti tessili e manifatturieri a partire dall'origine del materiale, della lavorazione fino al prodotto finito».

---

**5.311**

LATRONICO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali verranno, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

---

**5.312**

D'AMBROSIO LETTIERI

**Ritirato**

«25-bis. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali verranno, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

---

**5.313**

ZANETTA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione di un fondo non eccedente 20 milioni di euro destinato ad interventi sugli impianti di antenna per la ricezione della televisione via etere terrestre per l'eliminazione delle interferenze derivanti dall'utilizzo delle frequenze della banda 790-862 MHz per servizi di comunicazione mobile a larga banda, a valere sulle risorse derivanti dagli introiti della gara per l'assegnazione delle predette frequenze. Il coordinamento tecnico per l'erogazione del fondo è affidato alla Fondazione Ugo Bordoni».

*Conseguentemente, ridurre corrispondentemente tutte le rubriche della allegata tabella A di cui all'articolo 6, comma 1.*

**5.314**

TANCREDI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali verranno, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**5.315**

SANGALLI, FIORONI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 è inserito il seguente:*

«25-bis. La lettera e) dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che l'esclusione delle imprese, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, dal pagamento del canone, non si riferisce solo ai canoni supplementari, ma si applica a qualsiasi canone di abbonamento, ordinario o speciale, alle radioaudizioni o alla televisione, previsto dalle norme vigenti».

---

**5.316**

VITA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. Per i contributi relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, nei limiti di spesa di 10 milioni di euro annui, alle emittenti radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e alle emittenti televisive di cui all'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica la lettera b) del comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 10.000;

2013: - 10.000;

2014: - 10.000.

---

**5.317**

PICHETTO FRATIN

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente comma:*

«25-bis. Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto sociale, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non siano negoziate in

mercati regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati suoi articoli».

---

**5.318**

FLERES, CENTARO, FERRARA, CASTIGLIONE, CARRARA, SAIA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. Al fine di deflazionare il contenzioso in materia contributiva e di ridurre gli oneri a carico della fondazione ONAOSI, iscritta nell'elenco ISTAT pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 2011, sono estinti di diritto i crediti maturati dall'Ente, per il quadriennio 2003-2006, nei confronti dei medici chirurghi e odontoiatri, dei farmacisti e dei medici veterinari, individuati quali nuovi obbligati dall'articolo 52, comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. I processi nella materia di cui trattasi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge conseguentemente si estinguono. L'estinzione è dichiarata, dal giudice, anche d'ufficio con decreto. Per le spese processuali si applica l'articolo 310, ultimo comma del Codice di procedura civile. Non è consentita la ripetizione dei contributi già regolarmente corrisposti alla Fondazione».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.319**

DI STEFANO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 inserire i seguenti:*

«25-bis. I comuni che, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1927, n. 1766, avevano già provveduto alla sistemazione dei terreni di natura demaniale civica mediante censuazioni, conciliazioni, quotizzazioni, coloni inamovibili o antiche terraggere, sui quali sia stato imposto il pagamento di un canone annuo, possono richiedere alla regione di appartenenza l'estinzione del canone medesimo e del relativo capitale di affrancazione.

25-ter. La regione, accertata la validità degli atti che approvano la sistemazione dei terreni demaniali, di cui al comma 25-bis, provvede a co-

municare al comune richiedente l'estinzione del canone e del relativo capitale di affrancazione».

*Conseguentemente, ridurre di 1 milione di euro proporzionalmente fino a concorrenza gli importi di tutte le rubriche della allegata tabella A.*

---

### 5.320

ADAMO, CANTONI

#### Ritirato

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

«25-bis. Fino al 30 aprile 2012 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 5.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012:	-	5.500;
2013:	-	0;
2014:	-	0.

---

### 5.321

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 15 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2011.

25-ter. Gli intermediari versano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al comma 25-bis. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedi-



mento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 25-bis.

25-quater. Le maggiori entrate che si realizzeranno a seguito di quanto stabilito dai commi 25-bis e 25-ter, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 33, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2012, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisibili necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese».

### 5.322

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei confidi aventi sede legale nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei confidi nel Mezzogiorno, con una dotazione patrimoniale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, i cui contributi sono destinati a finanziare:

a) il 60 per cento delle spese inerenti la definizione dei progetti di accorpamento e di fusione dei confidi;

b) il 70 per cento delle spese derivanti dalla fornitura dei servizi di:

- 1) potenziamento patrimoniale dei confidi;
- 2) ampliamento dimensionale dei confidi;
- 3) sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito del credito;
- 4) informatizzazione gestionale;
- 5) formazione professionale;
- 6) *marketing* associativo;

7) erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito;

8) servizi di controllo di qualità e dei rischi.

*25-ter.* I contributi di cui al comma *25-bis* sono concessi in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e sono finalizzati ad incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi la cui sede legale è individuata ai sensi del medesimo comma *25-bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale ed il Ministro per le politiche europee, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi *25-bis* e *25-ter*.

*25-quater.* Dall'attuazione dei commi *25-bis* e *25-ter* discendono oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Al relativo onere si provvede con quanto disposto dal comma *25-quinquies*.

*25-quinquies.* All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010».

---

### 5.323

VITALI

#### Ritirato

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

«*25-bis.* Al fine di assicurare le condizioni per l'ordinata riorganizzazione dei servizi relativi alla riscossione delle entrate comunali, il termine di cui alla lettera *gg-ter*) dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 2011, n. 106, è prorogato al 31 dicembre 2012. Le modalità di attuazione della predetta lettera *gg-ter*) sono stabilite, in modo che sia salvaguardata l'efficacia delle procedure esecutive in corso, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo 2012.

*25-ter.* Il decreto di cui al comma *25-bis* stabilisce, tra l'altro, le modalità di subentro nella gestione delle posizioni debitorie da parte dei Comuni o dei soggetti da questi incaricati, attraverso la piena operabilità del

sistema informativo utilizzato da Equitalia, nel rispetto delle leggi vigenti sull'accesso alle informazioni in materia di riscossione. Il medesimo decreto può inoltre stabilire termini temporali articolati in un periodo massimo di tre anni per la definitiva cessazione da parte delle aziende del gruppo Equitalia S.p.A. delle attività esecutive connesse alla di riscossione coattiva delle entrate comunali, a seconda delle diverse tipologie di debito e dello stato di esecuzione delle posizioni debitorie in carico alle aziende stesse alla data del 30 giugno 2012».

---

**5.324**

VITALI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

«25-bis. Con decorrenza dal 30 giugno 2012 i comuni, le unioni di comuni, le province, i consorzi e le società da detti enti costituiti che non intendono effettuare direttamente o per tramite di società da loro istituite nei modi di legge, la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, possono affidare le relative attività al Servizio per la riscossione delle entrate locali, di cui al successivo comma, mediante apposita convenzione. Il Servizio per la riscossione delle entrate locali esercita le pubbliche funzioni inerenti la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali in qualità di concessionario dell'ente locale affidante e con le modalità di cui al punto 1 della lettera *gg-quater*) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 2011, n. 106. L'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le attività strumentali al Servizio per la riscossione delle entrate locali, costituendo apposito soggetto giuridico avente patrimonio e contabilità distinti da quelli dell'Associazione stessa. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di costituzione del predetto soggetto giuridico, nonché di effettuazione della riscossione coattiva e delle attività connesse e complementari in materia di entrate degli enti locali».

---

**5.325**

ZANETTA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Al fine di incrementare gli investimenti in reti energetiche, all'articolo 96, comma 5, ultimo periodo, del testo unico sulle imposte dei redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del

22 dicembre 1986, n. 917, le parole "nonché alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione." sono sostituite dalle seguenti: ". Nei confronti delle società che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione l'eccedenza di cui al comma 1 è deducibile nel limite del 90 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica."».

*Conseguentemente, ridurre corrispondentemente tutte le rubriche della allegata tabella A di cui all'articolo 6, comma 1.*

### **5.326**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. I limiti di reddito stabiliti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia sono incrementati del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012.

25-ter. All'onere dovuto agli incrementi di cui al comma 25-bis, paria 650 milioni di euro annui, si provvede con il maggior gettate derivante dalle disposizioni fiscali di cui ai commi da 25-quater a 25-septies.

25-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

25-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 25-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

25-sexies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

*25-septies.* A decorrere dal 1° gennaio 2012 la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento».

---

### 5.327

VITALI

#### Ritirato

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«*25-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

*25-ter.* L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

*25-quater.* Per i soggetti persone fisiche di cui al comma *25-ter*, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

*25-quinquies.* Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma *25-ter*.

*25-sexies.* Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma *25-ter* sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

*25-septies.* L'imposta è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

*25-octies.* Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.

*25-novies.* Le maggiori entrate di cui ai commi da *25-bis* a *25-octies*, pari a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, sono destinate, in quota parte, per un ammontare pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013, all'attuazione della disposizione di cui al comma *25-decies*.

*25-decies.* Dopo il comma 10, dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, è aggiunto il seguente:

"*10-bis.* L'importo dei saldi obiettivo dei singoli comuni nel 2012 e nel 2013 non può comunque essere superiore ai due terzi dell'ammontare delle somme impegnate da ogni ente a titolo di rimborso prestiti dei rispettivi bilanci al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010».

---

**5.328**

BARBOLINI, AGOSTINI, MERCATALI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematica mente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano rimpporto complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

25-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 25-bis e i relativi contenuti tecnici.

25-quater. I dati comunicati ai sensi del comma 25-bis del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

25-quinquies. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

**5.329**

BARBOLINI, MERCATALI, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

25-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di at-

tuazione delle disposizioni di cui al comma 25-*bis*, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi».

---

**5.330**

ZANDA, MERCATALI, Marco FILIPPI, BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, PEGORER, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-*bis*. In caso di fusione a seguito di indebitamento di cui all'articolo 2501-*bis* del codice civile, ai fini dell'applicazione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi contenuta nell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il termine di tre mesi dalla data di effetto della fusione, la società incorporante o risultante deve presentare un interpello all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, per consentire la verifica in concreto, anche per i successivi esercizi, che l'operazione risponde a obiettivi di sviluppo economico industriale della società acquisita attraverso l'espansione delle sue attività al di fuori di quelle già possedute dal gruppo di nuova appartenenza. L'interpello deve essere presentato anche in assenza di successiva fusione, qualora la società acquirente si avvalga della facoltà riconosciuta dai commi 7 e 8 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In tale caso, i tre mesi decorrono dalla data di esercizio dell'opzione per il regime di consolidato fiscale o per il suo rinnovo».

---

**5.331**

LEGNINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2009, n. 132, si interpreta nel senso che nei confronti delle persone fisiche aventi il domicilio fiscale fino alla data del 6 aprile 2009 nei comuni individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scaduti e iscritti a ruolo nel medesimo periodo.

25-ter. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro".

25-quater. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

25-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
- b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

25-sexies. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 25-quinquies riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

- a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
- c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in



vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

### 5.332

ANTEZZA, MONGIELLO, BUBBICO, CHIURAZZI, ANDRIA, BERTUZZI, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO

#### Ritirato

*Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Per far fronte agli interventi conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito alcune zone della regione Basilicata e della regione Puglia, nel periodo dal 18 febbraio allo marzo 2011, per le quali è stato dichiarato, rispettivamente, lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2011, e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 giugno 2011, nonché al fine di adottare misure per il ristoro dei danni e per il rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi e di finanziare interventi di ripristino di infrastrutture e strutture danneggiate e di difesa dal rischio idrogeologico, è autorizzata la spesa:

a) di 150 milioni di euro per l'anno 2011 e di 100 milioni di euro per l'anno 2012 per la regione Basilicata;

b) di 50 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per l'anno 2012 per la regione Puglia.

25-ter. Al fine di consentire di far fronte all'emergenza di cui al comma 25-bis, le disposizioni di cui ai commi da 2-quater a 2-octies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non si applicano alle regioni Basilicata e Puglia fino al 1° gennaio 2013.

25-quater. In deroga al Patto di stabilità interno, le regioni Basilicata e Puglia, in relazione agli eventi calamitosi di cui al comma 25-bis, possono prevedere autonomi interventi finanziari a valere su fondi disponibili nel bilancio regionale. I suddetti interventi finanziari posti in essere dalle regioni Basilicata e Puglia sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alle risorse stanziare al precedente comma 25-bis.

25-quinquies. In relazione agli eventi calamitosi e in attesa dell'OPCM per l'utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del comma 25-bis,

sono sospesi, per i soggetti direttamente colpiti dagli eventi calamitosi, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi obbligatori contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché le esposizioni debitori e verso gli istituti di credito».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Lotta all'evasione fiscale)*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro".

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelievi per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
- b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 7 e i relativi contenuti tecnici.

9. I dati comunicati ai sensi del comma 7 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-*bis* e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-*bis* e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

**5.333**

LEGNINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2012, anche nei confronti dei Confidi iscritti nell'elenco allegato di cui all'articolo 107 del decreto-legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

25-ter. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettivi fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2012».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 15.000;  
2013: - 15.000;  
2014: - 15.000.

---

**5.334**

LEGNINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 20.000;  
2013: - 20.000;  
2014: - 20.000.

---

**5.335**

ANTEZZA, MONGIELLO, BUBBICO, CHIURAZZI, ANDRIA, BERTUZZI, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, LEGNINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Per gli anni dal 2011 al 2014, è autorizzata la deroga al rispetto del patto di stabilità interno, nella misura massima di 250 milioni di euro per ciascuna Regione, per le Regioni colpite a decorrere dall'anno 2010 da eccezionali avversità atmosferiche e per le quali lo stato di emergenza sia stato dichiarato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Lotta all'evasione fiscale)*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelievi per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i comuni da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 7 e i relativi contenuti tecnici.

9. I dati comunicati ai sensi del comma 7 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32.

comma primo, numeri 6-*bis* e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-*bis* e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

---

**5.336**

FERRARA, FLERES, CENTARO, SAIA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-*bis*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le quote di rimborso maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte secondo le modalità e i termini di cui all'articolo I, comma 6, della medesima legge 3 giugno 1999, n. 157».

---

**5.337**

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-*bis*. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono diminuite del 20 per cento».

---

**5.338**

AMORUSO, D'AMBROSIO LETTIERI, MAZZARACCHIO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:*

«25-*bis*. Con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 373 del 2002 e alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia nn. 2610, 2842, 2836 e 5227 del 2004, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Regione Puglia può disporre,

per favorire il buon andamento della propria amministrazione, di reintegrare nella loro posizione i dipendenti della stessa vincitori di concorsi interamente riservati al personale in mo nel periodo 1998 e 1999».

---

**5.339**

BUTTI, ADAMO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Ai fini della determinazione della popolazione di cui all'articolo 16, comma 17 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per il comune di Campione d'Italia, si considerano abitanti anche le persone le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica».

---

**5.340**

BARBOLINI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. Ai fini dell'applicazione degli articoli 51, comma 3, e 54 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'utilizzazione delle autovetture indicate nell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, si presume effettuata ad uso promiscuo da parte dei soggetti che ne hanno la disponibilità in via esclusiva o prevalente. Il valore è determinato in misura del 20 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'utilizzazione degli autoveicoli, incluse quelle relative al personale addetto alla guida».

---



**5.341**

D'ALÌ, ALICATA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Al fine di assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali, organizzati su base d'ambito, il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011, in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è differito al 31 dicembre 2012».

**5.342**

PERDUCA, PORETTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. Dall'attuazione degli articoli 12 e 13 dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l'Esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero dell'interno. A decorrere dal 1 o gennaio 2012 i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato».

**5.343**

BARBOLINI, MERCATALI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza del territorio ed in attesa della riforma dell'ordinamento della polizia locale, nell'ambito delle risorse già destinate dalla contrattazione collettiva al finanziamento dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa ed, in ogni caso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, al personale appartenente alla polizia locale che concorre a realizzare piani e programmi operativi volti a dare attuazione alle politiche locali per la sicurezza può essere attribuita in sede di contrattazione integrativa una indennità diretta

a remunerare gli specifici rischi ed i disagi correlati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche derivanti dall'applicazione delle ordinanze di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Detta indennità può essere corrisposta in aggiunta alle specifiche indennità già previste per il predetto personale. Sono fatti salvi i contratti integrativi già stipulati in conformità alla presente norma».

---

**5.344**

PERDUCA, PORETTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. I membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo, ovvero al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 25.000.000, sono versati al bilancio dello Stato».

---

**5.345**

PERDUCA, PORETTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. Il programma pluriennale di A/R n. SMD 0212009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2015 fino al 2026 gli importi da erogare annualmente sono ridotti del 50 per cento. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in 891,724 milioni di euro per l'anno 2012, in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014 e in 4.384,138 milioni di euro per il periodo 2015-2026, sono versati al bilancio dello Stato».

---

**5.346**

PERDUCA, PORETTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. All'articolo 183 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Le procedure convenzionali con le aziende ed il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 potranno essere espletate solo successivamente alla verifica di mancato soddisfacimento delle specifiche esigenze con personale militare in possesso di idonea qualificazione. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato"».

**5.347**

VIMERCATI, ADAMO

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino alla conclusione dell'Expo 2015, alle opere e alle attività svolte in Italia da Paesi esteri nell'ambito della manifestazione Expo Milano 2015 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

25-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 25-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2012, a 250 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e a 300 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle minori spese di cui all'articolo 5-bis».

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Riduzione e controllo della spesa pubblica)*

1. È istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'«Anagrafe unica» delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla «Anagrafe unica», e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.

2. È istituito un Sistema Unico di Codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 1, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 2 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema Unico di Codifica di cui ai commi 1 e 2, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione della presente legge.

5. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, è istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, una centrale unica per gli acquisti di beni e servizi per ogni articolazione della pubblica amministrazione.

6. Le modalità operative per la Istituzione ed il funzionamento delle Centrali di cui al comma 6, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le Regioni e gli enti locali, da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione della presente legge.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

8. Fermo restando il limite di cui al comma 7, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di *multi-utilities*, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità Istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

9. Per le finalità di cui al comma 7, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 7, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 8.

10. A decorrere dalla data di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 8.

11. le disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 del presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata di vigore della presente legge.

12. Entro il 1° giugno 2012, è costituito, l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° giugno 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 marzo 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

- a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;
- c) il Consiglio di Indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

c) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dallo giugno 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 aprile 2012, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da awiarsi entro il 30 maggio 2012. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

13. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

14. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 13 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

15. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 14 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

16. I maggiori risparmi di spesa di cui al presente articolo, valutati in 2,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, sono destinati per il 50 per cento al finanziamento di misure finalizzate alla riduzione dei vincoli del Patto di stabilità per i Comuni virtuosi e per la restante quota al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'indebitamento netto».

**5.348**

RUTELLI

**Ritirato**

*All'articolo 5 dopo il comma 25 inserire i seguenti:*

«25-bis. A decorrere dall'anno 2012 l'importo di 1 euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 è ridotto a 0,70 euro ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

25-ter. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: "il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "i voti validi".

25-quater. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi 25-bis e 25-ter sono destinati alla riduzione del deficit pubblico».

**5.349**

VACCARI

**Ritirato**

*All'articolo 5 dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. Al comma 36-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) la lettera b) è così sostituita: 'b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi e per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali per le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di intermediazione bancaria ai sensi dell'articolo 33 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni'."».

*Conseguentemente:*

all'articolo 4, comma 30, sostituire le parole: «euro 14» e «euro 26», rispettivamente con le seguenti: «euro 7» e «euro 13».

**5.351**

ESPOSITO, LATRONICO

**Ritirato**

*All'articolo 5, dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. – All'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con L. 14 settembre 2011 n. 148, dopo il comma 32, è aggiunto il seguente comma:

"32-bis. Per il servizio di illuminazione pubblica se il valore dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 450.000 euro an-

nui, gli affidamenti in essere possono essere prorogati per un periodo di 5 anni ovvero, a condizione che i gestori effettuino piani di investimento per l'efficientamento energetico degli impianti idonei a consentire una riduzione di almeno il 10% del costo del servizio, per un periodo di 10 anni dalla data della loro scadenza"».

### **5.0.1000**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti)*

1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

- a) 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro;
- b) 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000,00 euro;
- c) 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. I soggetti di cui al comma 1 nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al medesimo comma 1.

3. All'articolo 2, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono soppresse le parole da: «nei limiti di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012» fino alla fine del secondo periodo.

4. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministra-



tive, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono rispettivamente fissate:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad euro 614,20 e ad euro 473,20 per mille litri di prodotto;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad euro 614,70 e ad euro 473,70 per mille litri di prodotto.

5. Agli aumenti di accisa sulle benzine disposti dal comma 4 non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggior onere conseguente agli aumenti, disposti con il comma 4, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

6. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi da 1 a 3, valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2012 ed in 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 4 e 5 .

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai cento euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore».

### **5.0.1 (v. testo 2)**

LUSI, LEGNINI, AGOSTINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO, PINOTTI

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in favore dei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 2011 nelle province di La Spezia e di Massa Carrara)*

1. A causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 25 ottobre 2011 nelle province di La Spezia e di Massa Carrara per le quali è

stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2011, nei confronti delle persone fisiche delle citate province, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, nonché nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, il termine per gli adempimenti e dei versamenti tributari è sospeso fino al 30 novembre 2012. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle banche ed alle imprese di assicurazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi indicati al medesimo comma 1, il termine per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali è sospeso fino al 30 novembre 2012.

4. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al comma 1 e dei contributi e dei premi di cui al comma 3 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2013. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di gennaio 2013 con le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

5. Sono escluse Patto di stabilità interno, per ciascuno degli esercizi 2011, 2012 e 2013, le spese sostenute dalle Province e dai Comuni interessati relative:

*a)* al contrasto dell'emergenza;

*b)* alla ricostruzione, al consolidamento, alla messa in sicurezza delle infrastrutture e degli altri beni immobili pubblici appartenenti al demanio o al patrimonio delle province e dei comuni interessati;

*c)* alla sostituzione dei beni mobili pubblici danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali appartenenti al demanio o al patrimonio delle province La Spezia e di Massa Carrara e dei comuni interessati;

*d)* alla ricostruzione, al consolidamento, alla messa in sicurezza di beni dichiarati di interesse storico, artistico o archeologico dalla competente Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi da 7 a 16 valutati in 1.500 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro", sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro", sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

8. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 7, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

13. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 13 e i relativi contenuti tecnici.

15. I dati comunicati ai sensi del comma 13 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-*bis* e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-*bis* e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

16. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

**5.0.1 (testo 2)**

LUSI, PINOTTI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, AGOSTINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, GUSTAVINO, Marco FILIPPI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in favore dei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre nel territorio delle province di La Spezia e di Massa Carrara e del mese di novembre 2011 nel territorio della città di Genova e delle Regioni Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, nonché nel territorio della provincia di Matera e nell'isola d'Elba)*

1. A causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 25 ottobre 2011 nelle province di La Spezia e di Massa Carrara ed il 4 novembre 2011 nel territorio della città di Genova e delle Regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta per le quali è stato dichiarato, rispettivamente, lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2011 e l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2011, il 6 novembre 2011 nella provincia di Matera ed il 7 novembre 2011 nell'isola dell'Elba, nei confronti delle persone fisiche delle citate province, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, nonché nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, il termine per gli adempimenti e dei versamenti tributari è sospeso fino al 31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle banche ed alle imprese di assicurazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi indicati al medesimo comma 1, il termine per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali è sospeso fino al 31 dicembre 2012.

4. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al comma 1 e dei contributi e dei premi di cui al comma 3 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2013. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di gennaio 2013 con le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

5. Le procedure autorizzatorie, le procedure di gara ed il coordinamento delle opere pubbliche di ripristino delle zone alluvionate o colpite da smottamenti a causa degli eventi calamitosi dei mesi ottobre e di novembre 2011 di cui al comma 1, nonché l'individuazione, le procedure autorizzatorie, le procedure di gara ed il coordinamento delle opere pubbliche di prevenzione inerenti i bacini idrici relativi, atte ad impedire rischi futuri per la popolazione sono assegnate alla competenza della Protezione civile in accordo con i governi regionali competenti per territorio, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2011.

6. È autorizzata la spesa di 326,292 milioni di euro per l'anno 2012 per l'esecuzione indifferibile delle seguenti opere per la messa in sicurezza del territorio della città di Genova con riferimento al bacino idrico del torrente Bisagno:

a) canale scolmatore delle acque del Bisagno, con opere connesse sui rii Noce, Fereggiano e Rovare per una spesa pari a 200 milioni di euro per l'anno 2012;

b) adeguamento strutturale del tratto terminale del Bisagno per una spesa pari a 93 milioni di euro;

c) adeguamento degli argini della sponda del torrente Bisagno nel tratto Ponte Feritore - Ponte Monteverde per una spesa pari a 33,292 milioni euro.

7. Sono escluse Patto di stabilità interno, per ciascuno degli esercizi 2011, 2012 e 2013, le spese sostenute dalle Province e dai Comuni interessati relative:

a) al contrasto dell'emergenza;

b) alle opere di messa in sicurezza del territorio della città di Genova di cui al comma 6;

c) alla ricostruzione, al consolidamento, alla messa in sicurezza delle infrastrutture e degli altri beni immobili pubblici appartenenti al demanio o al patrimonio delle province e dei comuni interessati;

d) alla sostituzione dei beni mobili pubblici danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali appartenenti al demanio o al patrimonio delle province La Spezia e di Massa Carrara e dei comuni interessati;

e) alla ricostruzione, al consolidamento, alla messa in sicurezza di beni dichiarati di interesse storico, artistico o archeologico dalla competente Sovrintendenza ai beni architettonici e paesaggistici.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 800 milioni di euro a decorrere 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 9 a 25 valutati in 2,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012.

9. È istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'"Anagrafe unica" delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla "Anagrafe unica", e ad aggior-

nare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.

10. E' istituito un Sistema Unico di Codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 9, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

12. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema Unico di Codifica di cui ai commi 9 e 10, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

13. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, è istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una centrale unica per gli acquisti di beni e servizi per ogni articolazione della pubblica amministrazione.

14. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento delle Centrali, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le Regioni e gli enti locali, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

16. Fermo restando il limite di cui al comma 15, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di multi-utilities, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

17. Per le finalità di cui al comma 16, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del

comma 15, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 16.

18. A decorrere dalla data di cui al comma 15, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 17.

19. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 18 del presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata di vigore della presente legge.

20. Entro il 1° giugno 2012, è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

21. L'Istituto di cui al comma 20 succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° giugno 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 marzo 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;



c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

22. Alla costituzione degli organi di cui al comma 21 si provvede a decorrere dal 1° giugno 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispose, entro il 30 aprile 2012, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 maggio 2012. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

23. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

24. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 23 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

25. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 20 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

**5.0.2**

VACCARI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Attribuzione all'organo di controllo delle società di capitali delle funzioni dell'organismo di vigilanza previsto in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nelle società di capitali, ove lo statuto o l'atto costitutivo non dispongano diversamente, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione coordinano il sistema dei controlli della società e svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)".

**5.0.3**

VACCARI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Semplificazioni in materia di società)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese e la semplificazione burocratica per la costituzione delle stesse, l'articolo 2463 del codice civile, è così modificato:

a) al secondo comma, le parole: "deve essere redatto per atto pubblico", sono sostituite dalle seguenti: "può essere redatto con scrittura privata";

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo, ovvero i contraenti, se questo è stato redatto con scrittura privata, devono depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovante la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329";

c) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2331,

2332 commi primo, numeri 2) e 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e 2341".

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. A partire dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il Collegio Sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma.

4. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

5. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.

6. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nelle società di capitali, ove lo statuto o l'atto costitutivo non dispongano diversamente, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione coordinano il sistema dei controlli della società e svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)".

7. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

"2477. Sindaco e revisione legale dei conti.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.

La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-*bis*.

L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato".

8. L'articolo 2397 del codice civile è così sostituito:

"2397. Composizione del collegio.

Per le società aventi capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro e per le società quotate in mercati regolamentati, il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Per le società aventi capitale sociale inferiore a 10 milioni di euro l'organo di controllo è composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro".

9. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

10. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti di cui al comma 1, le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, o per finalità di investimento, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

11. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontolo-

gico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali. Restano salvi i diversi modelli societari già vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge di conversione. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge di conversione, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 2, lettera c), 4 e 5.

12. Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto sociale, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati suoi articoli. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2365, secondo comma, del codice civile.

13. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata».

#### **5.0.4**

VACCARI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Modifica alla disciplina del contratto di prestazione d'opera professionale)*

1. Il corrispettivo del contratto di prestazione d'opera professionale è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale, prendendo come riferimento le tariffe professionali. È in ogni caso ammessa la pattuizione dei compensi in deroga alle tariffe.

2. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.

3. Le tariffe professionali sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, e si applicano quando manca la determinazione consensuale del compenso, o quando il committente è un ente pubblico, o in caso di liqui-

dazione giudiziale dei compensi, ovvero quando la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni normative e regolamentari incompatibili con le previsioni del presente articolo».

### 5.0.5

VACCARI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Società tra professionisti)*

1. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

2. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti di cui al comma 1 le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, o per finalità di investimento, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

3. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

4. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

5. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.

6. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

7. Restano salvi i diversi modelli societari già vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge di conversione.

8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge di conversione, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 2, lettera c), 4 e 5.

9. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata».

#### 5.0.6

BUBBICO, GHEDINI, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualità del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e di favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni dei presenti articoli non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

2. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere o mandati professionali.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

4. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

5. Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.

6. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo i seguenti principi e criteri:

a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità, in modo da non superare il massimo di sei anni, la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;



c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; comprendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

d) previsione dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun ordine provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.

9. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

10. La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi professionali corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.

11. La legge statale disciplina forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi od organizzati dai rispettivi ordini professionali, da università o da pubbliche istituzioni, purché strutturati in modo teorico-pratico, e la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

12. La legge statale prevede l'adozione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria.

13. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale per

il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

14. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi professionali è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

15. le associazioni professionali di cui al comma 14 possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministero competente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.

16. Ai fini della registrazione di cui al comma 15 del presente articolo e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni, in conformità ai principi e criteri di cui al comma 7, devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, le adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.

17. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.

18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.».

**5.0.7**

DE ANGELIS, GALIOTO, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. L'accesso alle professioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 5, della Costituzione è libero e non può essere assoggettato a restrizioni numeriche o territoriali. Gli ordini professionali si organizzano secondo principi di autonomia, assicurano la formazione e l'aggiornamento permanente degli iscritti, tutelano il diritto del cliente a fruire di prestazioni di adeguato standard professionale e di assicurazione nei confronti dei danni potenzialmente derivanti dall'imperizia del professionista, vigilano sul rispetto delle regole deontologiche. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, previo parere favorevole dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, emana norme volte a garantire, nelle diverse professioni, l'effettività dei suddetti principi, nonché le modalità di remunerazione e di durata del tirocinio, la forma di impiego dei giovani professionisti tale da assicurare tutela dei diritti ed equità dei compensi, possibilità di istituire società di professionisti».

**5.0.8**

VACCARI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**Art.5-bis.**

*(Disposizioni in materia di farmaci)*

1. I termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 4-bis del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006.

2. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. Ferma restando la possibilità di cui al terzo periodo del comma 3-*bis*, per le materie prime atipiche, utilizzate prevalentemente in settori diversi da quello farmaceutico, ai fini della certificazione di qualità è sufficiente la dichiarazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base della verifica ispettiva effettuata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza la materia prima atipica stessa";

b) all'articolo 67, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, fino alla fase 1, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA";

c) all'articolo 82, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "un termine per l'adempimento" sono aggiunte le seguenti: "nonché, fatti salvi i provvedimenti adottati in materia di sicurezza e di tutela della salute pubblica, lo smaltimento delle scorte delle confezioni già in commercio";

d) all'articolo 101, comma 2, dopo le parole: "La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1" sono inserite le parole: "e di cui al comma 2-*bis*"; e sostituire le parole da: "Con decreto del Ministro della salute" fino alla fine del periodo con le parole: "Su proposta del Ministero della Salute, sentita l'AIFA, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al periodo precedente";

e) all'articolo 101, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-*bis*. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:

I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;

II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;

b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:

I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;

II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;

III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;

IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;

c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b) e dal comma 2-bis)";

f) all'articolo 129 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Le comunicazioni inviate attraverso la rete telematica nazionale di farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio";

g) all'articolo 130, comma 4, le parole: "articolo 111" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 126";

h) all'articolo 131, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f-bis) la registrazione sua o di un suo delegato alla rete telematica nazionale di farmacovigilanza"».

**5.0.9**

VACCARI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**Art. 5-bis.**

*(Semplificazioni e misure per la promozione degli investimenti in sanità)*

1. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, attraverso forme adeguate di partenariato pubblico-privato, Paccordo di programma di cui al suddetto articolo 20, può individuare le misure opportune per l'attrazione dei capitali privati nella costruzione e/o nella gestione delle strutture, nell'organizzazione dei servizi sanitari nonché nell'ammodernamento delle attrezzature.

2. Nell'accordo di cui al comma 1 può in particolare essere previsto l'utilizzo del contratto di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con determinazione della quota di finanziamento a carico del privato. Il finanziamento pubblico può essere integrato o sostituito da forme di defiscalizzazione a vantaggio dell'impresa che costruisce l'opera o gestisce il servizio.

3. Al fine di migliorare la qualità delle prestazioni e l'economicità del servizio, i soggetti incaricati dello svolgimento di progetti sperimentali per la gestione dei servizi sanitari avviati sulla base dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in corso di svolgimento, possono essere inseriti a titolo definitivo tra gli enti del Servizio sanitario nazionale, sulla base di un'intesa assunta nella Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano permanente, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi della sperimentazione. L'inizio di nuove sperimentazioni gestionali è condizionato alla definizione delle modalità e dei termini della loro conclusione. La gestione di strutture o servizi sanitari può essere affidata a soggetti privati, scelti con procedure a evidenza pubblica, previa dimostrazione dell'economicità di detto affidamento e della sua funzionalizzazione al miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria.

4. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo, anche nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari. Tale regolamento stabilisce, tra l'altro, i requisiti soggettivi degli affidatari, le modalità di affidamento e le adeguate forme di controllo nel rispetto dei principi comunitari e del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. La conservazione delle cartelle cliniche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è effettuata esclusivamente in forma digitale. Le copie delle cartelle cliniche sono rilasciate agli interessati, su richiesta, anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo stabilito dall'amministrazione che le detiene.

6. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle strutture sanitarie private accreditate.

7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, della difesa e per la semplificazione normativa, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 41 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità uniformi di attuazione del comma 1 del presente articolo nonché la decorrenza degli adempimenti di cui al medesimo comma 1».

#### 5.0.10

VACCARI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

#### **Art. 5-bis.**

*(Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e dei consumatori)*

1. Al fine di assicurare che i nuovi mercati creati nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aperti alla concorrenza nonché per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e per garantire che i servizi siano prestati al miglior prezzo possibile, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 221:

1) nel comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato";

2) nel comma 5,

2.2) al sesto periodo, le parole «sulla base dei», sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti i»

2.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."

3) al comma 8, le parole: ", fino al consumo,", sono soppresse;

4) al comma 9,

4.1) nel primo periodo, le parole: "di ogni livello fino al consumo,", sono soppresse;

4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: "comma 3, lettera h)", sono inserite le seguenti: "in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo";

4.3) alla fine del comma, dopo le parole: "dall'articolo 261", è inserita la seguente: "comma 2";

b) all'articolo 261, il comma 1, è soppresso;

c) all'articolo 265, il comma 5, è soppresso».

---

## 5.0.11

VACCARI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis.**

*(Semplificazione adempimenti burocratici  
per le imprese con numero di addetti non superiore a cinque)*

Gli adempimenti burocratici previsti dalle discipline in materia di tutela della *privacy* sono sostituiti da autocertificazioni per le imprese con un numero di addetti non superiore a cinque. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione normativa sono stabilite le modalità di esecuzione di tali adempimenti».

---



**5.0.12**

MUSSO, GALIOTO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Sui patrimoni mobiliari e immobiliari pari o superiori a 5 milioni di euro è dovuto, a partire dal 2011, un'imposta pari allo 0,6 per cento del valore dei parametri stessi, pari la parte compresa fra 5 e 10 milioni di euro, e dell'1 per cento per la parte eccedente 10 milioni.

2. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta patrimoniale possono optare, per la sottoscrizione di un'emissione speciale di titoli del debito pubblico per un valore nominale pari al triplo dell'imposta dovuta, manifestando tale volontà all'atto del versamento dell'imposta.

3. I titoli di cui precedente comma hanno scadenza decennale, e remunerazione pari al tasso di inflazione accertato per l'anno solare precedente l'emissione aumentato di 0,5 punti percentuali.

4. Il soggetto che ha optato per questa soluzione, al momento dell'assegnazione dei titoli provvede al saldo della differenza fra il valore nominale dei titoli sottoscritti e la quota dell'imposta versata in relazione alla quale abbia e esercitato l'opzione di cui al comma 2».

**5.0.13**

DE ANGELIS, GALIOTO, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Sui patrimoni mobiliari ed immobiliari pari o superiori ad euro 10 milioni di euro, a partire dall'anno di imposta 2011, è dovuta una imposta pari allo 0,5 per cento del valore dei patrimoni stessi e comunque non superiore ad euro 1 milione. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

2. A decorrere dall'anno 2014 le risorse derivanti dal presente articolo affluiscono al Fondo per l'eccellenza, istituito presso la Presidenza del Consiglio, e sono integralmente finalizzate alla promozione di inizia-

tive, individuate su base strettamente competitiva, nei settori dell'istruzione universitaria e della ricerca e della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.».

---

#### **5.0.14**

VACCARI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. Il termine relativo alla soppressione del contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, di cui all'articolo 7, comma 31-*sexies*, primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, prorogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 e dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, è anticipato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla soppressione del predetto contributo si provvede secondo i criteri di cui al predetto articolo 7, comma 31-*sexies* del decreto-legge n. 78 del 2010.».

---

#### **5.0.15**

VALDITARA

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente articolo:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. A decorrere dal 1 gennaio 2012 i corrispettivi pagati ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni e titolari di partita IVA sono deducibili da parte delle persone fisiche dal reddito imponibile ai fini IRPEF nella misura del 30% al netto di IVA.

2. È istituita una ulteriore imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 fuori del territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990 n. 227 e successive modificazioni, e che abbiano già fruito della normativa sul rimpatrio, ovvero sulla regola-

rizzate, a partire dal 15 settembre 2009 a norma dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78.

3. L'imposta di cui al precedente comma 2 si determina applicando l'aliquota del 5% al valore delle attività finanziarie e patrimoniali, individuate in base al disposto del medesimo comma 2, già dichiarato in sede dell'avvenuto rimpatrio o regolarizzazione a norma dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78. Il versamento dell'imposta all'erario avviene in tre rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno 2012.

4. Il ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto stabilisce le modalità applicative di quanto disposto dai precedenti commi 1,2 e 3.».

---

### 5.0.16

CONTINI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-*bis*.

1. Dopo l'ultimo periodo del comma 31 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte le seguenti parole: «e, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, ai funzionari diplomatici con il grado di Ambasciatore permettendo ad essi di usufruire della normativa sul trattenimento in servizio per altri due anni».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate nell'allegata tabella C.*

---

### 5.0.17

GERMONTANI, MOLINARI, BAIO

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 5 aggiungere i seguenti:*

#### «Art. 5-*bis*.

1. Le seguenti norme individuano i criteri e le modalità per la disciplina del telelavoro come strumento di:

- a) crescita dell'occupazione;

- b) conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- c) assistenza e cura di familiari;
- d) conciliazione tra lavoro e cure sanitarie;
- e) agevolazione per sopravvenute condizioni di disabilità che riducono la possibilità di locomozione;
- f) riduzione dell'inquinamento e dei pericoli derivanti dal traffico automobilistico e dei trasporti pubblici;
- g) riduzione dello stress psico-fisico;
- h) decongestionamento dei centri urbani e rivitalizzazione dei quartieri;
- i) innovazione organizzativa e tecnologica e aumento della produttività e della competitività delle imprese;
- j) valorizzazione del merito della prestazione lavorativa.

#### **Art. 5-ter.**

1. Il telelavoro costituisce una forma alternativa delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell'azienda mediante l'impiego di strumenti telematici.

2. La prestazione del telelavoratore si svolge nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato, su base volontaria, previo accordo scritto con il proprio datore di lavoro, che contiene le informazioni e le modalità necessarie per il relativo svolgimento, tra cui la durata, l'orario di lavoro e la cadenza della presenza del telelavoratore in azienda.

3. Il telelavoro può essere svolto anche saltuariamente da un lavoratore subordinato.

4. il rapporto di telelavoro è reversibile per entrambe le parti, da parte del datore di lavoro solo per gravi motivi e con preavviso di tre mesi.

5. I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori disciplinano in una apposita sezione il rapporto di telelavoro sulla base delle indicazioni contenute nella presente legge.

6. In caso di mancata applicazione della previsione di cui al comma 5 si applicano ai telelavoratori le norme dei contratti collettivi nazionali applicabili agli altri lavoratori subordinati per quanto compatibili con le modalità del telelavoro.

7. I contratti collettivi di cui al comma 5 disciplinano altresì le modalità con cui i lavoratori subordinati possono lavorare saltuariamente al di fuori dei locali aziendali con l'impiego di strumenti telematici.

#### **Art. 5-quater.**

1. Il telelavoratore ha diritto:

- a) ad un collegamento telematico con la sede del datore di lavoro con possibilità di ricevere ed inviare messaggi;

b) alla riservatezza delle comunicazioni ricevute e inviate, ai sensi della normativa vigente.

c) a ricevere le medesime informazioni acquisite dagli altri dipendenti dell'azienda sulle materie individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

d) a ricevere i medesimi incentivi all'occupazione, incentivi fiscali o di sostegno al reddito previsti per gli altri lavoratori dipendenti dell'azienda.

e) a ricevere l'aggiornamento e la formazione professionale a lui necessari.

#### **Art. 5-quinquies.**

1. Il telelavoratore con l'accordo scritto di cui all'articolo 5 -ter, comma 2, si impegna al rispetto degli obblighi di segretezza per tutte le informazioni derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature messe a disposizione dell'azienda.

#### **Art. 5-sexies.**

1. il datore di lavoro è responsabile della tutela e della sicurezza del lavoratore ai sensi della normativa vigente. Nell'accordo scritto di cui all'articolo 5-ter sono specificate le direttive alle quali deve attenersi il telelavoratore.

2. Il datore di lavoro informa il telelavoratore della normativa e delle direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può disporre ispezioni nel domicilio del telelavoratore previo avviso e con il suo consenso, al fine di verificare la corretta applicazione delle direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

#### **Art. 5-septies.**

1. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare verifiche a distanza sull'attività svolta dal telelavoratore in deroga all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Tali controlli devono essere svolti nell'ambito dell'orario di lavoro stabilito nell'accordo scritto di cui all'articolo 5-ter, comma 2.

#### **Art. 5-opties.**

1. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano la possibilità di concedere alle aziende:

a) una riduzione degli elementi retributivi pari al 5 per cento compensata da un apposito premio al raggiungimento di determinati obiettivi

concordati tra lavoratore e datore di lavoro per il periodo di lavoro svolto in modalità di telelavoro;

*b)* una riduzione della contribuzione dovuta dal datore di lavoro annualmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sul premio di cui alla lettera *a)* pari al 2 per cento della retribuzione lorda annua spettante al telelavoratore per la durata del rapporto di lavoro.

*c)* una riduzione dei premi assicurativi, a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il telelavoratore pari all'1 per cento.

2. Al telelavoratore sono riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente per tutta la durata dell'incentivo di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. L'incentivo di cui alla lettera *b)* si applica in aggiunta alle riduzioni contributive già spettanti alla generalità dei lavoratori dipendenti.

#### **Art. 5-novies.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli da *5-bis* a *5-opties*, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012-2013, si provvede mediante riduzione in maniera proporzionale di tutte le rubriche della allegata tabella A di cui all'articolo 6, comma 1 del presente disegno di legge, fino a 90 milioni per il 2012 e 100 milioni per il 2012 e il 2013, e riduzione in maniera proporzionale tutti gli stanziamenti della allegata tabella C di cui all'articolo 6, comma 1 del presente disegno di legge, fino a 510 milioni per il 2012 e 500 milioni per il 2012 e il 2013».

#### **5.0.18**

GERMONTANI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

#### **«Art.5-bis.**

1. Al fine di ridurre le spese di giustizia, per l'espletamento degli accertamenti nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuate esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'Archivio dei rapporti, costituito in apposita sezione dell'Anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le richieste telematiche devono seguire procedure compatibili con quelle in uso presso le banche e gli intermediari finanziari

e da questi adottate ai fini e secondo le modalità previsti dall'art. 32, comma 1, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Ministero della giustizia, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste alle banche ed agli intermediari finanziari e delle relative risposte».

---

### 5.0.19

GERMONTANI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

1. Al fine di ampliare l'ambito di applicazione della disciplina in materia di cancellazione delle ipoteche senza alcun onere per il debitore e per rendere più agevole la circolazione dei beni immobili, all'articolo 161 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7-*quarter*, inserire il seguente:

"7-*quinqües*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cancellazione di cui all'articolo 40-*bis*, si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell'articolo 2847 del codice civile. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni di credito da garantire da garantire con l'ipoteca. Per le richieste ricevute prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il primo giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma."».

---

**5.0.20**

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO,  
DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di  
inasprimento delle pene per delitti concernenti l'evasione fiscale)*

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da tre a otto anni";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) all'alea, le parole: "è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da tre a otto anni";

2) alla lettera b), le parole: "cinque per cento" sono sostituite dalle seguenti: "tre per cento" e le parole: "euro un milione" sono sostituite dalle seguenti: "euro trecentocinquantamila";

c) all'articolo 4, comma 1:

1) all'alea, le parole: "è punito con la reclusione da uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da due a cinque anni";

2) alla lettera b), le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "cinque per cento" e le parole: "euro due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro seicentomila";

d) all'articolo 5, comma 1, le parole: "È punito con la reclusione da uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da due a cinque anni";

e) all'articolo 8, comma 1, le parole: "È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da tre a otto anni";

f) all'articolo 10, le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da uno a sei anni";

g) all'articolo 10-bis, le parole: "È punito con la reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da uno a tre anni";



*h)* all'articolo 11:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: "È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da uno a cinque anni" e al secondo periodo, le parole: "da un anno a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a otto anni";

2) al comma 2, al primo periodo, le parole: "È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da uno a cinque anni" e al secondo periodo, le parole: "da un anno a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a otto anni";

*i)* all'articolo 12:

1) al comma 2, le parole: "non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "di dieci anni";

2) il comma *2-bis* è sostituito dal seguente:

"*2-bis*. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 11 del presente decreto l'applicazione dell'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale è subordinato al pagamento del debito tributano. In ogni caso non si applica la sospensione condizionale della pena qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore a euro trecentomila";

3) dopo il comma *2-bis* è aggiunto, in fine, il seguente:

"*2-ter*. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 11 del presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-*ter* del codice penale";

*l)* all'articolo 13, al comma *2-bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso non si applica l'articolo 444 del codice di procedura penale qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore a euro centomila".

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, al netto di quelle destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea confluiscono in un apposito Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle Imprese.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**5.0.21**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Contrasto all'evasione fiscale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2,3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

**5.0.22**

BONINO, PERDUCA, PORETTI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Cessione sul mercato del pacchetto azionario della società Rai Radio Televisione Italiana in proprietà del Ministero dell'economia e finanze Rai Radio Televisione Italiana e contemporanea liberalizzazione del settore di mercato interessato dalla dismissione stessa)*

1. Entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'economia e finanze attiva le procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, della società per azioni Rai Radio Televisione Italiana in proprietà e possesso del Ministero medesimo.

2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni nonna giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nel settore in cui operava la società partecipata e dismessa dallo Stato.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro deve comunque motivare in quella sede, allo scadere del termine finale, l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento».

**5.0.23**

BONINO, PERDUCA, PORETTI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Abrogazione del finanziamento pubblico ai Partiti)*

1. La legge 3 giugno 1999, n. 157 è abrogata. Gli effetti dell'abrogazione si producono a decorrere dalle prime consultazioni elettorali politi-

che europee e regionali, nonché referendarie, successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

#### 5.0.24

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Abolizione del vitalizio e introduzione del sistema contributivo per i parlamentari nazionali)*

1. Il trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare è regolato dalle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti e autonomi contenute nella legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. I parlamentari cessati dall'incarico o in carica indicano agli uffici competenti della Camera di appartenenza gli enti o gli istituti previdenziali ove intendono far confluire i contributi versati al fini dell'erogazione dell'assegno vitalizio, senza oneri aggiuntivi per gli enti e Istituti suddetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

3. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, determinano in ogni caso la riduzione immediata di ogni forma di assegno vitalizio per i membri del Parlamento cessati dal mandato pari al dieci per cento».

---

**5.0.25**

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Liberalizzazioni e tutela della concorrenza)*

1. All'articolo 120-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni: sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente "Recesso e portabilità dei conti correnti";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario".

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-*bis*. È considerata scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario".

3. l'articolo 2-*bis* del decreto-Iegge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è abrogato.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.

5. La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente comma e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti

ai clienti, ivi comprese le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti".

6. Il comma 7, dell'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è sostituito dal seguente: "9. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno della chiusura del suddetto conto corrente".

7. All'articolo 131 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-*ter* è aggiunto il seguente:

"2-*quater*. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. l'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima".

8. CONSAP S.p.a. è autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.

9. Ai sensi dell'articolo 58, della legge del 23 dicembre 2000, n.388, CONSIP S.p.a. è autorizzata a scegliere, su incarico di CONSAP S.p.a., l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza RC Auto da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 12-*quater*. Nel rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP S.p.a. seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di cui al comma 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

10. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

11. A decorrere dallo gennaio 2012, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.

12. All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17 aggiungere infine il seguente periodo: "Non possono altresì essere imposti vincoli o obblighi alla vendita contestuale di determinate tipologie di carburante, all'utilizzo di apparecchiature self service e alla distribuzione esclusivamente automatizzata di carburanti";

b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

"22-*bis*. Ai fini del rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete, le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 17 a 22, compatibilmente con i principi di non discriminazione, di tutela della concorrenza e di piena liberalizzazione dell'accesso al mercato da parte dei nuovi entranti".

13. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi:

a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;

b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);

c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

14. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adattarsi da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al comma 13.

15. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

16. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettarlo del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

17. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 agosto 2006, n.248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

18. Negli esercizi commerciali di cui al comma 19 la vendita dei medicinali prevista ai sensi del medesimo comma 17 deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico.

19. Agli esercizi commerciali di cui al comma 19 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, e dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

20. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, stabiliti dalle autorità competenti, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

21. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le attività commerciali di cui al comma 1 hanno la facoltà di fornire liberamente ai consumatori in un solo esercizio, oltre alla vendita di beni, la fornitura di servizi integrati con la propria attività economica principale, di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati".

22. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "5. Le regioni disciplinano la facoltà degli esercenti le attività commerciali di cui al comma 1, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura e di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nei comuni a vocazione commerciale, turistica, agricola, culturale o storico-monumentale".

23. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 40 del presente articolo sono finalizzate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualità del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e di favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni dei citati commi non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.



24. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere o mandati professionali.

25. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

26. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

27. Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.

28. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà. Dei componenti.

29. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo i seguenti principi e criteri:

a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici co-

munque coinvolti in tale esercizio e ad. assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibili di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabili in modo da non superare il massimo di sei anni, la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare "aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; comprendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

d) previsione dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

30. Entro dodici mesi da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ciascun ordine provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.

31. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

32. La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini. albi e collegi professionali corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.

33. La legge statale disciplina forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi od organizzati dai rispettivi ordini professionali<sup>4</sup> da università o da pubbliche istituzioni, purché strutturati in modo teorico-pratico, e la possibilità di effettuare parzial-

mente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

34. La legge statale prevede l'adozione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria.

35. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività Professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

36. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi professionali è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

37. Le associazioni professionali di cui al comma 36 possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministero competente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.

38. Ai fini della registrazione di cui al comma 37 del presente articolo e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni, in conformità ai principi e criteri di cui al comma 4 devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, le adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.

40. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.

41. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati<sup>4</sup> da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».

**5.0.26**

FLERES, CENTARO, FERRARA, CARRARA, SAIA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disciplina urbanistico-edilizia)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività, la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice Civile. Contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura. La realizzazione di tali interventi in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari a cento euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura e comunque in misura non inferiore a duemila euro ed è subordinata per gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico ambientale al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle rispettive normative vigenti. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44"».

*Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2013 e 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, 11- 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge n. 781 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripar-*

*tire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012 allo scopo utilizzando, [mo a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche. Sono corrispondentemente ridott fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente deUa tabella C allegata alla presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.*

---

### **5.0.27**

FLERES, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, PISCITELLI, CARRARA, SAIA

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art.5-bis.**

*(Personale della protezione Civile)*

1. Il comma 553 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica anche al personale di protezione civile assunto ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e al personale assunto ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254, in servizio da più di due anni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2006».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.0.28**

FLERES, VIESPOLI, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, SAIA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Riprogrammazione delle risorse disponibili)*

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi dell'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il Cipe, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per le regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota pari a 200 milioni di euro, dalle risorse nazionali disponibili del Fondo infrastrutture, a favore della voce "Opere medio piccole nel Mezzogiorno"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**5.0.29**

VIESPOLI, FLERES, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, SAIA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Misure a sostegno del piano nazionale trasporti)*

1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di crescita economica concordati in sede europea, sono

stanziati 2 miliardi di euro, da destinare al piano nazionale trasporti, così ripartiti:

- a) 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013;
- b) 600 milioni di euro per l'anno 2014.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sulle destinazioni nazionali e regionali del fondo FAS 2007/2013 e sulla quota non ancora utilizzata delle risorse FAS 2000/2006 e rimodulando, sentita la Commissione europea, l'attuale programmazione dei Fondi Strutturali europei».

### 5.0.30

VACCARI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Semplificazione in materia di trasporto eccezionale su gomma)*

1. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis, è sostituito con il seguente:

"9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;

b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;

c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;

d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;

e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;

f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;

g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti, nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, così come modificato dal presente comma e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;

h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;

i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate".».

### 5.0.31

VACCARI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Trasporto pubblico locale lagunare)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, dopo le parole: "e ne gli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti: "per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia".

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con uno o più regolamenti adottati ai sensi del-



l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:

a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del Libro VI-Titolo I del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) concernenti il personale navigante, anche ai fini della istituzione di specifici titoli professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;

b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.

3. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, è emanata la normativa tecnica per la progettazione e costruzione delle unità navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.».

---

### 5.0.32

PISCITELLI, FLERES, CARRARA, SAIA

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Trattamenti retributivi aggiuntivi per causa di servizio per il personale del Corpo nazionale vigili del fuoco)*

1. All'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 1-bis, dopo le parole: "civile e militare" inserire le seguenti: "ed al personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 100 mila euro a partire dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.0.33**

PISCITELLI, FLERES, CARRARA, SAIA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni di servizio per il personale operativo del Corpo nazionale vigili del fuoco)*

1. L'articolo 7 comma 2 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è da ritenersi vigente.

2. Con il regolamento di servizio di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, vengono disciplinate le attività di cui al comma precedente tenuto conto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**5.0.34**

PISCITELLI, FLERES, CARRARA, SAIA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Consultazione delle rappresentanze del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco)*

1. Le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo nazionale vigili del fuoco, sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di decisione di finanza pubblica e prima della deliberazione del disegno di legge di stabilità e bilancio, per essere consultate congiuntamente alle rappresentanze sindacali e sezioni del Cocer di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995».

**5.0.35**

PISCITELLI, FLERES, POLI BORTONE, CARRARA, SAIA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. All'articolo 66, commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: "Forze di polizia ad ordinamento civile", sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale vigili del fuoco"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**5.0.36**

PISCITELLI, FLERES, POLI BORTONE, CARRARA, SAIA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Promozione a Capo reparto nel Corpo nazionale vigili del fuoco)*

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

"Art 16. – 1. La promozione alla qualifica di capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, e previo superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore ad un mese, ai capi squadra esperti che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. I frequentatori che al termine del corso di formazione cui al comma 1, abbiano superato l'esame finale, conseguono la promozione a capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno di compimento degli anni di servizio utili alla promozione"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

### **5.0.37**

PISCITELLI, FLERES, POLI BORTONE, CARRARA, SAIA

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)*

1. È istituito il molo speciale ad esaurimento del personale ispettore antincendi del Corpo nazionale Vigili del fuoco.

2. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di capo reparto esperto è inquadrato nell'istituendo molo di cui al comma 1.

3. In sede di inquadramento, al medesimo personale in possesso del previsto titolo studio, è data facoltà di opzione per l'inquadramento nella qualifica di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Le mansioni del personale di cui al comma 1 sono le medesime del personale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ed il trattamento previdenziale continua ad essere disciplinato dall'articolo 61 del decreto Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

5. Il trattamento economico del personale inquadrato, nel molo speciale ad esaurimento del personale ispettore antincendi del Corpo nazionale Vigili del fuoco, resta invariato rispetto a quello previsto per la qualifica di provenienza, salvo successiva definizione nel relativo procedimento negoziale.

6. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è abrogato».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**5.0.38**

PISCITELLI, FLERES, POLI BORTONE, CARRARA, SAIA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)*

1. È istituito il molo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, apparteneva ai profili professionali di assistente tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi esperto e collaboratore tecnico antincendi capo, ed attualmente inquadrato nel molo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

2. Il predetto personale viene, rispettivamente, inquadrato secondo l'ordine di molo come segue:

*b) ex assistente tecnico antincendi ed ex collaboratore tecnico antincendi, nella qualifica di vice direttore del molo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi;*

*c) ex collaboratore tecnico antincendi esperto ed ex collaboratore tecnico antincendi capo nella qualifica di direttore del molo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi;*

3. Il personale appartenente al molo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi esercita le medesime funzioni demandate al personale del ruolo dei direttivi, con esclusione di funzioni vicarie, di provvisoria sostituzione del dirigente e di reggenza, specificamente attribuite ai direttori-vice-dirigenti del ruolo ordinario. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale ad esaurimento rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per tale ruolo.

4. Al personale del molo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi si applicano gli articoli 80, 81, 82, 83 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Al medesimo personale non si applica l'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, concernente l'accesso alla qualifica di primo dirigente, riservato al solo personale del ruolo dei direttivi. In sede di prima attuazione della presente legge, il trattamento economico del personale inquadrato nel ruolo direttivo speciale ad esaurimento resta invariato rispetto a quello previsto per le rispettive qualifiche di provenienza, salvo successiva definizione nel relativo procedimento negoziale.

5. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco. Tale indisponibilità di posti è aggiornata al 31 dicembre di ogni anno in base alla consistenza degli organici del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

### **5.0.39**

POLI BORTONE, FLERES, CARRARA, SAIA

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Contributo aggiuntivo speciale)*

1. Agli appartenenti, ed *ex* appartenenti, alle Forze Armate e di Polizia, nonché al personale della Croce Rossa italiana e delle Ong nazionali, che hanno operato all'Estero nell'ambito di missioni internazionali svoltesi a partire dal 1990, o nei poligoni, nei depositi, e nelle officine militari, presenti sul territorio nazionale, lo Stato riconosce un contributo speciale di euro 20.000 in tutti quei casi in cui durante o dopo la missione o il servizio siano insorte gravi patologie, di carattere neoplastico, neurologico o genetico, e di euro 40.000 per i casi in cui le patologie in questione abbiano portato alla morte.

2. Un elenco dettagliato delle patologie sarà contenuto in un Regolamento che sarà emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il contributo speciale è da ritenersi aggiuntivo ai benefici, risarcimenti, indennizzi, o altre forme di assistenza, già previsti da altre leggi. Il contributo viene inoltre riconosciuto ai civili residenti in un raggio di 5Km dai poligoni militari presenti sul territorio nazionale, nonché agli allevatori che hanno operato nelle aree circostanti ai poligoni presenti in Sardegna».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**5.0.40**

FOSSON, GALIOTO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco," aggiungere le parole: "il personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2% a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata Tabella C i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**5.0.41**

FOSSON, GALIOTO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 inserire il seguente:

*"5-bis. L'esclusione del personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, di cui al comma 5, si estende alle riduzioni previste dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dal predetto articolo 74, comma 1, del decreto-Legge n. 112 del 2008, e dal predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-Legge n. 194 del 2009. Gli enti interessati che abbiano effettuato riduzioni di tale personale sono autorizzati al reintegro delle relative dotazioni organiche"».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2% a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata Tabella C i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.0.42**

CASTIGLIONE, FLERES, CARRARA, SAIA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia di prelievo mensile)*

1. Al fine di completare l'attuazione del regolamento (CE) n. 7212009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, attraverso il progressivo riequilibrio tra la quota assegnata e la produzione conseguita le trattenute e i versamenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-Iegge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, vengono eseguiti dagli acquirenti nella misura del 5 per cento a decorrere dal periodo 2011-2012, esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.0.43**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, ALLEGRINI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le regioni esercitano esclusivamente le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1";



b) al comma 5-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) svolge le attività necessarie per l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale del soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1".

2. Al fine dell'uniforme applicazione della normativa statale relativa all'Imprenditore agricolo professionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004.

3. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali procedere alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-*bis*.

3-*quater*. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dai rapporti di lavoro instaurati con le modalità disciplinate dai commi 3-*bis* e 3-*ter*".

4. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 276 del 2003, introdotto dal comma 3 è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

"2-*ter*. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un'unica comunicazione contenente il codice fiscale del datore di lavoro, il codice identificativo denuncia aziendale (CIDA), il riferimento al contratto collettivo applicato nonché, riferito ad ogni singolo lavoratore: il codice fiscale, la tipologia contrattuale, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte, la qualifica professionale ed il livello di inquadramento. Per i lavoratori extracomunitari i dati da trasmettere devono essere integrati con gli estremi del permesso di soggiorno ed, ove occorra, con la dichiarazione relativa alla sistemazione alloggiativa nonché con l'impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese per il rimpatrio. La predetta procedura non si applica per le comunicazioni di variazione, proroga e trasformazione del rapporti di lavoro, per le assunzioni a tempo determinato

part-time, e per i rapporti che, ancorché a tempo determinato, prevedano agevolazioni previdenziali a favore del lavoratore".

6. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. La richiesta si intende accolta, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, qualora lo sportello unico per l'immigrazione non comunichi nello stesso termine, al datore di lavoro il proprio diniego nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore stagionale che nell'anno precedente abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo".

7. All'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione al lavoro stagionale può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a più datori di lavoro oltre il primo che impieghino lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi, ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore a partire dal secondo rapporto di lavoro si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'Autorità Consolare e la validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale si intende prorogata, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto Instaurato".

8. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

"13-bis. Per i datori di lavoro agricolo che assumono lavoratori a tempo determinato gli Obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria si intendono rispettati con il rilascio di apposita certificazione attestante la visita medica biennale, effettuata presso i Servizi di medicina del lavoro della ASL di appartenenza con giudizio sull'idoneità all'espletamento della relativa attività lavorativa agricola; gli obblighi relativi all'informazione si intendono espletati attraverso l'informazione sui rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta in azienda; gli obblighi relativi alla formazione si intendono espletati attraverso la formazione effettuata con cadenza triennale secondo le procedure individuate nella con-

trattazione collettiva comprendente anche le procedure di primo soccorso e antincendio.

13-ter. Per i datori di lavoro agricolo che assumono esclusivamente lavoratori a tempo determinato la valutazione dei rischi è limitata soltanto alle lavorazioni effettuate dagli stessi".

9. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

"6-ter. La valutazione dei rischi nelle aziende agricole che occupano fino a dieci dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate da norme di buona tecnica e buona prassi.";

b) al comma 7, alla lettera b), dopo le parole: «rischi chimici, biologici», sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle aziende agricole,".

10. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Le aziende agricole, a prescindere dal numero di lavoratori occupati, sono classificate nel Gruppo C, di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388, relativo al pronto soccorso aziendale".

11. All'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, individua, con decreto, le misure di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti al rischio di incendio nelle aziende agricole e agroindustriali nonché le misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze relative alle attività agricole e per le attività agroindustriali classificate a rischio medio e basso ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998".

12. Alla parte I dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1 la lettera z) è sostituita dalla seguente:

«z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati In cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

<i>Categoria animale e tipologia di allevamento</i>	<i>N° capi</i>
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Meno di 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 Kg/capo)	Meno di 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 40.000
Altro pollame	Meno di 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 ka/capo)	Meno di 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 ka/capo)	Meno di 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 500
Struzzi	Meno di 1.500

13. Alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella di cui alla lettera *nn*) è soppressa.

14. All'Allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) alla parte I, comma 1, dopo la lettera *v*) è inserita la seguente: "*v-bis*) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi di potenza installata non superiore a 620.000 chilocalorie.";

*b*) alla parte II, comma 1, dopo la lettera *v*), è inserita la seguente: "*v-bis*: Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato".

15. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"*9-bis*. I rifiuti prodotti da attività agricola effettuata dall'imprenditore agricolo su un'area di cui abbia la disponibilità che non sia adiacente a quella della sede aziendale si intendono prodotti presso la sede aziendale medesima. Il deposito temporaneo dei rifiuti avviene presso la sede aziendale ed il trasporto dei rifiuti dall'area di produzione a quella della sede aziendale, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 193, comma 5, è accompagnato con una copia cartacea di una scheda Sistri Area - movimentazione, da scaricarsi dal sito internet *www.sistri.it.*, compilata dal soggetto che effettua il trasporto e conservata in azienda dall'imprenditore per un anno".

16. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente comma: "*13-bis*. I rifiuti prodotti da attività agricola ef-

fettuata dall'Imprenditore agricolo su un'area di cui abbia la disponibilità si intendono prodotti presso l'azienda degli enti mutualistici di cui è socio. Il deposito temporaneo dei rifiuti avviene presso l'azienda degli enti mutualistici ed il trasporto dei rifiuti dall'area di produzione a quella dell'azienda medesima, fatti salvi i casi previsti al comma 5, deve essere accompagnato con una copia cartacea di una scheda SISTRI Area - Movimentazione, da scaricarsi dal sito Internet *www.sistri.it.*, compilata dal soggetto che effettua il trasporto e conservata in azienda dall'Imprenditore per un anno".

17. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. L'iscrizione all'Albo non è dovuta per le imprese che svolgono attività di raccolta o di trasporto di rifiuti dalle stesse prodotti, a titolo non professionale, vale a dire in maniera non ordinaria e non abituale. Fatta salva la possibilità di dimostrare l'eventuale sussistenza di elementi comprovanti la professionalità del trasporto, i trasporti di rifiuti effettuati dal produttore dei medesimi sono considerati professionali solo in caso di trasporto di quantitativi superiori a 30 kg/l al giorno e, comunque, in caso di trasporti di quantitativi superiori a 100 kg/anno di rifiuti pericolosi ed a 100 kg/anno di rifiuti non pericolosi".

18. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera *ff)* è inserita la seguente:

"*ff-bis)* digestato da non rifiuto»: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti, o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis".

19. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 sono soppresse le seguenti parole: "fino al 31 dicembre 2011".

20. All'articolo 190, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, è inserito, il seguente:

"1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8".

21. All'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, è aggiunto il seguente periodo: "La conservazione in ordine cronologico dei documenti indicati nel presente comma costituisce adempimento dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, ai fini e per gli effetti dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli imprenditori di cui al comma 9 devono effettuare il trasporto dei propri rifiuti speciali pericolosi con le modalità previste dall'articolo 23, comma 4 del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52".

22. Al deposito temporaneo dei rifiuti sanitari di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prodotti nell'esercizio delle attività agricole e conferiti a circuiti organiz-

zati di raccolta si applica la disposizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

23. All'articolo 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

24. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle rappresentate direttamente in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Tali organizzazioni, per l'esercizio dell'attività di assistenza alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da esse costituite ed interamente partecipate.

25. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, sono considerati coltivatori diretti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 della medesima legge, siano iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, da almeno due anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

26. Dopo l'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il seguente:

«Art. 46-*bis*. - 1. In caso di controversie relative agli accordi in deroga in materia di contratti agrari il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 46 è esperito, su richiesta di una delle parti, innanzi ad una delle organizzazioni professionali agricole che abbiano prestato assistenza alla stipula degli stessi accordi.

2. L'organizzazione convoca le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione nel rispetto dei termini previsti dal citato articolo 46. Alla procedura di conciliazione devono partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole scelti dalle parti ed il processo verbale redatto in esito al tentativo di conciliazione è sottoscritto da tutti gli intervenuti".

27. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2000, n. 358.

28. Le agenzie per le imprese di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, possono indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni per l'istruttoria dei procedimenti di interesse agricolo nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale ipotesi, l'Agenzia fornisce supporto organiz-

zativo e gestionale alla conferenza stessa partecipandovi in rappresentanza dell'imprenditore agricolo che abbia a tal fine conferito mandato.

29. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le parole "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro novanta giorni".

30. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le parole "istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione" si interpretano nel senso che le predette istanze possono essere inoltrate per l'emanazione di provvedimenti anche di natura discrezionale.

31. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, le parole "in deroga alle norme vigenti" si interpretano nel senso che la deroga è relativa a tutte le disposizioni in materia di contratti pubblici ad esclusione di quelle inerenti ai requisiti essenziali del contratto nonché alla tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

32. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole "depositi alimentari" si interpretano nel senso che non sono considerati tali, al fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

33. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma precedente abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella gestione previdenziale agricola o società di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi dando preferenza alle richieste di IAP di età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni o alle richieste di società di cui al citato articolo 2, comma 4-bis del decreto legislativo n. 90 del 29 marzo 2004, a condizione che almeno la metà dei soci o degli amministratori siano IAP di età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni".

34. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Il modello di comunicazione unica, definito dal decreto di cui al comma 7, primo periodo, deve contenere una sezione anagrafica comune ed eventuali sezioni speciali in relazione a specifiche esigenze delle amministrazioni interessate. Il modello deve essere predisposto nel rispetto del criterio di massima semplificazione e deve richiedere dati e informa-

zioni strettamente necessari agli adempimenti cui assolve sempreché non siano già in possesso della pubblica amministrazione".

35. Il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

«3. Le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, sono quelli relativi a:

a) controllo igienico sanitario degli stabilimenti produttivi e dei prodotti alimentari;

b) controlli sugli aspetti ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) controlli sulle autorizzazioni rilasciate dal comune per le industrie insalubri".

36. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

37. All'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pubbliche Amministrazioni interessate devono informare adeguatamente i soggetti richiedenti i contributi, promuovere e attuare specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti e predisporre le circolari esplicative ed applicative correlate".

38. All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli organismi pagatori interessati sono obbligati a predisporre in merito le adeguate procedure di gestione delle istanze mettendo a disposizione degli utenti le circolari esplicative ed applicative correlate".

39. Le Imprese agricole già in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di una registrazione, di una comunicazione o dichiarazione di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa non sono tenute agli adempimenti relativi alla registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

40. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquista efficacia la disposizione di cui all'articolo 27-*ter* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

41. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad uso acquacoltura sono determinati, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 171, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 42. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica, ad uso acquacoltura, sono ridotti alla metà se le colature ed i residui d'acqua sono restituiti in superficie o in falda. 43. I concessionari di derivazione d'acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua og-



getto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi.

44. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole; "o vallive", sono soppresse.

45. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura».

#### 5.0.44

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, ALLEGRINI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, la prelazione è accordata, in via preferenziale, nell'ordine: a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) di età compresa fra i 18 e i 40 anni, in forma individuale o societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale della società agricola sia detenuto da giovani imprenditori di età compresa fra i 18 e i 40 anni; a società di persone, di capitali o cooperative che svolgono attività agricola ex articolo 2135 del codice civile in via esclusiva.

2. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applichino per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di IAP, costituiti anche in forma societaria perché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o IAP. Le qualifiche di coltivatore diretto o di IAP, di cui al presente comma, si possono acquisire entro ventiquattro mesi dalla stipula del contratto di affitto.

3. Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, così come definiti all'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010, hanno diritto a una tariffa incentivante pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per "impianti fotovoltaici realizzati su edifici" e la tariffa spettante per "altri impianti fotovoltaici", così come individuate dall'articolo 8, commi 2 e 3 del medesimo decreto ministeriale. Nel caso di impianti fotovoltaici realizzati su serre di proprietà di giovani agricoltori la tariffa è quella spettante per "impianti fotovoltaici realizzati su edifici". All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le precedenti disposizioni si applichino anche agli impianti di proprietà di aziende agricole condotte da giovani agricoltori alimentati dalle fonti di cui alle tariffe definite alle righe 1 e 5 della tabella 3".

4. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "subentrati nella conduzione dell'azienda agricola", sono inserite le seguenti: ", ovvero che abbiano avviato l'attività di impresa da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda";

b) al comma 2-bis è soppressa la seguente parola: "subentranti";

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. All'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. I beni di cui al comma 1 possono altresì formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441";

b) al comma 3, le parole "di affitto" sono soppresse e dopo le parole "comma 2" sono aggiunte le seguenti "e 2-bis";

c) al comma 4, le parole "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti "dei commi 2 e 2-bis";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le regioni, le province, i comuni e tutte le altre amministrazioni ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono impiegare con le modalità di cui al presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola. L'articolo 13 della legge 23 aprile 1949, n. 165, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad apportare al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 luglio 2004, n. 250, modifiche finalizzate a:

a) prevedere che il programma degli investimenti di cui all'articolo 3 del citato regolamento di cui decreto ministeriale n. 250 del 2004, si realizzi entro un periodo massimo di dodici, ventiquattro o, per progetti di maggiore complessità, trentasei mesi a partire dalla data di stipulazione del contratto di cui all'articolo 18 del medesimo regolamento;

b) stabilire che l'importo massimo ammissibile, di cui all'articolo 8 del citato regolamento, di cui decreto ministeriale n. 250 del 2004, non possa superare i massimali previsti dalla normativa dell'Unione europea.

c) coordinare le disposizioni dell'articolo 11 del citato regolamento di cui decreto ministeriale n. 250 del 2004, con le modifiche adottate ai sensi della lettera a) del presente comma».

#### 5.0.45

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, ALLEGRINI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 2 del 10 gennaio 2006, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 81 del 11 marzo 2006, e successivamente approvati dal Comitato Interministeriale istituito in base al comma 1, dell'articolo 2, del medesimo decreto legge n. 2 del 10 gennaio 2006, rivestono carattere di "interesse nazionale", anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato Interministeriale di cui sopra dispone le norme idonee, nel quadro delle competenze amministrative regionali, atte a garantire l'esecutività dei progetti suddetti, nominando nei casi di particolare necessità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito in legge n. 2 del 2009 un Commissario ad *acta* per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale con coordinamento del Comitato Interministeriale.

3. I compensi spettanti al Commissario sono, ai sensi del comma 9 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito in legge

n. 2 del 2009, con decreto del Presidente della Giunta regionale competente, a carico della finanza di progetto».

---

**5.0.46**

CASTIGLIONE, FLERES

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Aiuti al settore bieticolo-saccarifero)*

1. L'AGEA è autorizzata ad utilizzare, fino al 31 dicembre 2012 e nel limite massimo di 21 milioni, per le finalità del fondo di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme presenti sul proprio bilancio e non ancora erogate, assegnate all'AGEA stessa ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350».

---

**5.0.47**

CASTIGLIONE, FLERES

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Produzione di energie da fonti rinnovabili nel settore irriguo)*

1. Al commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili per la realizzazione degli interventi irrigui finanziati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono attribuite le competenze per il finanziamento, in favore di consorzi di bonifica ed enti irrigui pubblici, di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnova-

bili, in conformità alla vigente normativa di settore. purché connessi alle opere irrigue e tenuto conto del rapporto tra costi di impianto e produzione energetica, nei limiti delle risorse già assegnate ed impegnate per la realizzazione di opere irrigue e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

### 5.0.48

CASTIGLIONE, FLERES

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Incarichi dirigenziali AGEA)*

1. Allo scopo di consentire, nella eccezionale situazione economica internazionale, la messa in atto da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) delle misure dirette ad accrescere la competitività delle aziende agricole, anche nel quadro della riforma della Politica agricola comune (PAC), il 30 per cento del personale necessario per la copertura della vigente dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia; può essere reclutato mediante concorso pubblico a tempo determinato.

2. L'AGEA, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di dirigenti e di quelle di cui al comma 1, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2011, nel limite massimo di quattro unità.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 530.000 euro, si provvede a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 4, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220».

---

**5.0.49**

CASTIGLIONE, FLERES

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Misure di sostegno al settore ittico)*

1. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 2, comma 5-*novies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2007, è prorogato al 31 dicembre 2012.

2. Al fine di incrementare le risorse destinate allo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura nonché agli interventi inerenti il Fondo di solidarietà nazionale della pesca, la somma di 5 milioni di euro disponibile sul Fondo centrale per il credito peschereccio è destinata, per l'annualità 2012, al finanziamento delle iniziative del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui al primo comma, previste dagli articoli 14, 14-*bis*, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154».

**5.0.50**

SAIA, FLERES

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Rottamazione delle cartelle esattoriali)*

1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale, tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di crescita economica concordati in sede europea e considerata la difficoltà di accesso al credito, ai contribuenti, che hanno iscrizioni a ruolo di cartelle esattoriali e che non sono da considerarsi evasori ma soltanto debitori dello Stato, è concessa la possibilità di "rottamare" le cartelle esattoriali iscritte a ruolo o in corso di iscrizione alla data di approvazione della presente legge, inerenti erario ed istituti previdenziali, versando un importo pari al 25 per cento del valore totale della cartella.

2. I contribuenti che si avvalgono della disposizione di cui al comma 1 devono versare il 50 per cento dell'importo dovuto come sopra quantificato, all'atto di sottoscrizione dell'adesione alla rottamazione; un ulteriore 25 per cento deve essere versato entro 60 giorni dalla data del primo pagamento ed il rimanente 25 per cento deve essere versato entro 60 giorni dalla data del secondo pagamento. Una sola quota non pagata determina la decadenza automatica dell'adesione, ristabilendo in toto il debito ante rottamazione».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

#### **5.0.51**

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, Marco FILIPPI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. Entro tre mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata, vara un programma straordinario di opere pubbliche, cantierabili in sei mesi, da realizzarsi nelle regioni meridionali, e coerenti con gli obiettivi di servizio 2007-13 dei fondi strutturali e con il federalismo fiscale. In particolare le opere da finanziare devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) aumentare la dotazione di strutture per servizi essenziali;
- b) esprimere una diretta e funzionale relazione per il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi di servizio di cui alla programmazione delle risorse comunitarie 2007-2013;
- c) realizzare i migliori *standard* di qualità, compresa la sicurezza statica, antisismica e impiantistica, nonché l'efficienza energetica delle strutture destinate alle funzioni pubbliche, con priorità per le scuole e le

strutture sanitarie e socioassistenziali coerenti con I piani di riordino varati dalle Regioni per assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio;

d) favorire la raccolta differenziata con impianti efficienti, per tecnologie impiegate e per processi gestionali, per il compostaggio della parte umida dei rifiuti e per la valorizzazione dei rifiuti differenziati;

e) realizzare la gestione industriale del servizio idrico integrato garantendo qualità nei processi di potabilizzazione e di depurazione della totalità delle acque restituite ai corpi idrici;

f) favorire la mobilità urbana ed extraurbana sostenibile anche attraverso lo sviluppo delle reti ferrate e delle infrastrutture e dei servizi di trasporto in grado di migliorare la mobilità inframeridionale;

g) migliorare le condizioni di esercizio delle ferrovie meridionali attraverso interventi di miglioramento della rete, con priorità per i sistemi di sicurezza, e l'impiego di nuovo materiale rotabile;

h) potenziare le università attraverso l'offerta formativa e i servizi di residenzialità, costituendo almeno un polo di eccellenza, secondo gli *standard* nazionali, in ciascuna regione, anche per attrarre utenza dall'area di futuro libero scambio dell'area mediterranea.

2. Ai fini di cui al comma 1, è stanziato 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del programma straordinario di opere pubbliche non vengono computate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità da parte delle amministrazioni responsabili dei relativi procedimenti.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi da 4 a 7 e sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 8.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 4, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;



c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2001, n. 244.

6. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro".

7. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

8. Entro il 1° giugno 2012, è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

c) Istituto postelegrafonici (IPOST);

d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° giugno 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati

centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 marzo 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° giugno 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 aprile 2012, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 maggio 2012. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, possono, altresì, essere utilizzate le risorse liberate del FAS relative al ciclo di programmazione 2000-2006 di cui alla delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79».

### 5.0.52

TANCREDI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Istituzione del Comitato di Corridoio Brennero  
e modalità di gestione dell'autostrada a mezzo società)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dei trasporti internazionali ed assicurare la tutela dell'ambiente alpino a mezzo del trasferimento modale del traffico, il coordinamento del corridoio autostradale e ferroviario del Brennero – comprendente l'Autostrada A22, nonché la tratta ferroviaria Verona-Brennero – è affidato ad un Comitato di Corridoio Brennero composto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti (che lo presiede), dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare e dell'economia e delle finanze o loro delegati, dai Presidenti delle province autonome di Bolzano e Trento e dal Presidente della provincia di Verona, o loro delegati. La segreteria del Comitato è assicurata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Comitato di Corridoio del Brennero: istituisce e regola la collaborazione tra le Autorità nazionali e locali e le società operative dalle stesse controllate, per il raggiungimento delle predette finalità; approva – sentiti i gestori delle infrastrutture di corridoio ed acquisita da essi tutta la documentazione necessaria – le misure applicabili per favorire l'ottimale utilizzo delle infrastrutture e dei servizi stradali e ferroviari, al fine di migliorare ed incrementare i trasporti locali, nazionali ed internazionali, senza pregiudizio per l'ambiente e assume le ulteriori funzioni demandate al Comitato dal decreto di cui al comma 7.

2. A decorrere dal 1° maggio 2014, la gestione dell'Autostrada Brennero-Modena è affidata per 50 anni ad una società appositamente costituita, interamente controllata e partecipata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Provincia di Verona e da altre Province o Enti pubblici locali interessati dalle infrastrutture affidate o loro società totalmente controllate e partecipate. Lo Statuto della Società prevede i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo degli Enti pubblici proprietari al fine di assicurare la funzione di organo *in house* dei

medesimi nel rispetto dei requisiti prescritti dall'ordinamento dell'Unione europea. La parte prevalente dell'attività della Società deve essere costituita dalla gestione autostradale e dalle altre funzioni esercitate per conto degli enti pubblici che la controllano per il miglioramento e per lo sviluppo dell'intermodalità e dei trasporti stradali e ferroviari. La società è titolare della concessione a decorrere dalla data di approvazione della relativa convenzione. Lo schema di convenzione è sottoscritto da ANAS S.p.A. e dalla suddetta società entro il 31 ottobre 2011 ed è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo esame del CIPE. La Società provvede al pagamento del valore della concessione versando all'entrata del bilancio dello Stato 70 milioni di euro annui entro il 31 dicembre 2011, e successivamente entro il 30 novembre di ciascun anno fino alla concorrenza del valore di concessione, pari a euro 568 milioni e corrisponde altresì ad ANAS S.p.A. il canone annuo di concessione. I predetti pagamenti, al netto dei gettiti fiscali aggiuntivi acquisiti al bilancio dello Stato in conseguenza delle operazioni straordinarie effettuate dalla società già titolare della concessione e determinati con il decreto di cui al comma 7, contribuiscono, per ciascuno degli Enti pubblici controllanti, alla determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario o programmatico previsti dall'articolo 1, commi da 87 a 124 e comma 133, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per il concorso degli Enti medesimi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013. La Società titolare dell'attuale concessione di costruzione e gestione dell'Autostrada del Brennero è autorizzata ad effettuare operazioni societarie e finanziarie anche straordinarie, finalizzate a consentire agli enti pubblici di cui al 1° periodo la partecipazione alla società ivi prevista nonché il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui al periodo precedente.

3. La Società di cui al comma 2, provvede ai compiti ad essa demandati, formulando un Piano economico finanziario in equilibrio che preveda:

- la manutenzione e gestione della infrastruttura autostradale;
- il riconoscimento della remunerazione per la disponibilità della infrastruttura autostradale;
- la remunerazione, a tassi di mercato, del capitale investito nella Società;
- il miglioramento delle infrastrutture autostradali e dei suoi collegamenti con il territorio, la realizzazione di opere infrastrutturali complementari, anche mediante ricorso alla finanza di progetto, nonché le iniziative industriali necessarie per lo sviluppo dei trasporti multimodali e dell'intermodalità, ivi comprese le relative infrastrutture. La convenzione delimiterà in modo esplicito gli ambiti entro i quali la Società potrà procedere alla realizzazione delle predette attività;
- il pagamento del valore della concessione come da comma 2;

– il versamento, da effettuarsi entro il 30 novembre di ogni anno, all'entrata del bilancio dello Stato di una quota non inferiore all'accantonamento medio annuo effettuato dalla Società già titolare della concessione di costruzione e gestione dell'Autostrada del Brennero, ai sensi dell'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Le risorse finanziarie di cui al predetto ultimo punto, versate dalla Società all'entrata del bilancio dello Stato quale contribuzione alle nuove costruzioni ferroviarie, sono riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le predette risorse sono destinate al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero, in coerenza con le deliberazioni assunte dal CIPE in ordine ai relativi progetti.

4. La Società contribuisce altresì alle nuove costruzioni ferroviarie mediante progressivo apporto al capitale della Società TFB, promotrice anche dell'opera internazionale Tunnel Ferroviario del Brennero, del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in corso di accantonamento. A tale fine la Società rileva detto fondo, in una o più soluzioni, dalla Società in atto titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero acquisendo i titoli di stato in cui esso consiste verso pagamento del loro valore a scadenza e subentra ad essa nel regime giuridico e fiscale definito dalla predetta norma per l'utilizzo del fondo medesimo ai fini del finanziamento trasversale delle nuove costruzioni ferroviarie. In ogni caso è assicurato il permanere del controllo di RFI sulla predetta Società TFB.

5. Per la realizzazione della nuova tratta ferroviaria Verona Fortezza, la società RFI S.p.A. si avvale della società TFB, la quale può essere partecipata da altri Enti pubblici locali e nazionali o loro società totalmente controllate e partecipate interessati dalle infrastrutture. La partecipazione di altri enti pubblici avviene nel rispetto dei requisiti prescritti dall'ordinamento dell'Unione europea per l'ammissibilità dell'*in house providing* o delle Partnership Pubblico-Pubblico.

6. RFI S.p.A., in forza della concessione vigente, provvede alla gestione delle infrastrutture ferroviarie di corridoio.

7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente norma, sono approvate:

– le modalità di affidamento della costruzione della nuova infrastruttura ferroviaria da parte di RFI S.p.A. alla Società TFB;

– la misura massima della remunerazione del capitale investito nella Società affidataria della gestione della autostrada Brennero-Modena, nel rispetto della delibera CIPE n. 39/2007;

– le eventuali compensazioni ambientali a favore dei territori attraversati dall'infrastruttura da computare ai fini della determinazione delle tariffe autostradali;

– le modalità del conferimento nel capitale della Società TFB del fondo di cui al comma 4, e le modalità di determinazione dei gettiti fiscali di cui al comma 2;

– la definizione delle ulteriori funzioni del Comitato di cui al comma 1.

Ove occorra, il decreto provvede altresì a definire ed autorizzare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, la Società di cui al comma 2 e la Società in atto titolare della concessione autostradale e porre in essere tutte le operazioni societarie, finanziarie e di ogni altra natura, anche se di carattere straordinario, necessarie per attuare entro i tempi dovuti quanto previsto da questa legge.

8. Dal quarto periodo del comma 13 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 47 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008, n. 101, come sostituito dall'articolo 47, comma 1, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122».

*Conseguentemente, per la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della segreteria del Comitato di Corridoio Brennero, a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ridurre corrispondentemente tutte le rubriche della allegata tabella A di cui all'articolo 6, comma 1.*

---

### 5.0.53

VACCARI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Lione)*

1. Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.

2. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale».

---

**5.0.54**

VACCARI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Poteri straordinari per le infrastrutture strategiche)*

1. All'articolo 163 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Qualora il Ministro rilevi gravi difficoltà o particolari complessità nella realizzazione di uno o più degli interventi di cui all'articolo 161, comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri è deliberato lo stato di emergenza. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alla deliberazione di emergenza si provvede mediante commissari straordinari delegati, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri competenti, nonché i Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate. Ai predetti commissari si applicano le disposizioni previste dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche. Ai fini dell'esecutività delle ordinanze emanate dai commissari straordinari delegati, in sede di controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Corte dei Conti si pronuncia entro il termine di dieci giorni, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi"».

**5.0.55**

AGOSTINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro".

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

4. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 3, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50%;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80%.

5. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma 4.

6. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 3 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

7. L'imposta è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

8. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.

9. Quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi da 1 a 8, pari a 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012 è destinata, fino a concorrenza dei relativi oneri, alla copertura dei maggiori oneri di cui ai commi da 10 a.



10. Allo scopo di favorire la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità e lo sviluppo del partenariato pubblico privato di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla società di progetto affidataria della costruzione e gestione dell'opera, individuata previo espletamento di procedure di evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 66 e 122 del medesimo decreto legislativo, può essere concessa, in sostituzione totale del contributo pubblico necessario alla realizzazione dell'opera medesima, una quota pari al 33 per cento del gettito Iva riconducibile al funzionamento dell'opera realizzata. Il medesimo soggetto, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, può dedurre dal reddito d'impresa l'equivalente dell'aumento di capitale proprio finalizzato a consentire la realizzazione dell'infrastruttura.

11. La partecipazione al gettito IVA di cui al comma 10 avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il gettito Iva, su cui calcolare la quota di partecipazione, è determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura in misura pari all'ammontare delle riscossioni IVA registrate nel medesimo anno;

b) l'ammontare e la durata della partecipazione al gettito IVA sono stabilite fino alla copertura integrale dell'onere sostenuto dal soggetto privato, in sostituzione della quota del contributo pubblico, per la realizzazione dell'opera infrastrutturale, così come previsto nel relativo piano economico finanziario;

c) la corresponsione della quota del gettito IVA è assicurata dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente alla società di progetto, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in esercizio dell'infrastruttura. A tale fine, l'Agenzia delle entrate competente assegna un codice identificativo specifico alle operazioni riconducibili all'infrastruttura.

12. Le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono definite in un apposito atto che definisce, con completezza e chiarezza, i meccanismi automatici di calcolo e corresponsione della quota del gettito IVA in favore del soggetto affidatario a seguito della realizzazione dell'opera infrastrutturale».

**5.0.56**

Marco FILIPPI, AGOSTINI, MERCATALI, BUBBICO, BARBOLINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, DELLA SETA, FERRANTE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. È istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'«Anagrafe unica» delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla «Anagrafe unica», e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.

2. È istituito un Sistema Unico di Codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 1, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema Unico di Codifica di cui ai commi 1 e 2, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione del presente decreto-legge.

5. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, è istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una centrale unica per gli acquisti di beni e servizi per ogni articolazione della pubblica amministrazione.

6. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento delle Centrali di cui al comma 6, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, previa intesa con le Regioni e gli enti locali, da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione del presente decreto-legge.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

8. Fermo restando il limite di cui al comma 7, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di *multi-utilities*, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

9. Per le finalità di cui al comma 7, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 7, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 8.

10. A decorrere dalla data di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 8.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 del presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. Entro il 1° giugno 2012, è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° giugno 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 marzo 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° giugno 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 aprile 2012, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 maggio 2012. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

13. Dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 12 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

14. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

15. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

16. Quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 1 a 12 e delle maggiori entrate di cui ai commi 14 e 15, sono destinate, per un ammontare pari ad 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 17.

17. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di crescita economica concordati in sede europea, per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse di cui al comma 16 sono destinate:

a) per un ammontare pari ad 400 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 ad integrazione delle risorse del Fondo per la promozione ed il sostegno del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 63, comma 12, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

b) per un ammontare pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 al miglioramento e al potenziamento della dotazione infrastrutturale di porti, aeroporti e ferrovie in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica;

c) per un ammontare pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 ad integrazione dei contributi annui dovuti dallo Stato ad ANAS Spa per investimenti relativi ad opere ed interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione;

d) per un ammontare pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee

metropolitane, tranviarie e filoviarie, nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale. Per trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto di linea effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia».

#### **5.0.57**

BUBBICO, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, Marco FILIPPI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. È istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'"Anagrafe unica" delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla "Anagrafe unica", e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.

2. È istituito un Sistema Unico di Codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 1, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema Unico di Codifica di cui ai commi 1 e 2, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adattarsi entro 180 giorni dalla conversione del presente decreto-legge.

5. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, è istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,

una centrale unica per gli acquisti di beni e servizi per ogni articolazione della pubblica amministrazione.

6. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento delle Centrali di cui al comma 6, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le Regioni e gli enti locali, da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione del presente decreto-legge.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

8. Fermo restando il limite di cui al comma 7, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di *multi-utilities*, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

9. Per le finalità di cui al comma 7, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 7, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 8.

10. A decorrere dalla data di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 8.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 del presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. Entro il 1° giugno 2012, è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° giugno 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati

centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 marzo 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

c) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° giugno 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 aprile 2012, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 maggio 2012. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il



Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

13. Dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 12 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

14. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro".

15. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali al quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelievi per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

16. Quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 1 a 12 e delle maggiori entrate di cui ai commi 14 e 15, sono destinate, per un ammontare pari ad 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 17.

17. Al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini e di migliorare l'offerta di servizi sanitari nelle Regioni del Mezzogiorno attraverso la riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete dei servizi territoriali, anche al fine di ridurre l'emigrazione sanitaria è disposta l'assegnazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, a favore delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, per la realizzazione di un programma di investimenti anche per strutture fisiche e per beni strumentali coerenti con i Piani di riordino approvati ed in linea con gli indirizzi nazionali.

18. I programmi di investimento possono essere proposti dalle Regioni meridionali che hanno adottato misure, se necessarie, per conseguire l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio e per garantire il rientro dai deficit sanitari.

19. I programmi di investimento sono approvati, previa intesa tra Stato e Regioni e nei limiti spesa in essa contenuti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

#### **5.0.58**

ZANDA, MERCATALI, DELLA MONICA, Marco FILIPPI, BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, PEGORER, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Misure per la tutela della concorrenza nel settore degli appalti, per la trasparenza nella gestione dei grandi eventi e per la limitazione dell'utilizzo delle procedure di secretazione di contratti di opere, servizi e forniture)*

1. L'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato.

2. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità" aggiungere le seguenti: "con esclusione di ogni altro genere di appalto di opere servizi e forniture";

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, le lettere "f), g), l), m) e dd) sono soppresse.».

#### **5.0.59**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Per servizi o forniture di importo pari o superiori a 50 mila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Per servizi o forniture inferiori a 20 mila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

## 5.0.60

LEDDI

### Ritirato

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 201 apportare le seguenti modifiche:

al comma 1 lettera *a*) dell'articolo 285 sostituire le parole: "il ribasso" con le parole: "prezzo offerto";

al comma 1 lettera *c*) dell'articolo 285 sostituire le parole: "lo sconto incondizionato verso gli" con le seguenti: "il prezzo di rimborso del buono pasto offerto agli";

all'allegato P di cui agli articoli 283 e 286 sostituire il valore: "0,80 oppure 0,85 oppure 0,90" del coefficiente *x* dell'ultima formula con: "0,95 oppure 1"».

---

**5.0.61**

VACCARI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Agevolazione delle transazioni in moneta elettronica  
- carte di credito e bancomat)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di limitare l'uso del denaro contante, tutte le transazioni regolate con sistemi elettronici di pagamento, di importo inferiore ai cento euro, sono gratuite sia per l'acquirente, sia per il venditore.

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono soppresse le parole: «quando la somma supera L. 150.000 per ogni esemplare».

**5.0.62**

PERDUCA, PORETTI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Semplificazione del trasferimento giuridico dei beni immobili)*

1. In tutti i casi nei quali, per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili, come individuati dall'articolo 832 del codice civile, di valore catastale non superiore ad euro centomila, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata, anche:

a) gratuitamente, salvo le spese, dai dirigenti del comune di residenza del venditore o nei comuni nei quali non sia previsto il dirigente, dal funzionario di qualifica più elevata;

b) dagli avvocati muniti di polizza assicurativa pari, almeno, al valore del bene dichiarato nell'atto.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni agli uffici competenti, dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi, sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.

3. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari e statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. Le clausole contrattuali in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile».

---

### 5.0.63

VACCARI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 5-bis.**

*(Abolizione del catalogo delle armi, revoca finanziamento aeroporto Trapani e Velodromo di Treviso)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi";

b) articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante "Proroga delle missioni internazionali delle forze annate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione misure urgenti antipirateria", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 2011, n. 130.

2. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione di importanti infrastrutture sportive, all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: ai commi 272, 273 e 274 ovunque ricorrono le parole "Associazione Ciclismo di Marca" sostituirle con le seguenti: "Federazione ciclistica italiana"; al comma 273 sostituire la parola: "80" con la seguente: "95" e sostituire le parole da: "con il ministro" a "interessati" con le seguenti: "con il dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri"».

---

**5.0.64**

VACCARI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Taglia-leggi)*

1. A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A.

2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A».

---

**5.0.65**

VACCARI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**Art. 5-bis.**

*(Risposta «veloce» all'interpello fiscale)*

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la parola: "centoventi" è sostituita dalla parola: "novanta".

2. All'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al secondo periodo, sostituire le parole: "centoventi" e "sessanta" con le seguenti: "novanta"».

---

**5.0.66**

VACCARI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Semplificazione silenzio-assenso permesso di costruire)*

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "termine fissato" sono aggiunte le seguenti: "non superiore a quindici giorni";

b) al comma 8 è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Il silenzio-assenso si intende, altresì, formato, nel caso in cui sia stata disposta l'integrazione documentale di cui al comma 5 in mancanza dei presupposti o delle formalità ivi indicati, alla scadenza del termine di novanta giorni., ovvero di centocinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda, salvo quanto previsto dal comma 4"».

**5.0.67**

VACCARI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Scia modifiche interne aziende)*

7. In deroga all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, le aziende possono effettuare modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei propri fabbricati, ovvero modificare la destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa senza comunicazioni preventive, se le modifiche sono compatibili con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.

8. Entro il 30 novembre di ogni anno è fissato il termine per comunicare, anche in via telematica, alle amministrazioni competenti le eventuali modifiche apportate, contestualmente al pagamento degli eventuali oneri dovuti, inviando, altresì idonea certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la compatibilità con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti di cui al comma 7.

9. Ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, i locali adibiti ad abitazione del custode sono accertati unitamente alla consistenza dell'azienda.

10. La deroga di cui al comma 7 non si applica nei casi in cui sugli immobili, i fabbricati o le aree interessate sussistano eventuali vincoli ambientali, paesaggistici o culturali».

### 5.0.68

VACCARI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Silenzio assenso e trasferimento sperimentale alle Regioni di funzioni in materia paesaggistica e altre misure in materia di edilizia e di attività formalmente autorizzata)*

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è così modificato:

a) al comma 5, sono soppressi, al primo periodo, la parola: "vincolante", e al secondo periodo, dalle parole "il parere del soprintendente" alle parole: "si considera favorevole";

b) al comma 8:

b.1. dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Il parere deve essere motivato in modo esauriente e specifico con riguardo ai singoli elementi di fatto e di diritto considerati. Il difetto ovvero la manifesta illegittimità della motivazione costituiscono elementi per la valutazione, anche disciplinare, a carico del pubblico dipendente che ha reso il parere";

b.2. è soppresso il secondo periodo dalle parole: "Il soprintendente" alle parole: "ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.";

b.3. il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'amministrazione provvede trascorsi venti giorni dalla ricezione del parere ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 1, nel caso in cui il parere non sia stato reso tempestivamente";

c) il comma 9 è sostituito dal seguente: "Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8, senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, si forma il silenzio assenso sulla richiesta di parere";



d) il comma 10 è sostituito dal seguente: "Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8, senza che l'amministrazione si sia pronunciata, si forma il silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione paesaggistica".

2. In attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nell'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e al fine di assicurare una gestione unitaria del governo del territorio e una maggiore efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione del bene paesaggistico regionale, sono trasferite in via sperimentale alle Regioni che ne fanno richiesta, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, tutte le funzioni amministrative svolte in materia paesaggistica dalle competenti Soprintendenze.

3. A tal fine le Regioni esercitano in via esclusiva la funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, in caso di delega dell'esercizio delle funzioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, rendono attraverso appositi uffici specializzati il prescritto parere in luogo del soprintendente nei tempi e coi modi previsti dalla norma

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo alimentato da una quota delle relative risorse iscritte nel bilancio dello Stato per ciascuna delle Regioni destinatarie del trasferimento di funzioni, che viene riassegnata alle medesime Regioni in conformità a quanto dispone l'articolo 10, comma 1, della legge n. 42 del 2009, aumentando della quota corrispondente al riparto la base dell'addizionale regionale all'Irpef e riducendo con testualmente di un pari ammontare l'aliquota dell'Irpef statale.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elaborazione del piano paesaggistico è di competenza esclusiva delle Regioni.

6. Alla individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro dell'Economia da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

**5.0.69**

VACCARI

**Ritirato**

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

**«Art. 5-bis.**

*(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, misurazione degli oneri amministrativi e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: "40. (L) Certificati", e sono premessi i seguenti commi:

"2. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

3. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi";

b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato";

d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

"Art. 44-bis. - *(Acquisizione d'ufficio di informazioni)*. - 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

2. La documentazione antimafia è acquisita d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti nel rispetto della specifica normativa di settore.";

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - (*Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli*). - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'art. 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'art. 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione";

f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà ed è aggiunta la seguente lettera:

'd) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2'".

3. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25, 26 e 27, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi e della stima dei relativi costi, introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"25. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 27.

26. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

27. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246"».

#### **5.0.70**

VACCARI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Semplificazione delle comunicazioni a carico dei comuni)*

1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle Economia e Finanze e il Ministro per la Semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla Pubblica Amministrazione, prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.

2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato».

**5.0.71**

VACCARI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Zone a burocrazia zero e semplificazioni in materia di controlli sulle imprese e di protezione dei dati personali)*

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'art. 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera *a*), del comma 2, dell'articolo 43, sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'Ufficio Locale dei Governi, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal secondo periodo della medesima lettera, avviene in favore del medesimo Ufficio.

3. L'Ufficio Locale dei Governi è presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal Prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria e alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.

5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, da parte degli enti interessati, l'adozione del provvedimento conclusivo è rimessa all'Ufficio Locale dei Governi.

6. Le previsioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e la partecipazione all'Ufficio Locale dei Governi è a titolo gratuito e non comporta rimborsi».

**5.0.72**

POLI BORTONE, FLERES, CASTIGLIONE, SAIA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni per il sostegno delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno nei rapporti con il sistema del credito)*

1. Le piccole e medie imprese (PMI) operanti nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, possono consolidare, in sintonia con le norme comunitarie, le proprie passività a breve con il sistema bancario, utilizzando le agevolazioni previste dal presente articolo.

2. I soggetti beneficiari possono avvalersi di un piano di consolidamento della durata massima di sette anni, con preammortamento massimo di due anni, ad un tasso di interesse non superiore al tasso euribor a tre mesi, maggiorato di uno *spread* pari ad un punto percentuale.

3. Le imprese beneficiarie possono richiedere un contributo in conto interessi pari all'ammontare dello *spread* applicato al consolidamento.

4. Lo Stato promuove la sottoscrizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una convenzione tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le banche operanti nelle regioni dell'obiettivo di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1083 del 2006 per applicare le agevolazioni di cui al comma 3.

5. È istituito, per assicurare la concessione dei benefici previsti dal presente articolo, un fondo rotativo, denominato «Fondo di garanzia per le PMI meridionali», con dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2014.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 4, sono disciplinati i tempi e le modalità delle agevolazioni di cui al presente articolo».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**5.0.73**

DE ANGELIS, GALIOTO, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, BRUNO, DIGILIO, RUSSO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Misure per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno)*

1. Al fine di ridurre il costo del credito nel Mezzogiorno è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, di seguito denominato Fondo.

2. Le risorse del fondo sono finalizzate alla concessione di una agevolazione fino alla misura dell'uno per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari alle famiglie e alle piccole e medie imprese, residenti ovvero localizzate nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

3. Per gli anni 2012-2014 il Governo adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, adeguate misure per assicurare uniformità del credito sul territorio nazionale, affinché le banche applichino tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti di famiglie e dei clienti della stessa azienda, a parità di condizioni soggettive e di merito di credito dei clienti, ma esclusa la rilevanza dell'insediamento territoriale.

4. Il ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare una gara per la scelta di un operatore privato specializzato in agevolazioni alle imprese e ad emanare il relativo regolamento di attuazione, recante in particolare le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, che ha durata triennale, e recante l'individuazione dei settori prioritari di intervento sulla base del costo medio dei prestiti.

5. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2009 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 20 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2014. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per

le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2012, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2013, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2014. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali.

7. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 le regio entro il 31 marzo 2012 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

---

#### **5.0.74**

DE ANGELIS, GALIOTO, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, BRUNO, DIGILIO, RUSSO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Detassazione degli utili reinvestiti a favore delle imprese del Sud)*

1. La parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva è esente dalle imposte sui redditi. Per le imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, la percentuale dell'incremento del capitale netto detassato e destinato a riserva è pari ad almeno il 10 per cento.

2. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare gli appositi decreti attuativi.



3. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del *deficit* rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2009 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 20 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2014. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2012, 4, 5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2013, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2014. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

5. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 le regioni, entro il 31 marzo 2012 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

**5.0.75**

DE ANGELIS, GALIOTO, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, BRUNO, DIGILIO, RUSSO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Misure per la deducibilità degli interessi passivi per le imprese del Mezzogiorno)*

1. All'articolo 96, della legge n. 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente: 01) Per le aziende con sede legale nelle Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoposte alla normativa sugli studi di settore, gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-*ter* comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del *deficit* rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni. e pari alla spesa sostenuta nel 2009 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 20 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2014. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2012, 4, 5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli

enti locali per l'anno per l'anno 2013, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2014. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 le regioni, entro il 31 marzo 2012 adottano disposizioni, nonnative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

---

#### **5.0.76**

DE ANGELIS, GALIOTO, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, BRUNO, DIGILIO, RUSSO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Misure per rafforzare le linee di intervento dei Piani operativi regionali già in vigore per il rafforzamento delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno)*

1. Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle imprese che operano nelle aree delle regioni. Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, le regioni medesime sono autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso

un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del comma 1.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del *deficit* rafforzandone il raggiungimento con il con testuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2009 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 20 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2014. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2012, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2013, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2014. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 le regioni, entro il 31 marzo 2012 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

**5.0.77**

AGOSTINI, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, GHEDINI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Patto di stabilità)*

1. Il comma 8, dell'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente: "8. All'articolo 20, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 5 è sostituito dal seguente: '5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

c) le province per 350 milioni di euro per l'anno 2012 e per 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) i comuni per 850 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2012 a 3.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi da 3 a 7, pari a 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, e dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 8 a 20, pari a 2,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012.

3. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 3-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione

delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al presente comma e i relativi contenuti tecnici.

7. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzati nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'"Anagrafe unica" delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla "Anagrafe unica", e ad aggiornare annualmente i relativi dati "identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.

9. È istituito un Sistema Unico di Codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 8, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema Unico di Codifica di cui ai commi 8 e 9, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. A decorrere dallo gennaio 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

12. Fermo restando il limite di cui al comma 11, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di *multi-utilities*, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

13. Per le finalità di cui al comma 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avranno trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 11, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 8.

14. A decorrere dalla data di cui al comma 11, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 12.

15. Le disposizioni di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Entro il 1 giugno 2012, è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1 giugno 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle



finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 marzo 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal giugno 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 aprile 2012, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 maggio 2012. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

17. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

18. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 17 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

19. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 18 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

20. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di imputazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili».

**5.0.78**

DE ANGELIS, GALIOTO, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

**Ritirato***Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. Per gli anni 2012 e 2013 sono esclusi dal computo del patto di Stabilità interno, per le Regioni Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise, le quote di cofinanziamento a carico dei bilanci delle Regioni e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi, di cui all'articolo 1, comma 129, lettera c) della legge 13 dicembre 2010, n. 220, destinate alla realizzazione dei Programmi Operativi Regionali ai fini della realizzazione di progetti d'investimento nell'ambito dei Fondi strutturali 2007/2013.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2009 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 20 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2014. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2012, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 miliardi per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2013, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 miliardi per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2014. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le regioni, entro il 31 marzo 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

---

**5.0.79**

FIORONI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Il patto di stabilità si considera rispettato quando i consumi energetici dell'ente locale risultano ridotti di almeno il 20 per cento rispetto all'esercizio precedente, per effetto di interventi tesi a garantire efficienza e risparmio energetico anche per la pubblica illuminazione il cui investimento viene escluso dal computo del patto stesso.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

---

**5.0.80**

BONINO, PERDUCA, PORETTI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Norme per il reperimento di maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi cattolici adibiti anche ad attività commerciali)*

1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato».

*Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta.*

### **5.0.81**

LEGNINI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. I ruoli emessi dai Comuni a partire dal 1° gennaio 2012, contengono, oltre ai dati previsti dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche la certificazione, proveniente dagli stessi Comuni, circa la verifica della fondatezza della pretesa, il corretto espletamento delle procedure che legittimano la riscossione coattiva e la mancanza di decisioni favorevoli al contribuente che ostano alla stessa riscossione coattiva. In difetto di tale certificazione non può farsi luogo all'iscrizione a ruolo.

2. Qualora a seguito della notifica della cartella di pagamento, il debitore contesta, relativamente ad elementi certificati ai sensi del comma 1, la pretesa iscritta a ruolo, il Comune, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, risponde, in via esclusiva, delle conseguenze della lite, con l'obbligo di tenerne indenne il competente agente della riscossione. Se all'esito del giudizio di primo grado emerge, anche indirettamente, che quanto certificato ai sensi del comma 1 non risponde al vero, il fatto è segnalato alla competente procura della Corte dei Conti.

3. I Comuni, le Province e le società da loro partecipate effettuano le attività di accertamento e riscossione delle entrate ed i servizi connessi e complementari alle suddette attività, in proprio oppure, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, mediante affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 le entrate degli altri Enti pubblici territoriali, delle Regioni e delle società da queste partecipate possono essere gestite con le medesime modalità.

4. Nel caso di affidamento al soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, la riscossione, spontanea volontaria e coattiva delle entrate viene effettuata attraverso l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali dovranno confluire tutte le somme riscosse.

Tutte le operazioni di prelievo di somme dai suddetti conti correnti di riscossione dovranno essere effettuate con firma congiunta, apposta, anche telematicamente, dal funzionario delegato del soggetto affidatario e dal funzionario delegato dell'ente affidante.

5. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di Tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, dovrà avvenire, con firma congiunta, entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente. Con le medesime modalità e contestualmente sarà effettuato il giroconto delle somme di competenza del soggetto affidatario dal conto corrente di riscossione sul conto corrente del soggetto affidatario indicato ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

6. La riscossione coattiva delle entrate degli enti di cui al comma 1 è effettuata in proprio dall'Ente o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5 lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, mediante l'ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel rispetto, quanto alle misure cautelari, dei limiti di importo e delle condizioni stabilite con delibera del competente organo dell'Ente titolare delle entrate.

7. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dai funzionari della riscossione, nominati, tra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1998, n 112.

8. Ai soli fini della riscossione coattiva gli Enti titolari delle entrate ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono autorizzati ad accedere, gratuitamente, anche per via telematica, a tutti i dati rilevanti anche se detenuti da uffici pubblici, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori, nonché di ottenere senza oneri né diritti di segreteria le relative certificazioni. Ai medesimi fini e solo dopo l'avvio del procedimento esecutivo, gli stessi soggetti accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge e regolamento. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente Legge con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti, le modalità di esercizio delle facoltà sopraindicate e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.

9. Il Ministero dell'Economia e delle finanze esercita la vigilanza sulle società iscritte all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 al fine di assicurare la regolarità delle gestioni loro affidate e può effettuare controlli, anche avvalendosi della Guardia di Finanza, disporre ispezioni presso le loro sedi ed acquisire

atti e documenti. Ove venga accertata a carico delle predette società irregolarità e comportamenti scorrenti sia nel corso del procedimento di gara indetto per l'affidamento del servizio sia durante la gestione del servizio stesso, la Commissione prevista dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, avvia il procedimento diretto alla pronuncia di sospensione e di cancellazione dall'albo, secondo la gravità dell'addebito. Costituisce causa di cancellazione dall'Albo il mancato riversamento, senza giustificato motivo, delle somme riscosse alla scadenza indicata nel precedente comma 5 e la reiterata presentazione in sede di gara di offerte anormalmente basse».

### 5.0.82

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Riduzione ed accorpamento delle Province)*

1. In attesa della revisione costituzionale concernente l'abrogazione delle province, sono soppresse le Province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica al 1° gennaio 2009, inferiore a un milione di abitanti.

2. Non possono, in ogni caso, essere istituite nuove Province.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle Province soppresse possono assumere, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera *d*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una delle Province non soppresse nell'ambito della medesima Regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.

4. Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 3 siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell'iniziativa dei Comuni di cui al comma 2 e sentita la Regione interessata.

6. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura prevista al comma 5 con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della Provincia soppressa alla Provincia di aggregazione.

7. Nel caso in cui dall'applicazione del presente articolo consegue la soppressione di tutte le province nel territorio regionale le funzioni esercitate dalle province soppresse sono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai Comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse.

8. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore.

9. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente nei casi in cui, entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge le regioni a statuto speciale non provvedano all'adeguamento interno, in armonia con quanto previsto dal presente articolo».

---

### 5.0.83

DE ANGELIS, GALIOTO, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Soppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori)*

1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Province la cui popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia inferiore a 500.000 abitanti.



2. Le funzioni esercitate dalle Province soppresse sono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai Comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse. Con decreto del Ministro dell'Interno sono trasferiti alla Regione personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

3. Non possono, in ogni caso, essere istituite Province in Regioni con popolazione inferiore a 2.000.000 abitanti.

4. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge è ridotto della metà, con arrotondamento alla unità superiore. Resta fermo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla revisione delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse».

---

## 5.0.84

DE ANGELIS, GALIOTO, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

### Ritirato

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Dismissione del patrimonio delle Regioni, delle Province e dei Comuni)*

1. I Comuni, le Province e le Regioni che abbiano contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti e che dispongano di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali e/o affittato a terzi, sono tenuti ad estinguerlo, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre 2012, anche trasferendo alla Cassa Depositi e Prestiti unità immobiliari appartenenti al patrimonio degli stessi Comuni, Province e Regioni.

2. Il trasferimento avverrà previa perizia redatta da società specializzata indicata dalla Cassa Depositi e Prestiti.

3. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 12011 convertito con legge n. 111 del 2011, alla lettera *d*) sostituire le parole: "autonomia finanziaria", con le parole: "autonomia e sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento alla incidenza degli oneri del servizio del debito sulla spesa corrente"».

---

**5.0.85**

VACCARI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Certificazione dei debiti delle Regioni e degli enti locali)*

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario *ad acta* con oneri a carico dell'ente territoriale. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere escluda la cedibilità del credito medesimo".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano valide le certificazioni prodotte in applicazione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009.

3. All'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro-soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 9 decreto legge 29: novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

4. L'obbligo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate suc-

cessivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

### 5.0.86

DE ANGELIS, GALIOTO, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

All'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* i commi da 1 a 7 sono sostituiti dal seguente:

"1. Gli enti locali gestiscono i servizi pubblici locali a rilevanza economica secondo criteri di economicità ed efficienza conformandosi ai principi e alle norme dell'ordinamento dell'Unione europea. Conseguentemente la gestione dei predetti servizi può avvenire: *a)* attraverso il modello in house' mediante affidamento della gestione ad un organismo pubblico sul quale – a termini della normativa e giurisprudenza comunitaria – l'ente locale affidatario eserciti un controllo diretto analogo a quello da esso esercitato sulle proprie strutture interne con conseguente esclusione dell'affidamento a società sotto qualsiasi forma costituite; *b)* mediante l'affidamento della gestione a imprenditori o società in qualsiasi forma costituite identificati mediante procedura competitiva. In tali casi si applicano i commi 9, 10 e 11 del presente articolo. In tutti i casi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* si applicano i commi da 18 a 26 del presente articolo";

*b)* è aggiunto infine il seguente comma:

"35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, al fine di evitare che le inefficienze e le diseconomie della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica siano finanziate mediante ricorso all'imposizione locale con conseguente aggravio tributario a carico dei contribuenti, le imposte, tasse e addizionali previste dagli articoli 4, 5, e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 possono essere introdotte esclusivamente dagli enti locali che abbiano proceduto all'affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica mediante procedura competitiva. Gli aumenti tariffari dei servizi pubblici locali, qualora siano gestiti mediante il modello 'in house', possono essere deliberati dagli enti locali solo nei casi in cui il sistema tariffario sia regolato da un organismo o autorità indipendente"».

---

**5.0.87**

VACCARI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia di riscossione dei tributi locali)*

1. I Comuni, le Province e le società da loro partecipate effettuano le attività di accertamento e riscossione delle entrate ed i servizi connessi e complementari alle suddette attività in proprio oppure, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, mediante affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Le entrate degli altri Enti pubblici territoriali, delle Regioni e delle società da queste partecipate possono essere gestite con le medesime modalità.

2. Nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali dovranno confluire tutte le somme riscosse. Tutte le operazioni di prelievo di somme dai suddetti conti correnti devono essere effettuate secondo le modalità e le garanzie stabilite dall'ente affidante.

3. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, dovrà avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente.

4. La riscossione coattiva delle entrate degli enti di cui al comma 1 è effettuata in proprio dall'Ente o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5 lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, mediante l'ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel rispetto, quanto alle misure cautelari, dei limiti di importo e delle condizioni stabilite con delibera del competente organo dell'Ente titolare delle entrate.

5. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dai funzionari della riscossione, nominati, tra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

6. Ai soli fini della riscossione coattiva le province, i comuni ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del Decreto legislativo

15 dicembre 1997 n. 446, sono autorizzati ad accedere, gratuitamente, anche per via telematica, a tutti i dati rilevanti anche se detenuti da uffici pubblici, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori, nonché di ottenere senza oneri né diritti di segreteria le relative certificazioni. Ai medesimi fini e solo dopo l'avvio del procedimento esecutivo, le province, i comuni e gli ufficiali della riscossione di cui al comma 5 accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge e regolamento. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti, le modalità di esercizio delle facoltà sopraindicate e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.

7. Il Ministero dell'Economia e delle finanze esercita la vigilanza sulle società iscritte all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 al fine di assicurare la regolarità delle gestioni loro affidate e può effettuare controlli, anche avvalendosi della Guardia di Finanza, disporre ispezioni presso le loro sedi ed acquisire atti e documenti. Ove venga accertata a carico delle predette società irregolarità e comportamenti scorrenti sia nel corso del procedimento di gara indetto per l'affidamento del servizio sia durante la gestione del servizio stesso, la Commissione prevista dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, avvia il procedimento diretto alla pronuncia di sospensione e di cancellazione dall'albo, secondo la gravità dell'addebito. Costituisce causa di cancellazione dall'Albo il mancato riversamento, senza giustificato motivo, delle somme riscosse alla scadenza indicata nel precedente comma 3 e la reiterata presentazione in sede di gara di offerte anormalmente basse».

---

### 5.0.88

VACCARI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Norme in materia di dismissione di beni immobili del Ministero della giustizia e realizzazione di nuovi istituti penitenziari)*

1. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della

giustizia suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della giustizia valuta le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare e la relativa stima dei costi. Il Ministero della giustizia provvede quindi a selezionare le proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al comma 1, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico di edilizia vigente.

3. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.

4. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure di cui ai commi 2 e 3 sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia suscettibili di valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:

a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate direttamente dal Ministero della giustizia, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio e/o dell'Agenzia del Territorio e/o di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è decretata dal Ministero della giustizia previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo. Gli eventuali oneri economici per la stima di tale valore sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni medesimi;

c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso

positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;

*d)* gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;

*e)* per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;

*f)* i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

*g)* eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari al 80 per cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

5. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 3 e 4 lettera *e)* sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove raccordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.

6. È fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto del presente articolo».

**5.0.89**

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Suppressione della società "Difesa Servizi Spa"  
e riduzioni spese militari)*

1. L'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e lo statuto della società "Difesa servizi Spa", di cui il decreto del ministro della difesa 10 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2011 sono abrogati.

2. Nelle more della costituzione di un esercito europeo, il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di riordino delle Forze armate volto alla riduzione degli effettivi e delle spese correnti, per ottenere un risparmio annuo non inferiore a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

3. Qualora entro la data indicata al comma 2 non sia emanato il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo comma, il Ministro dell'economia e delle finanze riduce di pari importo le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti nel bilancio del Ministero della difesa come spese rimodulabili.

4. Per gli anni 2012 e 2013 il finanziamento previsto per gli interventi a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia non può superare lo stanziamento per tale voce previsto per l'anno 2011 diminuito del 20 per cento.

5. A decorrere dall'anno 2014, la riduzione di cui al comma 4 è aumentata di un ulteriore 10 per cento.

6. Le riduzioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano agli interventi di cooperazione allo sviluppo.

7. Nell'ambito degli interventi correttivi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di salvaguardare la funzionalità e l'efficienza operativa delle Forze armate, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, ciascuno per la parte di sua competenza, individuano, anche in relazione agli impegni assunti in ambito internazionale, le misure di ottimizzazione della spesa per il recupero di risorse attraverso una rimodulazione delle spese per i sistemi d'arma, condotta sulla base di un riesame delle più immediate esigenze operative e delle prioritarie esigenze di sicurezza dei contingenti impegnati fuori area.



8. Le spese di cui al comma 7 nel triennio 2012-2014 non possono comunque superare l'ammontare per l'anno 2010 di tali spese ridotto del 30 per cento».

---

### 5.0.90

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Dismissioni di immobili)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce con proprio decreto un programma quadriennale di alienazioni delle proprietà immobiliari pubbliche con procedure di evidenza pubblica conformi al diritto comunitario, con esclusione dei beni vincolati, tutelati, ovvero di interesse culturale, storico, artistico, archeologico, architettonico, paesaggistico e ambientale, che assicurino un introito pari a un miliardo di euro per l'anno 2012, 5 miliardi per l'anno 2013, 8 miliardi per l'anno 2014 e 10 miliardi per l'anno 2015. Tali introiti sono conferiti, per quanto concerne le somme derivanti dall'alienazione di immobili di proprietà delle amministrazioni centrali, al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, mentre sono finalizzati al ripianamento dei debiti delle autonomie locali, ove accertati, o alla spesa per investimenti delle medesime, per quanto concerne le somme derivanti dall'alienazioni di immobili di proprietà delle Regioni e degli enti locali.

2. Qualora non siano attivate le procedure di cui al comma 1, nel rispetto delle competenze istituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, ed agli enti locali, sono ridotti di una somma corrispondente al valore degli immobili».

---

**5.0.91**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Dismissioni di partecipazioni dello stato)*

1. Entro il 31 gennaio 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali, onde realizzare un complesso di entrate straordinarie per una somma pari a 800 milioni di euro per l'anno 2012, pari a 1,5 miliardi per l'anno 2013, e pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

2. I programmi di dismissione di cui al comma 1, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione dei citati programmi.

3. Il programma di cui al comma 1 può avvenire anche con il conferimento delle quote azionarie da dismettere ad una o più società costituite da capitali privati mediante procedimento di cartolarizzazione che assicuri all'atto di tale conferimento almeno l'ottanta per cento del valore di mercato delle partecipazioni cedute.

4. Dal programma di alienazione di cui al comma 1 sono escluse le partecipazioni in società operanti nei settori del servizio idrico.

5. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali.

6. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente articolo al netto degli oneri inerenti alle medesime.

7. Allo scopo di intervenire tempestivamente per concorrere al raggiungimento dei saldi di finanza pubblica definiti nel documento di economia e finanza per il triennio 2012-2014, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, anche in applicazione di quanto disposto dall'articolo 59, assicurano introiti pari a 300 milioni di

euro complessivi per l'anno 2012, un miliardo di euro per l'anno 2013 e tre miliardi per ciascuno degli anni 2014-2015, derivanti dalla dismissione di partecipazioni nelle società di gestione dei servizi pubblici, con esclusione del servizio idrico integrato, nel rispetto della normativa vigente, finalizzato al ripianamento dei debiti, ove accertati, o alla spesa per investimenti se eccedenti ai fini di tale ripianamento.

8. Le entità delle dismissioni di cui al comma 1 che ciascuna Regione, ciascuna Provincia autonoma e ciascun ente locale devono conseguire sono stabilite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

9. Qualora non si realizzassero i proventi di cui al precedente comma 1, nel rispetto delle competenze istituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali, sono ridotti di una somma corrispondente».

---

#### 5.0.92

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

1. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.0.93**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 1000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata Tabella C. i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**5.0.94**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è inserita la seguente:

"e-bis) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e di scuole dell'infanzia"».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2012 di tutte*

*le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.0.95**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, la cifra: "2.840,51 euro" è sostituita dalla seguente: "6000 euro"».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di Spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.0.96**

PETERLINI, GALIOTO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, la cifra: "2.840,51 euro" è sostituita dalla seguente: "6000 euro"».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente in maniera lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.*

---

**5.0.97**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 12, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. le parole: "euro 2,840.51" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.500,00"».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**5.0.98**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Sono famiglie numerose i nuclei familiari con più di tre figli, o equiparati, di età inferiore a ventisei anni compiuti.

2 Le agevolazioni previste dal comma 54-*quinquies* per le famiglie numerose si applicano anche:

a) alle famiglie nelle quali sono presenti uno o più figli disabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) alle famiglie che, secondo l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, calcolato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base delle dichiarazioni degli interessati, si trovano al di sotto della soglia di povertà, determinata per ogni triennio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Possono usufruire delle agevolazioni previste dal comma 54-*quinquies* le famiglie indicate ai commi 54-*bis* e 54-*ter* quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) almeno uno dei genitori è cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) i figli per i quali spetta l'assegno per il nucleo familiare hanno un'età inferiore a diciotto anni compiuti o un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 6.000 euro;

c) il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è interamente prodotto in Italia.

4. L'importo complessivo dell'assegno per il nucleo familiare, determinato secondo la tabella 1 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentato di 500 euro in favore delle famiglie di cui ai commi 54-*bis* e 54-*ter*. Per le stesse famiglie l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, l'aliquota unica del 23 per cento».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

## 5.0.99

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

### Ritirato

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-*bis*.

1. Nella tariffa, parte II, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente articolo:

"2-*ter*. Affitto di fondi turistici situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977 non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo non supera duecento euro"».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui*

*alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.0.100**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime esenzioni operano anche nei casi in cui le operazioni di trasferimento del patrimonio, in qualunque forma attuate, siano disposte dai citati enti o società a partecipazione pubblica maggioritaria a favore di regioni e province autonome o comunque a favore di soci di enti pubblici. In caso di scioglimento delle predette società le assegnazioni ai soci non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto"».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino all'1 per cento a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.0.101**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) inserire la seguente:

*"a-bis) A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella*



zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

- 1) per consumi fino a 220 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
- 2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
- 3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
- 4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui; euro 0,144 per metro cubo"».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino all'1 per cento a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

#### **5.0.102**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. L'importo della pensione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito come segue: euro 280,00 a decorrere dal 1° gennaio 2012; euro 294,00 a decorrere dal 1° gennaio 2013 e euro 310,00 a decorrere dal 1° gennaio 2014. Alla concessione e all'erogazione dei nuovi importi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Restano ferme le disposizioni in materia di danneggianti perequativi automatici calcolati annualmente. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.0.103**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

"*i*) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto e alla costruzione di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione [...] dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.

La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinati esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa di tipo residence turistico-alberghiero o all'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi.

La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-*bis*".».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**5.0.104**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella nor-

male del settore. Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2012"».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

#### **5.0.105**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 12 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I servizi erogati e i beni ceduti nell'ambito dell'attività alberghiera si considerano prestazioni o cessioni accessorie all'alloggio"».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.0.106**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) i segnali stradali di indicazioni turistico-alberghiere"».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino all'1 per cento a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**5.0.107**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati da parte del possessore esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale nonché per l'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'articolo 77 comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2012 di tutte*

*le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

### **5.0.108**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 10 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 dicembre 2012, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 10 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma"».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino all'1 per cento a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.0.109**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e non sono iscritte nell'Albo"».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**5.0.110**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. L'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 è abrogato».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino all'1 per cento a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**5.0.111**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Le Amministrazioni Separate BENI USI CIVICI (BUC) e le comunità montane per le loro attività istituzionali agricole-silvicolturali sono comunque considerate ai fini dell'imposizione IRAP a tutti gli effetti imprese agricole e non enti pubblici».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**5.0.112**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:

"2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, per un importo superiore a 200 euro ciascuna/o, è disposta la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2000 euro"».

*Conseguentemente i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater. 2-quinquies sono soppressi.*

*Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino all'1 per cento a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

### **5.0.113**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. L'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3% a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

### **5.0.114**

PETERLINI, GALIOTO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e*), inserire la seguente:

*"e-bis) le spese sostenute per la locazione di immobili in Italia e nei Paesi dell'Unione europea per motivi di studio, per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, fino all'importo di 200 euro"».*



*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente in maniera lineare, fino al 5% a decorrere dall'anno 2012, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.*

---

**5.0.115**

PETERLINI, GALIOTO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera *i-sexies*), dopo le parole: "e comunque in una provincia diversa" inserire le seguenti: "o in uno dei paesi dell'Unione europea,"».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente in maniera lineare, fino al 5% a decorrere dall'anno 2012, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali politiche sociali e famiglia.*

---

**5.0.116**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 10, primo comma, numero *8-bis*) e numero *8-ter*, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "entro 4 anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 5 anni"».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3% a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla al-*

*legata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.0.117**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "a lire 600 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a 600.000 euro";

b) le parole "ovvero lire un miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero un milione di euro"».

*Consequentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2% a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.0.118**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 52, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "non superiore a 20 kW" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 30 kW"».

*Consequentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3% a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla al-*

*legata tabella C, di cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.0.119**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 1800 euro"».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 1% a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**5.0.120**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. il Ministero dello sviluppo economico provvede ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, che gli sportelli postali siano attivi in tutti i piccoli comuni. L'amministrazione comunale può altresì stipulare apposite convenzioni, di intesa con le organizzazioni di categoria e con Poste italiane S.p.a., affinché il pagamento dei conti Correnti, in particolare di quelli relativi alle imposte comunali, e dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale. Il Ministero dello svi-

luppo economico provvede, inoltre, ad assicurare che nel contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2% a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

### **5.0.121**

PETERLINI, GALIOTO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), inserire la seguente:

*"e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500 euro;"».*

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente in maniera lineare, per un importo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.*

---

**5.0.122**

PETERLINI, GALIOTO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2012, un assegno pari a 2.000 euro. Per la concessione dell'assegno di cui al precedente periodo il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2011, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente in maniera lineare, fino al 10% a decorrere dall'anno 2012, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.*

**5.0.123**

PETERLINI, GALIOTO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia"».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente in maniera lineare, fino al 3% a decorrere dall'anno 2012, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, i cui stanziamenti*

*sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.*

---

**5.0.124**

PETERLINI, GALIOTO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 1, comma 5 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 2-ter ivi richiamato, aggiungere il seguente:

"2-quater. All'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

'i-bis) i beni indisponibili delle proprietà collettive, delle comunioni familiari e quelli del demanio collettivo gravati da diritti di uso civico, amministrati dalle collettività degli abitanti o da enti esponenziali delle stesse'».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente in maniera lineare, per un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.*

---

**5.0.125**

PETERLINI, GALIOTO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

"128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto

del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e censite tra le categorie da A/2 ad A/7, ovvero è destinata ad attività agrituristica qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella"».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente in maniera lineare, fino al 5% a decorrere dall'anno 2012, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.*

---

**5.0.126**

PETERLINI, GALIOTO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non superiore al 5 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'8 per mille"».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente In maniera lineare, fino al 5% a decorrere dall'anno 2012, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.*

---

**5.0.127**

PETERLINI, GALIOTO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, le parole: "per la fascia di reddito ti sono sostituite dalle seguenti: »per una fascia di reddito"».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente in maniera lineare, fino al 5% a decorrere dall'anno 2012, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Politiche previdenziali.*

---

**5.0.128**

PETERLINI, GALIOTO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 59, comma 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "di almeno 40 anni" aggiungere infine: "o il massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza"».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente in maniera lineare, per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Politiche previdenziali.*

---

**5.0.129**

PETERLINI, GALIOTO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater*, sono inseriti i seguenti:

"1-*quinquies*. Per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato



C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

1-*sexies*. Per le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m<sup>2</sup>K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*septies*. Per le spese documentate relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

1-*octies*. Per le spese documentate per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

1-*novies*. Per gli oneri di cui ai commi da 1-*quinquies* a 1-*octies*, la detrazione dall'imposta sul reddito spetta alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del presente Testo unico"».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente in maniera lineare, fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2012, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.*

**5.0.130**

VACCARI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le rendite erogate ai soggetti beneficiari delle disposizioni previste dall'articolo 14, comma *vicies-quater*, della legge 17 agosto 2005, n. 168, sono rivalutate del 4 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1, riguarda le rendite erogate nel periodo che decorre dal 1° luglio 2000, fino all'entrata in vigore della legge 17 agosto 2005, n. 168».

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 30, sostituire le parole: «euro 14» e «euro 26», rispettivamente con le seguenti: «euro 10» e «euro 20».*

**5.0.131**

VACCARI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale, domanda di accertamento incidentale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta"».

**5.0.132**

DELLA MONICA, BARBOLINI, MERCATALI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

"Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi";

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi";

c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:

"Art. 2625. - (*Impedito controllo*). - Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente

attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni".

2. L'articolo 173-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

"Art. 173-bis. - (*Falso in prospetto*). - 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

3. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, le parole: «e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni» sono soppresse.

4. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse.

b) all'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

### 5.0.133

DE ANGELIS, GALIOTO, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento civile)*

1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 133, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà notizia, preferibil-

mente a mezzo posta elettronica certificata, secondo quanto previsto dall'articolo 135 *bis*, alle parti che si sono costituite. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere l'avviso.

2. Ove per qualunque motivo non si potesse procedere con le modalità di cui al precedente comma, il cancelliere dà notizia del deposito della sentenza alle parti che si sono costituite mediante biglietto contenente il dispositivo";

b) all'articolo 134, il comma 3 è sostituito dalla seguente normativa:

"3. L'avviso di cui al secondo comma va preferibilmente effettuato a mezzo posta elettronica certificata, secondo quanto previsto dall'articolo 135-*bis*. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di volere ricevere l'avviso";

c) dopo l'articolo 135, è aggiunto il seguente:

"Art. 5-*bis*. - (*Comunicazioni e notificazioni*). - Tutte le comunicazioni e le notificazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti costituite, al consulente ed agli altri ausiliari del giudice sono effettuate dalla cancelleria del giudice a mezzo posta elettronica certificata, utilizzando a tal fine gli indirizzi di posta elettronica predisposti e forniti dal Ministero della Giustizia e dai consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte di appello.

Le comunicazioni e le notificazioni a mezzo posta elettronica si intendono notificati al momento della ricezione da parte dell'ufficio notificato re della ricevuta di consegna dell'atto da parte del sistema informatico.

In caso di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, la copia della comunicazione inviata e della ricevuta di consegna dell'atto prendono luogo della relazione di notificazione";

d) all'articolo 136, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il cancelliere, ove le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice ed ai testimoni non possano essere effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, provvede con biglietto di cancelleria in carta non bollata. 2. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica";

e) all'articolo 137, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. le notificazioni, quando non sono eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere";

f) l'articolo 170 è così sostituito:

"Art. 170. - 1. Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno, a mezzo di posta elettronica certificata, al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2 e 3 dell'articolo 135-*bis*.

2. Se il procuratore è costituito per più parti è sufficiente una sola comunicazione o notificazione a mezzo di posta elettronica certificata. Ove non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata, è sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto.

3. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente, ove non sia possibile effettuarle a mezzo di posta elettronica certificata, si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

4. le compare e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante posta elettronica certificata. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2 e 3 dell'articolo 135-*bis*. Ove, per qualunque motivo, non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata, la comunicazione avviene mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore";

g) all'articolo 368, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il decreto è notificato alle parti ed al procuratore della repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo, oppure al procuratore generale presso la corte d'appello, se pende davanti alla corte, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero, ove non sia possibile, a mezzo ufficiale giudiziario. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2 e 3 dell'articolo 135 *bis*.

3. Il pubblico ministero comunica a mezzo posta elettronica certificata il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Il capo dell'ufficio giudiziario sospende il procedimento con decreto che è notificato alle parti a cura del pubblico ministero a mezzo di posta elettronica certificata entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2 e 3 dell'articolo 135-*bis*";

h) l'articolo 489 è così sostituito:

"1. Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti ed ai creditori intervenuti si fanno a mezzo di posta elettronica certificata, secondo quanto disposto dagli articolo 170. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 135-*bis*.

2. Ove per qualunque motivo non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata, le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti ed ai creditori intervenuti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, rispettivamente, nell'atto di precetto e nella domanda di intervento.

3. In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione";

*i)* al comma 1 dell'articolo 645, dopo le parole: "con atto di citazione notificato al ricorrente", sono aggiunte le seguenti: "a mezzo di posta elettronica certificata. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2 e 3 dell'articolo 135-*bis*. Ove non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata l'opposizione è proposta con atto di citazione notificato al ricorrente".

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro della giustizia, con propri decreti, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i consigli dell'ordine forense, stabilisce i criteri di applicazione ed esecuzione dei sistemi di posta certificata, fissando le regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata, ai fini di quanto previsto dai commi precedenti. A tal fine, con i medesimi decreti sono definite le modalità di collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di ogni altra collaborazione ritenuta utile.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, con decreto dei Ministri della giustizia e della difesa, sono stabiliti i criteri di applicazione ed esecuzione dei sistemi di posta certificata previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *f*).

4. Il Ministro della giustizia adotta le opportune iniziative al fine di sollecitare tutte le pubbliche amministrazioni alla conclusione di protocolli d'intesa ed alla emanazione di regole tecniche per la predisposizione di sistemi di posta certificata, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo.

5. Per quanto previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

6. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, i consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte di appello predispongono i sistemi informatici di posta certificata previsti dal presente articolo, in esecuzione dei predetti decreti ed applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

7. Ogni avvocato iscritto all'albo professionale riceve, all'atto dell'iscrizione, un indirizzo di posta elettronica certificata, gestito dal consiglio dell'ordine forense, ai fini previsti dal presente articolo. Il consiglio dell'ordine forense cura il regolare funzionamento del sistema di posta elettronica certificata, predisponendo tutte le cautele volte alla corretta e sicura esecuzione delle connesse attività.

8. Le modifiche al codice di procedura civile introdotte dal comma 1 del presente articolo, relative alle notificazioni effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, entrano in vigore dopo la data di entrata in vigore dei decreti previsti dal comma 2, e decorso il termine previsto dal comma 3.

9. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

### **5.0.134**

VACCARI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Semplificazioni in materia di inventario e estensione dell'ambito di operatività del fondo di garanzia)*

1. All'articolo 769, codice di procedura civile, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"Quando non sono stati apposti i sigilli l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte".

2. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In caso di mancato o ritardato versamento da parte del notaio dei tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se per il fatto viene ascritta un'ipotesi di reato e il danno non è coperto da polizza assicurativa, il soggetto preposto alla riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio;

b) all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei tributi, senza che l'efficacia esecutiva del ruolo risulti sospesa.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3 bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Il



Fondo può provvedere alla riscossione coattiva del credito e degli accessori mediante iscrizione a ruolo senza che ricorrano i presupposti dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 24 del predetto decreto legislativo. *3-quater*. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, il soggetto della riscossione rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo";

b) al comma 4 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "fatto salvo il caso di cui al comma *3-bis*, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è indennizzato in misura pari all'ammontare del credito risultante dallo stesso atto".

c) dopo il comma 2 dell'articolo *93-bis*, inserito dall'articolo 10 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

"*2-bis*. I consigli notarili distrettuali assumono periodicamente informazioni presso l'amministrazione finanziaria in merito alla regolarità del versamento dei tributi dovuti dal notaio in relazione agli atti da lui rogati o autenticati. La stessa, quando ne risulta omesso o ritardato il versamento, ne informa senza indugio il consiglio notarile distrettuale presso il quale il notaio è iscritto";

d) al comma 1 dell'articolo *142-bis*, inserito dall'articolo 25 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati";

e) dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

"*1-bis*. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo *142 bis*, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione".

3. Dopo l'articolo *2645 ter* del codice civile è aggiunto il seguente:

"Articolo *2645-quater* - Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, le convenzioni, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, con i quali vengano costituiti a favore dello Stato, della Regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico e comunque ogni altro vincolo a qualsiasi altro fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche ad essi"».

**5.0.135**

DE ANGELIS, GALIOTO, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento penale)*

1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 148, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti e salvo quanto previsto dalle norme del presente titolo, sono eseguite dell'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni";

b) all'articolo 148, al comma 3 è premesso il seguente:

"2-bis.1 Nell'ipotesi di cui al comma 2-bis, le notificazioni o gli avvisi ai difensori sono preferibilmente notificati dalla cancelleria del giudice o dalla segreteria del pubblico ministero a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando a tal fine gli indirizzi di posta elettronica predisposti e forniti dal Ministero della giustizia e dai consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte di appello. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori a mezzo di posta elettronica si intendono notificati al momento della ricezione, da parte dell'ufficio notificato re, della ricevuta di consegna dell'atto da parte del sistema informatico";

c) all'articolo 151, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 148, comma 2-bis.1, il pubblico ministero può disporre che le notificazioni o gli avvisi di atti del suo ufficio siano eseguiti dalla segreteria o dalla polizia giudiziaria a mezzo di posta elettronica certificata, quando siano diretti a soggetti pubblici o privati che risultino forniti di tale sistema informatico. In tal caso l'atto si intende notificato al momento della ricezione, da parte dell'organo notificato re, della ricevuta di consegna dell'atto da parte del sistema informatico";

d) all'articolo 153, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. le notificazioni al pubblico ministero possono altresì essere effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, qualora il soggetto che provvede alla notificazione sia dotato di tale sistema di certificazione";

e) all'articolo 156, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. la notificazione all'imputato detenuto nei modi previsti dai precedenti commi può essere sostituita da notificazione a mezzo di posta elettronica certificata. In tal caso, l'autorità giudiziaria invia, attraverso la cancelleria, la segreteria o la polizia giudiziaria, l'atto da notificare al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci, che provvede alla notifica e all'esito trasmette con lo stesso mezzo la relazione di notificazione all'autorità giudiziaria richiedente";

f) all'articolo 157, il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

"8-*bis*. le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. In tal caso si procede sempre a mezzo di posta elettronica certificata con le modalità previste dall'articolo 148, comma 2-*bis*.1, salvo giustificato motivo";

g) all'articolo 158, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. L'autorità giudiziaria può disporre che, nel caso previsto dal comma 1, la notifica sia effettuata dalla cancelleria, dalla segreteria o dalla polizia giudiziaria a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando a tal fine gli indirizzi di posta elettronica predisposti e forniti dal Ministero della giustizia e dal Ministero della difesa, e trasmettendo copia dell'atto presso l'ufficio del comandante, il quale informa l'interessato nei modi di cui al comma 1 e all'esito trasmette con lo stesso mezzo la relazione di notificazione all'autorità giudiziaria richiedente";

h) al comma 1 dell'articolo 159 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con le modalità previste dall'articolo 148, comma 2-*bis*.1";

i) all'articolo 161, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato sono sempre eseguite mediante consegna ai difensori, preferibilmente con le modalità previste dall'articolo 148, comma 2-*bis*.1, anche se vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio";

l) al comma 1 dell'articolo 165 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con le modalità previste dall'articolo 148, comma 2-*bis*.1";

m) l'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Articolo 167. - (*Notificazioni ad altri soggetti*). - 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, fatte salve le modalità previste dall'articolo 151 e salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149";

n) all'articolo 168, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. In caso di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, la copia della comunicazione inviata e della ricevuta di consegna dell'atto prendono luogo della relazione di notificazione";

o) al comma 1 dell'articolo 171, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h-bis) se non sono state osservate le modalità previste dalla legge e dalle norme del presente titolo in materia di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata".

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro della giustizia, con propri decreti, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i consigli dell'ordine forense, stabilisce i criteri di applicazione ed esecuzione dei sistemi di posta certificata, fissando le regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata, ai fini di quanto previsto dal presente articolo. A tal fine, con i medesimi decreti sono definite le modalità di collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di ogni altra collaborazione ritenuta utile.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, con decreto dei Ministri della giustizia e della difesa, sono stabiliti i criteri di applicazione ed esecuzione dei sistemi di posta certificata previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera g).

4. Il Ministro della giustizia adotta le opportune iniziative al fine di sollecitare tutte le pubbliche amministrazioni alla conclusione di protocolli d'intesa ed alla emanazione di regole tecniche per la predisposizione di sistemi di posta certificata, ai fini dell'applicazione del presente articolo.

5. Per quanto previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

6. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, i consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte di appello predispongono i sistemi informatici di posta certificata previsti dal presente articolo, in esecuzione dei predetti decreti ed applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

7. Ogni avvocato iscritto all'albo professionale riceve, all'atto dell'iscrizione, un indirizzo di posta elettronica certificata, gestito dal consiglio dell'ordine forense, ai fini previsti dal presente articolo. Il consiglio dell'ordine forense cura il regolare funzionamento del sistema di posta elettronica certificata, predisponendo tutte le cautele volte alla corretta e sicura esecuzione delle connesse attività.

8. Qualora, entro il termine previsto al comma 6, il consiglio dell'ordine forense non abbia predisposto i sistemi di posta certificata, nonché in

ogni ipotesi di mal funzionamento del sistema connesso, dipendente da mancata o carente manutenzione in violazione del comma 7, le notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata possono essere sostituite con il deposito dell'atto da notificare al difensore presso la sede del consiglio dell'ordine forense.

9. Le modifiche al codice di procedura penale introdotte dal comma 1 del presente articolo, relative alle notificazioni effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, entrano in vigore dopo la data di entrata in vigore dei decreti previsti dal comma 2, e decorso il termine previsto dal comma 6.

10. le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

### 5.0.136

DELLA MONICA, BARBOLINI, CARLONI, MONGIELLO, LEGNINI, ROILO, PIGNEDOLI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, TREU, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONACO, PERTOLDI, RANDAZZO, GARRAFFA, VITA, ADAMO, DE SENA, INCOSTANTE, CECCANTI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

1. L'articolo 12 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - *1.* Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

‘Art. 603-bis. - (*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assume, impiega o comunque utilizza una persona o ne organizza l'attività lavorativa con violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità ovvero mediante la dazione o la promessa a chi ha autorità sulla persona di denaro o altri vantaggi, costringendola a prestazioni lavorative che ne comportano grave sfruttamento, è punito con la reclusione da tre a otto anni e la multa da 2.000 a 8.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque svolge attività di intermediazione al lavoro o comunque recluta, avvia o destina al lavoro presso altri

manodopera, da utilizzare ed effettivamente impiegata nelle condizioni di sfruttamento di cui al comma 1.

Costituiscono indice di grave sfruttamento, anche separatamente valutabili, ai fini dei commi 1 e 2 una o più delle seguenti circostanze:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

b) la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo giornaliero e settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

e) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto riguarda più di tre persone ovvero minori in età non lavorativa ovvero stranieri irregolarmente presenti nel territorio dello Stato ovvero se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 603-ter. - (*Pene accessorie*). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i medesimi delitti importa altresì l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento per un periodo di due anni, aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)''.

2. All'articolo 416, comma 6, del codice penale sostituire le parole "e 602" con le seguenti ", 602 e 603-bis".

3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole "delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602," sono inserite le parole "603-bis,"».

**5.0.137**

VACCARI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Condotta formalmente autorizzata)*

1. Dopo l'articolo 51 del codice penale, è inserito il seguente:

"Articolo 51-bis. - *(Condotta formalmente autorizzata)*. - Non è punibile chi pone in essere una condotta consentita da un atto formale della pubblica amministrazione comunque denominato, anche se contrastante con la normativa di riferimento, salvo che l'atto sia conseguenza di un reato alla cui commissione l'autore della condotta autorizzata ha partecipato".

2. Dopo l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente:

"Articolo 44-bis. - *(Esclusione del reato)*. - Non costituisce reato la condotta autorizzata da un titolo abilitativo formale, comunque denominato, anche se contrastante con la normativa di riferimento, salvo che il titolo sia conseguenza di un reato alla cui commissione l'autore della condotta autorizzata ha partecipato"».

**5.0.138**

VACCARI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Misure in materia di RC auto, lotta all'evasione assicurativa e pubblico registro automobilistico - PRA)*

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola "devono" è sostituita dalla seguente: "possono" e dopo la parola "risarcimento" è inserita la parola: "anche";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato

accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto".

2. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"4-*ter*. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-*bis* dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

4-*quater*. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-*ter*, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solito a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.

4-*quinqies*. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-*ter*, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada".

3. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni è abolito. I compiti e le funzioni attribuiti al pubblico registro automobilistico sono trasferiti all'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada.

4. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente decreto, sono dettate le disposizioni relative alle modalità di trasferimento dei dati dal pubblico registro automobilistico all'archivio nazionale dei veicoli, nonché le ulteriori norme necessarie all'attuazione del presente articolo, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso.

5. Il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e il relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sono soppressi».



**5.0.139**

VACCARI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Garanzia reale dello Stato per i mutui di giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali)*

1. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa, a partire dal 1° gennaio 2012, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi di insolvenza derivanti dalla stipulazione di mutui da parte di giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di garanzia.

2. Il fondo di garanzia di cui al comma 1 è costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

**5.0.140**

VACCARI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Incentivazione degli interventi per ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione - Fondo garanzia ESCO)*

1. Al fine di ridurre i consumi energetici delle pubbliche amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 aprile 2006, n. 196, attraverso la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica, con l'esclusione degli interventi relativi ad impianti fotovoltaici è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito a favore delle ESCO, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli interventi ammessi ai benefici del Fondo di garanzia sono preventivamente approvati dall'ENEA, senza ulteriori oneri a carico del bilancio pubblico.

2. La percentuale dell'importo corrispondente all'effettivo risparmio conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma che precede da corrispondere alla ESCO quale corrispettivo per l'attività svolta non può superare l'80 per cento.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 1».

---

### 5.0.141

VACCARI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)*

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione».

---

**5.0.142**

VACCARI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Cedolare secca sui canoni di locazione a finalità turistica)*

1. A decorrere dal 2012, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.

2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.

3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.

4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.

5. Il reddito assoggettato a cedolare:

a) è escluso dal reddito complessivo;

b) su di esso e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;

c) deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

6. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono delegati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per

il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione».

### 5.0.143

PERDUCA, PORETTI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Contributo ecologico sui consumi energetici non rinnovabili)*

1. È istituito, a decorrere dall'anno di imposta 2012, un contributo ecologico (d'ora in poi: "contributo") sui consumi di combustibili fossili impiegati in processi di combustione.

2. Con decreto del Ministero dell'economia da emanarsi entro il 31 ottobre 2011 sono adottate le modalità di fissazione e riscossione del contributo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* al fine di produrre effetti economici analoghi a quanto avviene per le attività incluse nel sistema ETS (Direttiva 2003/87/CE come modificata dalla 2009/29/CE), l'aliquota è modulata sulla base:

delle emissioni di gas serra dello specifico processo di combustione;

del prezzo di mercato dei permessi ad emettere gas serra;

di un fattore moltiplicativo crescente per i primi 3 anni di applicazione del contributo e poi fisso al valore del terzo anno e pari rispettivamente a 0,8; 1; 1,2;

*b)* dal contributo sono esentati i soggetti esercenti attività incluse nella Direttiva 2003/87/CE come modificata dalla 2009/29/CE (ETS) limitatamente allo svolgimento di operazioni direttamente funzionali a tali attività;

*c)* il gettito derivante dal contributo è finalizzato a ridurre la maggiore imposizione sui redditi delle persone fisiche di cui al precedente comma 1;

*d)* il contributo si configura come strumento organico al nuovo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica 2011 in ottemperanza alla direttiva 2006/32/CE, al fine di ridurre i costi di implementazione del piano stesso;

*e)* sono previste forme di deducibilità del contributo sui combustibili per autotrazione riservate alle sole persone fisiche che dimostrino di non avere alternative al pendolarismo lavorativo in automobile, quantità limitate e in misura parametrata in modo decrescente al reddito».

**5.0.144**

CASTIGLIONE, VIESPOLI, FLERES, POLI BORTONE, PISCITELLI, CARRARA, MENARDI, CENTARO, FERRARA, SAIA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Riduzione accise sui prodotti petroliferi  
nei Siti Contaminati d'Interesse Nazionale)*

1. Al fine di compensare il danno ambientale nei Siti Contaminati d'Interesse Nazionale (S.I.C.N.) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e all'articolo 15 del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471 del 1999, le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2012 del 10 per cento rispetto all'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo. Tale riduzione si applica per la vendita e l'impiego dei suddetti prodotti nel territorio dei S.I.C.N.

2. La riduzione di cui al comma precedente sarà incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo e fino al 2020.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente emendamento si provvede, in via sperimentale, mediante la lotta all'evasione fiscale circoscritta ai suddetti S.I.C.N., consentendo nel territorio degli stessi la deducibilità dal reddito sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche di qualsiasi onere documentato ed identificabile con codice fiscale o partita Iva».

**5.0.145**

FLERES, VIESPOLI, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, CARRARA, SAIA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Compensazione dei crediti)*

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera a) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le Onlus, le aziende che presentano i requisiti della

piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, ereditari per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestatati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e procedere ad operazioni di anticipazione del credito vantato con un istituto di credito nella forma del "pro solvendo".

2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

## 5.0.146

VACCARI

### Ritirato

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Misure in materia di mobilità sostenibile)*

1. Per le finalità di eco compatibilità e sviluppo, sono destinati 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2013-2014, al rifinanziamento dei contributi previsti dall'art. 29, comma 9, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, erogati secondo le modalità definite dal relativo Accordo di Programma. La relativa copertura finanziaria è prevista al comma 3 del presente articolo.

2. La misura dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'articolo 43, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è rideterminata in euro 350 per le instal-

lazioni degli impianti a GPL e in euro 500 per le installazioni degli impianti a metano, nei limiti delle risorse ivi disponibili.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con le associazioni di settore, provvede a rivedere l'Accordo di Programma sottoscritto in data 9 gennaio 2006, al fine di compensare la rideterminazione della misura degli incentivi, prevista dal comma precedente, con una equivalente riduzione dei prezzi massimi delle installazioni indicati nel listino allegato allo stesso Accordo.

4. Ai fini della copertura del finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo e per non comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è determinato un aumento dell'accisa del GPL autotrazione di 0,0085€/LT.

---

**Art. 6****6.1**

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Al comma 1, alla tabella A ivi richiamata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 17.000;

2013: - 19.000;

2014: - 26.000.

*Conseguentemente, al comma 2, alla tabella C ivi richiamata, missione Ricerca e innovazione programma: Ricerca per il settore della sanità pubblica, voce: Ministero della salute, Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (2.1 - cap. 3453), apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 17.000;

CS: + 17.000.

2013:

CP: + 19.000;

CS: + 19.000.

2014:

CP: + 26.000;

CS: + 26.000.

**6.2**

CHIAROMONTE, BASSOLI, AGOSTINI, MERCATALI, BIONDELLI, BOSONE, CHITI, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, LEGNINI

**Ritirato**

*Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 17.000;

2013: - 19.000;

2014: - 26.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, voce: Ministero della salute, decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del*



1980: Contributo alla Croce rossa italiana – Art. 12, comma 2: Fondo finanziamento attività ricerca (2.1 – cap. 3392), *apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 17.000;

CS: + 17.000.

2013:

CP: + 19.000;

CS: + 19.000.

2014:

CP: + 26.000;

CS: + 26.000.

---

### 6.3

INCOSTANTE, ADAMO

#### **Ritirato**

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: – 15.000;

2013: – 15.000;

2014: – 15.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, missione: Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, voce: Ministero dell'interno, decreto legislativo n. 140 del 2005, Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato: (5.1 – cap. 2311), apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 15.000;

CS: + 15.000.

2013:

CP: + 15.000;

CS: + 15.000.

2014:

CP: + 15.000;

CS: + 15.000.

---

**6.4**

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI

**Ritirato**

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 800;

2013: - 800;

2014: - 800.

*Conseguentemente, alla tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno - Svimez, apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 800;

CS: + 800.

2013:

CP: + 800;

CS: + 800.

2014:

CP: + 800;

CS: + 800.

**6.5**

RUTELLI, BALDASSARRI

**Ritirato**

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 800;

2013: - 800;

2014: - 800.

*Conseguentemente, alla tabella C, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo*

per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno – Svimez, *apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 800;

CS: + 800.

2013:

CP: + 800;

CS: + 800.

2014:

CP: + 800;

CS: + 800.

---

## 6.6

LATRONICO, COMPAGNA

### Ritirato

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 800;

2013: - 800;

2014: - 800.

*Conseguentemente, alla tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno – Svimez, apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 800;

CS: + 800.

2013:

CP: + 800;

CS: + 800.

2014:

CP: + 800;

CS: + 800.

---

**6.7**

D'ALIA, GALIOTO

**Ritirato**

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 800;

2013: - 800;

2014: - 800.

*Conseguentemente, alla tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno - Svimez, apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 800;

CS: + 800.

2013:

CP: + 800;

CS: + 800.

2014:

CP: + 800;

CS: + 800.

**6.8**

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Al comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 15.000;

2013: - 15.000;

2014: - 15.000.

*Conseguentemente, al comma 2, alla tabella C ivi richiamata, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente programma: Tutela e conservazione della fauna e, della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'eco sistema marino voce: Ministero dell'ambiente*

e della tutela del territorio e del mare, Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.10 capp. 1644, 1646), *apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 15.000;

CS: + 15.000.

2013:

CP: + 15.000;

CS: + 15.000.

2014:

CP: + 15.000;

CS: + 15.000.

## 6.9

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

### Ritirato

*Al comma 1, alla tabella A ivi richiamata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 10.000;

2013: - 10.000;

2014: - 10.000.

*Conseguentemente, al comma 2, alla tabella C ivi richiamata, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente programma: Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'eco sistema marino voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, legge n. 549 del 1995: Contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

2013:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

2014:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

---

### **6.10**

CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

#### **Ritirato**

*Al comma 1, alla tabella A ivi richiamata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 21.000;

2013: - 21.000;

2014: - 21.000.

*Conseguentemente, al comma 2, alla tabella C ivi richiamata, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Sostegno alla famiglia, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006 - Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 - cap. 2102), apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 21.000;

CS: + 21.000.

2013:

CP: + 21.000;

CS: + 21.000.

2014:

CP: + 21.000;

CS: + 21.000.

---

### **6.11**

CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

#### **Ritirato**

*Al comma 1, alla tabella A ivi richiamata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 6.000;

2013: - 4.000;

2014: - 3.000.

*Conseguentemente, al comma 2, alla tabella C, ivi richiamata, missione: Giovani e sport, programma Incentivazione e sostegno alla gioventù, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006 - Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap. 2106), apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 6.000;  
CS: + 6.000.

2013:

CP: + 4.000;  
CS: + 4.000.

2014:

CP: + 3.000;  
CS: + 3.000.

---

## **6.12**

BUGNANO, CARLINO, GIAMBRONE, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, PEDICA

### **Ritirato**

*Al comma 1, alla tabella A ivi richiamata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 2.000;

2013: - 2.000;

2014: - 2.000.

*Conseguentemente, al comma 2, alla tabella C ivi richiamata, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 292 del 1990 - Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (23.1 - cap. 2194), apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 2.000;  
CS: + 2.000.

2013:

CP: + 2.000;  
CS: + 2.000.

2014:

CP: + 2.000;  
CS: + 2.000.

---

**6.13**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Ritirato**

*Al comma 1, alla tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 15.000;  
2013: - 14.000;  
2014: - 11.000.

*Conseguentemente, al comma 2, alla tabella C ivi richiamata, missione: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma: Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 146 del 1980 - Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 - cap. 1680), apportare le seguenti variazioni:*

2012:  
CP: + 15.000;  
CS: + 15.000.  
2013:  
CP: + 14.000;  
CS: + 14.000.  
2014:  
CP: + 11.000;  
CS: + 11.000.

**6.14**

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Al comma 1, alla tabella B ivi richiamata, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:*

2012: + 200.000;  
2013: + 200.000;  
2014: + 200.000\*.

\* Accantonamento finalizzato per interventi a favore della difesa del suolo.

*Conseguentemente, al comma 4, alla tabella E ivi richiamata, missione: Competitività e sviluppo delle imprese; programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, speri-*



mentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, *voce*: Sviluppo economico; legge finanziaria n. 266 del 2005: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) – articolo 1, comma 95: Proseguimento programma di sviluppo unità navali classe FREMM (Set. n. 2) – Interventi a favore delle imprese Industriali (1.1 – cap. 7485/P), *apportare le seguenti variazioni*:

Riduzione:

2012:

CP: – 200.000;

CS: – 200.000.

2013:

CP: – 200.000;

CS: – 200.000.

2014:

CP: – 200.000;

CS: – 200.000.

---

## 6.15

ROILO, AGOSTINI, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, CARLONI, GHEDINI, ICHINO, LEGNINI, PASSONI, NEROZZI, TREU

### Ritirato

*Alla tabella C, missione*: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma*: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, *voce*: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 328 del 2000: – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 – cap. 3671), *apportare le seguenti variazioni*:

2012:

CP: + 40.000;

CS: + 40.000.

2013:

CP: + 40.000;

CS: + 40.000.

2014:

CP: + 40.000;

CS: + 40.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, missione:* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma:* Presidenza del Consiglio dei ministri, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3 – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: – 10.000;

CS: – 10.000.

2013:

CP: – 10.000;

CS: – 10.000.

2014:

CP: – 10.000;

CS: – 10.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2012: – 30.000;

2013: – 30.000;

2014: – 30.000.

---

## 6.16

GHEDINI, ROILO, AGOSTINI, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, CARLONI, ICHINO, LEGNINI, PASSONI, NEROZZI, TREU

### Ritirato

*Alla tabella C, missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma:* Sostegno alla famiglia, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 – cap. 2102), *apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2013:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2014:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 20.000;

2013: - 20.000;

2014: - 20.000.

---

## 6.17

INCOSTANTE, ADAMO

### Ritirato

*Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Sostegno alla famiglia, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17. 3 - cap. 2102), apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 15.000;

CS: + 15.000.

2013:

CP: + 15.000;

CS: + 15.000.

2014:

CP: + 15.000;

CS: + 15.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 15.000;

2013: - 15.000;

2014: - 15.000.

---

**6.18**

GHEDINI, ROILO, AGOSTINI, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, CARLONI, ICHINO, LEGNINI, PASSONI, NEROZZI, TREU

**Ritirato**

*Alla tabella C, missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma:* Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alla pari opportunità (17.4 – cap. 2108), *apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

2013:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

2014:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

*Conseguentemente, alla tabella A voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2012: – 10.000;

2013: – 10.000;

2014: – 10.000.

**6.19**

GHEDINI, BLAZINA, ROILO, AGOSTINI, MERCATALI, ADRAGNA, CARLONI, ICHINO, LEGNINI, PASSONI, NEROZZI, Anna Maria SERAFINI, TREU

**Ritirato**

*Alla tabella C, missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma:* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, *voce:* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 285 del 1997: Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza – Art. 1, comma 1:

Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (4.5 - cap. 3527), *apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2013:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2014:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, missione:* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma:* Presidenza del Consiglio dei ministri, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a nonna dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3 - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

2013:

CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

2014:

CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

## 6.20

ADAMO, INCOSTANTE

### Ritirato

*Alla tabella C, missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma:* Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale Art. 19, comma 3:

Fondo per le politiche relative ai diritti e alla pari opportunità (17.4 – cap. 2108), *apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2013:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2014:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, missione:* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma:* Presidenza del Consiglio dei ministri, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a nonna dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3 – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: – 5.000;

CS: – 5.000.

2013:

CP: – 5.000;

CS: – 5.000.

2014:

CP: – 5.000;

CS: – 5.000.

## 6.21

INCOSTANTE, ADAMO

### Ritirato

*Alla tabella C, missione:* Ordine pubblico e sicurezza, *programma:* Pianificazione e coordinamento Forze di polizia, *voce:* Ministero dell'interno, D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti e psicotrope (3.3- cap. 2668 e cap. 2815) *apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2013:

CP: + 5.000;  
CS: + 5.000.

2014:

CP: + 5.000;  
CS: + 5.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, missione:* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma:* Presidenza del Consiglio dei ministri, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3 – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: – 5.000;  
CS: – 5.000.

2013:

CP: – 5.000;  
CS: – 5.000.

2014:

CP: – 5.000;

---

## 6.22

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

### Ritirato

*Alla Tabella C, missione:* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma:* Presidenza del Consiglio dei ministri, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze: Legge n. 230 del 1988: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza – Art. 19 Fondo nazionale per il servizio civile (21. 3 – cap. 2185), *apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 64.000;  
CS: + 64.000.

2013:

CP: + 64.000;  
CS: + 64.000.

2014:

CP: + 64.000;

CS: + 64.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma: presidenza del Consiglio dei ministri, voce: Ministero dell'economia e delle finanze: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3 - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: - 10.000;

CS: - 10.000.

2013:

CP: - 10.000;

CS: - 10.000.

2014:

CP: - 10.000;

CS: - 10.000.

*Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 34.000;

2013: - 34.000;

2014: - 34.000.

*Alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 20.000;

2013: - 20.000;

2014: - 20.000.

---

## 6.23

PASSONI, ROILO, AGOSTINI, MERCATALI, ADRAGNA, GHEDINI, ICHINO, LEGNINI, BLAZINA, NEROZZI, TREU

### Ritirato

*Alla tabella C, missione: Giovani e sport, programma: Incentivazione e sostegno alla gioventù, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pub-*



blica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap. 2106), *apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2013:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2014:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, missione:* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma:* Presidenza del Consiglio dei ministri, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3 - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

2013:

CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

2014:

CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

---

## 6.24

ADAMO, INCOSTANTE

### Ritirato

*Alla tabella C, missione:* Giovani e sport, *programma:* Incentivazione e sostegno alla gioventù, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione

fiscale – Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 – cap. 2106), *apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2013:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2014:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: – 5.000;

2013: – 5.000;

2014: – 5.000.

## 6.25

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI

### Ritirato

*Alla tabella C, missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma: Relazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 38 del 2010: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia – Art. 16, comma 2: Contributo alla Regione Friuli Venezia Giulia (2.3.6. – Investimenti – cap. 7513/P), apportare le seguenti variazioni:*

2012: + 2.500;

2013: + 2.500;

2014: + 2.500.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e presidenza del Consiglio dei Ministri, programma: Presidenza del Consiglio dei Ministri, voce: Ministero dell'economia e delle finanze: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3 – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: – 2.500;

CS: – 2.500.

2013:

CP: - 2.500;

CS: - 2.500.

2014:

CP: - 2.500;

CS: - 2.500.

---

## 6.26

GALIOTO

### Ritirato

*Alla tabella C, missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma: Regolazioni contabili ed altri, trasferimenti alle Regioni a statuto speciale, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia - articolo 16, comma. 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia) (2.3 - cap. 7513/p), apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

2013:

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

*Conseguentemente, alla tabella E, missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma: Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Legge n. 38 del 2001 (2.3 - cap. 7513/p):*

Riduzione:

2012:

CP: - 2.500.000;

CS: - 2.500.000.

2013:

CP: - 2.500.000;

CS: - 2.500.000.

---

**6.27**

GRANAIOLA, BASSOLI, AGOSTINI, MERCATALI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, LEGNINI

**Ritirato**

*Alla tabella C, missione:* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, *programma:* Presidenza del Consiglio dei Ministri, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze: Decreto legislativo n. 30.3 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a nonna dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3 - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: - 3.000;

CS: - 3.000.

2013:

CP: - 2.000;

CS: - 2.000.

2014:

CP: - 2.000;

CS: - 2.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, missione:* Ricerca e innovazione, *programma:* Ricerca per il settore della sanità pubblica, *voce:* Ministero della salute, decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana - Art. 12, comma 2: Fondo finanziamento attività ricerca (2.1 - cap. 3392), *apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 3.000;

CS: + 3.000.

2013:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000.

2014:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000.

**6.28**

BUBBICO, TOMASELLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI

**Ritirato**

*Alla tabella C, missione:* Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma:* Analisi e programmazione economico-finanziaria, *voce:* Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'InaiI, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, articolo 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno - Svimez, *apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 800;

CS: + 800.

2013:

CP: + 800;

CS: + 800.

2014:

CP: + 800;

CS: + 800.

*Conseguentemente, alla tabella C, missione:* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma:* Presidenza del consiglio dei ministri, *voce:* Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto Legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a nonna dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, *apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: - 800;

CS: - 800.

2013:

CP: - 800;

CS: - 800.

2014:

CP: - 800;

CS: - 800.

**6.29**

D'ALIA, GALIOTO

**Ritirato**

*Alla tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, articolo 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno - Svimez, apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 800;

CS: + 800.

2013:

CP: + 800;

CS: + 800.

2014:

CP: + 800;

CS: + 800.

*Conseguentemente, alla tabella C, Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza. del Consiglio dei ministri, programma: Presidenza. del consiglio dei ministri, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto Legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: - 800;

CS: - 800.

2013:

CP: - 800;

CS: - 800.

2014:

CP: - 800;

CS: - 800.

**6.30**

LATRONICO, COMPAGNA

**Ritirato**

*Alla tabella C, missione:* Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma:* Analisi e programmazione economico-finanziaria, *voce:* Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, articolo 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno – Svimez, *apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 800;

CS: + 800.

2013:

CP: + 800;

CS: + 800.

2014:

CP: + 800;

CS: + 800.

*Conseguentemente, alla tabella C, Missione:* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma:* Presidenza del consiglio dei ministri, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto Legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, *apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: - 800;

CS: - 800.

2013:

CP: - 800;

CS: - 800.

2014:

CP: - 800;

CS: - 800.

**6.31**

NEROZZI, ROILO, AGOSTINI, MERCATALI, ADRAGNA, GHEDINI, ICHINO, LEGNINI, BLAZINA, PASSONI, TREU

**Ritirato**

*Alla tabella C, missione: Politiche previdenziali, programma: Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare – Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (2.2 – cap. 4332), apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 200;

CS: + 200.

2013:

CP: + 200;

CS: + 200.

2014:

CP: + 200;

CS: + 200.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, programma: Presidenza del Consiglio dei Ministri, voce: Ministero dell'economia e delle finanze: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3 – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: – 200;

CS: – 200.

2013:

CP: – 200;

CS: – 200.

2014:

CP: – 200;

CS: – 200.



**6.32**

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

**Ritirato**

*Alla Tabella C, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: Cooperazione allo sviluppo, voce: Ministero degli Affari esteri – Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2 – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: + 92.715;

CS: + 92.715.

2013:

CP: + 92.715;

CS: + 92.715.

2014:

CP: + 92.715;

CS: + 92.715.

*Conseguentemente,*

*alla medesima tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, programma: Presidenza del Consiglio dei Ministri, voce: Ministero dell'economia e delle finanze: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a nonna dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3 – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2012:

CP: – 10.000;

CS: – 20.000.

2013:

CP: – 10.000;

CS: – 20.000.

2014:

CP: – 10.000;

CS: – 20.000.

*alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2012: – 36.000;

2013: – 36.000;

2014: – 36.000.

*alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: – 28.000;  
2013: – 28.000;  
2014: – 28.000.

*alla tabella A, voce: Ministero degli Affari esteri Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: – 18.715;  
2013: – 18.715;  
2014: – 18.715.

---

### 6.33

FLUTTERO, PICHETTO FRATIN

#### Ritirato

*Alla tabella E, missione: Competitività e sviluppo imprese, programma: Regolamentazione dei settori imprenditoriali e riassetto industriali, voce: Ministero dello sviluppo economico, Decreto-legge n. 5 del 2009: Misure a sostegno dei settori industriali in crisi – art. 7-quinquies – interventi in favore delle imprese industriali (Set. 2) (1.1 – cap. 7450/p:*

*Incremento:*

2012:  
CP: 239.895;  
CS: 239.895.

*Conseguentemente, nella medesima tabella, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987: coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla comunità europea – Art. 5: fondo destinato al coordinamento delle politiche comunitarie (Set. 27) Interventi diversi (3.1 – cap. 7493), apportare le seguenti variazioni:*

*Riduzione:*

2012:  
CP: 239.895;  
CS: 239.895.

---

**6.34**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

**Ritirato**

*Al comma 4, alla Tabella E ivi richiamata, missione:* Infrastrutture pubbliche e logistica, *programma:* Opere pubbliche e Infrastrutture, *voce:* Economia e finanze Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. – Art. 50, comma 1, punto c): Edilizia sanitaria pubblica (Set.17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, si servizio (10.1 – cap. 7464/P), *apportare le seguenti variazioni:*

2012: + 200.000;

2013: + 200.000;

2014: + 200.000.

*Conseguentemente, al comma 4, alla Tabella E ivi richiamata, missione:* Competitività e sviluppo delle Imprese; *programma:* Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale; *voce:* Sviluppo economico; legge finanziaria n. 266 del 2005: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) – articolo 1, comma 95: Proseguimento programma di sviluppo unità navali classe FREMM (Set. n. 2) – Interventi a favore delle imprese industriali (1.2 – cap. 7485/P), *apportare le seguenti variazioni;*

*Riduzione:*

2012:

CP: – 200.000;

CS: – 200.000.

2013:

CP: – 200.000;

CS: – 200.000.

2014:

CP: – 200.000;

CS: – 200.000.

**6.0.1**

ADAMO, VIMERCATI, DE TONI, CARLINO, Giancarlo SERAFINI, COLLI, CANTONI, BAIO, VALDITARA, CONTINI, MURA, GALIOTO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni per la realizzazione dell'evento Milano Expo 2015)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, aggiungere il seguente comma:

"3-bis. In via straordinaria e fino al 31 dicembre 2015, per gli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 34678 del 22 ottobre 2008, le sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere a), b), c) e d), si intendono così ridefinite:

a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo- in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico prede terminato e comunque per un importo non superiore all'1,5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati nell'ultimo consuntivo;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti ,ad eccezione dell'indebitamento legato esclusivamente alle opere essenziali e connesse al grande evento EXPO Milano 2-015, ricomprendendovi altresì eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità. interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, salvo quanto sopra previsto per gli investimenti indispensabili per la realizzazione del grande evento Expo MILANO 2015;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferi-

mento ai processi di stabilizzazione in atto, ad eccezione delle assunzioni necessarie per l'esercizio delle funzioni di cui alla legge 42/2009, art. 21 comma 3 lettere da *b*) a *f*) e comma 4 lettere da *b*) a *f*). È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;"».

## 6.0.2

INCOSTANTE, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, MASCITELLI, SAIA

### Ritirato

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Liberalizzazione delle associazioni volontarie tra professionisti)*

1. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi professionali è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

2. Le associazioni professionali di cui al comma 1 possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministero competente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.

3. Ai fini della registrazione di cui al comma 2 del presente articolo e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, le adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.

4. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, riscontrati o comunque in possesso dell'associazione».

## PROPOSTA DI COORDINAMENTO

### Coord.1

.....

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «All'articolo 2, comma 499, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: "Per realizzare" fino a: "legge 23 dicembre 1998, n. 448," sono soppresse».*

Art. 4. - Al comma 4, sostituire le parole: «rifiianziata dall'articolo 1» con le seguenti: «rifiianziata ai sensi dell'articolo 1».

Al comma 6, lettera *a*), sostituire le parole: «residenze di servizio. Il canone» con le seguenti: «con riferimento alle residenze di servizio, il canone».

Al comma 6, lettera *b*), sostituire le parole: «indennità di sistemazione. L'indennità» con le seguenti: «l'indennità di sistemazione».

Al comma 6, lettera *c*), sostituire le parole: «indennità di richiamo dal servizio all'estero. L'indennità» con le seguenti: «l'indennità di richiamo dal servizio all'estero».

Al comma 13, sostituire le parole: «della difesa civile,» con le seguenti: «della difesa civile del Ministero dell'interno».

Al comma 20, sostituire le parole: «legge 4 marzo 1987, n. 88,» con le seguenti: «legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e successive modificazioni,».

Al comma 26, al secondo periodo, sostituire lo parola: «disposizione» con lo seguente: «legge».

Al comma 30, sostituire le parole: «e trasmessa.» con le seguenti: «e trasmessa».

Al comma 31, sostituire le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Ministro delle finanze».

Al comma 33, sostituire le parole da: «nell'articolo 38» fino alla fine del comma con le seguenti: «dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Al comma 40, primo periodo, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale» inserire le seguenti: «, 4<sup>a</sup> serie speciale,».

Al comma 44, lettera *c*), capoverso 10, sopprimere le parole: «, a decorrere dall'anno 2012».

Al comma 48, sostituire le parole da: «Dopo l'articolo 152» fino a: «Art. 152-*bis*» con le seguenti: «Nel titolo 111, capo V, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo l'articolo 152 è aggiunto il seguente: «Art. 152-*bis*. - (*Liquidazione di spese processuali*)».

Al comma 77, primo e terzo periodo, dopo le parole: «Alta formazione» inserire le seguenti: «e specializzazione».

Al comma 80, dopo le parole: «attività programmate dalle Istituzioni» inserire le seguenti: «di appartenenza».

Al comma 81, dopo le parole: «disposizioni contrattuali» inserire le seguenti: «relative al comparto AFAM».

Al comma 85, sostituire il numero: «74» con il seguente: «80».

Al comma 97, alle lettere *d)*, *e)* ed *f)*, dopo le parole: «trasferimento alle regioni» inserire le seguenti: «e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

Al comma 99, sostituire le parole: «da 96 a 98» con le seguenti: «96 e 97».

Al comma 102, alinea, sostituire lo parola: «aggiunte» con lo seguente: «aggiunti».

Al comma 110, lettera *a)*, dopo le parole: «al comma 7,» inserire le seguenti: «primo periodo,».

Al comma 110, lettera *b)*, capoverso *8-bis*, sostituire le parole: «commercio industria» con le seguenti: «commercio, industria,».

Art. 5. - Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: «da 2009» fino a: «2013» con le seguenti: «da 2009 a 2011, da 2010 a 2012 e da 2011 a 2013».

Al comma 14, sostituire le parole: «dell'articolo 2» con le seguenti: «all'articolo 2».

Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole: «del 20 aprile» con le seguenti: «sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 aprile».

---

